DVELLO, LIBRO DE RE, IMPERAtori, Principi, Signori, Gentil'homini, & de tutti Armigeri, continente Disfide, Concordie, Pace, Casi accadenti, & Iudicii con ragione, Exempli, & Authoritate de Poeti, Hystoriographi, Philosophi, Legisti, Canonisti, & Ecclesiastici. Opera dignissima, & utilissima ad tutti gli spiriti gentili.

Incomincia la tabula del piu uniuersale; quantunche intro li capituli legerai casi, dubii, & altre cose excellentissime.

LIBRO PRIMO.

LIBRO SECVNDO.

LIBRO TERTIO.

LIBRO QVARTO.

LIBRO QVINTO.

LIBRO SEXTO:

LIBRO SEPTIMO.

LIBRO OCTAVO.

LIBRO NONO.

FINIS.

Incomincia il Libro de re Militare in materno.
Composto per il Generoso misser Paris de
Putto Doctore de lege. Lege feliciter.

A disciplina, & arte militare
trouata al gouerno dela repu
blica; & freno de tyranni, &
la sua sublime doctrina essen-
do sepolta; & a pochi caualie-
ri nota, uolēdo po recogliere i
un cōpendio li casi; & occorrē
tie nele singulare battaglie che
fra caualieri se faranno; da antiqui exempli; & auctori-
ta de Iurisconsulti; & Imperatori. Et per constitutione de
arme; con consulta deliberatione de expertissimi caualie
ri, & con auctorita de uetusti Martiali; reuolgendo an-
chora alcuni Hystoriographi; & auctori. Et consideran-
do che assai dignissima cosa saria dare l'honore; & titu-
lo de tal libello ad alcuno serenissimo Principe. Ma du-
bitando cascare in alcuno errore de seminare discordia,
reducendomi ad memoria del giouenecto Phrygio Paris
qual per amore de Oenone dea syluana abandonato el
uecchio padre imperatore dela grā Troia se dono ad ue
nire pastore, & per piu intrargli in gratia, a l'arbori &
fiumare uicine scriuea; non de inchiostro, ma con subtile
coltellino; le parole scolpea. Quando lacque correranno
indrieto; alhora lassaro lei de amare. Et cosi anchora fa-
ceua li armenti combattere, donādo la uictoria al piu ga
gliardo, ornādolo per triumpho de uerde fronde ale sue

corne, & facendo li altri in segno de uictoria precede-re. Et per questo tra la caterua de Parnaso, & sacrate dee se uendico fama de iusto. Ma dopo cascò in errore ritrouandosi al solẽne conuito dele tre dee, Venere dea de amore, Iunone dea dele ricchezze, & Minerua dea dela sapientia; & non essendo tra loro la dea dela discor dia, uolse tal conuito separare, seminando gran discordia & errore; & buttato el pomo d'oro, scripto che ala piu bella fosse donato, ogn'una dele dee conuitate, lo honor cercaua de hauere el pomo como la piu bella; & per la sententia elessero Paris amante; quale examinata la cau-sa & uide da parte in secreto le singular bellezze dele dee, promettendo luna sapientia, laltra ricchezza, e lal-tra de donna la bellezza; preuaricando per lasciuo appe tito dala innocentia, fo la promessa donna cagione ad Pa-ris perdere il nome de iusto, & abandonare la dea Phry gia, & dare a successori morte; & a Venere dãdo la sen tentia de piu bella la fece possidere el pomo. Questo er-rore schifando io de consimile nome, delibero non essere per me de principi le dignita examinate per dare ad al cuno de loro como piu degno lauctoritate, & titulo del libro; dandone pero il nome e auctoritate al dio Marte, qual gouerna tutte le battaglie, & da, & toglie de quel le la uictoria, a quale di caualieri combattenti la sua in-fluentia inclina. Questo dunque celeste sydere fauori-sca il mio principio, & debba acompagnare el meggio, & doni optimo & uero fine al mio scriuere; acio acom-pagnato dale celeste uirtu, possa andare baldanzosamen-te nanti ad generosi Caualieri; l'animo deliquali ogni uir

tu abracciano. Et facciase d'ogni parte il mio libello leggersi, con quella humanita, che al mio basso, & lento scriuere se recerca; & se da alcuno sarai morso, o in alcuna parte de ignorantia incolpato, ardisce de dire; queste sono ragione de Impatori, de Hystoriographi, Philosophi, & Poeti grandi; acompagnate con dicti de Iurisconsulti doctissimi, conlequale e composto, & fondato in stilo de arme, qual se demonstra; & cosi partendoti in molti Capituli, ho scripto quello che in te se po legere. Ma se altro uolesse mordere, o in alcuna parte incolpare, digli: mouite con ragione o Caualiero, o quale tu si Martiale, & da auctorita como dono io & uera ragione, & tacero; dando lume a quello che piu di me ha meglio allegato. Ma se uerunno disputando allegara el suo capo per doctrina; gli dirai ogni lode, & doctrina ala propria bocca non e approbata; & pero tacendo creda ale auctoritate, & ragione; quale da ogni parte copiosamente te ho ornato.

Incomincia il Libro deli Re, & deli Principi dela iustitia dele singulare battaglie; Duelli chiamati, quali se fanno tra caualieri, per dare Iudicio deli occorrēti casi.

Dele battaglie como forno da Dio permesse. Cap. I.

Auendo deliberato uolere scriuere de l'arte militare in uulgare materno; quello che in latino piu diffusamēte ho scripto dela iustitia pertinente adoperarse nele battaglie particulare; duelle altramente appellate, me e parso cosa conueniente prima uolere narrare gli casi qual succedeno ali extrenui; & ualorosi caualieri, che per zelo de l'honore se banno adoperare, & in tali exercitii la uirtu de l'animo demonstrare. Et oltra di questo me e debisogno hauendo dato bon principio per hauere megliore fine; principalmente mostrare per auctoritate si como le battaglie prima sono procedute da Dio, si como se leze nela Bibia; che per uolunta de l'eterno Idio fo permesso in quella eta che Dauid Re combattesse col gigante Golia, & che quello totalmente occidesse. Et oltra di questo per bocca del Propheta se denota che parlando Dio al populo Hebreo, disse armatiue & confundeti la lingua loro; cioe deli Philistei inimici del populo de Dio. Et in altra auctoritate

ſcripta dal Propheta, ſi lege che Dio diſſe elegeriti li ho
mini forti; & uirili de animo, che ſiano apti al combat-
tere contra li Machabei. Anchora al Leuitico con il diui
no comandamento ſe ritroua che diſſe perſeguitariti li uo
ſtri nimici in modo che denanzi ali uoſtri piedi in batta
glia li fariti caſcare. Et queſto ſe denota in libri deli nu-
meri doue Dio comandu alo ſuo populo Hebreo dicendo-
gli, armati li uoſtri homini deſpoſti ala battaglia che ſia-
no apti a fare uendecta del offeſo ſignore, & dapoi diſſe
ſe li uoſtri fratelli ſe adopereranno nelo combattere; uoi
non deueriti ſedere. Et nel libro de Ioſue ſe deſcriue che
per diuino comandamento fo impoſto che ſe deueſſero oc
cidere tutti li peccatori de Amicaleth, & che deueſſero
tanto con quello cõbattere fin che tutti li haueſſero mor-
ti. Et in Hieremia ſe lege che Dio diſſe preparati li uo-
ſtri Scuti; & le uoſtre Celate, & ueſtitiue le uoſtre pan-
zere; & caualcati li uoſtri caualli, & pigliati le lanze uo
ſtre; & andati contra li uoſtri nemici; cõgregandoue tut-
ti inſieme ala battaglia, & maledico quello che non fara
ſangue cõtra il nemico del populo de Iſrael. Et nel libro
de Ioel ſe ſcriue uno altro diuino precepto, che dice fate
deli uoſtri aratri coltelli; & dele uoſtre zappe ferri de
lanze. Et in tutto il libro deli Machabei legendo ſe troua
che Dio ſempre mai exercitaua; cõmoueua; & irritaua
il populo ſuo che andaſſe ala battaglia cõtra li nemici de
Iſrael. Onde Dauid Re ſcriue nel pſalmo Benedecto ſia
Idio ilquale amaeſtra le noſtre mano nela battaglia. Et
in tutti li libri deli Re Dio comanda ſe debiano fare le
battaglie contra li populi diſobedienti. Et impero ſe de-

mostra per tante diuine auctoritate le battaglie da Dio essere procedute per punitione deli inobedienti ribelli. Et per abattimento, & ruina de tyrãni, & per cagione dela pace del mondo. Dunque pigliando fiducia in gli exẽpli da Dio parlaremo audacemẽte dele battaglie particulare, nelequale il piu dele uolte se monstra la diuina iustitia; si como appresso piu compitamente narraremo, a utilitate de tutti nobili, & ualorosi caualieri, che uorãno per battaglia cõ la spata in mano la loro olimpa, & chiara fama conseruare; & sempre guardare lo honore imaculato, & illeso per gloria del mondo; & per la uerita non permettendose denigrare, ne maculare da nullo improbo che offendere se disponesse. Et hauendo tutto in latino scripto e notato per amaestramento deli armigeri iquali non hanno peritia de litere puntalmente hauemo translatato da tutta l'arte militare con auctorita de Imperiale lege; & con antiqui exempli da magiori operati, & per stile & constitutione de arme obseruati.

Del modo d̃la disfidãza, & guagio de battaglie. Ca. II.

Ppresso noi uederemo in quale modo se debbe dare el pegno da un caualiero a l'altro per segno dela battaglia conforme ala differentia. Onde dico che retrouandose per distantia de loco un caualiero da l'altro separato uolendo dare el segno per uolerlo per suo inimico pronuntiare, & disfidare. Dico che per precepto Militare se ha da domãdare lo guagio, o segno dal rechieditore p officiale

de arme;cioe araldo;o trombetta un guante per signale de pegno de battaglia,qual se nominara guante sanguineo de battaglia;ouero altra armatura, pero cōmunemente se sole mandare un guante per essere armatura dignissima posta in defensione; & guardia dela mano dextra, senza ilqual guante non potriano habelmente adoperare lo exercitio dela spata, & trouandose la mano nuda & despogliata del guante che e la sua armatura senza fallo suspecta;non potra securamente combattere senza timore de incorrere detrimento e dāno. Perlaqualcosa quello ilquale pigliara tal signo per guagio di battaglia totalmente sara obligato de combattere col rechiedente, & e tenuto elegere il loco,le arme,el iudice; & in caso che recusasse acceptare el guante deuera lo officiale portator de quella lassarlo in quello loco doue se troua hauer facta la rechiesta in presentia del prouocato dalquale se hauesse denegato per scuse,ouero interfugii acceptare la battaglia;alhora quello ilquale hauesse rechiesto haueria loco de pentirse, & restaria in sua liberta se non uolesse seguire la rechiesta,quando per lo disfidato se trouasse essere stata recusata, & nō hauere acceptata la battaglia,quantunche lo disfidatore se potesse senza astringimento de institutione militare,in tal caso pentire non gli saria pero honore,anzi gran carco monstrando la sua rechiesta essere stata piu calumniosa che iusta,ma uolendo il rechieditore stare ali soi propositi, & deliberando seguitare potra procedere contra del rechiesto;quale senza cagione legitima, & senza iusta causa recusando la impresa non hauera acceptata la disfida; per laquale per

ſtilo de cauallaria quando ſenza iuſta cauſa recuſaſſe ac-
ceptare, & defendere il ſuo honore & fama, & hauera
incorſa la infamia grande, & meritaria iuſtamente eſſer
portato dipento. Et con altri modi infamatorii contra de
lui procedere ſe potra como ſe acoſtuma per quello che
disfida iuſta la conuenientia de tale caualiero recuſata
ad defendere lo honore ſi como appreſſo piu diffuſamen
te uederemo.

Dele qualita che ſe recercano in ſingulare battaglia.
Capitulo. III.

SAria coſa conueniente che uolendo ſeguire
la incominciata materia laſſaſſe da dire, ſi
como ſono cinque coſe, lequale ala battaglia
du perſona a perſona ſe recercano, inanzi
che a quella ſe peruenga. Como che per lo Imperatore
ſe troua eſſere ſtato amaeſtrato. Miſſer Baldo de Peru-
gia doctore de leze, in ſimile ſententia trouandoſe il Car
dinale de Bologna confirmando li diſſe. La prima e chel
prouocato ſia ſoſpecto, ouero diffamato del delicto &
mancamento ilquale per il rechieditore ſe li troua impo
ſto. La ſeconda che quella infamia non ſe poſſa prouare
ne mōſtrare per teſtimonii degni di fede. La terza chel
prouocatore ſia de conditione equale, ouero maggiore di
quello che uorra rechiedere. Attento che ſaria coſa in-
iuſta, & non condegna che uno homo da poco poteſſe un
ſuo maggiore in battaglia prouocare, facendoſi alui equa
le. Et perche non e licito al minore montare in tal di-

gnita de combattere col magiore; & per tal cagione la equalita in li stati se recerca. La quarta che la causa ꝑ che se moue ala battaglia sia ꝑsonale, & non sia differentia ciuile de robbe; ma sia de delicto, o causa criminale cõtingente ala ꝑsona. La lõbarda lege uole & ꝑmette de robba denegata, iustamẽte se possa cõbattere, como piu distinctamẽte appresso uederemo. La quinta & ultima cagione e, che la differentia ꝑlaquale e causata la battaglia non habia la corte iudiciale hauuto notitia; ꝑche essendo andato al iudice dela publica corte, & non hauendo prouato quello che opponeua, non se potria piu peruenire a l'arme ne al iudicio militare; si como Federico imꝑatore scriue ala sua cõstitutione, & in questo diuerse cõsuetudine quantũche per il mondo se trouano; nientedimeno in delicto manifesto non hauera loco tal battaglia. Attento se non recercasse proua alcuna essendo per lui medesmo prouato per la notorieta dela cosa; reseruato sel prouocato allegasse hauere iustamente il suo delicto adoꝑato. Et quello in battaglia prouare se disponesse per la sua causa, piu manifestamente iustificare. Albora per battaglia se potria prouare se la excusatione fosse uera del che appresso monstraremo; che hauendo uno in publico loco amazato un Caualiero, & allegando iustamente hauerlo amazato per sua defensione, o per altra iusta cagione, cõbattere se potria per demonstratione de tal defensione & hauerlo con iustitia facto.

Dele singulare battaglie se sono permesse per iustitia & ragione da una persona ad un'altra. Cap. IIII.

Olendo ordinatamente seguire il nostro incominciato proposito, e debisogno principalmēte declarare se li duelli cioe battaglie da persona a ꝑsona sono ꝑmesse dala christiana religione, oueramēte prohibiti; & ꝑ questo hauemo da cōsiderare tutti li tēpi passati da etate in etate. Et primo si como David Re per diuina iſpiratione cōbatti con Golia. Dopo uenēdo la lege ciuile ꝑmesse che ꝑ ueder lo exꝑimento dela uirtu de l'animo, & per exercitio militare, & per solazzo, pōpa, & gioco del mondo. Dopo uenendo la lege Lōgobarda uolse che in certi casi quali diremo appresso se potesse cōbattere. Dopo la lege ciuile nela sequēte etate lo prohibite, saluo se licentia deli principi non interuenesse; & questo fu un longo tēpo obseruato per cōsuetudine, specialmēte in Franza, & nela Alemania. Dopo la decretale prohibite tale cōsuetudine exꝑssamēte; laqual prohibitione nō troppo lōtano e seguita, & obseruase la doue e cōsueto obseruarse. Et Federico imꝑatore fe cōstitutione in q̄sto regno uetādo ogni duello reseruādo in crimine lese maiestatis, & in homicidio clādestino che uol dire occulto; & re Carlo lo prohibite ꝑ doi sentētie. Et in q̄sta nostra eta per cōsuetudine se obserua con moderatione deli principi liquali hāno da uedere se la causa e iusta, & si altramēte che cō la spata se po prouare, o prouedere; & se li casi ꝑliquali tal battaglia se recerca offendeno l'honore in grāde importātia; quādo nulla de q̄ste cagione nela q̄rela appesse, uol la lege canonica che ꝑ nullo modo se ꝑmetta il cōbattere per il peccato che ne incorre, & per euitare la perditione

de l'anima; & sancto Augustino, & Isidoro dicono che questi duelli sono crudelitate uane, & stoltamente trouate per homini uitiosi infecti de instigatione diabolica. Et quelli liquali presumeno tali nephandi exercitii adoperare manifestamente negano Dio, & fanno contra il diuino comandamento. Et in caso che li duelli se reprobassero, la proua & la consuetudine che ne induceno non se debbeno admectere; ne in niuno modo sono da seguire quando che sono fora de ogni ragione, & ribelli delo imperio de Dio, & e contra la diuina iustitia. Onde p tal cagione in lo regno nelquale era constitutione che permetteua li duelli fo per il papa Honorio reprobato. Et p questo diremo che non sono da deuerse adoperare per iustitia, excepto quando al principe, & al Re aliquali e concesso la potesta de pmettere le battaglie iuste & uniuersale paresse deuerse fare, pero non lo potranno senza peccato permettere; ma hora per consuetudine se obserua con licentia de principe prudente farse, oue li parera; & legese i una antiqua chronica de Ioan uillano che essendo guerra infra re Carlo, & re Piero de Ragona p la differētia dela Isola de Sicilia quale e terra dela chiesia Romana, Papa Martino con tutto lo collegio de Cardinali permessero che quelli doi Re deuessero combattere da persona a persona, ouero con cento caualieri per parte, & chel regno fosse del uincitore como appresso narraremo; & che li Re & Imperatori possano permettere le battaglie; per auctorita del decreto se proua che la battaglia iusta e permessa da iustitia diuina; & p questa ragione uole chel principe possa idicere, & manifes

ſtare battaglia contra diſobedienti; & dice piu che lo principe che permette, & indice la battaglia iuſta, lo fa in uirtu de Dio anchora che morte ne poſſa ſeguire; & p uolunta de Dio loquale dice io occiderò, & p mia uolũta ogni anima farò uiuere. Et per queſto piu diffuſamente in latino ho ſcripto producendo molte auctoritate, come diſopra habiamo ſcripto. Et impero al iudicio del Papa, & dela chieſia Romana, & dela Catholica fede me remecto. Pero ſe uede la antiqua conſuetudine obſeruare de ogni gente, & per la chieſia Romana hauendone conſcientia e tolerata per li principi mondani; & piu p li imperatori iquali per la ſuppremа poteſta permetteno tal battaglie con iuſte cauſe lequale con ſtile de religione ſe adoperano, & che li pugnatori giurano de obſeruare tutto quello che prometteno; & non ſe permetteno tal battaglie ſe non per grande errore, & per conſeruatione dela militare diſciplina; & per ritrouare la uerita dandoſe gran punitione a quello che contra iuſtitia combatte quale iniuſto combattitore fra tutti li cauallieri ſe reproba, & daſſe per infame; & ſi como uoleno le lege deli Imperatori la militia ſe debbe obſeruare cõ grãde honeſtate & uirtute, & obſeruatione dele coſe publice, & con religione, & punitione deli delicti militari; perche con iuſtitia grande fra li disfidati ſe debbe cõbattere ſi como hauemo de ſopra dicto.

Dele cõditione che debbeno hauere quelli caualieri che uorra intrare nela ſingulare battaglia de ſua perſona con altri caualieri. Cap. V.

Olendo seguire nel mio cominciato scriuere ne l'arte militare circa le particulare bat-taglie da psona a persona; necessaria cosa sara prima far mentione quale conditione e opportuna a quelli che se desponeno in tale exercitio ītrare. Onde dico che coloro che uorāno exercitarse in si facti mysteri, debbeno prima considerare la causa de la loro impresa, & pigliare salubre cōsiglio nel intrare del cōbattere attale che de quella alfine possa cō honore facilmēte remanere uincitori con sua salute; pche ne l'arme nulla robusta fortezza senza prudētia po essere uincitrice; dapoi diremo chel bono pugnatore debbe essere longo tēpo neli fastidiosi sudori, & neli insupportabili freddi exercitato, & sotto il peso de le arme hauere indurati gli soi ualorosi membri in modo che da fame, da uigilie, & da tutti gli altri desasii che se soleno cōportare nel seguir de l'arme non piglie rencrescimēto alcuno, anzi cosi armato como disarmato, trouare il corpo desposto a mōstrare l'ardire de l'animo uerso il nemico in modo che sia uetrano, & non nouitio como nela lege Imperatoria e notato, & Vegetio de re militari. c. xxiiii. dice chel bon caualiero studioso ne l'arme debbe essere expto de l'arte del scrimire, senza laquale aptamēte non potria tirare la spata cōtra del nemico, quale e necessaria cōtinuamēte nela guerra exercitarse. Onde Cassiodoro dice in una sua epistola che l'animosita del feroce cōbattēte per lōga pace diuēta uile; & lo cōflicto che per tēpo se desmentica la noua battaglia li da terrore, p questo debbe essere assiduo in lo cōbattere senza nissu-

no interuallo, che altramente niuno in quello potra ha-
uere ferma fiducia de pugnare piu. Dice Cassiodoro che
l'arte de l'arme si non se exercita, non se po hauere quan
do e necessario. Cesaro disse che l'armigeri che hanno
postposita la militia, nelo repigliare de l'arme sarãno ca
ualieri nouitii. Dunque nel tẽpo de pace non se deueria
con ocio trapassare, anzi si debbe ne l'arme exercitarse
cosi como in guerra se ritrouasse. Cassiodoro in un'al-
tra epistola dice chel Caualiero debbe l'animo subleua
re, & alleuarse ne l'arte dela militia, in modo che si non
sera exercitato in quelle hauera mala fiducia nel biso-
gno exercitarse. La lege imperiale ordina chel tribuno
preposto ala militia debia fare exercitare li caualieri ne
l'arme quãdo in ocio se ritrouano, pche la humana natu-
ra longo tẽpo in quiete nutrẽdosi, muta la sua uirilita ac-
quistata per disciplina. Vegetio un'altra uolta dice, la
militia conseruarse per spesso exercitarla, & piu gioua-
re l'uso dela battaglia che la ualida fortezza; che cessan
do lo exercitio de l'arme nõ sera differẽtia da uno armi-
gero a un effeminato; & san Hieronymo ad una epistola
dice, chel corpo assuefacto a delicate ueste, male ageuel-
mẽte cõporta el peso dela corazza. Per q̃sto se debbe ab-
stenere dal prelio q̃llo che nõ e disciplinato & istructo
nel exercitio d'arme, dalequale debbe hauere domati li
mẽbri; che chi ha l'osse molle coperte de delicata carne
pugnãdo con Caualiero ueterano sara facilmẽte supera-
to, debbe essere tanto exercitato el Caualiero sotto l'ar
me ch̃ cosi armato come disarmato se mõstri aiutãte. Tul
lio dice chel Caualiero che ne l'arme non e exercitato

dentro una squatra uetrana monstra essere dõna. E san Hieronymo dice chel bon Caualieri debbe cercare sem pre cagione per laqual possa monstrare la uirtu del suo inuicto animo; & quello ilquale desidera premio demõ stra le ferite per ornamento. Quintiliano dice chel bon Caualiero mai recusa lo estiuo ardore, ne mai nel fred do tempo de ueste infoderate se copre. Dunque quelli che sono nutriti in delitie male potrãno portare le gra uose arme, quelli liquali non haueranno sparso sangue da le loro psone, dãdo & pigliãdo rigide ferite, nõ e uerisi mile da tal se possa sperare uictoria; che quãdo cõbattẽ do qlla cõsequessero, piu ala diuina gratia che a loro uir tu se potria attribuire; delche p militare disciplina e or dinato el tempo longo a quelli che uoranno intrare in li za dabellare ad ultransa se debbeno exercitare con li al tri caualieri; & in si facti exercitii preparare lo inge gno, & desponere le forze, fortificare l'animo, tempera re li membri, in modo che al facto uirilmente se demon stri, guardandose dale insidie del nimico aduersario pi gliando uetrano consiglio. Che Salamone dice neli pro uerbii lo consiglio essere necessario nela battaglia. Et Se neca dice che la longa preparatione del combattere da ferma speranza de lieta uictoria. Dunque e necessario prepararse, & con prudentia seguire, & armarse tanto se, quanto il cauallo de arme necessarie offensiue & de defensiue, pensare ad tutte le specie d'offese che dal ne mico se potesseno operare, ne existimare; tanto con sua propria forza, quanto nelo officio dela prudẽtia. Perche dice Egesippo de bello Iudaico, che la prudentia assai

uale

uale ne l'arme, & la fortezza senza prudentia e temerita. Pero se debbe experimentare bene nanti che ala spata se peruenga, debbese ogni timore da l'animo togliere & cacciare; perche dice Salamone neli Prouerbii chel timore e causa de cadimento. Et Salustio nelo Catillinario dice quello hauere maggiore periculo nela battaglia che piu teme, perche l'audacia e muro alo combattante. Seneca dice nele tragedie, che peggiore e il timore nela battaglia, che epsa battaglia propria. Onde concludendo dico che con fortezza, & con prudentia se ha da intrare, & da uscire da ogni periglioso prelio, ne debbe essere tanto el combattitore da l'arme aggrauato chel corpo restasse impedito, in modo che piu dale proprie arme che dallo inimico potria dire essere superato & uinto. Legese de Dauid che uolendo andare ad debellare il gigante Golia ad deponere la imposta corazza se ritorno dicendo, che piu impedimento che aiuto gli donaua, onde disarmato combattendo romase alfine uincitore. Pero tutto el corpo debbe essere armato, como uole Platone, & Tullio sempre con lo animo inuicto sperando in la diuina iustitia combattere, & extimando linimico proueda, & ripara a l'astutia de quello con animosa fortezza sperare fermamente essere uincitore senza suspitione de perdere, sempre se renfresche le forze nel combattere, seguendo la battaglia animosamente resti con uictoria.

Dele battaglie da una persona a un'altra sono prohibite in certi lochi & tempi. Cap. VI.

T seguendo haueremo da sapere, che molte uolte le battaglie da persona ad persona saranno iniuste per ragione dela prohibitione delo loco; che uolendose adoperare in loco Sacro, Religioso, & propinquo in sacro tempio per iustitia non sara permesso; & oltra di questo per la prohibitione delo tempo che ne gli giorni solenni de sestiuitate in honore de Dio; & quando non ce interuenesse iusta causa, o quando non combattessero per defensione del proprio honore, & per defensione dela patria, o quando combattesseno per iniusta querela; deliquali diremo appresso, chi in simili casi, lochi, & tempi combattesse; peccaria mortalmente como quelli che defendeno la patria iniustamente; perche lo uigore, & honesta dela iustitia e grande; intanto che essendo uno homo iustamente condennato ala morte, & rompendo le carcere fuggesse per non essere iustificato uiolando la iustitia mortalmente peccaria. Sono anchora queste tale battaglie per diuina lege ali ecclesiastici prohibiti quali sono uetate tanto per cagione de loro, quanto per aliena ragione combattere. Anchora ne li terreni, & possessione ecclesiastice quali possedeno per recuperatione, & substentamento deli ecclesiastici non se ponno operare; quantunche la lege Longobarda uoglia che le persone ecclesiastice per recuperatione dele cose occupate ala Chiesia possano per campione fare combattere. Ma questo reproua expressamente la Decretale dal Papa facta quale reproua ogni lege, & contraria observatione.

Como li casi dele singulare battaglie doue non e constitu tione d'arme, se iudicano per Impiale lege. Ca. VII.

On se debbe lassare de dire nele controuer sie de battaglie succedeno casi dubiosi nele singulare battaglie, o duelli doue non fosse stilo de arme obseruato, ne constitutione de militia iudicare se deuera per lege Imperiale, ouerame te ciuile; perche li armigeri lo piu dele uolte soleno tale iudicio recusare, cioe determinatione de lege Imperiale, hauendo tra de loro commune prouerbio che la lege, & la iustitia solamente consiste nele arme; & che la spata se da per libello; & ad coloro che teneno le arme se dona quello che per iustitia, de non darse se potria denegare. Et Valerio Maximo dice che infra gli strepiti dele arme non se possono intendere le uoce de ragione ciuile; & quantunche loro pertendono de non se deuere seguire la lege ciuile nel loro militare, & dubiose differentie, ouero cause, senza dubio grandemente errano; perche in tale lege si fa mentione de tutta la militare disciplina. Et gli caualieri armigeri sono tutti iudicati per gli Imperatori, per gli Re, per gli Principi, & loro conductieri, liquali per experimento hanno la doctrina dela militia delo stile, & constitutione che in arme se sogliano, & debbeno obseruare. Pero communemente se regeno per lege scripta, intrauenendo gli casi nele arme dubiosi recorreno a gli officiali de arme, oueramente a loro capitanei, liquali iudicando secondo lo uedere de loro intellecto, & iudicii; perlaquale

cosa rare uolte se accordano in una medesma sententia, & determinando senza ragione naturale, quādo per exē pli, & quando per loro arbitrio, & senza fondamento de cagione; & perche non se fondano in lege scripta, doue manca lo stile, o constitutione de l'arme se ha da recorrere ala Imperiale lege, laquale per ragione non possono in niuno modo refutare che non se debbiano per quella iudicare; & perche astringe tal Imperiale lege ogni uiuente; & li Imperatori per uolunta diuina a tutte le gente sono proposti. Perliquali e stato trouato lo uso de l'arme, & hanno approbata, ornata, & exaltata la militia, nelaquale hanno constitute le lege; quantunche prima, si como disopra e dicto da Dio immortale, fo ordinato inanzi che nel mondo uenisse il Romano Imperio, lo quale molto feruentemente de continuo le battaglie exercitarō; & perche li Romani con l'arme prima acquistorono lo Imperio, qual seguendo tutti li Re con arme hāno acquistati, & conseruati li regni, & e argumento legale, che prima le arme che le lege se trouorno; lequale dopo hanno dato con ordine disciplina ala militia, in modo che non saria disconueniēte religione appellarla, per li molti iusti precepti che per priuilegii nela militia hāno ordinati, per conseruatione dela honesta deli armigeri & caualieri; & hanno dato regula de modi conliquali se debbiano li caualieri in arme regere, gouernare; & lo Imperio per le arme fo dicto felicissimo. Attento che con la exercitatione de l'arme inuiolabelmente se obseruano in extrema conseruatione le lege Imperiale; & li Imperatori per le legge, & per l'arme conseruano lo

Imperio;& per quella sono stati sempre obseruati, mantenuti, & diffesi in loro Imperio, & con lo presidio dele arme. Et per li Imperatori e stata constituita, & ordinata l'arte dela militia, che con regula, & disciplina militare se debbe obseruare dando gran priuilegii ali caualieri che in exercitio d'arme se ritrouano, deliquali tutta la leze ciuile ne e piena. Et specialmente Constantino imperatore donorno molti priuilegii ala militia, ordinādo con quelli la lege militare, laquale e contra li caualieri che non obseruano la doctrina, & la militare disciplina contra quelli che cōmettessero mancamento nel exercitio militare, ouero altri delicti; & specialmente quelli che passasseno li comandamenti del loro Capitaneo, Ducha, conductieri; & che non obedissono lo Imperio, & potesta de quelli, o che fossero trāsfugitori al'hoste, o che cōmettesseno latrocinii, alienādo le arme militare, ouero che l'arme militare conuertesseno in altri instrumenti, o che ne facesseno zappe, aratri, o simili artificii piu apti alo culto dela terra, che alla administratione de l'arme adoperare. Et pero hauēdo lo Imperatore ordinata l'arte dela militia; & sopra quello officio per priuilegio concesso, & facta la disciplina dela militia per proprie lege, per li caualieri armigeri non se po denegare che non debiano obseruare le Imperiale lege; perche dali Imperatori hanno adducto lo origine de l'arme, & dele lege auctori, & inuentori se sono retrouati; liquali sono de tā ta ueneratione, che lo Imperio ale lege e subiecto, & nō le lege al'imperio subiecte se mantrneno. Et per questa cagione li caualieri armigeri sono subiecti ale lege Im-

periale, si como lo Imperio e suggiecto ale lege, & loro sono suggiecti alo Imperio; & debbeno essere iudicate per queste, perliquali sono iudicati li Principi mondani; & de cio non se potria dire il contrario; attento che tutti doi procedeno da fonte Imperiale, & specialmente da Dio. Dunque io delibero fondare la nostra decisione de stilo de arme per ragione de Imperiale lege, per causa che tal lege sono commune a ogni gente; & che questo sia uero per auctorita deli antiqui, & per exempio di magiori adoperati (accioche se possa fare recto iudicio) ho deliberato prouare.

Como ad queste battaglie se debbe peruenire con gran iustitia del prouocatore, & cõstrecto dal honore per necessita dela defensione. Cap. VIII.

Er uolere declarare con quale modo se debbe peruenire ala battaglia essendoce dato guagio, o altro segno che per quello totalmente se habia da cõbattere. Dico che quello ilquale uora intrare in impresa essendo cõscripto per offensione aliena non se debbe ligiermente mouere per disfidare il suo offensore; ma debbe examinare, & naturalmente procedere ala disfida; & sopra tutto fondarse ala iustitia, ne debbe tãto sperare nela sua fortezza quanto nela sua ragione. Perche dice Salamone che le arme non se debbeno senza consiglio pigliare; & la lege dice che non se po laudare la fortezza de l'homo senza iustitia, & in ogni battaglia ha da essere parte de religione.

Attento che si como sopra hauemo dicto che la disciplina dela militia fo con grande religione ordinata, & Alexandro in libro de bono Imperatore dice, che Dio e propitio ad quello che se moue con iustitia nelo combattere, che firmamente possono sperare Dio gli essere adiutore; & gli Caualieri che con ragione combatteno, senza dubio piu animosi nela battaglia se ritrouano, & essendo senza iustitia prouocati monstrano piu uirilita, & sara lo contrario adoperato per quelli liquali credeno iniustamente combattere che sempre Dio per aduersario se trouano adirato; hauendono questa sola suspitione de cõbattere contra iustitia, senza altra paura facilmẽte con morte loro sarãno superati; & dice anchora Onexandro che lo Impatore ꝓuocatamente, & non uoluntario ala battaglia se debbe conducere cercãdo sempre co se iuste; & quãdo se le uedesse denegare non potẽdo cõportare la nequitia se debbe inanzi a Dio, & ali homini protestare, & honestare primo che ala battaglia se cõduca, dicẽdo a quella contra sua uolunta essere cõducto nõ per alcun detrimẽto; ma solo per sua iustitia defensare. Et Liuio dice nel primo libro ab urbe cõdita che le battaglie se debbeno fare con religione, & ꝓtestatione, & non per usurpare la robba d'altrui; ma per la sua ꝓpria ragione cõseguire; doue seguita che quelli soleno de cõtinuo uincere che intrano nela battaglia per fauorire la iustitia; & in caso chel cõtrario itrauenesse. Dice la decretale che p li altri pcti ueneno li desastre, & laduersitate. Et Proptio dice che q̃llo che ha iusta causa de cõbattere sempre gli cresceno le forze, & ali Caualieri che

contra iustitia combatteno li intrauene il contrario, che se debilitano loro forze. Dunque hauendo prouato si como se debbe andare ala battaglia con iustitia, & non spē to da ira, inuidia, o da peruersa uolunta. Dico che tale precepto debbe essere obseruato del iustificare; & dice Liuio nelo septimo libro ab urbe condita. Che hauendo un Gentilhomo francese de gran forte zza uoluntariamente ꝑuocato, Marco Valerio gētilhomo Romano, fo da lui, cioe da Valerio superato, intrauenendoce uno prodigio, cioe male signale de uno coruo che uenne dalo aere in fauore del dicto Marco Valerio; simelmente Metio tusculano hauendo uoluntariamente in battaglia personale Tito Manlio prouocato, fo dalui morto, & superato; & refirisce anchora Liuio, che hauendo un'altro francese anchora Tito Manlio prouocato simelmente dalui fo superato; & refirisce Liuio in secundo bello punico; che prouocando Iubelio Tarentino, Claudio Asellio, fo superato dalui, fugendo; & cosi scriue de Badio campano prouocante Crispino, elquale non solamente lo uinse, ma anchora le arme li spoglio; & Iustino refirisce de Alexandro Magno, che superato Re Poro suo prouocatore; & il piu dele uolte quelli che uoluntariamente, & senza necessita de defensare il proprio honore rechiedeno, restano perditori; perche tētano Dio, como dice la decretale; & per questo soleno gli accostumati, & discreti Caualieri continuamente dire; che uanno ala battaglia per sostenere, & defendere la loro iustitia, essendo dubiosa; & quando la loro iustitia chiaramente se cognosce, ponno audacemente dire quello che dicono uolerlo prouare, & mantenire;

& ponerlo con la ſpata in uero, & eſſere falſo per contrario quello che dal compagno e oppoſto; & per queſto ſe debbe ogni offenſione, & defenſione nela iuſtitia fondare; in modo che pigliando iuſta impreſa de perduta non li ſia cagione; & dico che quelli liquali uoranno combattere, debbeno orare ſecondo la loro credenza, haueranno iuſtitia per la defenſione, delaquale a combattere ſe ſono conducti ſenza calumnia; & alhora cognoſceranno Dio, & li pianeti celeſtiali dare fauore a l'arme che con iuſtitia ſono pigliate; & per contrario disfauorire iratamente, quelli liquali iniuſtamente nel pigliare dela impreſa ſe conduceno como periurio, calumniatore, & Caualiero de mala conditione lo condannano.

Deli prelati ſe poſſono concedere licentia de preliare in la terra dela Romana chieſia, o in le poſſeſſione ecclesiaſtice. Cap. IX.

Auemo da ſapere de neceſſita per ſeguire la incominciata matteria, ſe li prelati eccleſiaſtici poſſono concedere lochi doue ſe habiano ad exercitare le battaglie particulare, da perſona a perſona, neli terreni, ouero nele chieſie o nele citade ſuggiecte ala chieſia Romana, determinatamente ſe dice de no; per reſpecto che in ſimile battaglie ſi ce cauſono peccati; & per euitare li homicidii che de continuo ſe intraueneno; & oltra queſto glie un'altra ragione che non hanno poteſtate, ne auctoritate le perſone eccleſiaſtice indicere, ne permettere battaglie, re-

seruato contra li heretici ribelli dela christiana religione; & contra li occupatori deli boni ecclesiastici, ouero contra li disobedienti subditi alo loro Imperio, & non cōtra altra persona; reseruato quando la iustitia seculare cessasse, & fosse occupata la terra dela chiesia Romana; in tale caso potria il Pontifice mouere, & ꝑmettere battaglia contra delo occupatore; como se uno Re occupasse il reame de Sicilia che e patrimonio dela chiesia Romana, o altre sue prouincie, permettendo battaglia contra de tale Re occupatore deli boni ecclesiastici, iustamente potria indicere battaglia da persona a persona, si como uederemo appresso, che per il Papa & collegio fo ordinato, & concesso che deuesse re Carlo con re Piero de Ragona cōbattere con sua licētia da ꝑsona a ꝑsona per la differentia de Sicilia Isola dela chiesia Romana.

Como in battaglia da una persona a una altra se demonstra lo diuino indicio, quale e propitio a quello che ha uera iustitia. Cap̄. X.

QVando la battaglia i indicio militare se causa per conseruatione delo honore de nobili, o Caualieri; se debbe fare & definire per indicio de arme da persona a persona, doue molte uolte interuene diuino indicio trouato per humana, & antiqua consuetudine de Cauallaria; & per la lege lombarda se troua che se debbe fermamente credere Dio essere adiutore in tal battaglia dela iustitia; & ben che non sempre per la maggior parte dele uolte sene ue-

de la experientia, che sempre Dio aiuta la uerita; & per non essere sempre mai la ragione uincitrice perche e incerto, & occulto lo diuino iudicio; per questa ragio- ne non se debbe aspramente punire el perditore che sa- ra uinto, & superato in tale battaglia; & la pena che per la perduta meritasse, se debbe per tale cagione mi- tigare, como de continuo se uede, che molti combatte- no con iustitia, pero de loro impresa in battaglia rema- neno perditori; quantunche combatteno sotto lo auxi- lio dela iustitia, & lo scuto dela ragione per la defensio- ne adoperano; perche se ha da sapere che tale perdu- ta per altro che per infortunio non potria intrauení- re causato per peccati longo tempo commessi dalo per- ditore; & per questo dalo Decretale notamo uno pro- uerbio antiquo; peccato uecchio causa penitentia noua a le personale battaglie. Et la incertitudine & lo dubio dela uictoria se causa; perche rare uolte se trouano doi Cavalieri de animo, & fortezza equali, ne anchora si- mile de prouidentia, & de peritia de combattere; an- chora molte uolte in tale battaglia se perde per diffe- cto dele arme male temperate che spesse fiate una per finezza de l'altra e de maggiore bontate; & questa sen- tentia se troua in molte antique auctoritate scripta; par- lando de questa sententia fo Federico Imperatore, che nõ e da marauigliarse molte uolte si lo iusto cade in batta- glia; perche si como de sopra e dicto li iudicii diuini so- no molto occulti nele battaglie; quantunche cõmune opi- nione e, che quello ilquale haue iustitia uere similmente debbe essere uincitore; & per causa dela icertezza dela

battaglia, uole la lege; che essendo uno accusato de homicidio, quale se disponesse prouare per battaglia la sua innocentia contra il suo accusatore, anchora che da quello sia superato; non merita pero essere decapitato per tale homicidio; ma se gli debbe tagliare la mano, mitigando la pena ordinaria per lo experimento, che alcune uolte se uede che perde chi ha la ragione; ma de questo appresso piu amplamente diremo.

Como per iudicio de astrologi in tale battaglie quello sara uincitore chi hauera li pianeti del cielo meglio disposti, liquali danno uictoria non sperata. Cap. XI.

Vantunche hauemo ragionando dicto, che ragioneuolmente quello debbe uincere in battaglia particulare da persona a persona, che con piu iusta causa se moue nel combattere; & che per certo, & fermo teniamo Dio essere protectore, & defensore dela iustitia, & dela uerita; pero molte uolte secondo il iudicio deli astrologi li pianeti superiori adoperando la loro influentia neli corpi inferiori; neliquali disponeno ad bene, & a male operare, & uincere, & perdere per li aspecti, & coniunctione dele loro proprietate; & per loro oppositione mutano gli corpi humani, si como uole Aristotile; & sono de tanto potere li pianeti celestiali, che moueno li animi deli homini mutando le loro complexioni, dando bona & mala influentia ali homini, piu in uno loco che in un'altro, secondo lo aspecto, & moltitudine dele stello; lequale alcuna uolta

donano la uictoria a quelli che non la sperano consegui-
re; & impero se uno Caualiero mouera battaglia in ho-
ra che il suo ascendente fosse nela septima casa, laquale e
casa del nemico; & specialmente se la luna alhora resplē
desse sopra il prouocato con bona gratia, & con bono as-
pecto; senza dubio quello che prouocasse restaria perdi-
tore, anchora che hauesse piu forza, & piu de potentia
de Caualieri acompagnato se ritrouasse chel suo inimi-
co; & quando quello che moue la battaglia habbia il suo
significatore propitio, sara uincitore; & cosi simelmente
deli altri corsi dele stelle, & pianeti celestiali si sono be-
ne o male disposti, in quello che sopra alcuno deli Caua
lieri che combattere uoranno; che quando fossено equal-
mente disposti a tutti doi, intraueneria che saria equali-
ta nela battaglia, facēdo tutti bene; oueramente saria uin
citore quello che hauesse piu forte constellatione dala sua
natiuitate; & secondo li astrologi, la uictoria, & la infe-
licitate consisteno in le hore, & non de hauere iustitia, o
iniustitia; quantunche da Dio se moueno tutte le seconde
cause; se potria mutare la influentia deli pianeti in be-
ne, o in male de quelli che uoleno combattere; ma nō in-
teruenendoce la uolunta diuina la uictoria nele constel-
latione consiste, & in loro moti liquali sono da intende-
re; perche li animi deli homini moueno, mancano, & au
gmentano le forze, & li ingegni humani ale hore desti-
nate; & impero dice Onexandro nel libro del bono Im-
peratore che nele battaglie se debbeno hauere li astrolo
gi per consigliare lhore, & li puncti disposti in male &
in bene, per seguire l'exercitio in tempo opportuno; per

che lo euento dela battaglia sogliono essere dubioso, alcuna uolta per fortuna interuene la uictoria, alcuna uolta per uno piu affortunato de l'altro nela battaglia; ale uolte che alcuno se ritroua grauata la conscientia; per laquale le ueneno manco le forze, & perde la audacia; molte uolte per fortezza, & debilitate de l'altro interuene spesso per suspitione de perdere, si como se sole per prouerbio dire la suspitione fa il caso spesso; anchora per hauere luno l'altro in altra battaglia superato, & uincto; perlaquale superatione gli ua incontra con maggiore animo, & audacia; alcuna uolta se perde per hauere troppo superbia, & l'altro laudanda modestia; alcuna uolta per extimare troppo lo compagno; alcuna uolta per essere uno de natura piu bellicoso de l'altro; alcuna uolta che luno e nato sotto lo pianeta de Marte, & lo altro sotto quella de Ioue. Tutte queste cose sono da essere notate perche sono utile, & dannose ala uictoria; ma essendo la qualita de fortuna, de fortezza, & de celeste dispositione; quello senza fallo sara uincitore che con piu iustitia intra nelo combattere; che Dio lo inclina ad receuere la uictoria; in molte scripture se troua che da molti Caualieri e stata perduta la battaglia sotto la insegna dela iustitia; quantunche ogni uictoria da Dio proceda, si como neli sequenti capituli piu distinctamente diremo.

Como la proua qual se fa per forza d'arme non e certa; quantunche sia in opinione che in uirtu de Dio se da la uictoria a chi ha la iustitia. Cap. XII.

E necessita hauemo da sapere, & intendere si como nele battaglie doue doi solamente interueneno se chiama duello, che uole dire battaglia de doi; nelquale duello se ha da prouare lo delicto che se oppone contra l'altro per forza de arme. Ma questa proua dice la Decretale, & la cōstitutione de Federico che non e pua uera, ma piu legitimamente diuinatione se potria appellare; attēto che col uero non saccorda, ma piu presto disuia da ogni cōmune ragione, & equitate; & non cōsente con alcuna naturale ragione; per respecto che impossibile doi equali pugnatori retrouare che non uēga a essere lun piu forte de l'altro, o de magiore ingegno, o piu ne l'arme exercitato. Ma perche li Francesi, & li Italiani diceno che le piu dele uolte in tale battaglie se sole lo diuino iudicio demonstrare; & perche quello che ha iustitia de continuo uincere se uede. Dice lo abbate Siculo che cessando la diuina dispositione uincera quello che uirile, ingenioso, & gagliardo se ritroua; & lo Psalmo dice che uerisimilmente a nullo se po persuadere Dio hauere cura deli iniqui, & peruersi homini; pero per commune opinione se tene che Dio in tale battaglie monstre la sua iustitia. Li infideli teneno, & affermano che ogni uictoria da Dio proceda; & per monstrare de questo la loro ferma opinione, sempre portano neli scuti litere che denotano nō essere uictoria se non quella delaquale Dio e donatore. Et che questo sia uero in litere hebree e annotato che ogni uictoria uene da Dio; & questo cōferma la lege Imperiale, quale gratie rende a Dio dele uictorie

date ali imperatori per la diuina dispositione; & e sententia de Propertio che la iustitia da gran uictoria ad tutte le battaglie; ma le scripture de Longobardo dicono, che nel duello siamo incerti delo diuino iudicio; & dice la lege canonica, & ciuile; che quelli liquali pugnano in simile battaglie tentano Dio; & dice Seneca ne l'ultima Tragedia; che la fortuna dela battaglia e sempre dubiosa; & per questo non se debbe essere prouocatore; ma piu presto da altri essere prouocato; & non senza grande iustitia respondere nelo pugnare; si como piu distinctamente appresso diremo.

Quando uno deli Caualieri disfidati nelo giorno non cōparesse, & fama fosse dela sua morte como se procedera. Cap.XIII.

Ntrauenendo un caso che doi Caualieri se fosseno disfidati per guagio de battaglia de combattere a tutta oltranza, destinando la giornata; & accadendo che uno de loro secondo li pacti armato a cauallo comparesse, disposto con uolunta de seguire la battaglia nela destinata giornata; & l'altro non apparesse nelo promesso tempo, con fama de essere de questa uita trapassato; perlaquale morte, quello loquale fosse comparso absentia del morto cercasse per iustitia che sententia in suo fauore se donasse; uolendo del inimico morto cosi como lo hauesse superato la uictoria reportarne; allegando che per timore de non combattere contra la sua possanza, in morte essere incorso;

corso; & perche saria iniusta tale petitione, se debbe per lo indice in si facto caso prudentemente consultare, & diligentemente prouedere de uno officiale de arme; la causa dela infirmita dela morte de colui, & lhora el tẽpo che se infermato, & a che puncto morite imponendo alo officiale commissario che tutto debbia alui referire; & trouando perche infirmita naturale fosse extincto; attento che la morte naturalmente e commune a ogni gente, & che per uolunta de Dio nela battaglia e stata facta prouisione per morte del caualiero, non se debbe per lo indice altra decisione innouare, essendo morto como sopra e dicto de morte naturale; & quando trouasse che morto fosse nela giornata destinata ala battaglia, ouero inanzi per piccolo spatio de tempo preparandose al combattere fosse cascato de morte subitanea senza febre, o altro naturale accidente, non ritrouando causa perlaquale se potesse inuestigare che per altro che per suspitione, & per timore de battaglia fosse morto; alhora attento che lo Philosopho dice che la paura dela battaglia e pegiore, & offende piu che la battaglia; & molte uolte la suspitione fa il caso intreuenire; si como Auicenna doctore de medecina singularissimo scriue ala secunda del primo, & ala quarta del sexto deli naturali, doue tracta dela imaginatione che fanno gran motiuo in li corpi humani, & causano gran casi secõdo la loro intentione. Per queste ragione possibile saria uno per la imaginatione de la morte, facilmente morire tanto quanto uicino a l'acto dela morte se retrouasse imaginando, per imaginatione dela morte potria seguire il caso; & questo per expientia

piu uolte e stato ueduto. Contase de Re Lanzalao che mandando doi che contra lo imperio se erano adoperati a decapitare impose che ce fosse menato un'altro per terzo quale non deliberaua dopo la paura farlo totalmente morire. Onde uedēdo colui primo li doi decapitare per timore de si acerba morte, & infelice uista solo per imaginatione dele uiolente morte se morite. Simile caso del Gonella buffone famosissimo se narra essere intrauenuto senza ferro, solo per imaginatione essere senza febre extincto. Ragionase anchora de uno prete timoroso, & grande dormitore essendo ben formato, forte, robusto, & sano dela persona; intrando certi soi compagni nela camera doue lui solo dormea resuegliandolo li derno a intendere che era in pericolo de morte; & che in niuno modo potena piu uiuere monstrandogli la hostia li persuadero per saluatione de l'anima sua se deuesse deuotamente communicare; perlaquale admonitione, & demonstratione suegliato dal graue somno in si facto modo attristandose stordito, che dopo la communicatione che senza necessitate hauea pigliato intrato nela imaginatione dela morte retornando nel dormire fo cagione che per la falsa persuasione la matina morto se ritrouato. Per la qual morte causata dali soi amici che li persuadero tale phantasie cosi como proprio lo hauesseno amazato grauemente de uita forono puniti. Adunque retornando al nostro narrato caso se potria presumere che retrouando il Caualiero per promissione obligato in tale giornata a combattere col suo inimico; & trouandose morto uicino al termine dela battaglia senza altro accidente, o segno

de infirmita naturale; trouandose morto saria coniectu-
ra da non essere reprobata per timore, & imaginatio-
ne dela morte temendo la battaglia essere intrauenu-
ta. Pero gli armigeri communemente diriano tale mor-
te essere uenuta per diuina uolunta credendo chel sia
morto perche se disponea offendere la iustitia, & man-
tenere lo iniusto essere lo caso accascato; & per questo
se debbe per lo iudice per declaratione per propria scri
ptura dare honoreuole sententia in fauore delo uiuen-
te; attento che ardito, & uirilmente ala giornata nella
battaglia e comparso con le arme deputate, aspectan-
do il suo inimico tutto il giorno, quale non e comparso fa
cendo mentione dela generatione dela sua morte, alaqua
le per lo officiale de arme ha facta diligente inquisitio-
ne, como, quale, & quando, & in che modo morto ha-
uendo hauuto sopra de cio consiglio de expertissimi me-
dici; & trouato lui essere morto in piccolo spatio di tem
po inanzi il termino che ala battaglia se deueua repre-
sentare, presumendose solo per imaginatione, & timo-
re del combattere essere stato morto moiendo in l'ho-
ra propinqua al destinato tempo dela battaglia; & per
non apparere febre, o altro naturale accidente haueren-
ce adoperato, debbe pronuntiare hauendo el uiuo com-
parso al promesso tempo nelo loco con le pactuite ar-
me meritamente deuere lo honore & la uictoria sen-
za cacciare arme, & con uirile animo acquistata repor-
tare, permettendo che uada fora la liza el uiuo hono-
rato con quelle cerimonie che merita il uincitore col fau
sto deli triumphi che se acostuma dare a tutti uincitori:

de battaglie; & essendo de morte naturale extincto, se debbe per il iudice declarare, si como e absoluto della promessa dela battaglia per impedimento dela naturale morte; & debbese anchora pronuntiare da parte del viuo comparitore che uenendo lui parato audace, & uirilmente per satisfare la promessa del combattere contra del suo inimico dandogli honore si como quello che ha monstrato la uirtu de l'animo comparendo ala giornata con proposito de mandare a effecto quanto per lui gliera stato ꝓmesso; & aspectando non cōbattendo non e mancato per lui de nō farse; ma solo per cagione del caso sinistro del inimico; & posto che un parente, ouero amico del morto, o qual se uoglia altro caualiero ce iteruenisse per uolere pigliare la querela a defensare non se pote in quella battaglia renuntiare; si como de sopra hauemo in un'altro capitulo piu distinctamente narrato.

Quale deli disfidati debbe elegere l'arme, lo indice, & loco ala battaglia. Cap. XIIII.

Esta da intendere qual deli disfidati a combattere deuera elegere il iudice, & cosi anchora le arme. Onde per uolerne dare bono precepto, che se debbe in cio accortamente considerare, chel rechieditore ha dal principio arbitrio, & potestate de potere elegere per la sua querela la uia dele arme; uolendo monstrare con la spata quello che con altra proua non potesse prouare, & prouocando lo nemico a combattere con lui da persona ad

persona;gli potria il prouocato respondere, che in caso che se sentesse da lui essere offeso deuesse al suo iudice competente andare, & iudicialmente iustitia li domandare che le responderia; & hauendo il rechieditore faculta per dricto de arme de potere demonstrare la iustitia con le arme, & sua auctoritate potere tirare, & constrengere lo rechiesto ala personale battaglia senza andare al iudice ordinario. Impero se debbe equalita seruare non usando el rechieditore magiore priuilegio del rechiesto, quantunche lo disfidato sia degno de magior fauore; si como anchora sono li rei conuenti chiamati a iudicio ciuile, & questo per constitutione de Othone Imperatore Re in Italia; & dapo per Federico confirmata & seguita, & per consuetudine & stile de arme se obserua chel prouocato habia a elegere le arme, il iudice, & loco quando a combattere se disponeno; & questo statuto fo perche il prouocatore ilquale ha faculta potere elegere la proua, & constringere il prouocato nela uia dele arme, hauendo potestate pretermettendo il iudiciale foro ala battaglia totalmente constringere il prouocato; & quando non hauesse del tutto l'arbitrio, & faculta de elegere le arme debbeno essere per il iudice anchora electe. Attento che tutti li Caualieri che prouocati fossero per iusta cagione; attale che la battaglia per iudicio militare se definisca con ogni equalita, che nullo auantagio ce interuenga; & che non se attribuisca magiore fauore al rechieditore, che al rechiesto; si como e debito che in tutte le differentie che al iudicio se adduceno se debbeno con iusta bilanza ponderare; conciosia

cosa che la iustitia e dicta che debbe stare, & essere iusta & equale; & non dare desauantagio alo rechiesto, quale per forza ala battaglia e stato tirato. Debbe pero hauere electione dele arme, del loco, & delo iudice; per respecto che se quello ilquale prouoca il suo inimico nel combattere hauesse arbitrio, & potesta elegere la uia dele arme, lo iudice, il loco, & le arme, & tutte le cose necessarie ala battaglia senza dubio il rechieditore de ogni impresa saria uincitore, quando non ce intrauenesse diuina potentia, che potria elegere le arme nelo combattere ad epso habele de operare, & alo inimico incongrue, & non supportabile; potria elegere iudice che sempre in suo fauore se adoperasse, & in disfauore del inimico; potria elegere loco con suo auātagio, & del inimico desauantagio; & cosi de ogni battaglia ueneria a essere uincitore, & per questo se debbe attendere ala commodita del rechiesto, per modo che senza desauantagio de nissuno con equalitate de tutti uenga a essere moderata, che per iusto iudicio de battaglia se debia la differentia diffinire; doue secondo la opinione deli Caualieri armigeri Dio monstra de continuo la sua iustitia; anchora per stile de arme, & cōsuetudine de Caualaria cōmunemente alo rechiesto se concede per termine competente sei mesi se habia a preparare, & resuigliare le adormentate forze, exercitādose nele arme, & trouare lo iudice, & lo loco per commune commodita senza grauezza, & iniuria de nissuno la battaglia se possa equalmente compire per honore deli Caualieri, & per experimento dela ueritate.

Dela qualita, & modo del combattere da una persona a un'altra, & dela dispositione de loro psona. Ca. XV.

ET uolendo io scriuere dela qualita, & modo del combattere infra Caualieri ad tutta oltranza diremo chel prouocatore aguagio de battaglia e cōstrecto combattere col prouocato, secondo la dispositione dela persona del suo rechiesto, & non secondo la sua commodita, in modo che essendo il prouocato Caualiero in arme da cauallo, il prouocatore caualiero pedestre debbe lo rechieditore ad cauallo, & non ad pede combattere con lui. Anchora che a cauallo combattere non sapesse per non ce essere usato, & instructo; & per uolere il rechiesto ad cauallo combattere de iustitia non lo possono recusare lo rechieditore per ragione che in tale battaglia se debbe ala uolunta del prouocato, & non del prouocatore combattere; hauendo il prouocato priuilegio, & faculta pigliare la uia dela spata; & simelmente trouandose il prouocato caualiero pedestre, il ꝓuocatore equestre e tenuto combattere a pede; perche la electione e del defendente, si como meglio se potra exercitare nela battaglia per defensarse ha potestate lo modo elegere; & piu che sel rechiesto hauesse alcuno de soi membri debilitato, como che fosse occhio, braccio, o gamba, o altro defecto se debbe il prouocatore per molti giorni inanzi la battaglia uno de gli suoi membri simile alo debilitato, o guasto del prouocato, in tale manera reducere, che nella giornata della battaglia senza auantagio

se conduca nelo combattere; uolendone exemplo de cio demonstrare hauendo priuo uno occhio il prouocato se debbe il prouocante con legame per oppositione de quello uolendolo acoprire togliere il lume combattendo con uno solo occhio aperto; & como e forza chel prouocato combatta a rechiesta del suo prouocante; & hauendo un braccio debilitato se debbe il suo attaccere in modo che non possa fare operatione alcuna nela battaglia; & retrouandose il rechiesto la sua persona libera, & sana de tutti li membri integri; & lo rechieditore de alcuno de soi membri priuato, non e tenuto lo rechiesto del membro simile al guasto, o perduto del prouocatore priuarse; ma combattere con tutta la potentia dele sue forze secondo la sua dispositione, & non secondo quella del prouocatore; quale retrouando piu sono disposto, & prospero dela persona prouocando uno storpiato, & guasto manifestamente se cognosce lui deuere la uictoria conseguire, quantunche contra ragione combattesse; & questa e decisione delo Imperatore Othone Re in Italia seguendola Federico. Anchora diremo che trouandose il prouocatore sinistro, il prouocato destro debbe con la destra & non con la sinistra combattere, per respecto che la sinistra in lo manco e destra; & combattendo lo prouocatore con la mano sinistra non ueneria a combattere secondo la dispositione del destro prouocato; ma combatteria secondo la sua sinistra dispositione. Forono alcuni Caualieri che despossero che sel rechiesto fosse lento fiacco, & de natura debele; & lo rechieditore forte, robusto, & gagliardo se retrouasse; se debbe con abstinentia

tanto indebilitare, & inflacchire le sue corporale for-
tezze che uenga ad essere equale col prouocato; altra-
mente retrouandose fortissimo il Caualiero che prouo-
casse li debili, & impotenti facilmente de tutte sue impre
se resteria uincitore. Onde per uolere euitare questo in
conueniente che saria molto absurdo che lo gagliardo po
tesse restringere uno debele, & impotente nel combatte-
re se debbe cosi como de sopra e dicto le sue fortezze in
debilitare; si como nelo exemplo del giocator dela palla
spesse uolte se sole uedere che uolendo lui giocare con
uno ilquale non sara destro, ne cosi experto nel gioco lui
se legara la mano, ouero giocara con la sinistra, & l'altro
con la destra, similmente uno maestro de scrimire soglio-
no dare auantagio a colui ilquale non sara cosi erudito,
ne amaestrato nel scrimire; & succedendo per caso chel
Caualiero prouocasse uno altro che hauesse uno occhio;
potria dire quello ilquale fosse prouocato attale che la
fortuna fosse commune ad tutti doi che combattesseno cõ
equali pericoli, che non solamente se deuesse uno occhio
per legame offuscare (como sopra e dicto) ma che total-
mente priuare se ne deuesse cauandosi uno occhio como
il prouocato; attale che cosi como il prouocato deuesse te-
nere nelo combattere, che perdendo luno non hauesse
speranza ne l'altro ceco; & che con equale timore com-
battesseno; attento che quello che hauesse doi occhii con
piu securita combatteria che uno perdendo, l'altro gli
resteria, & lo inimico ceco de uno occhio con maggiore
timore cognoscendo lo auantagio del inimico che doi ne
hauesse; & per questo non obseruandose la equalita nela

battaglia lo auantagio del inimico saria grande contra peso a quello che uno manco hauesse farlo pericolare, & impero e precepto nele battaglie particulare se debbia seruare la equalita; attale che quello che perde non habbia scusa per lo disauantagio hauere persa la sua querela, & la battaglia.

Deli disfidati, & intrati nel campo, quale deuera prima assaltare. Cap. XVI.

Imandase una dubitatione, trouandose gli caualieri dentro dela liza essendoce intrati con intentione de combattere, quale de quelli debbe prima insultare cōtra del inimico. Se responde che debbe essere quello ilquale prouoca, ouero il suo campione debbe prima la battaglia incominciare; & non lo rechiesto si como e denotato per lege Longobarda; la ragione e questa che quello ilquale rechiedendo ha promesso fare la proua se mai non cominciasse non debbe il rechiesto respondere; attento che a lui sta lo defensare; & debbe aspectare lo insulto delo prouocatore che ha pigliata la querela con offesa prouare quello che ha promesso; & questo anchora e de natura de battaglia iudiciale doue lo prouocato reo aspecta la dimanda delo actore dimandante per ragione de lege ciuile che proprio e de gli rei sempre fugire el pigliare del iudicio; & e consiglio de cauallaria chel prouocato astuto animosamente debia la offesa delo prouocatore aspectare, accio che piu instamente ad defende-

re sua querela nelo combattere se conduca, iustificandose che prima insultato, & prouocato forzatamente andando ala battaglia defensandose da lo insultatore tentatore delo combattere e stato uincitore; oue per diuino iudicio el piu dele uolte gli prouocatori restano superati; & lo ordine dela militia per lo officiale de arme se obserua che per gli ministri dela battaglia se debiano gli caualli deli combattenti per la briglia retinere, stando luno & l'altro nele doi parte delo campo; & sonando la trombetta tre uolte ad l'ultima gli debbeno liberare; & in caso che luno de loro offendesse inanzi lo terzo sono dela trombetta debbe essere per lo iudice punito; & in caso che gli ministri che tenessено li caualli alo primo sono dela trombetta gli combattenti liberasseno contra lo ordine dato, uenendose ad offendere gli Caualieri, se debbeno gli ministri, & non gli Caualieri aspramente punire, essendono liberati per lo officiale resteno li combattenti excusati per la liberatione deli deputati ministri.

Se li disfidati in nelo campo intrati se potrãno pentire senza licentia del iudice deputato. Cap. XVII.

E dimanda si doi Caualieri che sono intrati in liza per combattere ad oltranza hauendo cominciata la battaglia hanno loco da se pentirse de cõmune uoluntate nõ uolẽdo piu combattere; & lassare la battaglia incompleta; se per lo

iudice se debbeno admettere de non fare seguire la incominciata battaglia. Misser Baldo de Perugia dice che non ualera piu lo pentire ad quelli che una uolta sono intrati in liza con intentione de combattere ad tutta oltranza hauendo incominciata la battaglia debbeno per fin al fine seguire; la ragione e questa che se debbe attendere ala publica utilitate che in tale battaglia quale el piu dele uolte per forza de arme se manifesta dapo che gli combattenti essendo uenuti dauante al deputato iudice e de necessario che totalmente la battaglia se fornisca, che essendo una uolta intrati nel campo; & hauendo dato principio nel combattere in presentia del iudice non sono piu in loro potestate del pentire; ma sono in arbitrio del iudice; & questo se debbe intendere quando la battaglia fosse causata da grauissimo delicto como che e tradimento, homicidio, o alcuna altra occulta simile falsita; che per necessita fosse da deuerse manifestare non debbe restare constando, de non uederse il fine reseruato si per licentia del iudice il pentire permettesse; altramente non intrauenendoce uolunta del iudice in niuno modo pentire se possano.

Finisse il Libro Primo.

Incomincia il secondo Libro che tracta de la electione del loco dela battaglia.

Dela qualita del loco oue se deuera fare la singulare battaglia. Cap. I.

Olendo dire, & per auctorita prouar quale loco se debbe elegere che uenga a essere congruo tra li combattenti per cõmune securitate del combattere diremo prima. Si como al tempo deli Imperatori Romani per uno grandissimo dono acquisto officio dela electione del campo; & per grande remuneratione de utilitate era donato ad homo dignissimo de conditione; & che fosse prudente inuestigare, & trouare il loco che fosse piano, & spatioso; & che non fosse niente procliuo, & che per lo exito del sole deuesse considerare che ali combattenti non potesse essere impedimento; & oltra questo deueua essere in tal dispositione chel uento non potesse la poluere subleuare che uenesse a offendere la uista, & dare cagione ad alcuno di perduta, & di uictoria; & che fosse situato in termine de terreno doue nulla hauesse suspitione de soperchiaria; & che totalmente lo elegesse in parte doue nullo incongruo accidente potesse accadere, cioe delo uoltare del sole, impeto de uento, indispositione de terreno, &

incongruita de loco;quali obstaculi Vegetio de re mili-
tari per precepto li denota consigliandogli che con l'offi-
cio dela prudentia dalistrenui de arme al loco,& a tem
po se debiano pigliare che facilmente se potra lhoste ini-
mico superare. Perche se lege de Hannibale che supera
to Paulo Emilio,& Marco Varrone capitanei de Roma-
ni con auxilio del reuerberante sole quale offendendo la
ueduta deli armigeri Romani como ciechi da Carthagi
nesi forno abattuti. Et nel uecchio testamento se lege che
in simile modo se obtenne una gran uictoria che quelli
liquali portauano gli scuti de oro contra lo aspecto deli
ragi delo sole ueneano a reuerberare contra la uista de
loro inimici abagliandogli de quelli rimaseno uincitori.
Legese anchora de Hannibale che per opportunita &
dispositione de loco hebbe altra uictoria, & secondo il
Philosopho scriue che la fortuna nele battaglie ha gran
potestate,quanto la uirtu,lo ingegno,& le fortezze,& il
loco se debbe per consuetudine in modo ordinare che uẽ
ga ad essere in similitudine de laberinto cincto de tre
strate terminate de ligname. Ilquale per proprio nome
se dice liza;& in caso de necessita se potria cengere con
cord ,ouero lo terreno con aratro designare de tre sul-
chi,neliquali nel primo circulo debbeno stare li officia-
li,& li ministri deputati ala battaglia;al secondo li com-
battenti Caualieri aliquali non e licito senza licentia de
lo iudice fora del segno uscire,per fin che la battaglia nõ
sara finita cioe uno deli doi uinto o superato sotto pena
de perduta,& uictoria de quello che dentro rimanes-
se;& oltra questo se debbe edificare nelo designato loco

un solio eminente, ouero catafalco che sia loco del iudice, & de soi consiglieri apto, & commodo a uedere tanto lui quanto li deputati ministri a uedere, & intendere li motiui deli combattenti, & loro parole che dicessero do ue se ha da obseruare continuo silentio senza strepito nessuno de mouimento de piedi; ouero mane, o altri mem bri che potessero causare, tossere, ne rascare, ne fare acto alcuno perloquale se potesse itendere signale che desse ad uiso in fauore, o in disfauore deli combattenti; in modo che quello che uenesse ad perdere potesse opponere nõ con le arme, ma con auiso deli circunstanti essere stato superato, & uinto; como in un caso succeduto tra il Fio rentino, & Neapolitano caualieri hauemo appresso piu distinctamente narrato essere intrauenuto, che con aui so del circunstante fratello rimase del Fiorentino inimi co uincitore.

Quando fosse il bando del Iudice che nullo deli combat tenti el segno passasse; si per forza del inimico trapas sasse, si merita punitione. Cap. II.

Esta da uolere intendere che posto chel iu dice uetando proclamasse nelo intrare de la liza ali combattenti; che qualunche de quelli non solamente con sua persona; ma pur un solo membro fora del segno trapas sasse fosse uinto, & decapitato; & succedendo il caso che uno de loro per uiolentia delo incontro del inimico fo ra del termine saltasse, si merita secondo la thema del

prohibimento del iudice essere decapitato per non essere obseruato quello che per lo iudice expressamente e stato comandato. Se determina che tale non se debbe decapitare; & la ragione e questa; anchora che la prohibitione fosse, & chiaramente parlasse; che quello ilquale il termine passasse meritaria oltra che per uinto remanesse essere de pena capitale punito; nientedimeno in tutte le lege e prohibitione che si impone se attende non secondo lo scripto, & la sententia de quelle; ma secondo la intentione del auctore dela instituta lege; cosi adunque hauendo quello contra de suo proposito forzatamente passato il segno, non e pero in pena che meritasse de disobedientia essere de morte castigato. Attento che non ce interuene sua intentione in quello che per infortunio secondo lo dicto delo thema ha monstrato disobedire; perche era dispesto con deliberato animo per non essere perditore il termine non preterire, & hauendolo passato male contento dela uiolente fortuna se reclama; hauendo fauorito il suo inimico che per forza contra sua uoglia fora lo ha buttato; & lo precepto dice chi passasse fora, se intende uoluntario & non sforzato dal inimico sara pero perditore per essere da inimica potentia e uirtute buttato fora del campo. Attento che la natura de battaglia lo recerca che quello ilquale e buttato fora del campo per esser scacciato dal terreno che con l arme se ha sforzato defendere debbe essere perditore; si como quello che combatte per monstrare la uirtu de l'animo cadendo per botta del inimico; ouero la mano in terra toccasse se indica essere uinto; & per maggiore ragione quello

che

che del campo e cacciato debbe essere perditore; quantunche nela impositione del iudice non li fosse facta mentione. Adunque sara il discacciato superato, ma non pero se debbe decapitare. Attento che con forza, & non con uolunta te ruppe il prohibimento del iudice. Et questa decisione se troua in lege ciuile che dice, che quando non se disobedisse con proposito, & uolunta de non obedire, non se debbe de pena capitale punire; & hauendo quello de necessita de forza preterito il comandamento, non ha commessa disobedientia; & uole la lege imperiale che essendo dato bando a uno che sotto pena dela uita, non deuesse fora dela citade uscire, & trouandose in su le porte fusse per forza de fora buttato; & per uiolente potentia per hauere passato el uetato termine non se debbe pero iuxta lo tenore del bando punire, ouero trouandose insu le mure, & fusse sprouistamente da un suo inimico assaltato per amazarlo; in modo che non hauesse altro riparo per saluarse la uita saltando dale mure; & trouandose fora dela cita; similmente non saria in pena per la inopinata necessita del fugire; si como una naue che per contrarieta de uento arriua forzatamente in porto ad epsa prohibito nõ e in pena pero il patrone per la irreparabile uiolentia deli suffianti uenti che lo scusa; & anchora che de Romulo se lege che facesse decapitare il fratello per non hauere obseruato lo fraternale precepto de non passare lo statuito termine; non fo pero la sua sententia iusta, anzi nequissima. Attento che trouandose signore si come lui; quantunche per necessita nõ obseruasse quello che con sua uolunta, & potestate a honore

dela cōmune signoria haueua uetato la prohibitione cō-
tra de lui non se extendea; ma diremo che Romulo piu
per inuidia, & cupidita dela signoria processe al fra-
ternale homicidio; si como refferisce Lucano Poeta eloquē
tissimo; che rare uolte, o non mai amore, & signoria pos-
sono in uno medesmo seggio senza scandolo longo tem-
po demorare. Fo degno de reprehensione anchora Man
lio facendo decapitare suo figliolo, quale scordato delo
precepto paterno uenne contra suo proposito a disobe-
dire combattendo contra lo inimico del populo Roma-
no da persona a persona; quantunche uictoriosamente
lo superasse. Nienterdimeno la gelosa uolunta de Manlio
uolendo il precepto de lege militare inuiolabelmente ser
uare dette la crudele, & enormissima sententia contra
del figliolo uincitore delo inimico dela republica Ro-
mana, perlaquale crudelita usata contra del figliolo, uen
nero in tanto desdegno de animo gli caualieri Romani
che in quello zorno che Manlio hebbe il triumpho re-
cusorono uolere comparere per la crudelita da lui usa-
ta uerso del suo figliolo opponendo che hauendo sparso
il sangue del figliolo occiditore deli inimici deli Roma-
ni non solamente non meritaua essere decapitato, anzi
honoreuolmente deueua essere receputo, & meritato de
la acquistata uictoria; & questo interuenne ad Manlio
per seruare la lege militare; che dice essendo uno caua-
liero da suo superiore, o Capitaneo uetato che non deb-
bia combattere senza sua licentia con nessuno, & quel-
lo combattendo (anchora chel inimico de suo signore su-
perasse) se debbe atrocemente punire. Pero questa ta-

le leze se debbe intendere quando con propria uolunta disobedisse il precepto delo suo signore. Ma non quando per caso fortuito, & per qualche necessitate delo assalto delo inimico uenesse a disobedire non apparendo deliberato proposito nelo contrauenire; & questa e la iustitia naturale & ragione temperata che tale se debbia per uinto & superato condemnare; & non pero debbe essere decapitato.

Dela proua qual se fa per la battaglia da persona a persona. Cap.III.

LO prelio dela battaglia particulare da persona a persona habiamo da sapere, & intendere che fo trouato, & inducto dal iudicio militare; che con arme se douesse prouare la dubiosa differentia, quando per altra proua non se potesse neli ciuili iudicii trouare, ne per altra manifesta coniectura se potesse il delicto presumere. Onde essendo uno accusato de homicidio, & uolendo allegare hauerlo per sua defensione commesso; alhora se potria pigliare la querela dela battaglia personale de prouare lo accusatore, & lo accusato contra defensarse in iudicio de cauallaria; in tale caso uolendo lo accusato fare proua hauere facto per sua defensione lo homicidio debbe prouocare lo accusatore nela battaglia. Ma posto chel principe comandasse se deuesse procedere ala punitione delo homicida; non po piu allegare lo accusato uolerlo prouare in battaglia hauerlo morto in sua defensione

reseruato quando ce apparesse accusatore. La ragione e questa che non debbe combattere con lo principe per la disconuenientia dela conditione, ne con lo iudice inquirente per la dignita delo officio; & la proua che in battaglia se uole mõstrare, se uol causare da accusatione incerta; & quando lo accusato per forza de arme confessasse el delicto se debbe punire piu ligiermente, che quando per testimonii li fosse prouato, che la proua dela battaglia fa il perditore essere uinto. Ma pero e incerta presumptione che ueramente habia peccato; & remanendo lo accusato dela battaglia uincitore se debbe per sententia absoluere dala castigatione dela pena, & debbesegli donare lo honore dela uictoria con grandissimo fauore; perche se presume essere innocente delo peccato; & quantunche la proua che se fa cioe la battaglia sia reprouata per diuina prohibitione, per essere cosa da diabolica inuestigatione ritrouata; nientedimeno gli armigeri dicono che in battaglia de continuo Dio per diuino miraculo sempre la uerita corona de uictoria affirmando chi con iustitia combatte, mai potria essere perditore. Pero cosa incerta e, conciosia cosa che spesse uolte uedemo che molti contra dela iustitia combatteno, per retrouarse loro piu gagliardi de quelli che con ragione hanno pigliato la impresa restano uincitori; & questo interuene per la disparita che e nele forteze deli caualieri; & questa ragione fo del Papa, & de Federico Imperatore parlando delle battaglie che se fanno per experimentare la ueritate; & dela falsa oppositione cognoscere il uero.

Quando se intrano doi in campo per combattere a tutta oltranza, & luno fugge, & e preso, si el nimico suo lo potra dapo offendere in potestate dello officiale. Capitulo. IIII.

Essendo intrati in liza doi caualieri per combattere a tutta oltranza, deliquali uno per dubito de non perdere la uita; scordatose delo honore uilmente se fugito dal campo, quale era designato con aratro, perlaquale fuga dono cagione al suo inimico che audacemente lo seguesse con lo iudice dalquale fu preso, e stando in potere del officiale lo inimico persequitatore impetuosamente de molte ferite dono al fugitiuo preso; & oltra le percosse dimandaua in fauore del suo honore la sententia. Mo se dimanda si iustamente e stato offeso quello loquale fugendo impotere, & in presentia del iudice e stato dal nimico ferito. Onde per uolere declarare quello che per iustitia se debbe determinare, la sententia e questa; che lo uincitore e quello a chi lo campo e rimasto. Ma hauendo battuto il suo nimico preso in potere delo officiale, non l'ha possuto iustamente fare. Attento che era in presentia delo officiale, lo quale assecura ogni delinquente de non potere essere offeso dal suo nimico tanto piu, quanto che in potere dele sue braccie era peruenuto; per lege ciuile se dispone che essendo uno sbandito per delicto de rebellione; & fosse un certo premio offerto a chi uolesse quello amazare, & posto che in potere delo officiale preso se retrouasse per iustitia non se pote piu offendere fin che nele forze, &

mano dela iustitia fosse. Legese nel secũdo libro de bello punico che combattendo Claudio con Tarrea in singulare battaglia;& fugendo Tarrea dalo conflicto persegui to de Claudio;quantunche se saluasse nela sua ꝓpinqua cita per tale fuga rimase superato,& uinto;& Claudio uincitore,& la uictoria,& lo fausto delo triumpho deli soi armigeri lietamente receputo. Scriuese anchora de Crispino Romano che cõbattendo singularmente con Badio campano quale da lui, cioe da Crispino abattuto,& ferito;& dismontando per fornirlo de amazare lassate le arme sbigottitamente Badio nel suo exercito se fugito;per laquale fuga Crispino con la lieta uictoria ali suoi con grandissima letitia se retorno; hauendo superato Badio inimico del populo Romano con grandissimo honore da Romani fo receputo.

Quando sara da uenire a singulare battaglie se debbeno monstrare indicii perliquali se presuma essere il uero quello che al prouocato se oppone. Cap. V.

SE debbe acortamente considerare che inanti che ala battaglia singulare,& de oltranza se peruenga;e necessario che lo rechieditore nanti che habia auctorita il suo nimico nel cõbattere ꝓuocare che monstra indicii,presumptione,& coniecture del delicto contra a colui conloquale intende cõbattere,accioche possa iustamente ala battaglia peruenire;ꝑche non se debbe ꝓcedere per sola informatione del rechieditore nela accusa;imꝑoche in tal batta

glia se demõstra esserence specie de tortura iudiciale,& nanti che se possa ꝓcedere per lo iudice a dare la tortura a alcuno malfactore pigliato,& posto in presone per lui se debbe primamente pigliare informatione dela uita de tal delinquente,& dopo intendere,& uedere il delicto delquale epso e accusato,& diligentemẽte uedere,intendere,& examinare tal causa;& trouãdose li indicii contra de epso tale che se possa uenire a tortura se dona la tortura. Cosi adunque se debbeno manifesti indicii cõtra lo infamato per lo infamatore demonstrare in modo che non apparendo innocentia,ne manifesto delicto del prouocato se debbia per potentia d'arme la uerita demõstrare. Attale che luno,o l'altro resti cõfesso,o desdicto. Et questo uole la lege longobarda,& lo Imperatore Federico. Andrea de Sergnia,& misser Baldo de Perugia in una medesma sententia concordano.

Quando lo prouocato hauesse trouato il iudice & loco;se dopo il iudice denegasse de farse la battaglia se sara tenuto lo ꝓuocato trouare altro iudice. Cap.VI.

HAbiamo da uedere si doi caualieri se disfidassen o per guagio de battaglia;& il rechiesto trouando iudice competente,& loco congruo,& opportuno si como lo costume de tale battaglia lo recerca;& uenendo la deputata giornata lo iudice che hauera preso il iudicio che da loro e stato acceptato per qualche causa non gli parera deuerse la battaglia nela promessa giornata cominciare; & per

che pare a una dele parte graue como che uoria intrare in battaglia il iudice, o per non essere docto, o per uolere maturamente studiare intendere, & uedere il modo de capituli tra disfidati firmati, o che parera ad epso per qualche cagione che mouera la sua mēte tal deferire essere necessario, o il signato giorno deferire, & usare cautela como il bono sartore ilquale hauendo il panno inanti de se fa de molti desegni per uenire alo uero taglio; cosi anchora il bono fabricatore quale prima che faccia il suo magisterio fa il desegno dela futura opera; tal cautela usata del iudice, & deferita la giornata, il prouocato intende seguire la sua querela; per il che quello ilquale ha prouocato rechiedera un'altra uolta il suo rechiesto a tale che la differentia de loro querela totalmente se diffinisse; se dimanda si con quello medesmo iudice, & si nel deputato loco essendo un'altra uolta rechiesto debbeno la battaglia incominciare, o se e tenuto il prouocato de altro loco, & iudice prouedere per essere passato la giornata, & senza effecto de combattere per negligentia de lo electo iudice. Se respōde de si perche hauendo il prouocato electo il iudice dopo la promissione del combattere se potria presumere lui essere pentito per hauere trouato iudice che con facti, & non con parole lo ha liberato hauendo deferita la battaglia; per questo e tenuto il prouocato de un'altro iudice prouedere attale che totalmente la battaglia se seguita che altramente haueria apparentia de fictione hauendo il iudice electo, & la battaglia non essere seguita potria dire il nimico essere deligiato hauendose col iudice consultato che ala giorna

ta deuesse reuocare la concessa licentia; & quantunche lo rechiesto trouasse iudice che dopo la securita del cō-battere il iudicio recusasse; non saria pero dela promessa liberato; & perche se debbe la negligentia del iudice solo ad epso imputare; & questo la lege uole che se imputa la negligentia contra quello de chi lo amico negligente se confida; & quello che trouasse arbitro che promettesse per arbitro definire; in caso che non diffinisse e tenuto un altro retrouare; & per questo quello ilquale troua iudice che la differentia intendere non uole non se potra pretendere hauere facto il suo debito si como niente in cio hauesse adoperato; & per questo modo non se po dire essere excusato perche e tenuto uno altro diligente iudice, & loco retrouare; & questo se proua per auctorita de molte lege imperiale che dicono doue non e principio ne fine non se po dire essere adoperata cosa alcuna de effecto dopo il principio se aspecta lo fine de tutte le cose che se hanno a dare; attento chel principio e piu degno del fine; & tutti li effecti dele opere al fine se uideno; per questo si ala deputata giornata li Caualieri fossero nel campo intrati; & nela preparata liza hauesseno cominciata la battaglia per alcuno spatio de tempo hauendo lo iudice il principio dela battaglia premesso; & dopo hauesse buttato il sceptro prohibendo li combattenti del combattere nela incominciata battaglia. Albora il prouocato hauēdo trouato iudice, & loco, & tutto quello che nel combattere se recerca, & incominciata la battaglia habia facto il suo debito in modo che se fosse rechiesto dal prouocatore che de nouo deuesse iudice re-

trouare non ne saria piu tenuto, & restaria dala pro- messa liberato; perche hauendo una uolta lui trouato cio che ala battaglia de necessita se recerca; & cominciato a combattere con lo inimico; quantũche non sia la batta- glia fornita non e rimaso per lui de uenire al fine; ma so lo ꝑche lo iudice deputato alquale non e parso che se de- bia piu seguire; per suo impio e stato decreto facendo se- gno che piu non se cõbattesse; po dire essere stata la loro querela per sentẽtia diffinitiua dal iudice cõpetente; & ꝑ quella hauere posto quasi fine ala loro differentia; & per questo il ꝓuocato e liberato dal iudice ilquale ha posto fi ne ala battaglia. Debiamo anchora sapere, & intendere che in caso chel rechieditore uolesse lui trouare altro iu dice che ꝓmettesse fargli fornire la incominciata batta- glia; pero nõ saria piu tenuto lo rechiesto andare inanzi al nouo iudice a fornire la battaglia. Anchora che da no uo il rechieditore lo recercasse; perche monstrãdo haue re facto il debito suo; & essendo per lo iudice deputato prouisto si como de sopra e dicto, & narrato. Se troua libero in modo che nõ po piu per tale querela essere re- cercato. Nientedimeno non se po molestare per altri iudi ci in altri lochi, o territorii dal rechieditore ilquale pa- rendogli a epso non essere satisfacto, per la impedita bat taglia potria hauere querela con lo iudice con dire che da lui e stato aggrauato spartendo la battaglia; ma non con lo rechiesto reseruato; si per pacto fosse expresso in loro capituli che deuessero tanto combattere per fin che luno, o l'altro morto, o desdicto remanesse, in tal conuen tione sariano tenuti in altro loco, & con altro iudice la

battaglia fornire; con questo che lo hauesse a trouare el rechieditore a tale che se uedesse la uictoria de luno p morte, o desdicta de l'altro secondo la capitulata conuentione; & questo se proua per auctorita de molte impiale leze, & comandamenti quale parlano deli narrati casi,

Quando li combattenti passasseno lo segno, & dopo subito ritornasseno. Cap. VII.

Auendo deliberato doi caualieri combattere a tutta oltranza feceno lo loco dela battaglia per lo iudice ordinare, ilquale inanzi che alo combattere se iungesseno facesse per caso de honore pclamare che quello che dalo segno uscisse deuesse essere pditore; interuene che per impeto del cōbattere fo forzato a tutti il termine trapassare subito dētro il cāpo se ritornaro. Se dimanda al iudice deputato quale de quelli sia il pditore, & quale il uincitore. Se rispōde per ragione de equalita essere pacta; attēto che luno, e l'altro fora del uetato termine se ritrouarō. Ma pche incōtinente dentro del segno, se poseno nel cōbattere monstrano hauerne purgato lo excesso; pero debbeno la incominciata battaglia fornire in modo che se ne ueda il fine, che totalmente luno o l'altro resta uinto per forza, & possanza del nimico, & non per un poco transcorso de termine per botta del compagno doue non e interuenuta alcuna operatione de arme; perche hauendono insieme tutti doi passato il segno sono in simile pena accascati. Et la proclama delo iudice se intende

in uno trapassante, & non in doi per respecto che uno per forza ha da essere il uincitore, & laltro il perditore.

Quando lo prouocatore insultasse lo rechiesto inanti che uenesse al deputato loco. Cap. VIII.

E dimanda al iudice deputato, trouandosi doi disfidati per guagio de battaglia in camino per andare al loco determinato del combattere & luno contra de l'altro insultasse inanzi che alo assecurato campo peruenessero uincendo lo insultatore; se lo assalito fusse iustamente superato, & si lo insultatore debbe essere traditore reputato per hauere insultatu lo inimico contra lá conuentione. Se risponde che quantúche siano inimici disfidati de uolere in tal campo con tal iudice, & in tal giornata combattere non so pero licito lo offendere prima che al deputato loco peruenesseno. Attentu che essendo lo insultato adoperato fora el cámpo senza l'ordine che ala battaglia se recerca se iudica essere specie de tradimento, & per ragione de ciuile leze, & de caualláriá non se po insultare senza disfida quale hauesse ad auisare el nimico che non se deuesse trouare sprouisto nel combattere, tanto piu quanto che haueano trouato loco, iudice, & l'ordine dela battaglia con la securita del cápo; benche l'habia superato contra la conuentione, non e pero uincitore anzi ha commesso il tradimento. Vole la leze ciuile, & la Imperiale comanda che lo offensore sia tenuto li danni delo offeso emendare per hauerlo traditamente supera-

to, che per traditore lo potria retornare a combattere, & merita dal suo superiore essere aspramente, & atrocemente punito como mancatore dela sua promessa, & fede, & per perfido traditore secondo lo stilo d'arme, & consuetudine de cauallaria se reputa; & questa e la sententia uerissima per uolere tale questione decidere.

Si lo rechiesto non trouasse Principe quale uolesse dare loco securo ala battaglia, si tenuto sara andare a principi de infideli. Cap. IX.

Vando fosse uno caualiero, o qual se uoglia altro armigero a battaglia personale prouocato con requisitione che douesse loco securo & iudice competente trouare, si como per stile, & consuetudine tale battaglia se recerca. Cercando per tutta la christiana religione, & non trouando il principe dalquale potesse il campo obtenere; essendo rechiesto dal suo prouocatore che deuesse tra la barbara, & infidele natione recercare, non ne saria tenuto, tra la barbara, & infidele natione per tal cagione recercare. Anchora che il suo prouocatore nel rechiedesse. La ragione e questa, che nullo christiano se debbe sottomettere in iudicio de infideli. Et quantunche molti caualieri christiani siano andati neli terreni de barbari infideli p combattere; nientedimeno per ragione de lege scripta nõ e concesso. Attento che comanda a tutti subditi christiani, che non uadano in terra de infideli, senza licentia del loro superiore nele conducere cose da nostra fede prohi

bite;per respecto che gli Re infideli sono inimici della christiana natione; & per questo gli infami, & de nostra fede reprobati non possono arbitrare, ne iudicare criminale differentie causate infra christiani. Attento che nullo christiano possono dare facultate ad nessuno infidele de christiani fare iudicio; & quello ilquale andasse per tale cagione ad terra de barbari infideli essendo per christiano preso prima che gli arriuasse per schiauo perpetuo in potere de colui che lo pigliasse per ragione restaria, ilquale potria uendere per captiuo; & piu che la nostra fede prohibisce che per nullo tempo lo debbia in nessuno modo liberare; ben che ad serui se acostuma dare liberta ad uoluntate deli patroni; & per questo e da sapere che lo rechiesto po la iniusta domanda de suo rechieditore recusare; & in caso che lo prouocatore in conspecto de Re infidele il suo prouocato per contumace bandigiasse, non ualeria pero la sententia, anzi per quella potria il rechieditore nela sua tornata delo ecclesiastico iudice, & seculare aspramente essere punito; & oltra de questo se debbe cancellare, & annullare ogni acto scripto in contumacia de lo christiano caualiero che contra lo honore suo per iudice infidele fosse adoperato, recusando lo iudicio de gente barbara; che con la falsa opinione de Macometto se gouernano; benche sia licito in case de necessitate al christiano auxilio de infideli inuocare ala barbara natione, per non essere in lege prohibito; non se intende pero che doi caualieri debbiano cercare iudicio da infideli per ragione soprascripte.

Como debbe il caualiero pigliare iusta querela per procedere nel combattere, ad tale che dela impresa resti uincitore. Cap̃. X.

Ciascaduno caualiero che uora con iustitia per sua securita nela battaglia particulare procedere, ne prouocatore, ne rechieditore uoluntario deuera essere, anzi del honore cõstrecto como prouocato, & offeso dal nimico debbe per necessita uenire a guagio de battaglia, & per cõmune opinione deli armigeri, & caualieri se demõstra che li ꝓuocatori a battaglia uoluntaria senza necessita de offesa debiano essere ragioneuolmente ꝑditori; reseruato quãdo l'offesa fosse chiaramẽte uera, & nõ dubia se deuera essere prouocatore; & neli dubii casi per non essere ꝓuocatore se debbeno usare parole da ꝓuocato, & offeso; & andare ala battaglia con grande animo per defensione dela uerita, & de l'honore dela sua instistia, & quella se debbe disponere con animo sostenerla; perche la querela che se piglia a defensare debbe essere iusta, doue se declara che ogni offeso che intẽde uolere cõbattere per l'offesa receputa e ꝓuocatore necessario, & tene loco de reo offeso como q̃llo che dal cõpagno se sente essere offeso. Anchora se declara la causa de iusta ꝓuocatione quale & quãdo se moue per l'offesa receputa ꝑ iniuria, o per altro mancamẽto de sua fama, & honore che patisse dal inimico con chi intẽde combattere; alhora se chiama rechieditore ꝓuocato; perche tene loco de rechiesto, & se debbe adactare porgere la q̃rela cõ parole ꝑ le

quale hauendo fondamento de iustitia non demonstra cõtra ragione procedere; perche ale uolte un caualiero potra hauere iustitia, & fondando in tale modo la sua querela che per iustitia non ueneria a concludere essere iusta, tale che ueneria a essere iniusta, & la uera potria per le parole falsa diuentare; si como diffusamente e declarato in altro capitulo, neloquale e denotato che la querela debbe con gran iustitia concludere. Et trouase che una uolta fo facto un bando da parte de uno armigero che uolea combattere con chi dicesse il contrario, a chi respose un'altro che disse il contrario; & essendo dubitato quale fosse il prouocatore; fo determinato per caualieri; quello ilquale pose il bando fosse il rechieditore. Similmente anchora quello che ponesse scriptura alcuna cõtra chi uolesse dire il contrario saria lo rechieditore chi prima mouesse la querela; quando non fosse iniuriato saria rechieditore uoluntario. Pero il piu dele uolte se uede li uoluntarii prouocatori sempre essere perditori.

Essendo uno Signore da uasalli rechiesto de concedere il cãpo se iustamente potra'il cãpo cõcedere. Cap. XI.

Ssendo uno signore da doi uasalli recercato che deuesse a loro il campo securo donare per combattere. Se dimanda si per iustitia militare lo deuera concedere. Se responde de no; perche non debbe permettere farse homicidio fra li soi uasalli, anzi debbe con quelli remedii che sono de ragione ordinati prudentemente remediare ponẽdo pace o tregua

o tregua fra le parte, o farse alo offeso satisfactione; pero essendo Principe, o Re; & lo infamato fosse de infamia grauissima recercato, quale non se potesse purgare se non per forza d'arme, & de battaglia; alhora per ragione de cauallaria deueria la battaglia concedere, per purgatione dela infamia, & satisfactione del honore del offeso; & specialmente in caso de tradimento, de homicidio, o de altro grauissimo delicto, o per altro honore ilquale se apprecia sopra ogni altra cosa; & piu in li casi, & neli delicti che per la lege, & per consuetudine de caualieri e permesso il combattere, deliquali uederemo appresso nel libro dele cause dela battaglia; & per questo gli subditi de uno signore quando uoranno a guagio de battaglia ꝓcedere andare sogliono fora la iurisdictione del loro signore, ouero se abscondeno acciochè non possano essere per loro superiori impediti, ne constrecti ala pace, o ad altra satisfactione.

In che caso e tenuto il Principe ali soi subditi il campo concedere. Cap. XII.

SE dimanda per dubitatione si uno Principe, Re, o altro libero signore fosse da un nobile caualiero recercato gli deuesse il campo cõcedere, & essere iudice uolendo con uno altro caualiero per guagio de battaglia combattere dalquale se sentesse essere offeso, & leso in caso de honore. Si il principe e tenuto per ragione de arme, & stilo de cauallaria a quelli dare licentia, & concedere il campo per

combattere. Se responde de si, essendo la rechiesta facta per li caualieri, ouero armigeri per loro fama, satisfactio ne, & honore per grauissimo mãcamẽto quãdo altra ꝓ⸗ ua nõ apparesse; attale che nissuno de loro con ĩfamia, & dishonore remanesse, per manifestatione dela uerita, ꝑ ragion de caualleria, & per stilo d'arme e tenuto piglia re il iudicio, & dare con securita il cãpo neli casi che ꝑ le leze, & cõsuetudine sono ꝑmesse; pero non senza tarda deliberatione, & digesto cõsiglio de ualorosi caualieri ex perti in arme, & in tali exerciti militari, & debbe de⸗ monstrare il Principe non senza causa de iusta necessita acceptarlo, & cõsiderare accortamẽte con gran pruden⸗ tia, si alcuno de loro cõtra iustitia cõbattere deliberasse; & se loro intẽtione e iusta; saria ben che la battaglia ꝑ⸗ mettesse, attale che la uerita se demõstrasse per causa de honore, & nõ per ira, odio, o per altra mala uolũta che ducesse l'origine d'alcuna inimicitia; ma solamẽte ꝑ gra ue delicto, & per honore uolẽdo euitare la infamia del incolpato che nela sua corte retrouasse; in modo che per necessita, ꝑ battaglia la iustitia dela parte se deuesse ma⸗ nifestare per la uerita nõ senza gran cõsiglio del princi⸗ pe; ꝑche non se po concedere la battaglia uniuersale, ne particulare; prima che la causa nõ sia descussa, qual per battaglia iustamẽte se debbia determinare cõ deliberatio ne de caualieri; ꝑche nullo homo in se medesmo e sauio, ne debbe da per se in cose ardue iudicare; & quando al principe paresse ꝑ un modo, & al cõsiglio per un'altro, se debbe quello exequire doue piu uerisimile ragione se adduceno cõforme ala uerita, ala iustitia, & ala equita;

ſecondo Andrea de yſernia;pero nõ ſe debbeno licẽtiare quelli che uoleſſeno cõbattere per mõſtrare la uirtu,& la ſortezza de loro animi,o per impreſa,p uoto facto,per amore,o per ſupbia;pche debbeno andare per il mondo a parte de ifideli natione;& con quelli poſſano la feroci- ta loro demonſtrare per cõbattere a oltranza,perche lo principe peccaria mortalmẽte a tali uoluntarii rechiedi tori dando licẽtia ſenza neceſſita,& cauſa d'honore;& ſaria occaſione del homicidio che fra loro interueneſſe.

Se p lo prelato ſe potra phibire la battaglia particulare eſſendo per il principe ſeculare pmeſſa. Cap.XII.

SE dubita anchora hauẽdo un Principe mon dano conceſſo a doi Caualieri licẽtia de cõ- battere in particulare battaglia,ſel prelato dela cita potra qlla phibire che non ſegui- ſca.Se dimanda pche ſe reſponde de ſi per ragione che la Decretale ha puiſto per euitare il peccato ha repro- bata la conſuetudine del cõbattere per guagio de batta- glia;& impero la chieſia iudica gli caſi doue po ſeguire homicidio,& pditione de anime,deſpone che il prelato poſſa uetare le battaglie uoluntarie;anchora che il prin cipe ſeculare haueſſe dato il cãpo ſecuro permettendo il cõbattere,in tale caſo deueria eſſere piu obedito il pre- lato che lo principe cõſiderato che e caſo de cõſciẽtia & dal Papa expreſſamẽte reprobato in modo chel pricipe mortalmente peccaria uolendo lui diſponere,in quello che e piu ſottomeſſo ala chieſia,che non al ſtato ſeculare.

Como se debbe per ragione elegere, & denegare lo iudi ce cõpetente nela battaglia particulare. Cap. XIII.

Ogliono molti Caualieri de continuo dimã dare quale fosse iudice competente fra doi caualieri che tenessero guagio de battaglia cercandolo. Aliquali se responde secondo la lege scripta quando fosseno subditi de un medesmo principe quello saria iudice compe tẽte essendo il caso che per iuste cagione deuesseno combattere si como de sopra hauemo referito; perche se p̃sume che con equale effectione, senza passione de animo nel iudicare desse iusta sententia; & perche la battaglia se fa per experimento, & proua dela uerita, delaquale essendo lui iudice fra doi subditi nulla partialita commetteria nelo iudicare; ma in caso che lo principe loro iudice recusasse, o che il principe interdicesse il combattere per qualche iusta cagione, ouero che fosseno subditi de doi altri signori; alhora se deueria per le parte cercare per iudice principe che a nessuno fosse suspecto; pero la suspectione uole essere iusta; & quando fosseno li caualieri disfidati ala battaglia che in exercitio de arme se retrouasseno militando sotto un capitaneo, o conducteri de exercito; alhora quello saria iudice competente, cioe lo loro capitaneo; & quando sequesseno doi exercitii; saria iudice competente uno deli capitanei, ouero altro principe libero loquale loro iudicio acceptasse, & che fosse perito per longa experientia deli facti dela militia, & in tali casi; & che la sua corte fosse guarnita da copia de caualieri armigeri, & nobili

hominí experimẽtati nele arme, per respecto che quan do fosse principi che non hauesse experimentata la mili tia, & in le arme maluersato, non saria idoneo iudice es sendo piu in exercitio de altre facẽde adoperatose quale non conuenessено a principi militari como sono mercan tie, musica, canti, balli, & altre lascíue delitie cortesane; i modo che mai hauesse le arme exercitate saria iudice insufficiente uolendo neli casi de l'arme iudicare; quan do in quelle non fosse uersato, ne ben perito; anchora che fosse in altre cose prudentissimo per non hauere la ex perientia ne peritia neli dubii casi che accascasero nela battaglia nõ potria iustamente iudicare; & posto che doi Re, o doi Imperatori uolessено combattere de cosa che a la chiesia pertenesse; alhora lo Imperatore, ouero lo Pa pa saria iudice competente, si como de sopra e dicto de Re Carlo, & de Re Piero; & anchora de uno altro Re liquali uolendo pugnare andorono a Bordella che era Re de Anglia, ilquale si como la Chronica de Ioãne uil lano Ferentino refferisce mandorono a quelli il suo sindi co per iudice competente che deuesse tutti li accidenti de la loro battaglia iustamente iudicare.

Qual principe de ragione ha auctoritate concedere de farsi la battaglia fra Caualieri. Cap. XIIII.

E debbe anchora sapere, & intendere qual Principe hauera potestate concedere la licẽ tia ali caualieri, che per guagio de battaglia hauessено deliberato combattere; perche se

debbe notare che solo Imperatore, Re, Duca libero cõ-
munita non sottomessa, o altro principe senza superiore
che hauesse potesta absoluta in suo dominio potra il cã-
po securo concedere, quale li baroni quantunche haues-
seno tituli de principato, o de Ducato non potranno iusta
mente concedere tale licentia; ne anchora un commissa-
rio regale, benche fosse generale dal principe libero de-
legato non potra permettere la battaglia; saluo se fosse
gran contestabile, capitaneo de guerra, o conductteri de
exercito de Imperatore, Re, o altro principe libero po-
tria dela battaglia particulare fra quelli che exercitano
la militia sotto il suo stendardo; anchora che fosseno fore-
stieri Caualieri, & stranii retrouandose nel campo suo,
non pero lontano il territorio doue il suo exercito demo-
rasse, posto che fosse in prouincia non subdita al suo Im-
peratore, ouero Principe potra per la absentia delo suo
signore a doi Caualieri cercando il campo liberamente;
nel capitaneo, o Duca de arme in presentia del suo prin-
cipe haueria tale potestate doue non apparesse expresso
consentimento del suo signore da per se concedere il cam
po; & posto che lo concedesse saria per modo de referire
la uolunta del suo signore, & non per sua potestate laqua
le non haueria, quando anchora ce comparesse il primo-
genito figliolo del suo signore, o altro figliolo che fosse ui-
cario generale haueria potesta piu che lo conductero, o
uero capitaneo delo exercito nelo concedere la licentia
del combattere; pero se debbe intendere che il capita-
neo, ouero il conductero delo exercito tene lo secondo lo
co dela potesta de loro principe; perche possono con se-

curita concedere la potesta del combattere ali exerciti per loro uoluntate;& oltra questo possono elegere iudici,& altri officiali sopra la administratione delo exercito quale guidano;& per questo nel loco doue se trouano essere acampati possono concedere la licentia,cosi il conductero,como un signore che fosse confederato in compagnia,& in legà col suo signore nel territorio che fosse del signore con lui confederato potra la licentia; & anchora altra securita concedere luno in territorio de l'altro;attento che la iurisdictione delo dominio tra li principi cõfederati,e commune che luno nela signoria de l'altro po per sua uolũta disponere si como uole la lege quale de questo fa expressa mentione.

Del iuramento de quelli che uorãno intrare a combattere in battaglie particulare de oltranza. Cap̃.XV.

On se debbe lassare in oblio,ante e necessario farne expressa mentione del iuramento che debbeno fare coloro quale ad oltranza hanno deliberato combattere; perche e da sapere che secondo la lege Longobarda facta per quelli Imperatori che in Italia quella indussero uole chel prouocatore,ouero rechieditore deuera iurare,& nõ lo prouocato;& quãdo uno accusasse per suspectione doue per necessita fosse constrecto nel iuramento nõ lo potra iustamẽte far,excepto se dicesse che p suspectione hauesse deliberato cõbattere;& in caso che p iuramẽto affirmasse che per uerita,& non per suspectione combattesse,

debbe de uerita iurare; como che per la constitutione facta per Federico Impatore se denota che debbeno per iustitia tutte le parte de calumnia iurare, cioe defensare ciascuna querela de uerita senza alcuna calumnia credendo essere uero quello perloquale a combattere se conduceno; & cosi anchora debbeno li campioni iurare de defendere la parte loro quale senza calumnia credeno combattere; & che li loro principali defensano iusta querela; & oltra questo debbeno li campioni iurare de combattere con tutte loro forze, si como appresso uederemo nel libro doue se tracta de campioni; & ben che alcuni hauesseno dicto chel superato e uinto facto il iuramento fosse in pena de tradimento retrouandose perditore nela battaglia questo non potria per iustitia ne per ragione procedere; attento che tutte le scripture dicono lo iudicio de la battaglia non essere uero, ma falso; & e decisione de Federico Imperatore, che quantūche un Caualiero per forza se desdicesse non restaria pero traditore; reseruato si fosse accusato de crimine lesæ maiestatis perdendo in battaglia saria traditore, ouero se combattesseno per altro tradimento saria lo superato, & uinto per traditore reputato; non pero in altro caso, excepto si per capituli fosse expresso chel perditore deuesse per traditore remanere, si como feceno quelli che in Padoa con tal capitulo combatterono chel perditore restasse traditore.

Quando fosse facto per lo iudice bandimento che quello deli combattenti che trapassasse il segno fosse perditore. Cap. XVI.

Ssendo ordinata una battaglia nelaquale il iudice facesse probibimento per decreto che nullo deli combattenti deuesse il segno del cãpo trapassare essendo il termine per aratro designato, ouero che de ligname fosse cõposto non solamente con tutta la persona; ma anchora de nissuno membro; & quello ilquale presumesse uscirne cõ tutto il corpo integro, ouero de alcuno membro fosse de quello priuato; & oltra quello deuesse essere perditore; successe nel combattere che li pugnatori nel segno se appropinquarõ per forza delimpeto del combattere quali cascano insieme a terra luno con il capo de fora del segno & l'altro con tutta la persona de fora, saluo che la testa; se dubita quale sia il perditore; perche pare a molti deuesse essere quello ilquale casco con il capo de fora; per che e lo principale membro de l'homo; pero altri dicono che quello ilquale fo fora con tutti li membri deueua essere perditore per hauere fora la maggiore parte del corpo. Alcuni dicono che deueria essere pacta per respecto chel capo importa quanto tutto il resto del corpo, perche l'ultima sententia a molti pare la piu uera; pero per auctorita de leze pare che quello che fo de fora con piu membri deueua essere il perditore per ragione che la testa saria niente senza lo ornamento de glialtri uniuersal membri; nientedimeno fo dãnata la sententia data nel presente caso che stando la dicta ordinatione doi cõbattenti luno prese; & l'altro ferito grauissimamente; & oltra questo ponendoselo in collo per lo buttare per forza de fora lo segno, nelquale approximandosi cascaro in

terra,in modo che il percussore per lo suo cascare fora delo segno se ritrouato;& trouandose il preso dentro so per uincitore reputato;per respecto che per tempestatione delo pigliato fece il suo superatore fora delo segno cascare;perche uenne ad perdere lo campo, quale sententia per iniusta, & iniqua se condanna; per che essendo uscito per caso fortuito fuora delo segno doue era la acquistata uictoria; non per incontro, ne per la uirtu delo inimico, ne per disobedientia alcuna, non debbe essere per perditore condannato; per respecto che non se debbe per extremitate attendere; quantunche se deuesse ne gli extremi puncti considerare, quando che per botta, ouero per forza delo suo inimico fosse fuora delo campo cacciato che se monstraria per uiolentia de quello hauere perso lo campo, o che per paura, ouero per non uolere obedire andasse de fora, stando l'altro fermo dentro delo campo;quello che fora fusse uscito saria perditore; pero in tale caso non debbe essere perditore,per la ragione sopradicta,che intrauene per infortunio,& non per gagliardia delo inimico,considerato che lo hauea preso,& ferito;& postosilo insu le spalle cun la sua propria fortezza,& strenuita in battaglia per uirtu,de honore,o de oltranza iustamente deuea uincitore remanere.

Del trapassare el segno non solo la desdicta, ma la pena dela testa se non uoluntario uno trapassasse se debbe punire. Cap.XVII.

Agionase de doi disfidati, & intrati in liza per guagio de battaglia a oltranza; aliquali nel intrare fo per lo iudice prohibito che qualunche de loro il segno trapassasse, fosse oltra che per uinto remanesse decapitato, successe che luno fo per forza de l'altro cacciato dal segno, & quello rimase; al iudice dimandaua sententia in suo fauore; l'altro cacciato fora del segno denegaua tale uictoria; anzi contra il nimico incomincio a ferire, quale incauto ala secura retrouo, per esser stato da lui per uera uirtu fora del segno rebuttato che uiolentemente lo butto per terra; dapo li monto sopra con lo coltello in la gola, facendolo confessare essere suo presone; il che il iudice dubitaua se quello deuea essere iustamente uincitore; & alcuni dicono de no, per respecto che essendo fora del segno cacciato hauendo perso il campo rimase uinto, tale che ragioneuolmente non possette piu offendere, ne insultare il suo inimico, quale lo hauea uinto il campo. Onde per lo insulto facto dapo per lo perditore de lo campo deuea essere punito per traditore. Incontrario se responde, per respecto che la battaglia alhora non era finita; attento che era de natura de oltranza, nela quale stando luno de sotto, & l'altro desopra; luno fugēdo, & l'altro seguitando; in caso chel fugitore, ouero lo soggiecto se recuperasse non obsta inanzi la desdicta, o morte del perditore nullo accidente segno de perduta, pur che a l'ultimo superasse il suo inimico. Et donase questo exemplo duno Capitaneo, quale perdendo molti caualieri, dapo con pochi resto uincitore; & pcio se deue

il fine aspectare perche quello e uincitore, quale al fine remane con uictoria; & questa e la sententia de tal caso, alaquale Vegetio de re militare se accosta, dicendo che una parte de exercito rotta, con la restante per uirtu del Capitaneo se po uenire a uictoria; dicendo de Romulo simulãdo il fugire del cõtrario exercito rimase uincitore. Et Hãnibale fugendo uinse li Romani. Semiramissa Regina de Babylonia fingẽdo fugire Cyro Re de Persia animosamente al fine lo uinse; & de altri Capitanei de arme se ragiona; che trouandose rotti, uoltando la faccia ali inimici al fine hanno conseguita la uictoria; tornãdo al nostro proposito diremo che quello ilquale fo de fora del cãpo buttato; & senza interuallo de subito se recupero reacqstando la impresa del cãpo, & retornando nõ se potria po reputare pditore, p respecto che la retornata presta se debbe attẽdere al fine dela battaglia. Dunque meritamẽte debbe essere quello uincitore, alquale non se li po imponere delicto de tradimẽto hauẽdo offeso il suo inimico; perche la battaglia non era del tutto finita, nela quale recuperandose possete instamẽte seguendo la incominciata impresa offendere per essere uincitore.

Como un caualiero rechiesto da l'altro a battaglia de oltranza che deuesse elegere iudice cõpetente, & elesse iudice suspecto al rechieditore. Cap. XVIII.

Eguita un'altra questione de un caualiero prouocato dal suo nimico per guagio de battaglia, alquale per littra del suo rechiedi-

tore li fu significato la electione de l'arme, & del iudice quale era un Re de Corona, che li hauea lo loco, & la giornata deputato in una sua cita, nelaquale con securi- ta de tutti permetteua la battaglia; perche lo rechiedi- tore replicaua; attento chel re electo per iudice del re- chiesto lo hauia suspecto per cagione che la querela spe ctaua non meno a l'honore de sua corona, che non ala fa ma del caualiero; per tanto se protesto che douesse tro- uare altro iudice competente; altramente lo haueria epso electo; pero lo rechiesto non elesse altro iudice; & uenē do la giornata deputata lo rechiesto con sue arme com- parse in absentia del rechieditore, quello accuso per con tumace tale che se fece absoluere dal iudice per lui ele- cto, con carico del suo rechieditore, ilquale hauendo ele cto altro iudice fece il simile al suo rechiesto, quale per non hauere comparito nela battaglia pretendete che la causa fusse diffinita. Se dimanda per dubitatione se stan te suspitione del proprio iudice allegata dal rechiedito- re, sel rechiesto potesse iustamente per contumace il suo rechieditore fare reputare; perche per li doctori dico- no che essendo il iudice allegato sospecto non debbe piu procedere nela causa; & in quello che procedesse non ualeria, anchora che non fusse la suspectione declarata iusta, o iniusta tāto piu che essendo scripto per lo rechie ditore che deuesse elegere iudice competente elegendo il suspecto non ha ala parte satisfacto, ne iudice competen te electo, ma incompetente. Incontrario se responde che hauendo libera electione potra elegere il iudice per suo arbitrio, & uolunta secōdo la consuetudine militare; ma

in questo se potriano adducere molti ragione incontra-
rio;perche uno Re po iudicare in causa propria,per re-
specto che ha ordine de religione,& non se po dare su-
specto uno Re perche se presume che per la iustitia non
debbe falso iudicare;quantunche incontrario se respon-
de che non e iusto;perche molti cose sono licite che non
sono honeste,& neli facti dela militia non e licito tran-
sportare oltra la cõmissione data;& secondo li iudicii de
li doctori legisti non pare che sia licito elegere iudice,
quale se presume essere piu fauoreuole a una parte che
a l'altra che per amicitia se debia declinare piu a uno,
che a un'altro;ma per exempio dela militia se po mon-
strare il contrario; perche e licito nele battaglie de ol-
tranza con ogni ingegnoso auantagio uencere, & supe-
rare lo nimico con fraudolente inganno;perche la uicto-
ria sta nela prudentia,& auisamento;como che la spata
nela fortezza,& in strenuita mixta con iustitia,& lo li-
bello dela militia e la spata,& ali strepiti dele arme la
uoce dele lege Imperiale non se intendeno;perche sono
muti;& e licito nele battaglie elegere loco opportuno a
quello a chi apertene lo elegere como nelo exempio de
Scipione se demonstra ilquale condusse la battaglia in
Africa per suo auantagio non uolendo pugnare con Han
nibale in Italia;cosi como fece anchora Re Siracuso in
Carthagine;& como Metello in Hispania cercando di-
uerse regione per aptitudine de propria uictoria,quan-
do cercaua li monti,& quando la pianura; si como Va-
lerio Maximo ragiona; & Vegetio de re militare dice
che la conditione dela battaglia e tale che quello che e

auantagio a uno, e desauantagio de l'altro; & quello che aiuta uno, a l'altro noce; ne mai se debbe combattere ad arbitrio delo nimico, anzi debbe ogn'uno cõbattere con sua utilitate, & auantagio quanto se po; & che sia dãnoso alo nimico; perche dice Frontino che sempre Alexandro elegeua quello loco ala battaglia nelquale hauesse possuto meglio superare lo suo nimico. Se lege anchora de Cesaro che sempre cercaua combattere doue era loco piu commodo ala sua uictoria, & cosi anchora dice Frontino che Paulo Emilio capitaneo Romano condusse li soi exerciti contra gli Tarentini quali con gli scorpioni lo insultaro, perlaqualcosa lui puose li Tarentini che lui hauea captiui per muro, & securita deli soi caualieri; similmente Nicostrato duca de Etholi contra gli Epiroti procuraua la salute de soi caualieri; & Philippo Re de Macedonia in Grecia conseguite la uictoria, retenendo li ambasciatori de inimici, liquali stauano securi per hauere mandati li legati, & de molti altri capitanei de Romani si lege che con astutia hanno li loro inimici superati. Et Frontino scriue anchora de molti stratogemate, per lequale sono state uinte le battaglie. Anchora per questa parte se adduce una ragione che gli armigeri grandemente nela securita deli principi se confidano; & hauendo quella securita del loro nõ denegano; como se lege in Liuio al septimo libro ab urbe condita de un Francese che fece battaglia con lo Imperatore in una pianura uicino a tutti doi li exerciti, quale era senza nulla suspitione de loco. Anchora Tito Mãlio pugno cõ un latino nimico de Romani uicino l'exercito cõtrario a una tracta

de dardo;& il simile scriue anchora Liuio nel secundo libro de bello punico de uno caualiero Campano quale combattete contra uno caualiero Romano uicino lo exercito deli inimici senza suspitione alcuna,& il simile descriue de Tito quinto quale cōbattete con Badio cāpano securamente uicino lo exercito contrario senza suspitione de loco,& de iudice quali hauendo securita del principe,in tali casi non sogliono extimare;queste & molte altre ragione se potriano adducere per luna,& per l'altra parte;se remette pero alo iudicio deli extrenuissimi principi,& altri caualieri piu expti ne l'arte militare.

Se lo rechiesto a battaglia non trouara loco,ne iudice;se andare deuera a loco syluestro,& solitario a combattere col rechieditore. Cap.XIX.

Vando fosse un prouocato rechiesto che deuesse loco sicuro,& iudice trouare per fare la battaglia in caso de oltranza dubio,quando non lo trouasse. Se dimanda si e tenuto andare a combattere in loco solitario con lo suo inimico como che fusse in selua,ouero in bosco;attale che nō fussemo spartiti,ne probibiti per non essere uisti;perche alcuni dicono de si,che se gli debbe andare,per respecto che la necessita fa molte cose licite che sono illicite ; & perche la spata e iudice,& testimonio manifesto de qllo che torna dala battaglia senza ferite monstra essere lo uincitore;como per contrario quello che fosse morto , o grauemēte ferito saria testimonio del perditore;& per

questo

questo senza iudice se po dela battaglia la sententia re-
portare; perche le ferite monstrano essere iudice. Pero
incontrario se risponde per demonstratione dela ueri-
ta che cio facendose saria contra ogni stile de caualla-
ria, & contra ogni antiqua consuetudine de arme che
uole la battaglia sia celebrata in presentia de alcuno pri
cipe, & de molti Caualieri ala determinatione deliqua-
li el iudicio se remette, & non altramente; & facendo il
contrario saria cosa turpissima fora de ogni disciplina
militare; & saria costume apertenente ad uilissimi bec-
carini, ruffiani, & gente plebea, quali sono da essere pu-
niti dal iudice dela publica iustitia; & perche le cose che
non sono laudabile non se debbeno usare per gli Caua-
lieri, ne per altri homini degni; per questo se dice chel
Caualiero prouocato non e tenuto andare in loco solita-
rio per le ragione scripte de sopra de molti Romani qua
li faceano le loro battaglie nel loco quale era commune
ali exerciti non andauano per lochi syluagi doue non ha-
ueriano trouato iudicio de Caualaria; & per questo se
conclude che le battaglie non se debbeno fare neli lochi,
quali non sono degni de caualieri per combattere.

Finisse il secondo Libro.

Incomincia il terzo Libro, nelquale se tra-cta del guagio de battaglia.

Dela giornata deputata al combattere. Cap. I.

Erche nel primo libro se descriue se il pvocato, ouero rechiesto fosse auisato per litere delo suo nimico che deuesse elegere l'arme, & loco, & iudice competente retrouare; & oltra de questo il tempo dela giornata; perche e da notare che hauendo electo il iudice, & l'arme; & per fugire la battaglia dicesse che in spatio de uinti anni uoleria combattere non saria iusto aspectare si longo termine, perche saria un honesto schiffare il combattere per la longhezza del tempo. Onde per leuare tale interruptione per consuetudine, & stilo d'arme se dice chel termine statuito non debbe essere piu che sei mesi, infra liquali sel rechiesto non trouasse il iudice competente, & l'altre circunstãtie necessarie nela battaglia se debbeno per il rechieditore infra altro termine recercare; & in caso che lui anchora non lo trouasse saria iustamente lo rechiesto absoluto ne lo potra piu recercare per tale querela p respecto che la battaglia e odiosa che piu presto se debbe euitare che permettere; si como dice la longobarda lege; & per questo essendo spirata la determinatione data per seguire la

battaglia se debbe dapo intendere il combattere; & posto che il rechieditore dala a longo spatio de tempo passato; de nouo trouasse il iudice competente, quale durante lo termine non potte trouare de nouo recercasse el prouocato non saria tenuto respondere per respecto che la dilatiõe statuita, & passata; reseruato sel rechiesto cercasse la emendatione dele spese facte nel termine nel cercare del iudice per ordinatione dela battaglia saria in suo arbitrio il combattere; & de nouo e da sapere anchora, che la dilatione deli sei mesi fo inducta per euitare la fraude che se potesse commettere nel deferire dela giornata per longa dilatione; perche trouato il iudice solo lui statuire loco, & la giornata cioe in tale piaza de tale citate; & per lo prouocato hauere iusto termine, nelquale se potria exercitare per prepararse nela battaglia passato quello non se potria iustamente excusare.

Dela giornata data per Re Carlo, & Re Piero de ragona ala battaglia in Bordella. Cap. II.

Erche e congrua cosa a l'ordinata materia dela giornata fare mentione de doi serenissimi principi cioe de Re Carlo, & de re Piero de Ragona delibero la loro battaglia diffusamente narrare. Et primo diremo che essendo de pacto infra de loro sopra lisola de Sicilia dauante il Papa, & tutto lo collegio di Cardinali, se conueniero de fare battaglia in una Isola Bordella appellata, quale e del imperio del Re de Anglia con cento Caualieri per uno

ciascuno obligandose sotto la pena dela perduta delo re-
gno, & de remanere per traditore, & periurio quello
che a tale conuentione contrauenesse. Onde Re Carlo
comparendo ala giornata parato ala battaglia con li or-
dinarii Caualieri, nelquale loco il Re de Franza con la
sua militia a una giornata se auicino secondo descriue ne
la hystoria Ioan Villano; & per non comparere Re Pie-
ro; Re Carlo lo fece bandire; pero la hystoria dice che
Re Piero arriuo ala giornata de sera in hora tarda, &
dinanzi li officiali del Re de Anglia disse che era tarda-
to per dubio del Re de Franza quale era la uicimo; &
era suo sospecto ilquale partendose lui de nouo uolea cō-
battere pero altri Caualieri dicono che lui arriuando a
lhora tarda accuso la contumacia de Re Carlo; ma la hy-
storia dice che gionse la sera, & partisse la nocte senza
aspectare il giorno sequente; & per questo la questione e
se Re Piero la sera uenne al campo como dicono li Caua
lieri quale de quelli fo contumace se Re Carlo quale non
uolse insino ala fine dela giornata nel campo aspectare, o
se Re Piero che giōse a l'hora tarda dapo partito re Car
lo; & in tal caso disseno molti argumenti per fare re Pie
ro contumace; attento che la battaglia personale e pugna
de una giornata integra, si como dice misser Baldo; il re
chieditore ha termine tutto un giorno a combattere, &
prouare con la spata al suo inimico la sua intentione; cosi
anchora similmente l'altro a defendere, perche non han-
no piu tempo che tutto il giorno; & per questo debbeno
comparere la mane, a tale che bisognando tutta la gior-
nata habiano tempo de conbattere per finche se ueda il

fine. Onde per essere la mane hora piu disposta consi-
derato che l'homo sta piu forte, & piu sobrio per tale re
specto l'altro non potria dire potesse a l'hora tarda com
parere per defraudare il tempo de lintegra giornata, nõ
e licito che quello che se ha da fare per propria uirtu se
deuesse con astutia de interfugii ne l'hora tarda perlon-
gare, perche quello ilquale e obligato de fare o de dare
a tutta una giornata, ouero de uincere il compagno per
battaglia non se gli debbe uno minimo tempo de quella
togliere dala parte aduersaria; & per questo non se po
astrengere nel combattere, & in una hora che la tardi-
ta de luno non debbe nocere a l'altro; & per consuetudi
ne la battaglia da persona a persona sogliono cominciare
nela prima hora del giorno, & non de l'ultima nelaqua-
le debbe essere finita per questo non se debbe in quella
cominciare; & perche lo principio del giorno e del hora
chel sole se monstra sopra dela terra; & non nel tempo
che per la soprauenente nocte nasconde li soi lucidi ragii
nelquale demonstra essere il suo fine; & per questo che
arriua in hora tarda dela giornata deputata quãdo e da
explicare un facto loquale recerca tutta la giornata; si
como la battaglia personale che potria durare tutto un
giorno nelquale ale uolte se uede che luno non e de l'al-
tro superato como in altri casi hauemo narrato. Et per
questo se dice chel Re Piero arriuando la sera non se po
dire essere andato a tempo. Et dicese anchora che doue
non e expressa hora certa se debbe nel'hora solita, & cõ
sueta comparere per uedere la uerita se debbe giongere
a tempo debito; attale che per discernere il uero sia tem

po de uedere, & de examinare il facto & non per ingannare, & fugire il tempo necessario, altramente tutti li iudici non solo de arme, ma iudiciale saria in potestate del aduersario per deferire il termine nel cōparere nel final puncto doue non bastasse il tempo del iudicare la causa; & perche la contumacia de Re Piero manifestamente se demonstra che doueua comparere con cento caualieri, & comparse solo, sconosciuto, & desarmato contra la sua promissione deueria essere iustamente contumace; incontrario se responde contra de Re Carlo che lui doueua essere il contumace; & prima perche dice la lege che non po dire essere comparso nel iudicio colui che non sta fermo fine al fine. Secondariamente che al cōtumace e permesso lo comparere per fin che lo iudice nel loco del iudicio se ritroua, appresso che l'ultima tardanza noce. Et perche l'ultimo tardare fo in Re Carlo; & perche lo Re Piero era excusato per la suspitione del re de Franza ilquale era uicino a una giornata con tutto il suo exercito; perche la causa era iusta de nō andare per loco suspecto. Et oltra questo, quello che e tenuto andare in certa giornata per fare exercitio in quella ha tutto il giorno integro a exequire quello. Et uno ilquale fusse chiamato per certa causa non debbe partire fine in tanto che la causa non fusse pfectamēte examinata; pche nō se debbe partire citato dal iudicio senza licētia del iudice. Et p che la battaglia se potria spacciare per una pōta di spata, & in termine de un'hora se ponno dare, & recipere piu de mille ferite. Et quasi la battaglia tra doi caualieri da psona a persona cōmunemēte in breue spatio se fornis-

se;& per essere Re Piero comparso in tempo nelquale
so potea combattere non obstaua che deuesseno totalmen
te fugire il facto; & perche se scriue in stratogemate de
Romani quali con astutia,& diuerse fraude ingānauano
loro nimici quali con quelle superauano(si como habia-
mo dicto nel secondo libro.)Onde per uolere la questio
ne dubia uentilata fra doi Re decidere se po cōmemora-
re quella degna auctorita che dice non sia nullo che iu-
dica li facti deli Re excepto Dio,& che nō sia nullo che
condanni il senso regale;& pche il mio piccolo ingegno
non bastaria al iudicio de doi Re iudicare,accioche non
mi intrauenesse che nissuno de loro dicesse a me quello
che disse Re Corradino al iudice quale lo condanno a
morte ala cita de Napoli per decreto de Re Carlo pri-
mo,nel pnuntiare dela sententia pnuntio queste parole.
Serue nequā.Serue nequam condēnasti filium principis
nescis quia par in parem nō habet impium.Lequale pa-
role in effecto questo dicono.Seruo iniquo.Seruo iniquo
condāni il figliol del principe;non sai tu chel paro cōtra
de l'altro paro non ha potesta. Ma pche li principi sono
ministri dele lege,& uoluntariamēte se uoleno sottomet
tere ala iustitia secondo la lege distinguendo dico;che se
quello ilquale gionse prima, & aspecto l'hora solita nel
partire,& con licentia del iudice se ne ando,ouero se al
tempo che gionse l'altro,lo iudice era dal loco leuato,era
finito lo campo,la giornata,& lo iudicio, o che hauesse
dato sententia in contumacia del absente; in fauore del
presente,quello sara cōtumace,che differite lo andare ne
l'hora debita isuto a l'ultima;excepto se hauesse allegato

alcuno iusto impedimento perloquale prouasse li fo impedito il cōparere nel'hora deputata, costandose deueria restituire la giornata, & farse la battaglia in uno altro giorno; ma se con ꝓposito hauesse subterfugita la giornata non hauēdo iusto impedimēto, ouero che uolūtariamente l'hauesse lui per astutia ꝓcurato, non se deueria piu audire, & q̄sto se reputa a gran sapientia, & prudentia del Re Piero che essendo impedito dalo Re Carlo ala Isola de Sicilia non potendo altramēte ꝓuedere per uolerlo leuare dala impreso fo contēto acceptare la battaglia campale con cēto caualieri contra de Re Carlo; & in quello modo lo leuo da quello ꝓposito; perche Re Carlo hauea gran sperāza de uincere la battaglia, se contēto ꝑ auanzare lisola de Sicilia senza altro impedimēto, & re Piero hauendolo remosso dala Italia Re Carlo con tale speranza lo leuo da ꝓposito con quella astuta inuētione usando questa stratogemata; como faceano li Duci de Romani cōtra loro inimici; si como hauemo dicto de sopra in un capitulo del secondo libro; pero il Papa sapendo che Re Piero non era comparso con li soi cento caualieri ala giornata promessa; & che hauea usata la falsa astutia lo excōmunico, & dettelo per periurio, & traditore; & piu che lo priuo delo regno de Ragona; si como piu amplamente descriue la Hystoria de Ioan Villano, & de altri hystoriographi aliquali referisco la mia narratione.

Quando nela deputata giornata ala battaglia sopraueneēdo a uno deli caualieri impedimēto, se deuera essere excusato, o se procedera in sua contumacia. Cap. III.

Da uedere appresso quando fosse deputata la giornata de combattere a tutta oltranza per doi Caualieri, deliquali fosse luno impedito per necessita de non potere compare-re, ilquale mandasse a fare la excusatione al iudice allegando lo impedimento. Se dubita se deueria essere odito; perche se dice chel iudice debbe attendere ala scusa se e iusta, & uera la deuera admettere; & quādo fosse iniusta non la deueria odire; & se fosse impedimento de propria infirmita, de tempestate, de acqua per laquale hauesse da passare, o che fosse impedito dal suo signore ilquale facesse guerra con altro principe; & nel suo aiuto se ritrouasse, ouero che non se potesse partire p essere mossa guerra contra sua patria, per lo honore de laquale e obligato pugnare, ouero per altri iusti impedimenti non potesse andare nela battaglia; in tal caso saria tenuto de andare cessati li impedimenti; doue se debbe intendere che questi tali impedimenti; nō siano ficti, ne per astutia procurati, ouero che non se hauesse fincto nel extremo termine del comparere, soprauenendo per sua colpa lo impedimento alhora non se debbe per lo iudice admettere, ante procedere in sua contumacia, nelaquale accascando lo rechieditore, saria lo rechiesto absoluto dela querela con infamia del rechieditore, da deuere essere reprobata in altre personal battaglie; & quando fosse cōtumace lo rechiesto se debbe como confesso condennare del delicto; perloquale erano deliberati combattere con sua infamia, & reproccia; & pero sogliono gli caualieri in simile caso doue se allega infirmita protestarse che tal

infirmita se causata per timore dela battaglia, nelaquale non se conoscea hauere iustitia, & per timore de essere offeso se e infirmato nanzi il tempo del combattere; como hauemo in uno altro capitulo narrato de quello che moresse nela giornata dela battaglia.

Quando nela deputata giornata la battaglia non se potesse finire, se deuera essere data altra giornata. Capitulo. IIII.

Ogliamo anchora uedere se sara deputata la giornata fra doi caualieri disfidati per guagio de battaglia, nelaquale non se potra finire se se debbe in altra giornata retornare nel combattere; attale che la differẽtia se definisca. La longobarda leze dice che se debbe restituire la impresa per farse in una altra giornata. Et misser Baldo dice che se uno disfida il suo nimico de uolerlo prouare in tal giornata con la spata un tale delicto; in caso che non lo prouasse nela giornata non lo potra piu per battaglia prouare; perche in tal battaglia non se da noua dilatione; & questa contrarieta se solue; perche quãdo per impedimento succedente nel combattere se impedisse la battaglia, in modo che non se potesse finire se debbe dare altra giornata; ma quando non succedesse altro impedimento chel rechiesto audace, & uirilmente se defensasse, in modo che dalo rechieditore non fusse superato in tutta la giornata; alhora non se deueria dare dilatione in altra giornata; perche lo rechiesto e absoluto; simil-

mente anchora quando il iudice spartendo non hauesse permessa la battaglia finirse, non se debbe piu recercare, reseruato quādo fossemo per pacti conuenuti che deuessemo tanto combattere per fin che luno, o l'altro fusse uinto, morto, o desdecto; si como meglio e dicto in uno altro capitulo desopra doue se parla delo loco in nel secondo libro.

Quando uno deli disfidati a certa giornata uolesse prouocare un'altro caualiero se quello potra dire satisfa ala prima battaglia, & poi te satisfaro io. Cap. V.

Da uedere anchora se doi caualieri hauesseno guagio di battaglia a certa giornata in caso che uno de quelli obligati inanzi la giornata rechiedesse un'altro per guagio de battaglia. Se questo rechiesto potesse refutare lo combattere per respecto che quello rechieditore e obligato primo ad altro, che non a lui, dicendo che primo se deuesse absoluere dala prima querela, & dapo trouandose in sua liberta li haueria resposto; quādo lo rechieditore respondesse che bastasse per tutti doi; se dimanda si la petitione del rechiesto e iusta che lo rechieditore se absolua dela prima obliganza. Perche se responde de si per molte bone ragione. La prima e che essendo questo rechieditore nouo obligato al primo, & essendo superato dal secō do ueneria a uincere uno obligato quale trouandose presone de doi per ragione saria primo astrecto da quello che prima l'hauesse uinto, per q̄sto po dire il secondo re-

chiesto trouandose epso homo libero, & l'altro obligato non faria per epso il combattere, ne per uincere, ne per essere uinto da uno ad altro obligato. La terza ragio-ne e chel obligato e de tale conditione che liberamente non po desponere de sua persona per essere obligata, la quale se po dire essere como che serua de quello a chi e obligata in tanto che Aristotele disse che pero lo debito-re sempre uoria chel suo creditore non fosse nel mondo. Et uole Andrea de ysernia che la obligatione personale sia specie de seruitute. Onde hauendo quello tale obliga-tione de intrare con l'altro nela battaglia, nelaquale ue-risimilmente ce po incorrere morte, captiuita, o seruitu essendo preso da l'altro; per questo sono de dispari con-ditione; & perche tale battaglia recerca parita de sta-to libero (si como de sopra e dicto) potria succeder chel prouocante obligato uincesse il secondo rechiesto, & da po fosse dal primo uinto, & superato con infamia; uene-ria ad essere il secondo rechiesto presone de uno infame reprobato. Impero per uolere euitare tanto inconueniē te se debbe absoluere dala prima battaglia; lo exito dela quale demonstrara sel secondo rechiesto deuera combat tere con lui, atteso che siando uinto dal primo potra es-sere dal secondo repulsato. Et questa e la iusta decisione de tal dimanda; & impero quello che tene guagio de bat taglia non debbe intrare in giostre, ne in torniamenti, ne in nissuno altro prelio, ne debbe fare exercitii neliquali potesse incorrere caso sinistro nela sua persona; perche essendo nela giornata impedito de non potere combatte-re per caso successo per sua colpa, & defecto; essendo

andato doue non gli fosse stato necessario; se potria iustamente nela giornata per contumace reputare, ne gli saria admessa la excusatione delo impedimento, anzi saria dato lo honore al suo inimico quale audacemente cōparesse ala giornata parato, & disposto con le arme soi, como debitamente deuesse comparere. Adunque se debbe guardare ciascuno disfidato de non pigliare altra impresa, ne fare officio, ne exercitio perloquale alcuna desgratia gli potesse intrauenire, perlaquale fosse impedito ala giornata; perche oltra che remanesse perditore li saria imposto che per uiltade affectatamente lo hauesse procurato per excusatione de non uolere nela battaglia comparere con grandissima infamia delo honore suo saria da tutti iustamente reputato.

Quando doi caualieri fosseno disfidati ad una certa giornata si uno de loro inanzi la deputata giornata combattesse ad tutta oltranza con uno altro; & fosse da quello uinto, & desdicto; se potra essere pero reprobato nel giorno dela battaglia deputata. Cap. VI.

E dimanda anchora de nouo de doi Caualieri che teneno guagio de battaglia de combattere ad tale giornata con pacto, & conuentione fra loro firmati; & prima che in quella siano peruenuti, lo rechieditore da uno altro Caualiero in simile battaglia superato, uinto, & desdicto; perche haueria da essere iustamente da ogni caualiero reprobato como infame, periurio, calum-

nioſo, ouero che commetteſſe alcuno delicto, o tradimē- to perloquale leuaſſe fama de mal Caualiero de non eſ- ſere admeſſo nelo combattere con uno altro boneſto, & uirtuoſo caualiero. Se reſponde che hauendo mutata la ſua conditione da bona in mala fama po eſſere dal ſuo ni mico recuſato nelo combattere con lui per eſſere in ſta- to de mala conditione, che ſe al preſente uoleſſe uno al- tro rechieditore a guagio de battaglia non potria per la indeſpoſitione dela reproccia alaquale e accaſcato per mancamento, delicto commeſſo dopo la conuentione fa- cta del combattere in tale giornata, ſe intende ſe lo re- chieditore durante il termine del tempo non accaſco in infamia de reproccia, ma che ſe conſerue nelo ſtato, nel quale ſe ritroua quando accepto la disfida, & fece la con uentione. Onde finalmente ſe determina che iuſtamen- te ſe potra recuſare un Caualiero nela giornata dela bat taglia quando dopo lo guagio acceptato per ſegno delo combattere ſara pegiorato de ſua conditione, & fama, & potra eſſere dal rechieſto reprocciato (ſi como de ſopra e dicto) & ſimile diffinitione ſe fa del rechieditore quan do il rechieſto foſſe de ſuo bono ſtato dapo la ꝓmeſſa mu tato in male che non ſaria tenuto con lui combattere per la noua reproccia acquiſtata.

Finiſſe il terzo Libro.

Incomincia il quarto libro, nelquale se tracta dela ele*s*ctione dele arme. Cap. I.

El primo capitulo del presente libro se descriue, si como l'arme deli disfidati per guagio de battaglia debbeno essere secondo la conuentione deli pacti fermati tra loro se con lanze, spate, daghe, mazze ferrate, o con quale se uoglia altra armatura, secondo la deliberatione debbeno combattere. Pero e licito a ciascuno de loro portare oltra quelle arme deputate altre piccole como sono li cortelli, pugnali, quatrelli conliquali se possano preualere nel necessario, quantunche non fosseno nominati tra loro capituli. Similmente in battaglia pedestre se po portare arme longhe, & piccole como sono brocchette, & ponzoni, & de simile natura de instrumenti de battaglia pero alcuni sogliono mesurare l'arme, alcuni nō curano che siano mesurate; ma quando la battaglia fosse a tutta oltranza se potria portare ogni generatione de arme benche non fosseno specificati neli pacti; & in caso chel rechiesto non hauesse facto electione de l'arme sara ne l'arbitrio de tutti doi l'arme che uolesseno portare nela battaglia. Perche descriue Federico Imperatore nela constitutione del regno de Sicilia che l'arme siano equale; pero de commune consuetudine quale se uoglia de loro potra usare quel'arme

che meglio li parera non contrauenendo ali pacti; & p che se narra de uno nostro regnicola ilquale armato li- giero se fece conducere nel steccato certa quantita de pie tre silice tonde, & piccole apte a menare a braccio con lequale percosse il suo nimico, in modo & in tal manera lo offese che dapo lo assalto lo uinse, & superollo; si como fece Re Dauid al gigante Golia ilquale occise con pietre. De un'altro Caualiero anchora se narra che porto una quantita de giauarine dentro del steccato lequale in di- uersi lochi le fixe in terra; & con quelle insultando il suo nimico quando tirandole, & quando fugendole sempre con noue offese se adoperaua tale che ala fine rimase uin citore. Et per questo se denota chel nimico se debbe con ogni subtile industria, & ingegno superare cercando ql- lo che lui deliberasse contra de te adoperare, tu contra epso con ogni auantagio se sforza adoperarlo per salua- tione dela uita desiderata a ogni generatione d'animali. Pero quando se combattesse per amore, per uoto, o per monstrare la uirtu se debbe seguire secondo la conuentio ne deli pacti senza alcuno auantagio dele parte; perche dice l'antiquo prouerbio, per amore se fanno de grā tra- cti; guardate del auantagio che danno non habi.

Dele arme secondo la lege Longobarda. Cap. II.

Ederemo appresso secondo la lege de Impe- ratori longobardi quali forono inuentori in Italia del combattere per guagio de batta- glia, se debbe combattere cō scuti, & bastoni

& con

& con armecto, schineri; saluo se la battaglia fosse causata par delicto de infidelitate;perche albora se deueria combattere con arme militare. Et quando la battaglia se fa con bastoni debbeno essere equali; & in caso che nel combattere se rompesseno se debbeno deli altri prouedere. Pero quando combattesseno con arme militare rompendose non debbeno prendere l'altri;perche se imputano ala sua mala fortuna;& in caso che uno cascasse non debbe essere subleuato secondo la consuetudine de li oltramontani, & Italici cascando l'arme, ouero rompendose in battaglia de tutta oltranza non potranno altre arme recercare, per respecto che pare per diuino iudicio intrauenza;attale che la battaglia se fornisca;reseruato se facesseno altri pacti, neliquali hauesseno deliberati de rompere tante lāze, ouero de correre tanti colpi toccati con lanze, o con haste quale rompendose potranno l'altre repigliare;ma per euitare il periculo essendo conuenuti de combattere con spate sara licito portarne due, o piu per sua uolunta.

Quando li caualieri deliberasseno combattere con spate senza arme militare. Cap. III.

Ccade fare mentione de doi caualieri quali hauendone guagio de battaglia obtenere da un principe il campo ilquale uedendo che haueano deliberati per pacto combattere desarmati solo cō spate senza altre arme corporale, & cō qlle ogn'uno de loro mōstrare il suo ardire defensare la sua ragione, & defendere la uita se possono in modo che ognun de loro parea un drago rabiato, &

nela giornata nō uolse che la battaglia se facesse uedēdo che era piu cōueniēte a uilissimi beccarini, che a ualorosi caualieri; & sūmamēte fo laudata la sentētia de tal pricipe; & in simili casi p degno principe qsto saria da fare de nō pmettere tal battaglia; reseruato quādo con arme militare in parte armati, & in parte desarmati cōbattesseno nō saria apertenēte a boni caualieri cōbattere senza tutte le arme necessarie alo exercitio militare, & como boni caualieri sogliono inel cāpo, & i simile iprese exercitare loro ualorose psone p cagione de demōstrare loro forze, & defensare loro iustitia; & descriuese nela lōgobarda lege che la battaglia fra caualieri nō se deuera fare cō bastoni, ne cō pietre; reseruato quādo fosseno li testimonii cōtrarii; pche alhora deueriano cōbattere cō bastoni, & scuti p puare chi de loro hauesse dicta la ueritta; & accade che uenēdo in Italia doi Caualieri oltramōtani p cōbattere desarmati solo cō spate, & pugnali hauēdo obtenuto il cāpo libero puenēdo in notitia del indice alquale molti caualieri supplicaro chi nō pmettesse si crudelmēte farli amazare fo p il pricipe reuocato il cāpo; & facta tra loro cōcordia p il iudice de alcune parole excusatorie se deuesseno dire p il rechiesto se retornorno nel loro paese doue essendo peruenuti hebbeno fra loro nouo rebacto se le parole dicte dal rechiesto erano desdicta si, o no; pche seguiro noua ipresa in un'altra battaglia; & p qsto al fine dela psente opa descriueremo ad pleno dela desdicta como, & quale se debbe fare si p il rechiesto, & si anchora p il rechieditore che itraueneno a simile battaglie che se fanno da persona a persona.

Finisse il quarto Libro.

Incomincia il quinto Libro, nelquale se tracta de li cãpioni, quali se danno nela battaglia per caualieri che de ragione possono da re campioni. Capitulo. I.

El primo capitulo del quinto libro se descriue che generalmẽte quando se uole combattere per guagio de battaglie; ouero altra cagione da persona a persona a ciascaduno e necessita defendere la uita sua con il ferro, seguitando la doctrina del auctore Salustio, quale in suo catellinario in persona de Catellina Romano giouine gagliardo parlando ali soi commilitoni dicea. Fratelli la spata e sola la uia nostra; & per quella bisogna essere aperta, cio siati gagliardi; & per questo ogni rechieditore, ouero rechiesto debbe cõbattere con la ꝓpria persona; reseruato quando la dignita del suo honore non lo recercasse essendo la rechiesta de homo di minore cõditione, & lo prouocato piu degno, alhora se potra dare un cãpione simile & equale al stato del rechieditore quale per lui cõbattesse; & questo se troua secõdo la lege longobarda, & la ragione ciuile, & per la cõstitutione de Federico Imperatore nel regno de Sicilia recerca equalita nela battaglia; pero uole lo iferiore de conditione non deuere a combattere prouocare il suo superiore; reseruato quando combattere uolesse

il uasallo con suo signore per causa de infidelita, chel uasallo imponesse al suo signore hauere commessa cōtra del suo honore in tal caso non potria il signore dare il campione, ma debbe personalmente col uasallo combattere (si como appresso piu diffusamente uederemo.) Et e da sapere che in crimine de lesa maiesta, o per tradimento dela patria, o per homicidio non se po per cāpione cōbattere, ma con la ꝓpria persona, & in septe casi e premesso dare il campione, si como appresso diffusamente uederemo.

Deli campioni che fossено superati, o chi combattesseno con fraude. Cap. II.

Vando un Conte, Duca, Principe, o qual se uoglia altro signore desse un campione in caso che fosse in battaglia superato se po dire lui essere superato dal uincitore del suo campione; seruato se fraudulentemente il campione se hauesse facto superare, & uincere per fraudare lo honore del suo signore non hauendo facto il debito nel combattere, sara punito il campione; ma sel campione senza fraude se recredesse, ouero confessare il delicto; in questo Federico Imperatore fece constitutione che saria uinto, & confesso il suo signore che lo desse; & secondo la lege longobarda non se po dare campione excepto in caso de impedimento; & quando sara permessa la battaglia il dare del campione e per priuilegio dela dignita; & quando il prouocatore fosse inferiore del rechiesto; & pero disse chel campione debbe essere equiale del Caualiero ad

chi e dato per combattere che altramente se potria per iustitia recusare, como uederemo appresso.

De certi casi in liquali e licito dare campione in batta-glia de oltranza. Cap. III.

A battaglia che se fa per oltranza per guag-gio se debbe fare per li principali disfidati; reseruato in certi casi, neliquali e permesso dare campione. Lo primo caso e, quando il rechieditore, o rechiesto non fosse peruenuto in eta de dece & octo anni secondo la longobarda constitutione nõ debbe essere de etate meno che uinticinque anni; & cosi anchora il campione debbe essere maggiore de quella etate. Lo secondo caso e, quando un de loro fosse de eta de-crepita, ouero inferma. Lo terzo quando lo seruo preten-desse libertate contra lo suo patrone dicendo essere libe ro, & uolere de cio combattere, il suo signore gli potria dare equale campione. Lo quarto e, quando fosse persona ecclesiastica, ouero donna uedoa, o quando fosse un Conte prouocato, o prouocante con un da meno de sua conditio-ne. L'altro e quando una donna fosse accusata de adulte-rio, & uolesse defendere per arme essere falsamente ac-cusata, nelquale caso debbe dare il suo marito, ouero al-cuno altro per campione; & secondo la constitutione ogni impedito da impedimento personale potra dare il cam-pione, anchora che hauesse dignita o nobilita essendo da un rustico prouocato potra dare il campione (si como e dicto desopra) secondo la constitutione, & la lege longo-

barda perlaquale e inducto che uno seruo accusato de furto potra dare il patrone per campione, pero se debbe obseruare secondo la consuetudine dela prouincia, o dela cita, nelaquale accaderãno li casi de darse, o de non darse li campioni secondo l'arbitrio del iudice, ma secondo la Decretale li clerici non possono psonalmente per campione combattere benche fosse loro permesso per antiqua consuetudine, quale e stato tolta per lo decreto.

Como li campioni debbeno essere simili. Cap. IIII.

Da sapere anchora che quando la battaglia personale se fa per cãpioni se debbeno elegere per il iudice equale de fortezza; perche se luno trouasse un fortissimo armigero per suo campione tale che nela sua prouincia non se trouasse simile a quello de fortezza, alhora se deueriano distribuire li campioni de una equalita secondo la constitutione predicta, & la leze longobarda; pero questo non se obserua de consuetudine; ma se debbe notare che li campioni debbeno esser de eta magiore de uinticinque ãni.

Como persone infame non se possono dare per campioni. Cap. V.

Da notare anchora che li campioni nõ deueranno essere persone infame, perche sono simili ali doctori iuristi che sono aduocati nele cause ciuile che defensano; & in

caso che uno fosse ladro manifesto non potria essere campione, ne homini de mala conditione liquali uerisimilmēte sempre in battaglia sariano perditori piu per cagione de loro delicti, che per diffecto de mala querela del signore a instantia delquale combattessero. Anchora quello ilquale hauesse commesso delicto perloquale non potesse nela presentia del suo principe comparere non potria essere campione, ne anchora homini che per dinari hauessero commesso homicidio como sono assassini, ruffiani publici, & altra simile generatione de uilissimi beccarini, ne uno apostato, cioe religioso fugito del suo monasterio; & questo se troua secondo la lege longobarda, & ciuile; & secōdo Andrea de Sergnia, excepto se pugnassero con persone infame simile de loro, perche alhora da nissiuno se potria la battaglia refutare.

Como li campioni debbeno giurare nel intrare dela liza secondo la loro credenza combattere con iustitia, & de fare il deuere. Cap. VI.

Ciascuno caualiero debbe sapere si como deueno li campioni nel intrare dela liza iurare che secondo la loro credenza gli patroni dela querela perliquali deliberassero combattere hanno iusta cagione, & de non accusare luno l'altro per fraude, ne per malitia, & che con ogni uirtu, & possanza defenderanno ciascuno lo honore del suo signore. Iurano anchora li cāpioni che nō habiano intelligētia fra loro de luno nō offendere l'altro, & de fare

tutto il deuere con tutta la loro uirilita se sforzaranno menare le mane per essere luno de l'altro uincitore senza fraude de fingimento alcuno; & per questo descriue lo Imperatore Federico ilquale anchora misser Baldo de Perugia referisse.

Como essendo una uolta abattuto un campione non potra piu per altri cōbattere excepto per se. Ca. VII.

Escriue anchora lo Impatore Federico che uno campione essendo una uolta superato in battaglia non potra piu per altri essere campione excepto si per se deliberasse combattere. Perche Seneca dice che poi che la uirtu de uno homo e abattuta per una uolta nō e piu securita in qllo. Et uole Federico Impatore che uno cāpione che se portasse fraudolētemente nela battaglia per nō cōbattere cō tutte le sue fortezze debbe essere punito de quella pena che meritasse quello perloquale hauesse cōbattuto, ouero li deueria essere leuata la mano per sua punitione.

Como al rustico rechieditore se po dare simile cāpione. Capitulo. VIII.

Ole anchora la lege facta per Federico Imperatore chel caualiero recercato per guasgio de battaglia da un homo rustico lo possa refutare; & quello ilquale uora rechiedere a battaglia personale un nobile caualiero debbe esse-

re simile de conditione delo rechiesto; & in questo caso se debbe dare il campione simile del rustico rechieditore; & quando lo nobile rechiedesse lo rustico debbe con la sua persona cõbattere; pero in caso che fusse il rechieditore nobile impedito po dare il campione simile al rechiesto; perche la consuetudine de tal battaglia recerca che le persone siano equale de conditione excepto in delicto de infidelita, nelquale lo rustico po rechiedere lo suo signore nel combattere da persona a persona, si como meglio appresso uederemo. Et Andrea de Sergnia, & misser Baldo dicono che habitando uno nobile de continuo in uilla non sara pero rustico per respecto che il loco rusticano non po togliere la nobilita a chi naturalmente la possede, si como uederemo nel sequente libro.

Como non e licito corrompere il campione. Cap. IX.

NEla cõstitutione de Federico se descriue che sel campione fosse dal nimico corrupto per farse uincere, benche sia licito nela battaglia de tutta oltranza con ogni fraude superare lo aduersario; non saria pero in tal caso uincitore; perche non merita uictoria secondo la lege ciuile chi uince con corruptione de premio alcuno; perche tale battaglia fo inuenta per indicio de trouare la uerita per forza d'arme, chel contrario suo e lo corrompere per dinari, como quello ilquale uince la sententia corrompendo il iudice, & li testimonii non e legitimo uincitore; quantunche in battaglia de tutta oltranza sia licito usare ogni

astutia, & ogni fraude per uincere, non pero e permesso de usare falsita de corrumpere il campione che non faccia il deuere in iudicio de battaglia; perche la uictoria che se obtenesse saria turpissima; perche li antiqui Imperatori li uirtuosi pugnatori coronauano, & denegauano a quelli che procurauano la uictoria corrumpēdo li aduersarii per conseguire lo honore del triumpho, benche sia licito, como piu uolte e dicto de sopra in battaglia de tutta oltranza per leuare la potentia del inimico usare ogni fraude per saluatione dela uita, se intende con propria astutia de uirtu militare, pero sara piu estimato quello che uince per uirtu de battaglia con la strenuita dela sua persona, che quelli che con fraude, & inganni senza gagliardia, & ualorosita restano uincitori benche superassero possenti caualieri. Si che quello che corrumpe il campione non merita lo honore dela battaglia, & non po dire essere stato uincitore con arme, ne con spata; ma solo per corruptione laquale e molto da ualorosi caualieri condānata; perche e specie de grauissimi tradimenti, & da deuerse la uictoria denegare, doue se debbe per uirtu d'arme acquistare, & superare lo nimico per trouare la uerita. Onde uno Philosopho dice che doue interuene corruptione de dinari non po essere cosa laudabile ne uirtuosa, in questo iudicio de arme doue non e permesso corruptione alcuna se debbe uincere con la spata, & con la propria uirtu de l'animo; & per questo non se dara lo honore a quello che uince corrumpendo il campione; perche la corruptione e simile del delicto che merita grauissima pena; & per questo non se da premio, ne honore

a quello che iustamente merita essere punito.

Se il caualiero uasallo e tenuto essere campione del suo signore. Cap. X.

Er uolere diffusamente parlare de campioni e da sapere se uno fusse signore de una cita hauendo guagio de battaglia con uno altro, & uolesse dare un caualiero suo uasallo per cāpione che cōbattesse per lui contra il suo aduersario. Se dimāda sel subdito caualiero e tenuto essere cāpione per il suo signore, & intrare nela battaglia per sua querela; pche se determina de no; per auctorita del Speculatore, loquale dice che sel signore ha da fare battaglia da persona a psona non potra comādare al suo uasallo che debbia per lui cōbattere, per respecto chel uasallo nō e tenuto se nō in sei casi de subuenire il suo signore; pero quello che tenesse pheudo ploquale fosse obligato andare con il suo signore in battaglia iustamente se potra cōstrengere & intrare con il suo signore nela battaglia, ouero delo aiutare in battaglia licita, & cāpale; ma in questo caso non saria tenuto per ragione che q̄ste battaglie sono prohibite, & che lo uasallo non e tenuto nele battaglie illicite cōbattere per parte del suo signore, atteso che nō debbe p̄ponere la uita sua ala uita del signore secondo il libro deli pheudi; pero sel signore intrasse per causa iusta in duello personalmente essendo indicto dal superiore che uolesse un compagno con lui per conuentione facta saria tenuto il uasallo che tenesse lo pheudo

per seruitio personale in tale battaglia adiutare il suo signore (si como e dicto piu amplamente ne l'altro libro scripto in latino) & se lege ala hystoria de Ioan Villano che quando Re Carlo uolse combattere con Re Piero de Ragona con cento caualieri per uno; molti homini de quelli delo Re Carlo furno chiamati, & alcuni se offerseno in sua compagnia per intrare in quella battaglia; & anchora glie numero caualieri de parte de infideli per essere in quella giornata de Italia, & de altre natione diuerse; ma quādo uno Imperatore, Re, o principi uolesse intrare in battaglia particulare sariano tenuti gli soi subditi Baroni in qual se uoglia titulo se retrouasseno intrare con lui, per respecto che sono compagni del signore in arme, si como hauemo dicto appresso nel libro dela battaglia deli nobili; & quando li Romani se conuenero con li Albani per combattere particularmente tre per tre; alhora intrarono tre de luno populo, & tre de l'altro per amore dela republica, & de loro patria; si como per li autentici hystoriographi e referito.

Como quelli che non sono in eta de combattere, & le donne uidue, & uno Conte rechiesto da uno che fusse manco de lui potra dare il campione. Cap. XI.

TRactando la materia de cāpioni diremo secondo la longobarda lege chel Conte potra combattere in caso de guagio de battaglia per campione essendo rechieditore, o rechiesto como hauemo referito desopra dele ui-

due, & de quelli che ſono de minore etate; & queſto ſe debe intendere quando rechiedeſſe uno che foſſe de mi nore conditione de lui; perche rechiedendo uno altro Conte, ouero uno gran ſignore debbe con la ſua propria perſona combattere; excepto in caſo de impedimento, quale ſopraueneNdo inanzi la giornata ſe ha da aſpectare la fine delo impedimento; perche non ſe potria contra uno altro Conte dare lo campione; ſi como habiamo ueduto deſopra, & uederaſſe appreſſo doue ſe tracta dela battaglia de nobili; & queſto uederemo al primo capitulo del ſexto libro.

Como in caſo de homicidio non ſe po dare il campione excepto ſe lo accuſatore non uoleſſe perſonalmente combattere. Cap. XII.

Eguendo anchora nelo tractato deli campioni diremo che ſecondo la lege longobarda uno che foſſe incolpato de hauere facto homicidio non potria combattere per campione; ſaluo ſe il ſuo accuſatore combatteſſe per campione, ne anchora uno che fuſſe ſtato accuſato che haueſſe amazato il padre, non potria pugnare per campione, excepto ſe fuſſe giouine uecchio, o infermo; coſi anchora quando foſſe prouocatore hauendo gli predicti impedimenti potra per campione combattere, pero in crimine leſæ maieſtatis; ſi como e dicto diſopra non ſe po combattere per campione como meglio uederemo nelo primo capitulo del ſexto libro doue ſe ſcri

ueno molte cose de campioni.

Como se po dare il campione secondo la resposta del rechiesto. Cap.XIII.

Iu se dice nelo tractato de căpioni che quādo lo rechieditore offerisse nela sua rechiesta uolere prouare da epso al suo aduersario una tale querela, perche dara il guagio dela battaglia per pegno; & dicendo il rechiesto io me defendero per me, o altre per me con gli mei dinari; in questo caso non potra il rechieditore dare piu il campione anzi debbe con la sua propria persona combattere per respecto che la sua offerta e de prouare da persona a persona; per questo se debbe obseruare, ma lo rechiesto per la sua resposta potria dare il campione; & in caso chel prouocatore dicesse io lo uoglio prouare dala persona mia ala tua respondendo il rechiesto io me defendero senza dire altre parole non potria dare il căpione; & questo se troua determinato per la lege longobarda, & imperiale.

Finisse il quinto Libro.

Incomincia il sexto Libro, nelquale se tracta p quātr cau se se po uenire a guagio de battaglia. Cap. I.

Nel tempo de Othone Imperatore inclito signore de Italia li nobili Caualieri Baroni Italiani feceno querimonia per una lege iniqua che era se uno mō straua instrumēto, o charta de una possessione se lo aduersario hauesse dicto che lo instrumento, ouero charta fosseno stati falsi sel demonstratore de quelle scripture giuraua essere uere obtenea la possessione; & perche la lege daua cagione de se fare molti instrumenti falsi. Per questo lo Imperatore Othone col suo figliolo Corrado de Burgogna Re de Italia hebbeno colloquio con li Baroni, & gran maestri in Italia in Verona pche fo cassata tale lege, & factone un'altra noua che quello che dicesse la charta essere falsa uolēdola declarare per battaglia se deuesse combattere; & in caso che la battaglia se denegasse se deuesse declarare per giuramento; & anchora fo declarato che dele robbe ecclesiastice se potesse combattere pero questa lege, e correcta per lo Papa, & piu determinorno che essendo dubio de uno che fusse inuestito de una possessione se deuesse declarare per battaglia quando non gli fosse altra proua ne testimonio; pero se la parte aduersa prouasse per testimonio essere uero patrone dela possessione nō saria caso de

battaglia, & fo determinato per loro che per denegato deposito da uinti ducati insu se deuesse per battaglia declarare, pero questo non ha loco in altro debito, anchora si uno dicesse hauere facto instrumento de una possessione per forza se deuesse pur per battaglia declarare; pero debbe lo rechieditore iurare hauerlo facto per forza & lo rechiesto che non lhabia facto fare per forza debbe fare sacramento; & anchora ordinorno che in delicto de furto de sei ducati insu se potesse fare battaglia, & piu che in caso che l'accusato fosse de eta minore deuesse dare il campione similmente se fosse de eta decrepita, o infermo tutte le parte potriano dare il campione; declararemo anchora che li Conti, le uidue, la chiesia in battaglia loro per declarare loro cause potessino dare il campione, in modo che li campioni fossino simili de forteze. E per questo non se potria per li Italiani contradire in tali casi non obseruare la lege longobarda.

Quando sara causa iusta de fare battaglia. Cap. II.

Ice la lege longobarda per crimine de offesa maiesta uenirse a battaglia, & per tradimento dela patria, & la lege ciuile lo obserua, & Federico Imperatore per homicidio nascosto concede battaglia, & questo per homicidio facto in tregua; & quando la donna dela morte secreta del marito fosse occasione, & il marito cornuto, & dela morte del padre per la heredita, & in caso de stupro, & de infamia dare a donna honesta contra lo suo honore,

honore, & in beni negati per altri, & piu chi con giuramento negasse il furto; piu chi tenesse possessione contra iustitia per meno spatio de trenta anni; & si testimonii sono contrarii possono luno contra l'altro combattere non con arme militare, ma con bastoni; quando gli testimonii delo auctore fosseno piu efficaci non hauera loco la battaglia che se staria al loro dicto; & anchora sel figliolo nega il debito paterno se uene a battaglia, & per incendio si fa battaglia contra il malfactore, & non contra de chi consiglia.

In quanti casi e licito uenire ala battaglia. Cap. III.

Nchora e licito de periurio commesso uolũtariamente farse battaglia, & de infidelita, & quando se producesse una scriptura contra, laquale se allegasse essere falsa; & quando doi fosseno inuestiti de una possessione, & nõ cõstasse quale de loro fosse il primo inuestito, & quando se denegasse un deposito da uinti ducati insu, & quando fosse facta una uiolentia sopra una possessione, o quando fosse denegato un debito se potria combattere, perche saria un latrocinio del debitore contra il suo creditore secondo Innocentio, & Baldo, & la lege longobarda uole, ma la lege ciuile dice il contrario che se debbe prouare dinanzi al iudice, & non per forza d'arme; & questi, & simili altri casi pone la lege longobarda; ma secondo la lege ciuile non se po combattere se non in crimine lesæ maiestatis, & per tradimento dela patria; ma per la cõsue

tudine deli oltramontani, & de Italia non se concede battaglia se non per alcuna causa de grande importantia, o per iniuria, o per scandalo perloquale quello che fosse iniuriato fosse diffamato in presentia dela corte del suo signore, ouero nel opinione deli homini prudenti, & discreti che non se potesse cōportare senza grauissimo carico & deshonore secondo Baldo, & la consuetudine lo permette per ogni carico, & deshonore se possa cōbattere pur che sia per il iudice arbitrato deuerse fare la battaglia per tal causa; & quantunche sia permesso nela lōgobarda lege neli supradicti casi potere se fare battaglia se deueria usare in Italia, perche la longobarda lege fo facta per Re Carlo figliolo de Pipino, ilquale fo primo Re de Franza, & dopo Imperatore; & anchora per lo Imperatore Othone che regnaua in Italia fo diffinito se deuesse fare la battaglia neli supradicti casi a instantia deli magnati, & gentil'homini Italiani; & per questo se deueria in Italia obseruare per auctorita delo Imperatore signore in Italia che fo auctore de quella lege, nela quale fo inducto se deuesse fare battaglia in causa doue non se potesse prouare per testimonii. Pero in lo regno de Sicilia se permette la battaglia neli doi casi de sopra narrati, & se trouano doi sententie date per re Carlo secondo catholico signore perlequale se reproua tal battaglia in ogni caso senza reseruatione; & cosi anchora la reproua la Decretale, pero la consuetudine e in contrario; benche poche fiate se troua essere facte tal battaglie se no per permissione de Re; & benche lhauesseno facti incominciare rare uolte l'hanno facte finire per dubio

dela conscientia per respecto che la ragione Canonica il reproua, & il Re de questo regno e subiecto ala chiesia Romana, & non la deueria permettere se non como dice la constitutione nostra, cioe per grauissima causa, & non per ogni delicto, ne se debbe permettere la battaglia se non con gran consiglio, & matura deliberatione, & con sufficienti indicii, & manifesti presumptioni contra lo accusato.

Como le battaglie hebbeno origine da Dio, & como se permetteno. Cap. IIII.

E Da sapere anchora che questa lege armigera che ꝑmette le personal battaglie in caso de iniurie, & de altri delicti hebbe origine dala prima eta nelaquale Caym occise Abel suo fratllo se indussero le battaglie uniuersale ꝑ comandamento de Dio per punitione deli disobediēti ali comādamenti suoi, & de l'ordinatione date da epso Dio furono inducte doue non era copia de superiori, ne de magistrati a tale che ogn'uno se facesse la iustitia col braccio dela militia ꝑ battaglia pigliata, si como se lege per uolūta de Dio Iudith hebrea con la sua ancilla Ambra chiamata occise il Re Holoferna doue non era superiore che l'hauesse possuto punire; ꝑche furono dopo ordinati li regi, li officiali, & li magistrati tal che fo ꝓuisto che la iustitia fusse facta ꝑ li officiali, & fusse punito q̃llo ilquale facesse la iustitia ꝑ sua auctorita; ꝑche peccaua usurpādo la diuina iustitia laquale e officio de Dio dato a principi

catholici mandati per epso; & per questo furono facte le lege scripte; perche dinanzi se facea la iustitia con la mano regale, cioe con la potentia deli Re liquali comandauano se facessino le executioni; & albora Dio comando se deuessino li delicti punire, & dopo resto la consuetudine dele guerre, & dele battaglie per punitione de quelli che turbauano la pace del mondo neli regni, & nele prouincie, & Dio comando che le gente se deuessino armare cõtra deli ribelli, & malfactori, & da queste guerre licite quando non glie superiore che possa refrenare li malfactori & descbedienti fo inducta questa consuetudine de battaglia particulare che se deuesse combattere da persona a psona quãdo non appare proua del delicto per punitione deli disobedienti, & per terrore deli offensori timendo de non bauere a cõbattere per la offesa ne prouocasse a iniuria il cõpagno ilquale ꝓuocato per defensione del suo bonore bauesse iusta causa de cõbattere; perche questa lege dela defensione e permessa ali animali bruti per instincto de natura liquali trouandose prouocati da l'altri animali se defendeno con loro arme facte dala natura, nelaquale trouano modo de defensione cioe con denti, corne, calci, stampe; & questa defensione e licita anchora ali bomini rationali ꝓuocati a iniuria con auctorita, & licentia del superiore, & del principe che ba potestate fra loro concedere la battaglia per cause iuste doue non fosse copia de testimonii perliquali se potesse diffinire la causa in iudicio ordinario.

Per quale persone se po pigliare la battaglia. Cap. V.

E dimanda appresso se e licito pigliare la battaglia personale per defensione deli figlioli per altra coniuncta persona, o per la mogliere; & respondese de si; si como dice misser Baldo per li parenti e licito, & non per li stranii pigliare la battaglia, excepto si fosseno campioni con licẽtia del suo superiore se potria fare per defensione dela persona, & de robbe deli cõiuncti, & per defensione dela patria, & anchora per defensione de un charissimo amico che fosse de persona debile, & impotente; & per stretta amicitia, o compagnia in arme, o in altri exercitii nobili, & uirtuosi per fratre iurati per uasalli serui, o familiari iniuriati; ꝑche questi tali sono equiperati a quelli del sangue proprio, & li ueri amici sono in una anima secondo Aristotile, pero se intende che habiano iustitia, & dice che la sacra scriptura se debbe liberare quello che patisse iniuria per mano del superbo; & Salamone disse non cessare deliberare gli toi coniuncti dala morte. Et Tullio dice quello che nõ defende, & nõ resiste ala iniuria delo amico e in simile uitio de quello che abandona li parenti; & impero per uirtu de cauallaria se potria combattere per li amici sodali, & per tutti li supradicti; perche io donai consiglio essendo dato guagio de battaglia fra doi a tale giornata, perche il rechiesto essendo morto non comparse, & lo uiuo diceua essere morto per paura; che un parente del morto potria uscire a sostenere la iustitia del morto, & quello non essere morto per timore, ma per uolunta de Dio, & deueriase admettere; anchora in caso de impedimento un parente

per altro potria comparere nela battaglia.

Perche cagione sono exercitate le battaglie. Cap. VI.

Erche se scriue in uno altro capitulo essere permessa la battaglia particulare con licentia del superiore per una festiuita facta in memoria del principe, o per altra publica letitia, & piacere; & per gli caualieri se imparano, & per conseruare lo exercitio de l'arme per defensione de la republica, & per la propria uirtu, o per altra particulare inimicitia con licentia del superiore; & nel tempo antiquo nela cita de Napoli era campo publico, nelquale se potea combattere & in Roma, in Perugia in loquale senza altra licētia se exercitaua lo exercitio militare secondo se troua in diuerse auctoritate.

In quanti casi se debbe fare iustitia de uno morto in battaglia particulare, o in torniamēto publico. Ca. VII.

Oue se una dubitatione acadendo battaglia particulare, ouero torniamento per publica letitia, o per la prosperita delo principe. Essendo uno morto in battaglia, o in torniamento se per iustitia debbe esser punito lo homicida; perche se dice de no, quando se fa con licentia del principe. Lo Decreto uole che lauctorita del superiore excusa lo homicidio, quantunche il suo proposito non fosse che gli intrauenesse occasione; ma facendose senza licentia del

ſuperiore, ouero quando deliberatamente luno amazaſſe l'altro con firmo propoſito in tal torniamento, ouero che con ingegno de ferro archimiato che trapaſſaſſe l'arme del compagno facilmente, ouero quando correſſe contra l'altro dala parte de retro per amazarlo; perche alhora lo exercitio militare ſe fa per monſtrare la uirtu de l'animo, & per letitia ſe debbe fare con propoſito de offendere l'altro. Anchora ſe uno deliberatamente offendeſſe uno deli circunſtanti meritamente in tutti li ſupraſcripti caſi lo offenſore debbe eſſere grauemente punito ſi anchora ſe offendeſſe uno deli pugnatori fora il loco deputato dela battaglia debbe eſſere iuſtificato. E da ſapere che queſti tali giochi ſono dali principi pmeſſi in modo che deliberatamente non ſe gli debia ſpargere ſangue.

Si uno caualiero amaza in uno territorio unaltro, ſe per il ſignore ſe po punire per homicida. Cap̃. VIII.

E Anchora bon puncto da intendere; ſono doi caualieri uaſalli de uno ſignore quali tra loro eſſendo querela de battaglia a oltranza, & con loro capituli firmati, & con loro cerimonie andaro in altro territorio a combattere a oltranza, & luno hauendo l'altro occiſo torna ala propria patria locciſore, il ſignore dela terra prẽde il uincitore, & oppone lui como homicida del ſuo uaſallo meritare punitione; l'altro replicãte ſignor mio glie andata la uita mia per capitale. Se dimãda ſe q̃ſto p homicida ſe potreſſe punire p il ſignore ſuo, & ſe lui meritamẽte ſe po defenſare

a non perdere la testa. Dasse in cio uera diffinitione, che tal battaglie se concedeno per lo signore doue se exequisseno; & tal licentia excusa lo uincitore del delicto quale se li po opponere che uenendo a battaglia per querela a defensione dela uita ogni delicto se purga, & la uictoria rende de cio uero testimonio secondo il stile de cauallaria; & a questa sententia misser Angelo Perugino se accosta, & decide dando exemplo de doi caualieri francesi, quale con licentia del signore luno hauendo l'altro morto, determino il uincitore non potere dal suo signore per homicida essere condēnato.

Se uno e rechiesto de battaglia da uno altro, sel signore del ꝓuocato lo po ꝓhibire che non cōbatta. Ca. IX.

Quanto e subtile questo dimando, e rechiesto un caualiero uasallo de un principe da uno altro caualiero, quale non e uasallo del signore. Chel rechiesto debbia uenire per licita causa a battaglia de oltrāza con epso, & de tale promessa ne ha notitia il signore, quale chiamato il suo uasallo conuitato, & citato a battaglia per imperio li comanda che non debbia tale stomesa, che uole dire disfida acceptare; perche essendo suo uasallo ha in soi bisogni la sua persona operare; decida tal caso, chi sa se tal excusa possa il rechiesto excusare; & potriase per causa de dubitatione dire la persona del uasallo essere primo obligata al proprio signore, che ad altro; & secondo la lege ciuile il principe, e signore dela persona del uasallo; & stando

queſto preſuppoſito ſe potria dire non acceptando la ſto-
meſa eſſere excuſato;& lo impedimento del ſignore eſſe
re in cio ſufficiente;per contraria opinione ſe potria deci
dere, che un caualiero e primo obligato alo honore pro-
prio, che al ſignore, & nulla obliganza intendere ſe deb
be contra lo honore del uaſallo;& che ſia il uero uole la
lege chel uaſallo non debbe preferire la uita, & lhonore
del ſignore ala uita, & honore ſuo, & lo uaſallo e tenuto
ai coſe honeſte, & poſſibile al ſignore;& queſta ſaria co-
ſa inhoneſta, & impoſſibile fare contra il proprio hono-
re, & ad quello ſatisfacto le altre obligatione al ſignore
deuute ſeguitano;& ſe ueruna obliganza impacciaſſe il
ſuo honore non lo cõſtrenge a obſeruatione;donaſe in cio
regula dela obligatione del uaſallo al ſignore eſſere ſolo
in ſei caſi obligato, & in nullo deli ſei e deſtricto; de
queſto ancho de ſopra ſe dona notitia uera non eſſere te-
nuto per campione combattere il uaſallo per lo ſuo ſigno
re in alcuni caſi;& queſta e la uera declaratione de tal
caſo per conſeruare lo honore del caualiero diſtinguen-
do in cio. Sel rechieſto haueſſe phendo dal ſignore alqua
le ſeruitio de perſona foſſe obligato preſtare de ſeruirlo
in la guerra ſotto iuramento donde eſſendo in acto de
guerra debbe il uaſallo ſeguire il ſignore; & finita la
guerra debbe acceptare il guanto dela battaglia, & re-
ſpondere al rechieditore ſopra la querela obſtaria alo
impedimento predicto; & ſe non fuſſe in acto de guer-
ra, deueria al ſuo honore ſatisfare;& ſe foſſe data la gior
nata, & del campo;& in quello tempo la guerra del ſi-
gnore ſupraueneſſe, de cio ſe donara notitia in lo libro

de quelli che sono uinciuti in battaglia, & dapo ala propria fede relassati.

Si uno disfida uno uasallo de uno signore se debbe essere punito per il signore. Capitulo.X.

PEtrouase uno caualiero forestiero in territorio de uno principe alquale non e subiecto doue ha stomesa con uno barone subdito ad tale signore il rechiede de andare ad fare battaglia in altro paese, donde il principe lo fa pigliare, & uolelo punire con dire lui hauere nelo suo territorio, data stomesa de homicidio ad altro. Se dimanda se debbe essere punito, & se determina che non prima che tale delicto non e consumato; & non se debbe punire lo effecto non seguitando lo effecto, como che uole Iustiniano ali suoi digesti; & la consuetudine militare gli dona fauore; anchora donandose in cio argumento de uno balestrero, quale dalo territorio de uno signore bucta con una balestra una saggiecta, & percote lo suo inimico in territorio de uno altro signore che non da donde trahe, ma doue fa la ferita debbe hauere punitione; & questa e sententia de Bartholo de Sasso ferrato.

Se doi caualieri in doi campi se disfidano fora lo exercito se se debbeno punire. Cap.XI.

Ono doi campi de capitanii armigeri acam pati, & un caualiero de luno stomecte, cioe disfida uno altro de l'altro; uengono ale mane loro fora partiti dali campi de loro capitanii cõbatteno. Se dimãda si costoro se possono punire, decidese de si; & la ragione e questa che loro mancano alo honore loro essendone obligato al seruitio de l'exercito con loro persona, & durante quello senza licẽtia non possono cõbattere ne arme mouere contra li nimici, & facẽdo; cõmetteno delicto contra la republica, ouero offesa maiesta; & q̃sto per uolere senza licentia de loro Duca preliare como nõ possano per ragione che per tale desordine o simile inobedientia potriano seguire de molti inconuenienti che saria dãno dela republica, & del signore che per desordine de caualieri pareria che senza licẽtia a cio ꝓcedesse; & questo da iuriscõsulti e confirmato ala lege ciuile doue grauemẽte se puniscono tali stomectitori, & pugnatori senza licẽtia de loro capitanii, anchora che a loro seguitasse uictoria; piu forte dico; che non solo andasse a battaglia senza licentia; ma chi ardisce passare il segno quale li fosse dato per cõfino, o che scriuesse ali exerciti inimici, o che loro facesse signale anchora se dona acerba punitione, secondo dice Liuio nel secundo de bello punico (como sopra e dicto) del consule Romano che per tale causa suo figliolo uincitore del nimico del populo Romano fece decapitare.

In che caso il signore e tenuto combattere con lo uasallo. Cap. XII.

E sopra e amplamente dechiarato in che modo se debbe per il uasallo ꝓcedere quā do il signore usasse infidelita al uasallo, resta adunque intendere in che modo se decidera quādo lo signore usasse altro oltragio al uasallo delo suo honore fora la infidelita, & lo uasallo rechiedesse il signore de battaglia, sel signore è tenuto respondere; donase in cio solutione che in tale caso non se uene de prima bocta a battaglia, ma chel uasallo debbe andare alo superiore del suo signore a exponere la querela, & quella fare decidere, & ligierirse del carico, o oltragio; & se il superiore non ce fosse o denegasse iustitia per causa de honore, se potra uenire in tale caso a battaglia, ma bisogna prima disfidarlo, & in cio anchora il signore non uolēdo uenire a battaglia col uasallo potria allegare de tal querela uolere stare a iudicio de caualieri, & arbitri cōmuni; & con questa exceptione cessaria la spata; piu anchora non trouando il uasallo iustitia, ne il signore uolendo uenire ale arme neli casi predicti potria il uasallo se possente fusse, depredare il paese del signore; & essendo nobile il uasallo, & recercando il signore, debbe de iustitia il signore acceptare la battaglia, & quella non acceptando per propria persona po donare campione al suo uasallo dela sua qualita; como se scriue al libro de campioni cessando le excusatione predicte; & quando il signore allegasse superiorita, potra il uasallo replicare che in iudicio de arme tutti sono equale gli caualieri ad defendere loro honore, & in cio la signoria stara da parte, & habiamo scripto amplamente

appresso doue parlamo dela battaglia de nobili.

De doi inimici che facciano pace, se uenendo a noua querela de battaglia se rompe la pace. Cap. XIII.

Oi caualieri nobilissimi per loro inimicitie uenero a disfida de che uolseno uenire ad battaglia; & composte loro inimicitie feceno pace, & giurorno de inimicitie nullo de loro douerse recordare; & facta la pace uenero ad noue brighe, & altre querele de battaglia, donde se disfidorno in modo che intrando nel campo chiuso da persona a persona luno dono a l'altro de molte ferite; & dapo il ferito accusa quello che lo ha debilitato, allegando che hauendo promesso non offenderlo l'ha offeso. Se dimanda se ha preuaricato il sacramento quello lo ha oltragiato, o se po dire essere uenuto contra la obligatione con lo giuramento facēdolo periurio, & caualiero de reproccia, cioe repulsa, & non degno uenire a battaglia de boni caualieri. Concludese che non ha mancato il caualiero alo suo honore como la causa dela brigha e stata per noua cagione, & quella pace non preiudica ale cose future gia mai dale parte pensate ne ala pace dechiarato, & senza ingāno non essendogli conmessa fraude secondo Bartholo ha facto como bono caualiero.

De uno che promesse fare desdire uno altro sotto una pena, se non obseruando se po uenire a battaglia. Capitulo. XIIII.

N gentilhomo se lamentaua de uno Caualiero, ilquale lo hauea infamato presente un gentil'homo martiale, quale audita la lamẽtatione del gentil'homo promesse fare disdire il Caualiero; & in caso che non lo facesse uoria essere depincto; & facta la promessa il guerriero non fece desdire il Caualiero, dilche il gentil'homo lo recerca debbia seruare la promessa, altramente il rechiede como mancatore de fede uolerlo combattere. Lo guerriero responde io non uoglio uenire ad battaglia, ma si uorai depingere como promisse il poi fare; ma dopo uederemo como lo farai questo, per lo iudice dele arme examinato se dimanda se uenire se debbe ad battaglia, & se conclude che non; attento che quello che non ha facto il guerriero con lo giuramento, & ha mancato non se gli debbe donare magiore punitione de quella che elesse de essere depincto, & basta in tale caso il depingere se uora, & altra battaglia non debbe seguire.

Se una donna pò combattere, o personalmente, o per campione. Cap. XV.

A uno Caualiero fo una gentile donna de sua honesta infamata, quale per uergogna delo honore l'ha mentito per la gola como un traditore ribaldo; disfidando in cio ad battaglia. Il caualiero replica essere l'officio dele donne il filare, & non il combattere. Se dimanda s'el caualiero potra recusare tale battaglia de non re

spondere ala querela dela donna. Et secondo uno libro antiquo delo regno chiamato la longobarda lege se decide che la donna per campione po combattere con lo caualiero, ma da persona ad persona non, como che saria carico grande al uincitore de donna, & saria infamato tra caualieri, & se perdesse peggio; perche la natura feminile non po deuenire uirile; & secondo la lege ciuile la donna in iudicio non po per altri comparere, ne anchora po succedere alo pheudo dato per seruitio in arme personale, como che de persona non possa il suo signore defensare; & questo per la audacia uirile che gli manca; benche se scriua de alcune donne illustre como fu la Regina de Amazoni che combattete con Pyrrho, & la Regina de Austria che con exercito uenne ad audire la sapientia de Salamone; & anchora la mogliere de Mithridate, quale uso la militia secondo Valerio Maximo; dando in cio Andrea de Sergnia distinctione che se la dōna po tenere lo pheudo como quella maestra personalmente uolere il suo signore seruire; dando per exemplo dela Panthasilea, quale soccorse il uecchio Priamo ala assediata Troia; affirmando la longobarda lege che la donna accusata de adulterio; & uolendo in cio iustificarse per battaglia cōbattera per epsa il suo marito, ouero un'altro, non essendo illustre, & exercitata a l'arme como le gia nominate donne.

Se uno figliolo accepta battaglia con un'altro se per lo patre po essere prohibito. Cap. XVI.

Eguita de intendere se un figliolo de un gentilhomo ha guagio de battaglia con un'altro armigero, & data la disfida electo il iudice & arme; & uenuti per intrare nel campo, il patre prohibisse la battaglia allegando il figliolo non potere uenire a tale battaglia senza sua licentia, ne potere intrare in tal iudicio d'arme senza sua uolunta per la patria potesta alquale il figliolo e submesso. dimanda se tale ꝓhibitione habia impedire la battaglia che non se faccia, decidese de no; attento che la militia fo prima che la patria potesta, & prima furono le battaglie che le lege ciuile che trouarõ la patria potesta danno in cio pena de deportatione al patre che subtrahera il figliolo dala guerra dela republica; & questo in tempo de guerra, se e in tempo de pace la frusta publica e la pena, & consentendo in cio il figliolo sara deputato a piu inferiore grado che non se troua conducto; & anchora il patre saria punito quando debilitara il figliolo per fraude acciohe ala giornata dela battaglia publica non se troua in periculo. Reputano le lege il figliolo exercitante le arme per patre de famiglia, & non essere ascripto allo uinculo della patria potesta, ante potere ad oltranza combattere quale il patre non po impedire como lo proprio honore sia piu obligatione che la patria potesta, questa e sententia delo Imperatore doue scriue de l'arte militare.

De uno che iniuria un'altro, & l'altro propulsa la iniuria, si se po uenire a battaglia. Cap. XVII.

Descriuese

Escriuese un'altro caso, un caualiero chiamera un'altro traditore, l'altro replica tu si il traditore, & menti falsamente. Se dimãda essere in tale caso de battaglia fra loro, & alcuno argumentando potria dire che si che attento tali delicti siano interesse dela republica da manifestare, & specialmente gli traditori como che dal comitato, & dala corte de Principi debbiano essere exulati, & descacciati, & dala compagnia de caualieri priuati; & nullo loco de honore debbe a l'altro essere donato, como siamo morti tra li uiui; & tali delicti opposti a caualieri e necessario purgare la battaglia per morte, o per desdicta monstrandosi innocente a cacciare per forza d'arme tal macula piu pestifera, & crudele dela morte. Et che cio sia il uero che un traditore sia peggiore de quale se uoglia scelerato ne appareno molti exempli; & specialmente quello delo redemptore dela humana gente, quale per non fare il tradimento delo suo charo discipulo Iuda Scariocta dispensatore dela pecunia dela casa sua essere occulto; li disse presente tutti li soi discipuli; o Iuda quello che hai da fare fa presto per farlo leuare dal tradimento, & non farlo cascare in quello, ma auisarlo che se ne guardasse; & piu se sono ueduti indicii mirabili de coloro che altri de tradimento hanno infamati essere periculati; & li occasionati a torto essere remasti senza macula. Donde anchora che molti se ne potessero reducere a proposito una recitatione de graue persona, reuerenda, & de auctorita grande, breuemente recitaro. Dico dunque che un gentil giouine Todesco dela ca

sata nobilissima de Brunzuich, quale non per bisogno de robba, non per acquistare stato; ne anchora per quale se uoglia utilita de robba; ma per intendere il mondo, & practicare le gente, & uedere il paese per potere rēderence testimonio ali soi compatriotti; disconosciuto pigliati molti ducati, chiamati fiorini del reno, adobato de molti uestiti con uno paro de bon caualli doppii portanti de compagnia de scuderi ornato; & messose in ordine disconosciuto se partite dela parte de Saxonia; & penso tra se medesmo chi piu honorato signore fosse nel seculo deli prīcipi christiani; & examinata la cōditione de tutti trouo essere piu degno, & Reale, & Christianissimo il Re de Franza; quale in quello tempo per sua uirtu era molto existimato si per le imprese che pigliaua grande; si per la magnanimita che usaua tra nobili caualieri & baroni che habitauano in la sua corte doue hauendo deliberato la sua phantasia pose a executione, pigliando lo camino de Parise se ne ando a seruire il Re de Franza, era tanta la sua uirtu che mirabilmente era dala Regina, & Re amato. Attento che era nobilissimo, delaquale casa spesse uolte sono stati electi imperatori, quali hanno facti de grandi facti che ne e rimasa la fama nel seculo, & specialmente dalo alemano paese, doue se dice lo Imperio deli Octoni, quali furono dela speciosissima casa de Brunzuich, delaquale al presente una radice se ne troua in Italia non cognosciuta, quale caualiero con soi uirtu operando era causa honorare la corte del Francese signore, & erane de epso fama grande de soi boni deportamenti, in modo che ne seguito tale scandalo che.

operando la inuidia ad uno Camerlengho del dicto Re
gran signore Francese hauendo tanta inuidia presa de
lo amore se portaua al germano caualiero, dono auiso a
lo Francese signore como con tradimento maculaua con
la Regina lo honore de sua corona; dando in cio uero
testimonio che alo lauare dele mane la Regina donaua
lanello alo Todesco scudiere per amore quale a lui sfre-
natamente portaua, dandogli ad intendere che quella
hora che la Regina il Todesco scuderi non guardaua es-
sere senza anima; & totalmente appassionata ala morte;
dicendogli signore uoi non doueti tale sceleste ribalda-
ria consentire, ma donargli punitione meriteuole, doue al
Re firmata tale phantasia commessegli che in una forna
ce de calce fosse brusato il todesco; dando al Camerlen-
gho de cio commissione che al brusciare cio facesse exe-
quire; quale auido, & crudele del sangue del inocente to
desco non meritante il fuoco, ne essendo fallito douea tale
incendio patire; subito fece la imbasciata per la sequente
matina il primo homo che uenesse il facesse brusciare, il
carcararo obediente expectaua exequire il comanda-
mento; doue il Todesco inuiato al fuoco con colorata im-
basciata al icarcararo deuesse quello chel Re uolea man
dare ad executione expedire, per lo camino se trouo in
una chiesia doue se celebraua la messa; quale intrato,
& quella con debita deuotione audita fino alfine; ancho-
ra chel prete fusse longo, la uia dela fornace ala morte
caminaua; doue il Francese poi dela partita delo Tode-
sco era andato, & era stato buttato al fuoco, & iui gionto
disse alo maestro, il mio signore Re ue manda a dire se,

hauete exequito cio ue e ſtato commeſſo; reſpoſe con la experientia lo uide como bruſa; quale deſubito terrore auiſato, & lo periculo paſſato reducendoſe a memoria, al Re il facto dechiaro lui non meritare tale morte per lo bon ſeruitio per epſo al Re facto, quale ueduta la uerita fu contento piu il calumniatore de tradimento che il inocente caualiero fuſſe ſtato morto; & in queſto chiaramente ſe comprehende como tal debbe eſſere la pena de chi incolpa uno a torto, quale quella de chi meritamente debbe hauere pena hauendo commeſſo tradimento. Donde Federico che prohibite le battaglie ſingulare, & li duelli a oltranza in queſto caſo de tradimento le fece exequire per purgare ſi abhomineuole delicto, & corrupta pernitie ali homini, & le beſtie deteſtanda; & per cio quando luno chiamara il compagno traditore; baldanzoſamente l'altro reſpondera ſe mille uolte il dirai, mille uolte como traditore menti & falli; dicendo queſte parole lo iniuriato faria carico a quello uſaſſe tal iniuria, & reſtaria per diſmentito. Et dico dunque ſe tal ſtomectitore de tradimento replicaſſe te lo prouaro con la ſpata dala perſona tua ala mia, finche mi baſta la uita como ſei traditore, & ſoſtenerolo per uero. Se debbe fare replicatione per lo primo iniuriato, dicendo menti falſamente, & iniquamente dun traditore falſo, che non baſterai mai a fare ſimile proua; & io lo ſoſtenero con la perſona mia che tu menti. E neceſſario in tal puncto uenire a battaglia per ragione de cauallaria ad monſtrare in cio la uerita per la uictoria de una dele parte, donde concordano tutte antique, & noue lege de iuriſconſulti, & imperatori ad fare

battaglia per caso de tradimento;& cio conferma Federico Imperatore,quale benche prohibisca li duelli in caso de tradimento,& de morte nascosa permette farse battaglia(como de sopra e dicto)& questo permesse Federico a terrore de traditori,& de homicidi;che traditamente,& nascosamente fanno tal mancamenti,non solo ledendo la patria,& la regia corona; ma homini priuati che senza licentia del superiore contra tali traditori se potra procedere;& se fosse manifesto il delicto,senza pena se po occidere;saluo sel principe li hauesse perdonato,& remesso il delicto che in tale caso ne combattere senza licentia,ne de parole iniuriose non se potria offendere dicendogli traditore como tal tradimento per il suo signore li sia remesso.Et se li fosse dicto fusti un traditore saria il uero,ma non saria caso de battaglia;ma sel iniuriato dicesse non e il uero alhora succederia caso dela battaglia,como tal casi siano odiosi. Secondo lo euangelio de Marco,quale dice de Iuda che meglio saria stato se nō fosse nato, demonstrando tal scelerato essere alla natura humana abhomineuole;& la uendecta debbe essere presta,& non tarda per non stare in quello tempo in tal opinione;& sentēdose necto debbia abracciare la battaglia, maximamente dauanti il principe che e uiua lege unita con la anima;& debbe dire tu menti falsamente;& in cio dare la uita per testimonio non recusando battaglia; & facta tale satisfactione humilmente inclinato dauanti il principe domandargli uenia de cosi hauere parlato in sua presentia reseruando lo honore del signore sopra il suo capo;& chi tal iniuria impropera al conspecto delo

principe commette offesa publica offendendo la presentia, orecchie, & altri sensi del signore insieme con la mente sua audendo tale delicto acro offendendone anchora tutta la militia. Donde la resposta, & la punitione debbe essere uiua, & presta; propulsando la iniuria publica, & priuata; & facendo demonstratione essere bono, & liale caualiero attale che se cognosca tale iniuriante habbia dicto falso; & in tal caso il tacere e male; perche dala taciturnita ne nasceria suspitione fosse il iniuriato, maculato de tale diffecto; & pero il subito dismentire, & non tacere e la medicina.

In che caso po il signore schifare battaglia con suo subdito. Cap. XVIII.

El presente capitulo se scriue, & dimonstra essere la battaglia da persona a persona licita tra il signore il suo uasallo. Quãdo il subdito pretendesse hauere hauuta iniuria dal suo signore de infidelita tanto per cagione dona; quanto per infamia iniustamente opposta alo honore suo. Doue con gran iustitia rechiedendolo non potria il signore tale duello schifare che non acceptando la battaglia restaria con infamia; & offerendo il campione anchora non saria dela battaglia absoluto; per benche il signore in alcuni altri casi col uasallo potesse combattere per campione, in caso de infidelita e tenuto con la propria persona combattere; & questo aduiene per la causa forte dela infidelita, allaquale il subdito se fonda como che la fidelita e il

uinculo commune da obseruare tanto per il subdito al signore quanto per lo signore al uasallo, & in questo non ce e superiorita como sia una fidelita commessa; & non piu comprehendendo anchora in questo caso la querela, quale de infidelita donasse il signore al uasallo; donde per saluatione delo honore suo il uasallo potria dire non essere il uero; & uolere sopra de cio combattere da per sona a persona in diffecto de probatione il signore non po dare il campione ante la battaglia & la proua, & non se po schifare; & in tale sententia per proua dela iustitia se troua misser Andrea de Sergnia allo libro de gli pheudi; & lo testo deli pheudi chiaramente decide chiamando la fidelita reciproca dal signore al uasallo non se potere schifare la personal battaglia quando uiolata fosse la fidelita debita fra loro.

In che caso uno iniuriato po uenir a battaglia. C. XIX.

Ppresso e da intendere un'altro subtile, & nobile caso da essere per martiali strenui bene examinato. Vēgono doi caualieri a parole iniuriose; & luno senza interuallo irato dice a l'altro, tu si un traditore; l'altro responde io so stenero con la spata in mano che non sono traditore; il caualiero dice como sostenerai tal causa che uno traditore a battaglia non debbe uenire con uno quale e necto, & liale. Dico dunque per diffinire tal dubio che nō cōstando imprōpto del fallimēto del caualiero nō se po negare la battaglia, pche uolēdo iustificare la q̄rela de nō essere

traditore che con le arme in mano non possa iustificare il suo honore. Et se lo iniuriante dicesse io prouaro per legitimi testimonii tu essere traditore, se debbe examinare la causa, quale uerificata non se debbe uenire alla battaglia; & si non iustificara per proue baldanzosamente po dire tu me chiamasti traditore, & non hai prouato te uoglio con la spata monstrare il contrario. Ma se uinto da ira chiamato dalo aduersario traditore respondesse tu menti per la gola, quante uolte tu ardirai chiamarme traditore; per queste parole e propulsata la iniuria, & non e loco del combattere; & con questa sententia misser Andrea de Sergnia alo libro delli pheudi fa differentia de dire tu sei traditore, & non dire tu fusti traditore; perche potria dal suo principe essere stato restituito alo honore, & toltogli il mancamento del passato tradimento, & potria lo iniuriato dire io fui restituto ala fama, & fu mi perdonato la defalta; & tal iniuriante dapo la remissione e tenuto a iniuriare per la lege imperiale che uole po la remissione non essere piu traditore; & po donare il guagio dela battaglia quãdo dicto li fusse; che se un traditore essendo dal principe restituto al pristino honore debbe essere admesso, & non reprozato, & se luno l'altro offendesse senza disfida saria traditore & sariali negata la p̃sentia del principe, & de ogni cõpagnia de bon caualiero; & se possedesse pheudo, il signore per tale diffalta como mancatore del honore, iustamẽte lo potria priuare secondo che scriue Andrea de Sergnia sopradicto.

Se un po uenire con altra q̃rela a battaglia. Cap. XX.

N'altro caso e anchora da decidere, doi caualieri con querela ad oltranza combattendo da corpo ad corpo; & in loro battaglia luno se desdice, quale desdicto moue altra querela contra uno caualiero dapo del suo desdire, se per tale mancamento de essere una uolta desdicto po essere reprocciato. Et secondo e stato da strenui caualieri referito per tale macula essere fin ala morte infamato, & non po piu uenire ad battaglia con altro caualiero como periurio, & desdicto como ala militante caualaria sia la religione da non preuaricare, & tra gli altri precepti che se recercano in epsa quando se uene da corpo ad corpo al combattere se da giuramento non per uana fama, o calumnia combattere, ante per sostenere lo honore, & la uerita senza calumniare; questa medesima sententia approbano le lege ciuile, quale dicono chel condemnato de calumnia non debbe ad altra accusatione essere admesso; saluo se ꝑ ꝓpria offesa uolesse accusare, o fosse delicto contra la sacra Corona del Re, o del suo officiale donde la constitutione de Federico secondo Imperatore determina lo uinto, o desdicto non deuere essendo prouocatore a combattere ad oltranza piu essere acceptato, ma essendo prouocato non se potria da po che fosse rechiesto reprouare, ma uolẽdo ꝑ amore, uoto, o impresa cõbattere in tal caso cessaria la repulsa, anchora che mille battaglie hauesse perse sẽpꝛ il tornare a cõbattere non li saria denegato, non essendo nulla a tutta oltranza, quale piu diffusa dechiaratione se ne intende a doi altri capituli in lo presente libello toccate.

Se un prouocato po mutare querela. Cap. XXI.

Qui uno caualiero ha mandato il guanto de battaglia, il rechiesto caualiero accepta la battaglia, & la querela; & fermati fu quella li capituli; il rechieditore muta querela dicendo che ha cōmessa altra difalta il rechiesto; se tale querela se po mutare stando il rechiesto fermo ala prima, con dire, io satisfaro la prima, & de l'altra appresso se intendera per noi; sta dunque fermo. El stile militare comanda non deuerse la prima mutare; & pero se dona il pegno per fermezza de seguire nel proposito del caualiero, questo fece li Romani essere uictoriosi che stauano fermi in loro propositi; anchora che potria essere il rechiesto ala prima hauere iustitia, & dela seconda dubitare. Dando interuallo de tēpo anchora ala seconda, con dire io deliberaro sopra l'altra, renuntia tu dunque la prima, & datte perso per iustitia. Et renūtiata la prima per il rechieditore dādo alo rechiesto iustitia; & recercādo lo dela secōda instamente potra respōdere il rechiesto caualiero tu non sei degno de battaglia como calūniatore; & hauendo ingānato una uolta inanzi de calūniare nō hauerai cōscientia del prouocare; dunque tu indegno non debbe cōmouere me a battaglia essendo como sei notorio falsario, & iniquo calūniatore secōdo la prima tua desdicta dimonstra; anchora che le leze ciuile dicano che nō contrariando luna rechiesta a l'altra se potesse la seconda sostenere, & congiongere con la prima; maximamente se da parola a parola se uenisse ale iniurie, alequale se

facesse fondamento de iusta querela per una dele parte; & se dicesse sopra cio te uoglio sostenere renuntiando la prima stomesa, quale non fosse o molto dubia, o iusta.

In che caso per iniurie se uene a battaglia. Cap. XXII.

He diremo anchora un a un'altro dira tu si un ruffiano traditore de mille forche; il iniuriato respōde tu menti, o per piu honestamēte parlare dira tu dici una gran falsita; se in q̄sto caso se debbe uenire a battaglia; & certamente se determina che no; pche quello che ha udita la iniuria ha satisfacto il suo honore dismentendolo de q̄llo che epso lo iniuriaua facēdolo restare p mentitore; & nō li sara iniuria ante sara de q̄llo che prima la disse; & accascance cōpensatione del mētire, & del dire iniuria tra loro che fa remanere la battaglia; anchora che lo iniuriato prima respōdesse con debita reuerētia tu mēti che io nō son ruffiano, o nō ho lo mancamēto dele iniurie, quale tu me dice; q̄sta e sententia de Dino de mongello, & anchora de Bartholo pricipe de lege ciuile; cōcludendo esser magior iniuria il mētire che tacere la uerita; saluo se dicesse il iniuriato tu mēti che se in uerita mētira nō e iniuriato, & sariali gran satisfactione, donādo in cio exēplo che il mētito e simigliato a un latrone. Secondo la lege Iustiniana, dando in cio anchora debita satisfactione alo iniuriato; quādo dicesse tu dici il falso, o tu nō dici il uero; & de q̄sto resta satisfacto alo conspecto de psone graue, & de auctorita. Ma il primo iniuriato e chiamato traditore,

& responde alo iniuriante tu si traditore falsario; l'altro assassino, ruffiano, homicida; dando de molti, & molti mancamenti alo primo iniuriante per hauere dicte piu iniurie, & transgresso il modo dela defensione dela prima iniuria; & lo primo iniuriante uolesse uenire per cio a battaglia per quello; secondo la opinione de alcuni non se po negare la battaglia; perche dapo la satisfactione facta, per resposta che lui era il traditore accumulãdo, & passando lo modo, lo impropero falsario, ladro, & assassino; como e dicto de sopra; ma la mia sententia saria non se deuere uenire a battaglia, perche sempre se da tutta la colpa al stomectitore, & a quello che fa li primi desordini de iniurie; & queste excesse iniurie sono resposte facte per lo prouocato a ira, & a dolore; & e auctorita delo speculatore chel prouocato sia excusato.

Se uno iniuriato de ueritate po uenire ad battaglia. Capitulo. XXIII.

Hi donara recto, & sano iudicio in questo caso degno de essere lecto da chi abraccia honore; del certo bisogna essere de ogni parte iusto, ne per misericordia, ira, inuidia, debbe sententiare, il caso e questo, un caualiero chiama un'altro bastardo, mitriato, spurio nato contra li comandamenti dela chiesia falsario che commettisti tal mãcamento tu sei zoppo, cieco, & senza patre, & senza matre certa; & queste iniurie fossero uere; sel iniuriato de tal iniurie cognoscendole uere potra uenire ad quanto

de battaglia con epso stando la iniuria uera; scripto e de sopra il combattere per religione dela militia procedere da defendere la uerita, & conseruare la fama e la disciplina militante; ne per uana fama a quella deuerse uenire. Dunque qua e da distinguere ogni parte de tal querela, cioe se il caualiero prouocante ha processo a tale iniurie, anchora che uere siano con animo de iniuriare, o con animo de se guardare lo honore non con uolere perrompere a tale uillanie senza causa se con animo de iniuriare e loco de battaglia secondo la lege ciuile; & la ragione e q̃sta; che stando per uerita lui essere tale quale le iniurie demonstrano, non pero apertene a boni caualieri iniuriare altro senza cagione como che la humanita questo non recerca, ante coprire li defecti altrui in quanto se po, non essendo interesse a chi le copre. Et anchora che la dispositione de lege tale battaglia al iniuriato fosse concessa non debbe intrare nel campo lo iniuriato; perche intrando saria la sua diffesa senza iustitia uolendo defendere falsita; & se pur baldanzoso il prouocato uolesse de tal lege godere se debbe procedere al elegere il campo, arme, il iudice, & ogni altra particularita (secondo de sopra e narrato) e uenuti dauanti il iudice debbe lo iudicante in cio essere discreto, & non dare il campo, ne fare seguire la battaglia; & questo anchora che cognosca hauere facto gran deshonesta il prouocatore iniuriare il prouocato; nondimeno stando le iniurie uere combatteria contra la uerita il prouocato; ma se lo iniuriante subiungendo dicesse io non ho uoluto iniuriare te; ma perche e interesse dela republica li defecti de

gli homini fossero manifestati, accio che non uengano ad dignita, & siano fraudati gli boni, incontrario respondendo lo iniuriato io te prouaro como non per tale zelo, ante per uolermi fare infame; & che altri sapessero quello che tu solo de me sentiui me iniuriasti replicante lo iniuriante, non obstante tale resposta essere iusto lui hauere dicte le iniurie de sopra scripte, si pare potersse uenire ad battaglia de corpo ad corpo ad oltranza; il contrario se decide che attento la iustitia e certa in tale caso, & non incerta; & solo lo iniuriante respondendo non lo ho dicto ad iniuria e sufficiente satisfactione tale excusatione; & cognoscendo il diffecto suo lo iniuriato deueria essere satisfacto; anchora che de cio non fosse contento; per ben che la lege ueta ad uno bastardo essere dicto lo suo nome, & cosi ad uno mitriato, o ad uno cieco, o falsario per dirgli iniuria; saluo che se per suo interesse lo dicesse ad non perdere la persona, o gli beni per zelo della republica che tali diffecti siano manifestati; & non uengano ad acquistare beneficii, magistrati, & altre dignita; che tale manifestatione de diffecti e licita secondo Bartholo uole; & se per iniuria se dicesse la battaglia e da denegare como piu presto ad uendecta che ad manifestatione della uerita saria la querela como chi non ismemorato cognosce; & se lo iniuriato cercasse desdicta non saria da admettere como che contra della ueritate se desdiria, ne etiam non potria dire io ho dicto il falso che mentiria; & de tale desdire in gli ultimi capituli del presente libro piu diffusamente se tracta.

Como se e da fare se non se troua il rechiesto ad battaglia. Cap. XXIIII.

Vi dimandato da uno solēne, & strenuo caualiero; per uno gentil'homo fu mandato il guanto de battaglia a un'altro per offesa, & iusta querela; colui aloquale lo acceptare era in potere se priuo dela ueduta deli homini; donde lo Araldo, o trombetta per la absentia del caualiero non potea presentare il guagio, che deuera fare lo araldo per potere seguire la sua cōmissione; primo ueduti de molti libri, & habuta bona consultatione cosi determinai; che sel guanto e mandato in un cāpo doue il rechiesto se gouerna per lo Capitaneo generale, ouer che sotto dominio de Principe, Re, o altro signore in cita o castello; se nel campo attendato quello che epso cerca da parte del prouocante, & non se troua; debbe lo Araldo al duca delo exercito manifestare la stomesa, & dimandare licētia de inquidere il caualiero nascoso, quale presso al suo pauiglione, o ala guardia del Capitaneo tal stomesa fara nota; & anchora ala piaza del cāpo, o doue tutti squadrieri armigeri cōuengono fare tale imbasciata manifesta; & se in cita essendo cortesano ala corte de signore, o al castello, o in ogni parte doue ragioneuolmente potesse tal rechiesta intendere diuulgare; pigliando in cio notari, & indici; & sufficiente cautela dela diligentia, & rechiesta per epso operata, & facciala intimare per edicto, & altre solēnita; non respondēdo questa sententia saria la decisione del caso quale intenderiti nel sequente capitulo.

Dela medesima cautela. Cap. XXV.

POte ragioneuolmente quello caualiero che tale guagio de battaglia ha mandato, a quello gentil'homo con iusta querela, & causa ragioneuole disfidato che occultando non responde, & finge la battaglia non acceptando, & stando ascoso, & fora la faze de bon guerriero procedere secondo stilo de armigeri fora de ogni passione che operando tal nascondimento senza ragione, o causa perlaquale ragioneuolmente se potesse defensare, o excusare per procuratore che il iudice admettesse la sua petitione. Potra il rechieditore procedere al depingere il rechiesto, reuoltando anchora le sue arme in uilipendio suo, & piu oltragiandolo. Essendo lo arbitrio del rechiesto elegere il iudice, arme, & campo, potra il rechieditore in contumacia sua elegere iudice, arme, & campo, bandizandolo per codardo, & homo senza honore, & conuicto, & cõfesso del delicto quale era stato causa de battaglia per donargli fastidio, & rencrescimento accio comparendo accepti battaglia. Quale cautela usata per il rechieditore sara causa tra caualieri de fama farlo reputare codardo, & homo fora de honore; & de epso sara facto inditio che non bastando defendere lo suo honore; non sara sufficiente defendere al bisogno il suo signore, ne anchora sua patria, o republica essendo la necessita. Questa sententia de lege ciuile Vegetio conferma essere da caualiero inuiolabelmente per lo honore la morte non stimare; anchora per saluare, & defensare la sua republica, & chi non

chi non stima il suo honore debbe essere tenuto caualiero de repulsa, & senza honore. Hieronymo sauio doctore conferma questo dicendo un caualiero debbe cercare occasione de monstrare la sua uirtu militare, per uenire ad acquistare fama; & habiando ferite in le battaglie sono loro ornamenti; & qual si uoglia caualiero fingendo infirmita, & exilio, & nascondimento nel bisogno; la lege ciuile gli da punitione, quando lo facesse per non exercitare la disciplina militare doue la necessita lo recercasse; referendo Grimaldo caualiero Romano ilquale nel'hora dele battaglie fingeua infirmita, & fo pero como transfuga condãnato; & sono li codardi caualieri reputati morti nel seculo; & la faccia de loro signore non sono degni reguardare como uili codardi, & senza animo; fama, o honore, facendo comparatione como gli morti per la republica, o per loro signore, & per loro honore, fama, & uirtu, morendo sono uiui, per gloria reputati magnanimi, & immortali; cosi questi tali mancatori de loro honore uiueno morti, & non nati sono existimati; adducendo alo mio proposito Liuio summo hystoriographo alo libro septimo ab urbe condita recitante Tito Manlio caualiero nobilissimo Romano figliolo de uno Consulo (quale sopra habiamo parlato) che essendo da uno tusculano inimico de Romani prouocato ad battaglia lui essendo gagliardo, animoso, & sufficiente per satisfare al suo honore, & non induciare accepto il campo senza licentia del Consulo non recordato delo imperio paterno per la presta resposta ad satisfare alo honore del populo Romano; doue habiando uinto la uictoria del nimico prouocatore

li successe la inhumana, & seuera morte, & fo decapitato dal patre per hauere preuaricato il precepto consulare, & paterno; qual prohibeua nullo acceptare battaglia senza sua licentia, fo Tito Manlio piu geloso de l'honore che dela uita, & piu ueloce respose, & presto con periculo dela persona; che tacendo, & uiuendo hauesse alo suo honore mancato. Che felice morte che a Tito Mãlio sei eterna uita; se dira da li spiriti gentili essere stata animosita al defendere e l'honore, & la morte non curare; questo e dicto per coloro che celandose non hãno causa de occultarse; ma sel rechiesto sentesse il rechieditore non essere degno de honore, & che fosse indegno, & da se reprouare; anchora che non uolesse comparere potria respondere teco non uoglio uenire a battaglia se hai ragione ueruna uiene dauanti al mio iudice; & io te respondero con deuere, & potrallo dire con iustitia; reducendo alo proposito uno dicto de Frontino hystoriographo referente uno caualiero todesco prouocare Mario Romano ad battaglia de corpo a corpo, alquale Mario respose direti alo germano caualiero se lui e cupido de morire con uno passo de corda apiccandose se po satisfare schifando con ragione la battaglia; & questo conferma Plutarcho de Octauiano, quale da Marco Antonio prouocato al duello; respose Antonio a te sono mille uie de morte non cercare questa. Reducto adunque tali exempli a la decisione uera per fare fine dico essere arbitrio delo prouocato acceptare la battaglia, o quella con colorate, & bone ragione schifare defendendose como li predicti Augusto & Mario feceno non tacendo, & facendose fora

dela compagnia de bon caualiero permettendo de farse bandire, & iniuriare del prouocante ante con astutia, & colorate ragione, o con la spata iustificare la querela dela ragione hauera.

Se un caualiero rechiede uno philosopho se e tenuto il philosopho comparere. Cap.XXVI.

FAceto, & degno adimando; un caualiero gagliardo rechiede uno Philosopho, ouero legista a guagio de battaglia a oltranza se non acceptando il doctore, o philosopho la querela se le de esser imputato a carico; decidese per il philosopho Aristotele non li essere amancamento imputato; como che sia uno prouerbio uulgare; tractano li fabri le cose fabrile; che e da intendere ogni persona adoperi il suo exercitio che incōueniente cosa e uno experto de arme rechiedere uno che mai uestite corazza, ne sa opare la spata; & seguiria tal incōueniente como il doctore rechiedesse lo armigero a disputare, che saria abusione, o un armato, un ignudo, o una dōna doue costoro acceptādo la battaglia, il caualiero martiale uincēdo saria epso il uinto, & deriso anchora da ualenti homini; & se pur il caualiero al doctore fosse molesto a prouocarlo a combattere po como de stilo de arme il rechiesto, alquale il iudice, & arme sono in electione; dire alo armigero io elego combattere con uno libro in mano, & tu con uno altro il philosopho dira, & io con testimonii defendero la mia causa inanzi lo mio iudice; & con queste resposte

il caualiero remanera con poco honore, como sia senten-tia de Tullio, quale lo inexercitato caualiero ale arme; lo assimiglia a una donna, de qual rechiesta fui una uol-ta io prouocato essendo como sono doctore da uno caua-liero, quale rechiedendomi ad battaglia con dire che io hauea dicto che subducto haueá uno mio ragazzo; & io ad quello respose che tale caso non era scripto ali mei libri che douesse acceptare battaglia con tale innocen-te rechieditore.

De caualieri portante una medesima impresa a chi deb-be remanere, & si se po per tale portare uenire ad battaglia. Cap. XXVII.

A un caualiero e portata una impresa, o una diuisa, ouero bandera, & cognosciuto da un'altro caualiero, quale o per uerita, o per uanagloria, o qual se uoglia passione dira a epso la bandera, o diuisa, o impresa per tenere; per questa ragione portera la medesima impresa, diuisa, o ban dera cōtra la uolunta del caualiero, quale porta per suo honore; & tra loro e pontillo de honore che luno lassa la impresa; l'altro replica a te conuene il lassare; e con que-sto uengono a querela de battaglia. Se dimanda se im tal caso se debbe uenire ale mane; & se determina che si; ch tale arme, & diuise, insigne, o bandere se portano con uo lunta de chi prima le sogliono portare, & nō per forza; & anchora per successione de parentado deli primi por-tatori; e questo dala lege ciuile e concesso, & determina-

to;& se alcuno uora portare tale insegne d'altri cavalie
ri dicendo essere soi portandogli commette falsita,& po
realmente il principe prohibire il portatore per scanda
lo che potesse succedere tra quello la uole portare;& an
chora per li inimici del uero signore deli insegne como
che potriano offendere noui portatori in scābio deli pri
mi fondatori;& cosi pericolaria un caualiero per un'al
tro;& Bartholo gran doctore uole che le insegne per lō
go tempo sono prescripti per lo portatore ne in sua con
currentia per altri se potessemo usare excepto sel primo
portatore commettesse crimine de lesa maiesta;che in ta
le caso le soi arme se possono obscurare, & guastare che
non potranno alo seculo, ne ad altro che quelle portasse
potriano essere prohibite de non portarle;anchora se un
capitaneo de exercito quelle guadagnasse rompendo il
portatore,po con iustitia quelle portare; & anchora gli
stendardi guadagnati portando non sara prohibito;& se
condo Liuio nel primo ab urbe condita scriuendo de Ro
mulo Re primo de Romani,che hauendo guerra con gli
Cininesi populi;& quelli fracassati peruenne ad Acrone
loro Re quale acramente amazzo;& leuatele le spoglie
chiamate opime le porto alo templo fondato per Romulo
secondo Plutarcho;doue ordino che chi combattesse, &
uincesse per sua gloria quelle spoglie cōducesse;& mon
strasse in segno dela uictoria;doue questo se lege de Ro
mulo essere stata degna cosa operata;in modo che se le
ge de Cornelio cosso,quale sequendo Romulo in si egre
gio,& degno facto sequendo Tullio Re Tuscano;& ha
uendolo occiso;& cosi Marco Marcello occise Brēnio Re

de Fräcesi, quale al tempo remessено le spoglie deli morti. Legese anchora de Tito Manlio Romano, quale hauendo combattuto con un caualiero Francese; & quello uinto, & morto; li leuo un collaro d'oro bagnato de sangue; e se lo pose al suo collo; & dala se uendico il nome chiamandose torquato; & de quello cognome ne uestite li successori; & cosi anchora feceno molti Romani che uinti loro inimici pigliarono le loro spoglie in segno de uictoria, quale nome ali soi descendenti donano chiamandose torquati; anchora appresso dechiararemo de altri Romani, quali hauendo morti loro inimici le leuaro le spoglie secondo se tracta in Tito Liuio. Cosi dunque quando doi caualieri portasseno insegna, o diuisa, o altra impresa luna simile a l'altra, & non se monstrasse ragione per uno de quelli como la portasse debbe essere preferto quello che le porta, o per concessione delo principe non monstrando l'altro priorita de tempo; & questo ha loco quando li portanti tale imprese in sangue, & in dignita, & in stato fosseno equali; ma nõ essendone equali in dignita se preferisse quello ilquale e piu degno de sangue, & de stato signorile; ma se fosseno equali, & antiquamente hauesseno portate tale imprese portandogli non saria loco de battaglia tra loro per tal portare; la ragione e che non essendo nullo di loro usurpatore de tale diuise, o insegne, non se debbe uenire a battaglia; & portandole ogni uno de loro non li saria uetato, pareriame conueniente che amoreuolmente tra loro facesseno qualche segno in donare notitia ali guardanti, essere tra loro qualche segno de luno la propria; & l'altro la sua co-

gnoscere;& facto lo separamento per la dissimilitudine de uederla per sorte;& quando per le sorte non se contentassero,& dicesseno combattiamo queste insegne;& chi quelle guadagna sia il possessore;uolendo questo fare lo potriano fare se al principe piacesse donare il campo;che tale battaglia non procede de ragione como luno de loro potria dire queste arme,diuise,o imprese antiquamente sono state mei;& adesso per battaglia metter le ad periculo non sara iusto como le cose possedute antiquamente secondo la lege non se debbeno mettere ad periculo senza necessita.Et piu se queste insegne hauesseno diuersita de nome,alhora non se potriano prohibire alo portatore de quelle como in una battaglia porco,o porca; che como dice Aristotile diuersita de substantia tra loro,o qualita accidente gli fa dissimili; como uedemo uno fare uno leone de oro in campo azuro,l'altro lo faria in un campo negro,l'altro un leone portara con branche rosse,l'altro bianche;& anchora che in la bandera lo leone tenesse la testa riuersa, l'altri l'hasta; guardando in tutti questi casi sono diuerse,& differente le iprese,& bandere como che luno uenga,& l'altro uada;sogliono anchora luno leone rāpante portare,l'altro sedere,& andare;o che luno guardasse il cielo,l'altro la terra;ouer se luno portasse sette ragi i una stella,l'altro con cinque,o sei,o se li ragi fosseno quali longhi,& quali curti,l'altri equali;o se un tenesse la luna crescēte,laltro tenesse la luna mancante;o anchora se luna impresa fosse de colore chiaro,l'altre de colore obscuro;anchora se luno facesse laqla con l'ale apte,& uolante; l'altro laquila

che se leuasse; al'hora, o che luno facesse una rosa rossa con fronde, & frasche; l'altro senza frasche, o altra dissimilitudine per diuersita in lo scudo un facesse un cauallo con lo piede dextro alto, l'altro con lo sinistro; luno cō freno, l'altro senza freno; luno con la balzana, l'altro senza; reducendo anchora de molti, & molti exempli, quali per non essere longo le lasso.

Como se schifa la battaglia contra lo infamatore, & como se uene a quella. Cap. XXVIII.

Esta dechiarare se contra uno disfamatore se potra procedere ad battaglia, quale dira uno essere suo subdito, ouero senza nobilita; & anchora dicendo che un caualiero e fugito dela battaglia che p sua colpa e stato supato, ouer che le bandere delo exercito abandono, & che scrisse alo exercito inimico; doue per intendere tale caso, dico che doue il infamato non potra tale infamia purgare per testimonii, & altre proue chel infamatore resti busardo; & cosi anchora il prouocatore fosse senza proua; se po tale causa decidere per la battaglia dicendo il prouocato al iniuriante tu me hai donata tale infamia de iniurie; io te uoglio prouare per battaglia non essere in me tale macula; & che traditamente tale infamia tu me hai opposta & la spata sara testimonio mio; se replica lo iniuriante io te lo prouaro per testimonii como quello che io ho dicto e il uero; & iustamente io ho parlato; se la proua se po fare; cessa in tale caso la battaglia, quale solo se concede

per trouare la uerita; & non prouandose in indicio ta-
le infamia se debbe uenire ale proue iudiciale, & farse
lo processo sopra tale libello; & facti gli acti iuridici,
quale uoleno che tale infamia sia purgata per la senten-
tia; & quello che ha infamato e rimaso calumniatore, &
mentitore, & pieno de uergogna; & debbese purgare la
pena ale soi constitutione descripta, & annotata; & quel
lo che se troua per la sententia purgato delo suo honore,
po realmente dimandare alo iudice la punitione dela sta
tuita pena douerse donare ad quello che tale infamia ha
opposta ad quello che per la sententia se troua innocen-
te; & cosi per lo contrario punire lo infamato se iusta-
mente ha lo delicto ad epso opposto; & anchora potria
lo iniuriatore pentito dire hauere malamente cio oppo-
sto; & in questo senza sententia lo iniuriato retenere sa-
tisfacto; & saria pero arbitrio suo po uolere la punitio-
ne dal iudice si, o non de tale calumnia la dignita della
persona iniuriata, & questa e la uerita; fui dimandato
da uno nobile caualiero se in tale caso se potesse proce-
dere ad lo depingere del iniuriante quando constasse de
la sua innocentia, & donai il uoto mio de non; che le sa-
cre lege uoleno che una persona non sia iudice in la cau
sa propria; & questo e per ragione de Imperatori appro
bata per tale causa, como che lo iudicio debbe essere in
tre persone, cioe lo auctore, lo reo, & lo iudice, & dan-
dose potesta ad una persona essere iudice in causa pro-
pria, seguitaria che constasse il iudicio tra doi, cioe lo au-
ctore, & lo iudice, o lo conuento, & lo iudice; & cosi la
iustitia non andaria bene; attento che mai se faria iustitia

anchora ogni persona quando gli tocchasse diria io uo-
glio essere iudice dela causa mia; & le antique heredita
depredate le spoglie, le rapine, li incendii, & altri beni
pertinenti a legitimi possessori deuentariano senza legiti-
mo possessore; fariano se de molti mali, & homicidii na-
sceriano, & le guerre in la citate, & la iustitia sbandita
dela terra como legiamo de molti tyranni, quali non uo-
lendo iudice loro robauano uidue, pupille, & poseno ad
incendio loro citate; donase in cio anchora exemplo de
Nerone che facendo molte crudelitate in Roma se uen-
dico il nome de crudele, che finche il seculo durera, tale
nome sara abhomineuole ali homini tanto giudei, sarra-
ceni, ouero christiani; & questo per lui essere stato cru-
dele tyranno, & non uolere essere contento dela iustitia,
& essere solo cognoscitore deli beni, & faculta deli Ro-
mani; & como solo iudice, & rapace lupo poi che fo mor
to essere iudice in causa propria; & pero non potere pro
cedere ad tale depingere, & essere iudice con sua au-
ctorita stante la sententia delo iudice absolutoria in cio
per proua dela sua innocentia, & nulla ragione de ca-
ualaria uole che una uolta electa la uia dela ragione;
& trouata la uerita se possa uenire ala spata; & acto
depingere solo se fa quando uno caualiero recusa la bat-
taglia iusta; & fugge la querela che se cerca examinare
che con ordine iudiciale non se po prouare, ne trouarasse
se la uerita. Et pero tali improperii solo se fanno per so-
lo uenire ale mano, & non per punitione; concludendo
dunque non uenire ad battaglia quando una uolta sono
facti li acti iuridici. Ma li moderni caualieri, quali han-

no il sangue calido, & la cholera accesa non curano an-
dare in iudicio per tale iniurie, & infamie; ma sono de-
siderosi uenire ala spata de bocto solo per uendicarse de
le iniurie loro; & le sententie iudiciale dicono non basta-
re; ma la spata douere essere la uera satisfactione per sti
lo de arme; dico che in tale caso con gran temperamen-
to, discretione & maturita; perche po seguire in cio de-
shonore perdimento d'anima, & de corpo del rechiedi-
tore, & delo rechiesto; & (como habiamo de sopra scri-
pto) deueria bastare la sententia iudiciale in satisfactio-
ne dela iniuria; si como anchora in deli altri casi mon-
dani se practica donando in cio anchora ala iustitia qua-
le e tutela, & secura posta in mezzo dele parte litigan-
te como nullo de propria mano debia ala uendecta per
sua auctorita uenire.

In che modo uno che ha iniusta querela po
uenire a battaglia con lo rechiedi-
tore. Capitulo. XXIX.

D uera decisione de tale caso resta de deue-
re dechiarare la qualita dele parole sopra
lequale li caualieri rechieditori, & rechie-
sti fondaro loro querele per la iustitia, & ho
nore de caualaria; & per questo uolendo dare doctrina
utile, & uera dechiararemo con certi exẽpli conliquali
accadendo il caso se potra procedere a guagio de batta-
glia. Dico dunque nel primo exẽplo che se un caualiero
chiamara un'altro traditore, quale hauera cõmesso tra-

dimento contra il suo signore, & dapo il pricipe per sua clementia gli hauera perdonato; & restituito lo honore, & la fama; & sopra cio uno altro caualiero lo uolesse combattere chiamandolo traditore delo suo signore, senza altra iusta causa solo per iniuriare; dico che tale querela, & iniuria saria indebitamente opposta; attento che stante la remissione delo signore tale diffecto de tradimento se e purgato; ma se lo iniuriato uolesse ben dire che la battaglia proceda debbe dire tu fusti traditore de lo tuo signore; & se questo tu uorai negare io te lo uoglio prouare con la spata in mano, & sostenere como bon caualiero; & piu se uno caualiero insultera uno altro con la spata, & lo insultato con uno bastone gli dara dele bastonate; quello dela spata, & quello che recepete le bastonate uolesse dire malamente me hai donate queste bastonate, & contra ogni iustitia; tale ragione non saria ben fondata; pero che con iustitia gli dono bastonate; attento che chi ua per donare coltellate, & leua bastonate non se ha da lamentare facendolo per sua defensione. Et piu uno che dira che sono ruffiano de mia mogliere, quale stando in casa mia se ha lassata maculare da altre donne; io respondero che non e lo uero; como che mai hebbe notitia de tale diffecto, ne de tale adulterio; & se tu uorai meco combattere non hauendo notitia delo mio consentimento delo adulterio combatterai senza iustitia; perche piu se me dirai che io ho facto la moneta falsa, replicaro non essere uerita; attento che mai la fece ne la cognosco; & se tu uorai sostenere che io sia falsatore de moneta; non sapendo la ueritate che io l'habia facta tan-

to dico che hauerai iniusta querela;& se me chiamarai traditore dicendo che io habbia receptato lo rebello del Re,& io replicaro non essere uero;como che io non sapia tale essere in tale mancamento dela lesa maiesta ne sappi mai lui essere traditore ; donde se uorai sostenere che io ne habbia notitia non constando dela uerita tu combatterai senza iusta querela,& potrasse defensare con iustitia.Et piu si me prouocarai ad iniuria dicendomi bastardo ; & io replicaro non essere cosi che io sono legitimato dalo principe uolendo sostenere tale querela iniustamente combatterai;saluo se tu dirai che io sia nato bastardo,o de concubina;piu me dirai che io publicamente ho confessato questa nocte hauere scalato lo castello delo Re,& intrato dentro,& questo non e il uero ; & tu che hai audita tale confessione da me;dirai io te lo uoglio prouare che sei traditore como che l'habbi confessato sostenendo tale querela e contra de iustitia ; saluo se dicesse che hai confessato che de nocte sei intrato in castello negando tale intrata,la querela saria iusta;& pero se debbeno le parole fondare sopra la iustitia,& uirtu , & doue fosseno dicte alcune parole uere , & false; debbeno dunque fondare la mia querela sopra le false; & se in delo processo,& replicatione dele littere se monstra non potere fondare la iustitia mia per le colorate resposte dela parte se potra fondare nele replicatione che se faranno , cioe se io te rechiedo de battaglia dicendoti como mi sei uenuto meno dela fede che me promettisti uenire in tale giornata;& io replico dicendo io fui impedito de iusto impedimento;& pero non ho possuto ue-

tiire essendo stata tempestate, o altro iusto impedimento; replicarasse non essere il uero; & io replicante tu menti como traditore se potria dire io lasso la prima abrazando questa dico che non sono traditore; & uoglio la spata ne sia iudice; altro caso se in battaglia uno dira ad uno altro defendete traditore; potra lo iniuriato dire, io me defendo; & uoglio combattere che mai fui ne sono traditore; altro caso uno dira il mio patre essere stato traditore; io diro che menti; replicara essere stato con litere a li inimici, & non sara uero; & sopra de questo pigliaro la querela, & sara iusta; sono questi exempli da defendere le querele iuste, & aiutare le false.

Finisse il sexto Libro.

Incomincia il ſeptimo libro doue ſe tracta dela nobilita de caualieri che ueneno a battaglia, doue ſe tracta in matria dela nobilita. Cap. I.

E lege imperiale dãdo doctri na uera, & copioſa un uilano, ouero plebeio non deuere in- trare in querela de oltranza, o de arme, o de uirtu con ho- mini che ſiano nobili, & caua- lieri non de ſangue chiaro, co mo che in tale caſo ſe recerca la equalita del ſangue nobile; & pero quando in ſimile caſo ſe uene il piu dele uolte reprouano li homini ruſtici como non degni uenire a ſimile experimentatione d'ar- me conueniente ala nobilita, & generoſita de caualieri; & pero e neceſſario prima intendere la nobilita che coſa e, & donde pceda; & che priuilegii habbia uolẽdo ſegui re in cio il ſentẽtioſo, & morale poeta Florẽtino Dante in la comedia ſua in uno canto ſubtiliſſimo che incomincia; le dolce rime de l'amore ſolea trouare imei penſeri; lui tracta che un Imperatore diſſe che la nobilita e antiqua ricchezza accõpagnata da boni coſtumi. Dante reproba tal ſentẽtia del Impatore dicendo, che attento che le ric- chezze ſono uile non poſſono pero altri nobilitare; ecmo che li animi deli homini non poſſono contentare. Bartho lo dice che le ricchezze giouano a dare nobilita, & gio- uano a magnificentie, quale e uirtu cõcludendo che poſ- ſono aiutare a donare nobilita; ma non poſſono aiutare

a conseruare; un'altra auctorita dice che li antiqui boni costumi donano nobilita reprobata; e questa sententia per Dante che conclude che seguiria che da uile parte nõ po tria descendere figliolo che sia nobile. Et de cio seguitaria che tutti siano nobili, o ignobili; como fo il nostro primo parente Adam; perche mai in persona de alcuni non po nobilita principiare; & alcuni teneno la prima opinione che costumi boni, & antiqua ricchezza fa l'homo nobile; & lo Poeta damna questa opinione, & Bartholo la segue; & dice che anchora da uili patri non possa nascere figlio nobile; ma se questo figlio uiuera per anni uinti in boni costumi sara nobile; & impero fo altra opinione che quelli sono nobili che descenderanno da patre, o auo nobili. Et questa opinione non e uera secondo il Poeta; perche presuppone che non sia nobili, excepto chi nasce da nobili; & questa opinione Dante la damna; & dice che quello che hauera nobilita parata dali soi antecessori, & non la serua e da uituperare; ma Bartholo dice che se dalo patre nobile nascera un figliolo uirtuoso questo sara nobile, se hauera mali costumi sara ignobile; & dice piu che uno po hauere la nobilita per natiuitate; & allega li prouerbii de Salamone che dice che la gloria deli figlioli sono li patri loro; & il libro delo Ecclesiastico dice beata e la terra che ha il Re nobile nato de stirpe regia; & impero Bartholo disse che la nobilita laquale uene per natiuitate non dura se non fino al terzo grado. Et chi nasce po lo terzo grado non e nobili; l'altra opinione fo delo poeta Dante loquale disse che doue e la uirtu, e la nobilita intendendo dela uirtu che faccia l'homo felice,

& conclude

& conclude che lanima da Dio predestinata in felicita che ogni tempo faccia bene;e nobili;& questa opinione la danna Bartholo;pche seguitterebe che uno seruo uir=tuoso potrebbe esser nobile;& cosi di uno rustico che potrebbe esser nobile siando uirtuoso;& Innocentio disse q̃l la esser dignita laquale si reputa essere dignita. Bartholo dice che la nobilita quanto alle opinione della com=muna gente e alla similitudine di quella nobilita che e a Dio;dināti alquale quello e nobile ad cuiDio dona la sua gratia;& cosi al mondo quello e nobile che lo principe; ouero le legge il fanno nobile;& dice Bartholo;la nobilita essere una gratia data per lo principe per la quale si dimostra nobile piu che gli honesti populari; & dice la nobilita essere una qualita che pol essere & non essere; como si monstra in una donna nobile ; che si marita ad uno plebeio che perde la nobilita;& in una plebeia ma=ritata ad uno nobile che nobile si fa in uno homo che per delicto pde la nobilita;& come se dimostra ĩ uno sara=ceno nobile fatto seruo p captiuita che pde la nobilita;& in uno nobile christiano seruo de infideli qual perde sua nobelezza;& nullo da se medesimo pol hauere dignita se da altri non glie data,o dal principe; & imperho con clude Bartholo quello sie nobile che e per nobile accepta to dal principe;donde dice Bartholo che nõ bastaria esse re dilecto dal principe per cento anni,ma gli e necessa=rio chel principe gli doni alguna dignita; o nobilita per laquale sia distincto dalli plebei fazzandolo nobile ex=pressamente;o conferēdoli officio de dignita,o pheudo nobile che habia dignita annexa,ma Baldo tene che la uir

tu & la scientia fazza lhuomo nobile; & dice che la nobi lita anchora sie una dignita discesa dalli patri & aui; in altro loco dice che alchuni sonno nobili, uirtuosi; & ric- chi, & dicono che uirtu non se dice nobilita, ne sola ric- chezza; & alchuna e nobilita che principia in uno; al- chuna che crescie, & augumenta, & alchuna e perfetta; & conclude che uno si ditto nobile in tre modi, primo di natura, o di stirpe, ouer di lignagio, & questo tiene il uul go. Secondo, alchuno e nobile de uirtu, & questo tiene el philosopho. Tertio, alchuno e nobile di natura, & uirtu mista, & quella sie la perfetta nobilita con generosita, & magnitudine adornata, & q̃sta e la naturale nobilita re- cerca boni costumi, & che sia morigerato, & e da sapere che tre sonno gli stati de gli homini alchuni sonno magio ri, & q̃sti sonno quelli che sonno uenuti ad dignita dalla fortuna, & alchuni sonno mediocri; & questi sonno gli no bili senza dignita, & alchuni li minimi, & q̃lli sonno gli plebei; & la opiniõe di Barthholo e uera, ma nõ e genera le, ꝑche sonno alchuni homini nobili ꝑ natura de gli ante cessori nobili li quali il principe nõ gli reputa, & extima ꝑ nobili & serãno nobili, nõ perche lo principe gli toglia la natura humana, ma per delicto gli potrebbe priuar de nobilita; doue dico che uno di nobel patre sie nobile anco ra chel principe non lo extima nobile, & questo dice el libro della sapiẽtia al terzo capitolo, che la gloria de l'ho mo uiene da l'honore dil suo patre, ma con ogni nobilita debbe correre la uirtu secõdo Tullio elqual dice che spes se fiate nascono da gli nobili patri q̃lli che gli fano uitupio; & ipero dice Boetio, se la ꝓpria uirtu nõ fa uno nobile

nõ lo fara nobile la nobilita paterna;et pche lhomo e ani male rotionale si deue appellar homo della uirtu ꝑpria & non di quella d' altrui, laqual uirtu se non l' hauera non sera homo rationale, ne nobile; & impero uno ignobi le, & uitioso non potra essere nobilitato dala uirtu aliena ma dalla ꝑpria uirtu concorrendo la natura paterna, & dice Ouidio, che quella uirtu laqual nõ habiamo da nui non se pol dir nostra, & quello il quale descende de no bel patre se presume essere di bona natura, & di questa nobilita degenere, o di natura non parla Bartholo ma di ce di quella che e causata per gratia del principe, & q̃l la nobilita laqual e della natura, o genere, e la uera no bilita quãdo glie accompagnata con gli boni portamenti, & con acti uirtuosi, & bon costumi, dalla qual nobilita di natura ꝓuene naturalmente la uirtu laqual e ornamẽto de la nobilita, senza laquale non po essere chiara & uera no bilita; pche la nobilita di natura ꝓueniente da una nobile semenza in un homo senza uirtu, & senza bon costumi se ra como un bel grano seminato nel terreno secco o tristo & arrido, il quale, gli nasce di uentura un tristo frumen to, & de altra specie di sementa di quella che fo semina ta, & la nobilita nõ po essere senza mistura de uirtu; & impero dice Ioan andrea, la nobilita de l' homo e una ꝓ pagatiõe de uirtu, & la nobilita e uirtu che nõ teme se nõ le cose turpe, & deshõeste, & la nobilita sie tenere ragio ne della natura; & licet molte sieno le nobilita, ma quella e la uera nobilita laqual ꝓcede dalla natura cõcurrẽte la uirtu la quale sie causa della natura bona; & che q̃sto sia el uero Barthollo nõ parla di q̃sta nobilita si monstra per

ragione naturale;perche Dio creo tutte le cose della na-
tura i sua generalita,o specialita con alguna excellentia,
o bonita, & una piu perfetta, & preciosa che laltra in
una nobile unnaltra uile, como se dimostra nelle pietre
preciose,che una pietra preciosa e di piu excellentia de
una pōmice,& infra le pietre preciose e distinctiōe che
una sie piu lucida de laltra & una di magior colore de
laltra,serra uno zaffino, o balasso di gran colore, & gli
altri di poco colore,& altro biancho senza colore, quelli
de gran colore in sua specie sonno piu preciosi che gli al
tri di meno colore, & cosi in glianimali, che uno sacro
falcone gentile laltro uillano,& delle piecore gentile in
le herbe,& in tutte cose della natura meritamente essen
do questa distinctione di preciosita nelle cose materiale,
quanto piu deue essere nelli huomini li quali Dio gli ha
creati differenti alcuni piu di bona natura che e infusa la
gratia,& le uirtu piu ad uno che allaltro,una pietra p̄-
ciosa quanto sera piu colorata,lucida,& netta che laltra
di quella specie tanto sera piu nobile & di piu gran uir-
tu che laltra meno ben collorata ne ben lucida ne ben
netta, & se la uirtu si extima nelle pietre preciose per
essere una di piu excellentia che laltra che non sera lu-
cida & netta,cosi nelli huomeni humani quello e piu no
bile loquale descendera da patre nobile di bona natura
concurrente la sua uirtu lucida & netta, che quello che
uene da patre uile,sera uno monte de diamanti el quale
producera diamanti uili & imperfetti, laltro gli produ-
cera perfectissimi & boni,& questo etiam nelli huome-
ni si ha da considerare,& imperho errano quelli che di

tenere per fatto, & debbono crescere in far beneficii,
generalmẽte le uirtu sonno innate a gli nobili dela na-
a como Adam che hebbe le uirtu nella creatione; &
uendo nella diffinitione della nobilita dico che la nobi
: desidera & appetisse le cose honeste, & dicese, hone
colui che serue il stato de l'honore, & quello che non
in se parte di turpitudine ad differentia di quello che
le usa la honesta, & l'honore della dignita ad hone-
gli homini, & quelli sonno honesti nelli quali glie il p̃
, & honore secondo Aristotile, & non se dice dignita
lla che se cõferisse a l'homo inhonesto, & impero gli
ini honesti sonno da essere p̃posti alli officii, che l'ho
: non si debbe dare alli uili, & nõ per hauer gran di
ta, si pol dire essere honesto perche quello e honesto
ual e uirtuoso, & non e uile & adiecto; & alla nobili
nchora bisogna honesta, laqual e parte della iustitia;
debbe la nobilita disprezar gli uicii, perche gli uicii
o contrarii alla uirtu, & ogni uirtu ha gli uicii che
onno contrarii. Primo la uirtu della fede ha per op-
a la infidelita de Dio, & la blasfemia de Dio, & he-
, & cosi glialtri, & imperho gli uicii sonno opposti
nobilita, perche il nobile si detto quasi non uile, ma
ibile, perche facilmente uno conte e noto de infamia
gli uicii secondo Tulio, & tutti quelli sonno nobili &
i, li quali sonno integri, uirtuosi, & di bona fama,
ero gli uicii sonno opposti della uirtu, perche per lo-
perde la dignita laqual se acquista per le uirtu, &
rdono gli priuilegii della nobilita per falso testimo-

nobile quasi grandi, & bono, & lo uile se dice ad differē
tia del nobile, & del digno, imperho li cauaglieri debbo
no essere alieni dalle cose uile, perche la uilita obscura
la nobilita, & per la uilita uno cauagliero debbe essere
cazzato dal loco doue sera lo principe, secondo la lege ci
uile, debbe anchora la nobilita essere ornata de facultа,
& richezza non parlando secondo lo philosopho, ma se-
condo altro authore, & secondo la lege, & la sacra scri-
ptura che la pouerta demōstra uilita, & lhomo deiecto,
& humile. Et dice Salomone che Dio manda la pouerta
in casa de lhomo impio, & dice la lege che la pouerta e
ad punitione delli peccati, & per exemplo de se abstine
re del mal fare, & debilita la condition de lhomo, & ri-
chezze adornano la nobilita, & sonno de bene essere de
le uirtu, & de ogni dignita, lequale senza richezze nō
se pōno bene administrare che la charita se exercita ha
uendo richezze, & poueri sonno subleuati per li nobili
richi, & la pouerta fa li nobili essere disprezati, & dice
lo decreto che li prelati senza le facultа non fanno utili-
ta ad altro como lanima senza lo corpo, & dice Cassio-
doro che per la pouerta rende grande incommodita per
che non ponno aiutare quelli che hanno necessita, & di-
ce Salomone alli prouerbii, che le richezze acquistano
molti amici, stanno da longa dal pouero; & Constanti-
no Imperatore p adornare la sua dignita edifico de mol-
ti palazzi, & secondo dice lo decreto, dice Tullio che la
dignita senza utilita non si pol sustentare, le richezze son
adiutatrice alli boni, alle uirtu secondo dice Ambrosio,
& dice Augustino de ciuitate dei, li richi sauii sonno iu-

sti & boni, & li poueri sempre sonno desideranti & auari, impero le richezze in uno nobile non auaro, & operandole nel bene sonno da lodare, & non in mangniare, iocare, & luxuriare, & dice la Decretale, che le richezze, la nobilita, honore, & potentia sonno simile. Et finita la diffinitione della nobilita corroborata con queste auctorita seguēdo le altre opinione dela nobilita dico che alcuni doctori dicono che la nobilita sie causa de noue cose. Primo dalla sapientia nella quale e la uera nobilita secondo dice lo libro della sapientia delli nobili, lo piu nobile e lo sapiente, & perche lo sapiente e sopra le seggie, & sopra li Re. Imperho li iuristi sonno ditti nobilissimi che le lege fanno lhomo nobile, & fizzandolo clarissimo li principi monstrano reuerentia alli iuristi secondo le lege ciuili, & scriue Cassiodoro che non po essere alcuna fortuna laquale non laugmenti la gloriosa scientia delle littere. Et Salomone scriue, meglio e sapientia che tutte le richezze preciosissime, & imperho li iuristi sonno appellati homini grandi, & non se debbeno appellare da nullo fratelli, ma Signori secondo la lege ciuile uole, licet Cesaro Augusto secondo Orosio Augustino hauesse probibito che non se nominassero Signori secondo la nobilita comenzo ad causarse dalla uirtu. Et secōdo Salustio, & Hieronymo disse la summa nobilita dauāte Dio sie essere claro de uirtu, & le opere uirtuose fanno glihomini eminenti in questa uita, & narra Seneca che la uera uirtu senza nobilita non e altro se non la operatione della uirtu in lhomo, & questa include la nobilita laquale procede da boni costumi; donde dico che glihomini ꝑ

gli uicii mutano la loro natura & fannosi uili, & la uirtu exalta la nobilita della natura; & impero qllo che sera nato di patre clarissimo p la dignita hauera la clarita paterna p generatione cioe la nobilita; & qsta clarita etiam ua dal figlio nobile al patre che il patre si nobilita per la dignita del figliolo como se scriue de Catone ilqual fo nobilitato p il figlio; & di qsto seguita che la nobilita de uirtu e da pferire. Et dicese luno essere nobile anchora per riccheze antique de gli suoi antecessori; & la lege assimila l' honore alle faculta amplissime p le qual gli ricchi se fanno honoratissimi; sele riccheze sonno doni acquistati; & Cassiodoro tene che tanto uno e nobile qnato e costumato & splendido de faculta, ma questa non e uera nobilita che la dignita della pecunia nō e cōmensurata alla nobilita uera; licet le riccheze coprano la uilta di l' homo, bēche Ambrosio dica che nullo si pol reputar digno di honore excepto il riccho; ma la nobilita delle riccheze & della gloria e fragile, & la uirtu e chiara & eterna; & dice Liuio che doue cōcorre la sapiētia & le richeze qsta nobilita e da desiderare; & Lecclesiastico parla che la sapiētia con le riccheze e piu utile; & qllo che cōfida nelle riccheze credēdo hauere uera nobilita cadera; dicese anchora, uno nobile p ragione della cita splēdida dela sua origine p laqual e nobile secondo il decreto; dicesi ēt uno nobile p la cōmune opiniōe nō delle gēti, ma qsta non e uera nobilita; perche queste opinione non sonno sempre uere; ma alchuni doctori dicono che gli nobili p scientia & per uirtu & per bon costumi si debbono proferire a gli nobili de lignagio & ricchez a; ma Ioan An

o della a.
on lo exercita.
:, & titulo de conti,
oi che li loro patri foro..
uesti tali figli nobili di sangue,.
obile paterna chel patre fo nobiliss..
rna non se pole immutare, & li priuilegii p..
ino al figlio, & gli figli se honorano dello honore patre
o. Et dice Andrea de Isernia che gli figli delli doctori
appellano homini militari anchora che loro non exer
ceno la militia, perche gli loro patri furono militanti in
ientia; Ma Salustio in Catellinario dice, che lhuomo
ilitare sie quello che per uintanni e stato duca dello
sercito con gloria, & gli figli delli doctori hanno altri
riuilegii per la lege dati, & piu altri priuilegii della
obilita habiamo scritti nel libro ordinato nel latino; ma
cuni ultramontani nobili per natura dicono che gli no
li per scientia non sonno nobili, che sonno nobili di pa
querendo; questa opinione non e uera, che seguitereb
absurdo grandissimo, che gli nobili per natura non fos
ro nobili di sangue, perche loro anchora usano la mi
a armata cercar il pane, & uanno a gli officii con po
i salarii, & serueno nelle corte delli principi solo per
uita, & piu uanno con gran pericoli al soldo, alla mor
& alle ferite per hauere dil pane, uanno alle battaglie
r acquistare il pane. Et impero questa opinione sie fal
perche la lege imperiale laquale ha indutta, & diffi
ta, & priuilegiata la nobilita per natura, etiam ha in
tta la nobilita per scientia, & dati priuilegii infiniti

a doctori sie
lera seguittereb
uli per che loro son-
, & piu se fanno subditi p
quali sonno serui de gli signori,
obligati, & sonno schiaui comparati
... de gli pheudi, & impero non e da tenere ta
le opinione; pche quello che ha fatto nobile te; ha fatto no
bile me; & se io non son nobile, tu non sei nobile; & sonno
de nobilita equali gli litterati como gli nobili di natura,
como dicono tutte le scripture, licet sia grãde disputa qua
le di loro debbe sedere inanti; de la qual non appertiene
parlare al presente.

Se electi doi imperatori in discordia se si
douerebbe uenire per loro a battaglia
da persona a psona. Cap̃. II.

Eguita da uedere una gran questione essen
do morto lo Imperatore per gli electori de
l' imperio forono electi doi Imperatori, &
luna parte elesse Alphonso de Hispania, et
laltra parte elesse Ricardo conte de Corniuaglia fratre
dil Re de Anglia; & il regno de Boemia era in diuisio-
ne che la chiesa fauoreggiaua elegendo Loctario, & Cor
rado in discordia, Alphonso secondo la decretale narra,
& per non essere longa guerra infra loro perche tutte
admiinstrauano, & hauiano parte de obedientia forono
in concordia de combattere personalmente, & il uincito

re hauesse l' imperio; & molte littere forono mandate p
amendua per fare la battaglia, & p una delle parte; da
poi fo resultato in dubio se far si potesse de iustitia, pche
il Papa, & gli electori non uolsero consentire alla batta-
glia; & pero in tal dubitatione dico che essendo gran
guerra infra Romani & Albani per causa che gli Al-
bani non consentiano uoler essere sotto l' imperio Roma
no conuenne che se trouassero una uia che senza troppo
effusione di sangue questa differentia si uedesse; & elesse
ro che tre de Romani gli quali erano fratelli pugnasse-
ro contra tre altri Albani pur fratelli; & quelli che uin
ceano imperasseno a gli uinciuti, & uinsero gli Romani,
& cosi gli Albani forono subiecti a l' imperio Romano,
como si uedera in una historia al fine di l' opera; & per
tale exemplo & auctorita antiqua si potrebbe dire po-
terse pugnare infra doi Imperatori de l' imperio; & p
tal ragione perche l' Imperio fo acquistato per forza de
arme, como dice Salustio; & gli Imperatori per arme
acquistano il mondo; & non se troua per altra uia gli
Imperatori hauere acquistato se non con le arme, &
con la uirtu; & la iustitia de gli regni se consiste nell'ar-
me; & piu licita cosa e l' imperio uenire per potentia,
& uirtu de arme che uenire per electione, laqual si po
trebbe fare per dinari, o per amicitia, & elegersi indi-
gno Imperatore; & questo essendo prouato nell'arme,
& hauere hauuta uictoria, tanto piu douerebbe essere

tu & la scientia fazza lhuomo nobile; & dice che la nobilita anchora sie una dignita discesa dalli patri & aui; in altro loco dice che alchuni sonno nobili, uirtuosi; & ricchi, & dicono che uirtu non se dice nobilita, ne sola ricchezza; & alchuna e nobilita che principia in uno; alchuna che crescie, & augumenta, & alchuna e perfetta; & conclude che uno si ditto nobile in tre modi, primo di natura, o di stirpe, ouer di lignagio, & questo tiene il uulgo. Secondo, alchuno e nobile de uirtu, & questo tiene el philosopho. Tertio, alchuno e nobile di natura, & uirtu mista, & quella sie la perfetta nobilita con generosita, & magnitudine adornata, & q̃sta e la naturale nobilita recerca boni costumi, & che sia morigerato, & e da sapere che tre sonno gli stati de gli homini alchuni sonno magiori, & q̃sti sonno quelli che sonno uenuti ad dignita dalla fortuna, & alchuni sonno mediocri; & questi sonno gli nobili senza dignita, & alchuni li minimi, & q̃lli sonno gli plebei; & la opiniõe di Bartholo e uera, ma nõ e generale, ꝑche sonno alchuni homini nobili ꝑ natura de gli antecessori nobili li quali il principe nõ gli reputa, & extima ꝑ nobili & serãno nobili, nõ perche lo principe gli toglia la natura humana, ma per delicto gli potrebbe priuar de nobilita; doue dico che uno di nobel patre sie nobile ancora chel principe non lo extima nobile, & questo dice el libro della sapiẽtia al terzo capitolo, che la gloria de l'homo uiene da l'honore dil suo patre, ma con ogni nobilita

nō lo fara nobile la nobilita paterna; et pche lhomo e ani
male rotionale si deue appellar homo della uirtu ppria
& non di quella d' altrui, laqual uirtu se non l' hauera
non sera homo rationale, ne nobile; & impero uno ignobi
le, & uitioso non potra essere nobilitato dala uirtu aliena
ma dalla ppria uirtu concorrendo la natura paterna, &
dice Ouidio, che quella uirtu laqual nō habiamo da nui
non se pol dir nostra, & quello il quale descende de no
bel patre se presume essere di bona natura, & di questa
nobilita degenere, o di natura non parla Barthbolo ma di
ce di quella che e causata per gratia del principe, & ql-
la nobilita laqual e della natura, o genere, e la uera no-
bilita quādo glie accompagnata con gli boni portamenti,
& con acti uirtuosi, & bon costumi, dalla qual nobilita di
natura puene naturalmente la uirtu laqual e ornamēto de
la nobilita, senza laquale non po essere chiara & uera no
bilita; pche la nobilita di natura pueniente da una nobile
semenza in un homo senza uirtu, & senza bon costumi se
ra como un bel grano seminato nel terreno secco o tristo
& arrido, il quale, gli nasce di uentura un tristo frumen-
to, & de altra specie di sementa di quella che fo semina-
ta, & la nobilita nō po essere senza mistura de uirtu; &
impero dice Ioan andrea, la nobilita de l' homo e una p
pagatiōe de uirtu, & la nobilita e uirtu che nō teme se nō
le cose turpe, & deshōeste, & la nobilita sie teuere ragio

ragione naturale;perche Dio creo tutte le cose della natura i sua generalita,o specialita con alguna excellentia, o bonita, & una piu perfetta, & preciosa che laltra in una nobile unnaltra uile, como se dimostra nelle pietre preciose,che una pietra preciosa e di piu excellentia de una põmice,& infra le pietre preciose e distinctiõe che una sie piu lucida de laltra & una di magior colore de laltra, serra uno zaffino, o balasso di gran colore, & gli altri di poco colore,& altro biancho senza colore, quelli de gran colore in sua specie sonno piu preciosi che gli al tri di meno colore, & cosi in glianimali ,:che uno sacro falcone gentile laltro uillano,& delle piecore gentile in le herbe,& in tutte cose della natura meritamente essen do questa distinctione di preciosita nelle cose materiale, quanto piu deue essere nelli huomini li quali Dio gli ha creati differenti alcuni piu di bona natura che e infusa la gratia,& le uirtu piu ad uno che allaltro,una pietra p̃-ciosa quanto sera piu colorata,lucida,& netta che laltra di quella specie tanto sera piu nobile & di piu gran uir-tu che laltra meno ben collorata ne ben lucida ne ben netta, & se la uirtu si extima nelle pietre preciose per essere una di piu excellentia che laltra che non sera lu-cida & netta,cosi nelli huomeni humani quello e piu no bile loquale descendera da patre nobile di bona natura concurrente la sua uirtu lucida & netta, che quello che uene da patre uile, sera uno monte de diamanti el quale

be tenere per fatto, & debbono crescere in far beneficii, & generalmēte le uirtu sonno innate a gli nobili dela natura como Adam che hebbe le uirtu nella creatione; & seguendo nella diffinitione della nobilita dico che la nobilita desidera & appetisse le cose honeste, & dicese, honesto colui che serue il stato de l'honore, & quello che non ha in se parte di turpitudine ad differentia di quello che male usa la honesta, & l' honore della dignita ad honesta gli homini, & quelli sonno honesti nelli quali glie il p̄mio, & honore secondo Aristotile, & non se dice dignita quella che se cōferisse a l' homo inhonesto, & impero gli homini honesti sonno da essere p̄posti alli officii, che l' honore non si debbe dare alli uili, & nō per hauer gran dignita, si pol dire essere honesto perche quello e honesto el qual e uirtuoso, & non e uile & adiecto; & alla nobilita anchora bisogna honesta, laqual e parte della iustitia; & debbe la nobilita disprezar gli uicii, perche gli uicii sonno contrarii alla uirtu, & ogni uirtu ha gli uicii che gli sonno contrarii. Primo la uirtu della fede ha per opposta la infidelita de Dio, & la blasfemia de Dio, & heresia, & cosi glialtri, & imperho gli uicii sonno opposti alla nobilita, perche il nobile si detto quasi non uile, ma notabile, perche facilmente uno conte e noto de infamia per gli uicii secondo Tulio, & tutti quelli sonno nobili & digni, li quali sonno integri, uirtuosi, & di bona fama, & pero gli uicii sonno opposti della uirtu, perche per lo=

nobile quasi grandi, & bono, & lo uile se dice ad differē
tia del nobile, & del digno, imperho li cauaglieri debbo
no essere alieni dalle cose uile, perche la uilita obscura
la nobilita, & per la uilita uno cauagliero debbe essere
cazzato dal loco doue sera lo principe, secondo la lege ci
uile, debbe anchora la nobilita essere ornata de faculta,
& richezza non parlando secondo lo philosopho, ma se-
condo altro authore, & secondo la lege, & la sacra scri-
ptura che la pouerta demostra uilita, & lhomo deiecto,
& humile. Et dice Salomone che Dio manda la pouerta
in casa de lhomo impio, & dice la lege che la pouerta e
ad punitione delli peccati, & per exemplo de se abstine
re del mal fare, & debilita la condition de lhomo, & ri-
chezze adornano la nobilita, & sonno de bene essere de
le uirtu, & de ogni dignita, lequale senza richezze nō
se pōno bene administrare che la charita se exercita ha
uendo richezze, & poueri sonno subleuati per li nobili
richi, & la pouerta fa li nobili essere disprezati, & dice
lo decreto che li prelati senza le faculta non fanno utili-
ta ad altro como lanima senza lo corpo, & dice Cassio-
doro che per la pouerta rende grande incommodita per
che non ponno aiutare quelli che hanno necessita, & di-
ce Salomone alli prouerbii, che le richezze acquistano
molti amici, stanno da longa dal pouero; & Constanti-
no Imperatore p adornare la sua dignita edifico de mol-

ſti & boni, & li poueri ſempre ſonno deſideranti & aua ri, impero le richezze in uno nobile non auaro, & operandole nel bene ſonno da lodare, & non in mangniare, iocare, & luxuriare, & dice la Decretale, che le richezze, la nobilita, honore, & potentia ſonno ſimile. Et finita la diffinitione della nobilita corroborata con queſte auctorita ſeguēdo le altre opinione dela nobilita dico che alcuni doctori dicono che la nobilita ſie cauſa de noue coſe. Primo dalla ſapientia nella quale e la uera nobilita ſecondo dice lo libro della ſapientia delli nobili, lo piu nobile e lo ſapiente, & perche lo ſapiente e ſopra le ſeggie, & ſopra li Re. Imperho li iuriſti ſonno ditti nobiliſſimi che le lege fanno lhomo nobile, & fazzandolo clariſſimo li principi monſtrano reuerentia alli iuriſti ſecondo le lege ciuili, & ſcriue Caſſiodoro che non po eſſere alcuna fortuna laquale non laugmenti la glorioſa ſcientia delle littere. Et Salomone ſcriue, meglio e ſapientia che tutte le richezze precioſiſſime, & imperho li iuriſti ſonno appellati homini grandi, & non ſe debbeno appellare da nullo fratelli, ma Signori ſecondo la lege ciuile uole, licet Ceſaro Auguſto ſecondo Oroſio Auguſtino haueſſe prohibito che non ſe nominaſſero Signori ſecondo la nobilita comenzo ad cauſarſe dalla uirtu. Et ſe cōdo Saluſtio, & Hieronymo diſſe la ſumma nobilita dauāte Dio ſie eſſere claro de uirtu, & le opere uirtuoſe fanno glibo

gli uicii mutano la loro natura & fannosi uili, & la uirtu exalta la nobilita della natura; & impero qllo che sera nato di patre clarissimo p la dignita hauera la clarita paterna p generatione cioe la nobilita; & qsta clarita etiam ua dal figlio nobile al patre che il patre si nobilita per la dignita del figliolo como se scriue de Catone ilqual fo nobilitato p il figlio; & di qsto seguita che la nobilita de uirtu e da pferire. Et dicese luno essere nobile anchora per riccheze antique de gli suoi antecessori; & la leze assimila l'honore alle faculta amplissime p le qual gli ricchi se fanno honoratissimi; sele riccheze sonno doni acquistati; & Cassiodoro tene che tanto uno e nobile qnato e costumato & splendido de faculta, ma questa non e uera nobilita che la dignita della pecunia nō e cōmensurata alla nobilita uera; licet le richeze coprano la uilta di l'homo, bēche Ambrosio dica che nullo si pol reputar digno di honore excepto il riccho; ma la nobilita delle ricchezze & della gloria e fragile, & la uirtu e chiara & eterna; & dice Liuio che doue cōcorre la sapiētia & le richeze qsta nobilita è da desiderare; & Lecclesiastico parla che la sapiētia con le richeze e piu utile; & qllo che cōfida nelle richeze credēdo hauere uera nobilita cadera; dicese anchora, uno nobile p ragione della cita splēdida dela sua origine p laqual e nobile secondo il decreto; dicesi ēt uno nobile p la cōmune opiniōe nō delle gēti, ma qsta non e uera nobilita: perche queste opinione non sonno

tio della a.
non lo exercita.
re, & titulo de conte,
poi che li loro patri foro.
questi tali figli nobili di sangue,.
nobile paterna chel patre fo nobilissi.
terna non se pole immutare, & li priuilegii pa.
sano al figlio, & gli figli se honorano dello honore paterno. Et dice Andrea de Isernia che gli figli delli doctori se appellano homini militari anchora che loro non exercitano la militia, perche gli loro patri furono militanti in scientia; Ma Salustio in Catellinario dice, che lhuomo militare sie quello che per uintanni e stato duca dello exercito con gloria, & gli figli delli doctori hanno altri priuilegii per la lege dati, & piu altri priuilegii della nobilita habiamo scritti nel libro ordinato nel latino; ma alcuni ultramontani nobili per natura dicono che gli nobili per scientia non sonno nobili, che sonno nobili di pane querendo; questa opinione non e uera, che seguiterebbe absurdo grandissimo, che gli nobili per natura non fossero nobili di sangue, perche loro anchora usano la militia armata cercar il pane, & uanno a gli officii con pochi salarii, & serueno nelle corte delli principi solo per la uita, & piu uanno con gran pericoli al soldo, alla morte, & alle ferite per hauere dil pane, uanno alle battaglie per acquistare il pane. Et impero questa opinione sie fal

a doctori sie
era seguittereb
oli per che loro sons
, & piu se fanno subditi p
quali sonno serui de gli signori,
obligati, & sonno schiaui comparati
... de gli pheudi, & impero non e da tenere ta
le opinione; pche quello che ha fatto nobile te; ha fatto no
bile me; & se io non son nobile, tu non sei nobile; & sonno
de nobilita equali gli litterati como gli nobili di natura,
como dicono tutte le scripture, licet sia grāde disputa qua
le di loro debbe sedere inanti; dela qual non appertiene
parlare al presente.

Se electi doi imperatori in discordia se si
douerebbe uenire per loro a battaglia
da persona a psona. Cap. II.

Eguita da uedere una gran questione essen
do morto lo Imperatore per gli electori de
l'imperio forono electi doi Imperatori, &
luna parte elesse Alphonso de Hispania, et
laltra parte elesse Ricardo conte de Corniuaglia fratre
dil Re de Anglia; & il regno de Boemia era in diuisio
ne che la chiesa fauoreggiaua elegendo Loctario, & Cor
rado in discordia Alphonso secondo la decretale narra.

re hauesse l' imperio; & molte littere forono mandate p amendua per fare la battaglia, & p una delle parte; da poi fo resultato in dubio se far si potesse de iustitia, pche il Papa, & gli electori non uolsero consentire alla batta- glia; & pero in tal dubitatione dico che essendo gran guerra infra Romani & Albani per causa che gli Al- bani non consentano uoler essere sotto l' imperio Roma no conuenne che se trouassero una uia che senza troppo effusione di sangue questa differentia si uedesse; & elesse ro che tre de Romani gli quali erano fratelgli pugnasse- ro contra tre altri Albani pur fratelgli; & quelli che uin ceano imperasseno a gli uinciuti, & uinsero gli Romani, & cosi gli Albani forono subiecti a l' imperio Romano, como si uedera in una historia al fine di l' opera; & per tale exemplo & auctorita antiqua si potrebbe dire po- terse pugnare infra doi Imperatori de l' imperio; & p tal ragione perche l' Imperio fo acquistato per forza de arme, como dice Salustio; & gli Imperatori per arme acquistano il mondo; & non se troua per altra uia gli Imperatori hauere acquistato se non con le arme, & con la uirtu; & la iustitia de gli regni se consiste nellar- me; & piu licita cosa e l' imperio uenire per potentia, & uirtu de arme che uenire per electione; laqual si po trebbe fare per dinari, o per amicitia, & elegersi indi- gno Imperatore; & questo essendo prouato nellarme

& dice il Salmo che Dio ha data la terra a gli figlioli
de lhomo;& ad quello che se laquista;& disse Dio nella
prima creatione,quello che calchara il tuo pede sera tuo
& lo imperio procede da Dio, & dala fortuna como se
scriuera al capitulo sequente;& dice Baldo che non e bo
no che sempre lo mondo sia in tribulatione,& angustia,
& la fortuna della battaglia,si pol dire,prouista da Dio,
secondo che dice la lege ciuile, & colui che perde pare
hauer renunciato limperio,& impero douerebbe essere
del uincitore il quale parte ne hauia,& da questa batta-
glia ueneria beneficio che foria punito quello di loro el
quale non fosse bene eletto, per che e heretico,& scisma
tico,& non e bene che fosse sostenuto per la diuisione,&
scisma;tamen secondo la leze canonica non debbe cõbat-
tere per imperio in tal caso,ma se debbe andare al Papa
ouero a gli electori de limperio,& questa parte si mon-
stra esser uera, perche lo Imperatore non debbe perso-
nalmente combattere perche in epso e la salute uniuersa
le como dice nel libro de bello Iudayco,& Quintiliano,
& dice Onexandro che uno Imperatore debbe piu per
consilio,& prudentia combattere per beneficio della re
publica che con la propria persona;& lo imperio sie da
Dio dal qual e ogni potesta, & impero non si debbe da-
re per fortuna,ma per uolũta diuina,& essendo da Dio
non si debbe ponere al dubio,& euento della battaaglia,

Se e loco di battaglia infra uno Re, & Imperatore. Cap. III.

Essendo gran controuersia infra uno Re, & l' Imperatore sopra il regno di Pollonia uenero al guagio di battaglia; & il Re primo prouoco l' Imperatore uolendogli monstrar con la spata il regno esser suo; como fece Carolo Martello figliolo dil re Carolo secondo, quale ptendendo iustitia sopra il Regno di Vngaria per successione della matre, che teneua uno Re Vngaro uennero ad bona conuentiõe de combattere da persona ad persona; & Carolo Martello era giouene de uinti anni & nõ exercitato in arme, et hauea iustitia. laltro era di magior eta, & in arme longamente assueto; & impero fo contento combattere con Carolo Martello giouinello; & elessero il Re di Anglia per iudice, il quale gli dete il campo in una insula dil suo regno, & andarono alla giornata deputata; & Lungaro ando prima con una sua barchetta, & aspetto Carolo Martello il quale gli ando con unaltra barchetta, & dismontato in terra Carolo Martello spinse la sua barchetta cõ il piede & disse a quello che era nella barchetta andati con Dio; il Re Vngaro disse, perche rimandate la uostra barcha, & Carolo respose, uno di noi ha da restare qua uiuo, & quello che restara uiuo basteragli la uostra barcha che resta qua per andarsene, & se io uincero anderomene con la uostra barcha; & al' hora quel' Vngaro comincio a dubitare infra se medesimo, & cominciarono la battaglia, & uinse Carolo Martello, & occise quello re

Vngaro;& tolsegli una cimera che portaua che era una testa di sturzo con un catenazzo al naso;& andando Carolo Martello di poi in Vngaria;& per tutto il regno;& quella cimera portarono tutti gli suoi successori;& il Re Lanzislao;& uogliando quello Re combattere con l' Imperatore da psona a persona l' Imperatore repulsaua digando che gliera suo superiore,& non doueua combattere con epso perche gliera subiecto de l'Imperio;impero fo dubitato se lo potea rebrozare ; potrebbese allegare che si;perche l'Imperatore e signore del mondo , & ha Imperio sopra gli Re,& sopra tutti gli segnori, el Re di Vngaria e subdito a l' Imperio,& l' Imperatore ha iurisditione duplicata,& e Re de Romani, & Imperatore,& e Dio in terra,& non gli pare iusto di douer combattere con uno de menor dignita;in contrario si determina la questione che non lo po refutare,perche l'Imperio e officio che non passa alla herede de l'Imperatore, & la dignita reale ua a gli successori;& impero il regno e piu digno;& questo sarebbe quando quello regno del quale uolesse combattere non fosse de l'Imperio,& pretendesse l' Imperatore essere di suo patrimonio o per altra iustitia,perche al'hora combatterebbe como Re non como Imperatore,& prima forono gli Re che gli Imperatori,como se dimostra in Enea,Romulo;& Numa Pompilio;impero da poi Iulio Cesaro concludendo gli Re hauere auctorita di far noue leze;et successero a gli Re gli Imperatori dagando in cio euangelica doctrina digãdo siate obedienti a gli Re che sonno monarche al regno loro,& ponno combattere con gli Imperatori per causa de

honore, & de iniuria o per officio de l' Imperio, o causa dela fede, o p terre della chiesa doue l'Imperatore e superiore nō ponno uenire a battaglia con l' Imperatore.

Se e caso di battaglia infra doi Re che contenderonno di uno regno. Cap. IIII.

Doi Re rebatteno; & fano guerra di uno regno; luno rege una parte; laltro laltra, mandase guagio di battaglia da uno a laltro, che per non dannificare la uniuersalita cō loro psone cōbatteno; & quello che sera uincitore habia lo regno, se dubita si sera caso di battaglia, molte ragione fanno che si; & lo decreto dice che le battaglie se fanno p acqstarsi la pace & la tranquillita, & gli principi hanno acqstato loro imperio cō larme (como habiamo scrito di sopra) & le grande dignita non sonno da spartire per mezzo; & gli reami sonno indiuisibili per la moltitudine che necessariamente si debbe gouernare per uno & non per molti; & scriue lo philosopho che uno debbe essere lo principe; perche la diuersita de gli principi si e mala, & uno debbe essere lo rettore & non piu; como si uede nelle ape, & etiam nelle grue, & ne gli altri animali quali per uno se conduceno; & impero per expediente battaglia si ha da constituire uno principe; & la iustitia de gli principati, & delle signorie sta in le arme quādo non e superiore che possa togliere la guerra; & al'hora glie licito armata mano di fare la iustitia

a tutti, & al' hora se cōcedono gli regni a quelli che per forza di arme gli uinceranno; & il libello, & la spata; & dice l' Imperatore che prima forono le arme a domi- nare cha le lege, & prima che fosse construtta Roma, il populo hauea il Re, & non le lege, & anchora gli regni non erano subietti alla lege, ma alla spata, & la potentia delle lege & delle arme sie equale; & gli regni se deb- bono uincere con le arme; & tutti gli regni sonno stati uinciuti per forza di arme, per potentia, & poco per sen tentia; & Dio opera, & la fortuna in gli Imperii (como habiamo detto disopra) & secondo Augustino per pro uidentia de Dio si ordinarono gli regni, & dice la lege che il bello iudiciale, & quello che si fa con le arme son- no simili; & impero glie necessario non potendose diffini re per iudicio che si debba diffinire per battaglia, & q̄- sto se dimostra per authorita de gli antiqui, et primo del Re Dauid che pugno contra Golia, & dil Re Saul, & de Romani che fecero battaglia particulare per diffinire di che doueua essere l' Imperio, como habiamo monstrato disopra a gli precedenti capitoli, & del re Holoferne; & habiamo scritto dil Re Carolo con il Re di Vngaria; an- chora il Re Carolo con il Re Pietro di Ragona uennero ad guagio di battaglia per il regno di Sicilia per mano di Papa Martino quarto, como habiamo scritto nel libro su- periore della giornata della battaglia, et nella eta nostra il Re Alphonso uēne ad guagio di battaglia con il Re Ra niere senza effetto; & in questi di il Re de Spagnia con il Re di Portogallo se hanno prouocato con littere di bat- taglia p̄sonale, & generalmente tutte le differentie de gli

imperii, reami, & altri dominii liberi si decideno con la spata, & non per libello, & impero e fatta la disciplina militare altramente saria annichilata, & nel Cielo *fo la battaglia infra gli angeli, & diaboli, per l'* Imperio del *mondo, &* del Cielo *il quale uoleua occupare lucifero, ma gli iuristi dicono che se il* Regno *se tenesse dalla chiesa* Romana, *non si potrebbe combattere senza licentia dil* Papa, *il quale (como habiamo scritto disopra) la dono al* Re Pietro di Ragona, *et al* Re Carolo *che pugnassero, & dicendo che se gli uasalli non uolessero non si potrebbe fare in loro preiudicio, & habiando figlio primogenito similmente non potrebbe in suo preiudicio acceptare la battaglia personale, ne anche il potrebbe fare in preindicio de gli altri successori della progenie; & questo faria alienare il regno, & dicono che uno* Re *non po cedere il regno in preiudicio de gli uasalli, & della* Republica, *quello* Re *che in tal modo intrasse al regno saria tyranno; & per non ponere tutta la uniuersalita del* Regno *in periculo della fortuna, uno* Re *non debbe combattere in persona, ma dare animosita, audacia, consiglio, & fortezza a gli suoi caualglieri, & ordinare con prudentia le battaglie, & sera magior utilita che pugnare con sua persona, perche prouede tutte le parte de l'exercito, & gouerna integralmente le sue copie, ma quando se facesse battaglie campale alhora il uincitore haueria il regno per ragione di arme, & per diuina prouidentia, & per ogni iustitia, & de cio piu amplamente habiamo scritto nel latino.*

Se uno Re nõ coronato potra prouocare unaltro Re coronato a battaglia. Cap. V.

Eguita una questione de doi Re gli quali uogliono combattere con la loro persona p uno regno, luno dira a laltro io son coronato Re & tu non sei Re coronato, & sei latrunculo, & tyrãno non dei poter combattere con meco; & questo disse un Capitanio uecchio & practico di questo regno uogliando combattere doi Re per questo regno de Sicilia che non gliera caso di battaglia, perche luno era inuesti to per il Papa, & laltro non. Et p resoluere q̃sta q̃stione dico che quattordici sono gli Re de li christiani deli quali sene coronano quattro per lo Papa; cio lo Re di Frãza, lo Re di Gierusalem, lo re de Sicilia, & lo re di Anglia; & gli altri obseruano la loro consuetudine, che alchuni si coronano per loro prelati; & la corona nel testamento uecchio era data a gli Re, et appellauasi diadema, et era di oro con molte pietre preciose, como se scriue al libro secondo de gli Re al. xii. capitulo; & questa corona non da noua dignita a gli Re, & e signo reale ma non fa Re; significa plenitudine di potesta & di grande honore; secõdo Seneca, & non e la corona de necessita che senza lei non sieno re, pero che gli Re sonno per uirtu; & debbeno in uirtu esser tali che sapiano regere se, & lo populo per abundantia de uirtu la quale debbeno hauere, & non se habiano a fare per altrui regere; & impero la corona nõ augumenta la dignita reale, ne gli re coronati hãno magior dignita che gli re non coronati; perche la corona se

da a gli Re in segno che sonno uirtuosi, & debbe la loro uirtu splendere como le pietre preciose che sonno nella corona, & essere senza uitio, & senza difetto como quelle pietre sonno senza iaccia, & tal corona se da al re per grauita, & per illustratione de uirtu, & per chiarita de la sua uita, & per preciosita de intelletto; & debbe precedere tutti gli subditi secondo che dice il philosopho, & di tal conditione hogi pochi Re si trouano, & gli romani dauano la corona a molti cauaglieri, & strennui homini gli quali non erano re, & specialiter se daua corona de oro a quelli che erano attillati, & combatrano da persona a persona, & erano uincitori; & la corona aurea se daua alle regine nel testamento uecchio; & dauasi la corona oleanigena, cioe de oliua a quelli che haueano procurato lo triumpho; & non erano stati nella battaglia, era la corona di oro la quale si donaua ad quello che primo entraua a gli lochi de l'hoste, o de inimici, & quello che primo entraua a l' hoste, o uero lo campo de inimici; & laltra graminea se concedeua al duca che liberaua l' exercito della obsidione, & la nauale a quello che primo entraua alle naue de gli inimici; & la corona ederale a gli poeti; & la nostra a gli Consuli triumphanti secondo Valerio, & impero se conclude che uno re non coronato potra prouocare uno coronato a battaglia che la corona non fa re, ma glie signo, & honore, et indica la uirtu la quale debbe essere unita quãta debbe essere; ma quando el prouocatore fosse tyranno che uenesse al regno contra iustitia si potrebbe refutare per altro che hauesse iustitia nel regno; et dire; tu ueni tyrão

nicamente, & contra iustitia non intendo teco debattere della mia iustitia.

Se uno Conte che non recognosce superiore pole essere prouocato da un Conte che recognosca superiore. Cap. VI.

SE uno Conte el quale e libero, & non recognosce superiore per priuilegio, o antiquita, o longa consuetudine, & tene loco de principe al suo contato, & ha le regaglie recercando a guagio di battaglia uno Duca, o Marchese, o principe che non e libero ma subdito ad alchuno Re, se pol da lui essere recusato p causa che il titulo del ducato, o principato, o Marchese sia piu grande, che il titulo del contato, & per la decisione glie da sapere che secondo la lege ciuile p antiquo tempo quelli che hogi sonno intitulati duca erano tribuni gli quali conduceano l' exercito felice de l' imperio, & erano anchora maestri della militia secondo Valerio, gli quali haueano da conducere gli exerciti, & gli amaestrauano, & gli monstrauano le uie per le qual era da fare il transito dil loro exercito, & questi hogi sonno detti capetanei di guerra, o gran conestabili gli quali hanno potesta di far tregua, & inducie, ma nõ ponno receuere alchun Signore in confederatione, o pace senza licentia dil loro principe, & questo dice Liuio ab urbe cõdita al nono capitulo doue fo reuocata la confederatione fatta per uno consule senza licentia dil senato, & questi teneano el secondo loco appresso gli Re p che

erano principi della militia, & erano inuestiti con una
spata di oro in mano ad gouernare tutta la militia, secon
do Salustio in Iugurtino il qual scriue di Metello & Ma
rio che erano in tal officio con piena potesta de imperare
a gli centurioni, et hauiano una parte della potesta impe
ratoria secondo Quintiliano, & questi potrebbono com-
battere con ogni Conte, & con ogni Duca, o Marchese, o
principe subdito che tengono il principato della militia,
& quelli Duchi gli quali sonno duchi con administratio-
ne, & nõ di exercito imperiale, & non sonno liberi, que
sti tali non potrebbono combattere con uno Conte il qua-
le tenesse in suo contato loco de principe, o di Re che ha
uesse le reale, & senza superiore, & intitulati dei gratia
che nõ recognoscono superiore se non Dio, & la spata, &
hanno la suprema potesta, & non deferiscono da gli Re
in potesta, & quelli Conti gli quali sonno subditi al Re, o
a l' Imperio impero si appellano Conti che debbono esse
re di continuo in compagnia dil loro Re al commentario
suo il quale era il loco doue gli principi celebrauano gli
consigli, ouero sonno detti Conti dalla corte del principe
laquale se dice comitato, & questo e nome de dignita col
lata dal principe loro, & questa dignita debbe essere or
nata di molte uirtu, perche sonno compagni del principe
debbeno essere homini di honore grandi, & quelli che
fossero senza uirtu douerebbono essere cazzati de ogni
corte di bono principe per non essere in sua societa, per
che dice la lege che homini infami non ponno entrare in
corte de principi, ne habitare appresso il palazzo suo, ne
ponno hauere tal dignita homini indigni, & in tempo

ã romani gli Cõsuli romani se appellauano Conti, & etiã gli prouisori de l' exercito se appellauano conti gli quali erano Capitanii de arme; tamen secondo il nostro tempo uno Cõte in dignita glie piu che un Capitaneo di arme, et gli Marchesi sonno piu degni de gli Conti che non sonno liberi; ma in Francia, in Alemania gli conti sonno piu degni che gli Marchesi; & nel testamento uecchio la dignita del conte era grande, che (como e detto) erano principi della militia como sonno gli duchi; et erano cõpagni de gli re, como se scriue nel libro de gli re al secõdo libro al. xx. capitulo doue Iacob era conte et compagno del re Dauid, et era duca de l'exercito; et sonno detti conti che debbeno essere compagni de gli re in bello, et nel suo comitato; et erano alchuni conti del concestoro del principe; et questi erano proconsuli quali erano spectabili; & quelli conti che erano del consiglio de l'imperatore, o delli re erano illustri; erano anchora gli conti et tribuni gli quali hauiano cura delle uiuande, & del cibo Imperiale. Et certi conti che hauiano cura del stabulo Imperiale. Et alchuni che hauiano cura del pallazo Imperiale, et questi luno era piu digno che laltro, erano alchuni conti del primo ordine, gli quali adduceano gli exerciti nelle parte ultramarine liquali erano simili a gli proconsuli; et questi quando ueniano al concestorio de l'Imperatore, gli consuli che sedeno in quel cõcestorio se debbeno leuare in piedi et honorarli, et hogi questo officio e delli capetanii de arme; gli quali sonno equali a gli duchi che regono le prouincie et cita, como sonno gli duchi di questo regno che sonno regitori delle cita,

anchora erano conti che regeano le prouincie como e in Italia il conte de romagnia, et de Campagnia; et sonno al chuni conti per solo titulo como li Conti Palatini; & que sti sonno abusiui che non hanno administratione se non el titulo; et q̄sti potrebbeno essere refutati da altri cōti, o du chi; et gli pricipi subditi sono al primo ordine apresso lo imperatore; et gli duchi sonno in secondo; li Marchesi nel terzo; li conti nel quarto ordine; et tutti questi officiali de l'Imperio potrebbono combattere con gli duchi et altri gran Signori; perche sonno equali a loro; et anchora gli officiali della casa del re; como sonno gli detti officii com batteranno con ogni duca; Marchese; et conte che sonno simili et pari; et sonno del comitato et compagnia della persona imperiale; et questa differentia se farebbe secon do la lege ciuile che uole sia parita et equalita nelle bat taglie p̄sonale; et habiamo detto di sopra doue scriuimo de gli cāpioni; che uno cōte potrebbe dar cāpione equa le a q̄llo che lo ꝓuocasse et fosse de inferior dignita, ma secondo larte militare et in iudicio di caualeria un conte offeso da uno duca, o p fede rota, o p altro crimine grāde p il quale fosse maculato l' honore dil conte potrebbe p tal causa di honore ꝓuocare uno principe, o duca, o mar chese ala battaglia; et q̄llo refutādolo faria mācamēto di suo honore et fama; et dice la lege che un' homo il quale nō extima la sua fama et honore e traditore di se medesi mo, et douerebe esser cōstretto a cōbattere et defendere il suo honore; et satisfare ēt ī tal caso un cōte douerebe a ogni homo nobile et honorato respondere p se, o per cam piōe quādo richiesto fosse per guagio di battaglia in ca

so di honore, & habiamo detto nel libro de gli campioni che uno Conte pol dare campiõe, se debbe intendere quã do fosse prouocato da un simplice cauagliero, o nobile excepto in caso de infidelita cõmessa contra il uasallo, ma essendo prouocato da unaltra persona laqual hauesse simili officii douerebe combattere con sua persona, & simelmente dico di uno principe subdito a l' Imperatore, o a Re, che non potrebbe refutare uno duca similiter subdito, perche amendua sonno equali de dignita & iurisditione & potesta; anchora che l' argumento sia del principe & tenga il primo loco apresso l' Imperatore, o uero Re; & non glie differentia infra duca o principe se non nel nome del titulo, che amendua sonno baroni, & il nome del principe licet sia conueniente a l' Imperatore et Re; tamen quando e subdito, & non e libero, e quãto uno duca; licet preceda il duca in uno grado apresso l' Imperatore como piu altamente habiamo scritto nel libro latino; & uide nel capitolo sequente.

Se uno nobile di natura potra prouocare uno Cõte, o barone. Cap. VII.

VNo nobile di natura, & di quattro gradi descẽdente de nobilita offeso, o iniuriato da un Conte, o barone, il prouoca ad guagio di battaglia; quello lo rifiuta dicendo, io son Conte con titulo di contato; & tu non sei se non uno simplice gentilhomo, non intendo contendere con teco per non ti fare paro & equale a me; fo dubitato sel conte il pole refuta-

re, o uero se gli potra dar campione, gli nobili di natura dicono che non ponno essere refutati da nullo signore, o conte, gli signori dicono che lo ponno refutare per rispet to della dignita, gli araldi & officiali delle arme dicono che uno nobile di natura non po essere refutato da nullo conte, o duca, o signore; & questo dicono etiam gli armige ri; gli iuristi dicono che la nobilita per natura & per uir tu e piu ferma che la dignita, perche questa dignita si da & toglie como una ueste, & la nobilita sta ferma perpe tualmente, secondo che dice messer Baldo, & la dignita e accidentalmente, & la nobilita e innata da gli antecesso ri; & dalla generatiõe; & la nobilita non nasce in un mo mento; & sta in molti antecessori nobili; & imperó se di ce la nobilita piu essere ferma che la dignita laquale nõ ha radice, & facilmente se abrade & toglie; & la nobili ta non si po facilmente togliere che la natura e constante, & perpetua excepto per gran delicto; & la dignita sie accidentale; & dice il sauio che la gloria de lhomo e del la nobilita paterna; et la dignita non da piu che nobilita; & la uirtu & nobilita sie da essere preposta alla digni ta; pero dice il Decreto; & dice el libro de l' ecclesiasti co; che la sapientia conferise al sapiente sopra li prin cipi della cita; & nella sapientia si denota la nobilita; & secondo Boetio, il nobile per uirtu si debbe anteponere a gli nobili per dignita; & questo si dimostra, perche la no bilita e honore supremo il quale e conueniente a gli Re & a quelli che uogliono prouenire alle dignita grande; & scriue l' Ecclesiastico; Beata la terra che ha il Re no bile cioe nato de stirpe regia, & dico che nõ si troua offi

cio;ne dignita,ne honore,ne altra excellentia che sia piu che la nobilita con uirtu mista;& non glie cosa sopra la nobilita;perche l'Imperatore non e piu che nobile,o no-bilissimo;ne lo re e piu che nobile;et lo Papa sole scriue-re a gli re nobili uiro;et dice la lege ciuile che gli nobili se elegeno alle dignita;et queste nobilita temporale son-no da Dio instituite;como disse Bartholo, et allega lo li-bro de li re;et questa nobilita e la porta ad ogni digni-ta,et alchuni dicono che gli conti et baroni hanno nobili ta,perche dominano gli uassalli in copia nobile ; et non nobili,et questa ragion non tene;perche se gli conti han-no questa nobilita data dal principe; & lo nobile etiam ha la nobilita data dala natura et dala uirtu sua,et questi allegano el libro de li feudi;che dice;uno che non e caua gliero non potere combattere con uno cauagliero, ne uno rustico potere combattere con uno nobile ; & induceno che gli conti signoreggiano gli nobili dil suo contato , & fanno homini nobili dagãdo feudi nobili;et la dignita del conte e regale data dal re;et e cõpagno del re, donde non pare che in preiudicio del stato et dela republica; et dela dignita comitale che debba exponere la propria persona obligata ala dignita a periculo di morte ; essen-do epso persona publica,et ministro dela sua republica; (como disora detto habiamo parlando de gli Imperato-ri;et diremo apresso) et tal dignita ua carico di tutta la uniuersita del contato;et per causa priuata non si debbe fare preiudicio a le cose publice ; & impero douerebbe potere dare campione equale al nobile che sia ꝑsona pri-uata;et molti sonno gli priuilegii dele persone poste in

dignita; & specialmente che in le cause criminale litiga no per procuratore doue le altre persone priuate debbe no uenire personalmente, & non ponno esser posti a tor tura; excepto in grauissimi delicti; et la pugnia (como habiamo detto di sopra) e una che si fa per manifestare la uirtu; et non ponno essere carcerati, ne essere iudicati senza iudici pari, & equali a loro; & habiamo detto di sopra che gli Conti secondo la lege ciuile & longobar da ponno dar il campione, excepto quando combattere se douesse per infidelita commessa al uassallo; ma credo che hogi per iudicio de arme non si obseruarebbe tal lege che uno conte per offesa, o carico fatto per epso douesse recusare uno nobile di quattro quarti de nobilita per le prime ragione che habiamo scritto; & dira questo nobile; io non curo della tua dignita, ma del mio honore, & io non te desfido como Conte; ma como tale, ne prouo co la dignita tua; laquale e ad paro; che sei piu obligato alla cauallaria, & a l'honore militare che alla dignita Comitale, laqual dignita si perde per infamia (como detto di sopra habiamo) & essendo questo acto de militia uno Conte non lo debbe potere schifare; perche glie suo officio a exercitare gli acti militari, & defendere l'honore proprio; & essendo compagno de Re glie obligato accompagnarlo nelle battaglie e tenuto operare la militia in mostrar ardimento di satisfare alla sua fama, & honore; altramente sera tenuto et reputato uilissimo. Et secondo la lege, quello che non stima la sua fama, glie traditore ad se medesimo. Et dice misser Angelo di Perosia che uno cauagliere il qual schifa, & euita di nõ

combattere doue bisognia incorrere in infamia grande fra gli altri cauaglieri, & baroni, & dice la lege che se a uno cauagliero sera detto, se non farai tal promessa io non te faro combattere; & quello che per timore de non essere priuato del combattere la fara; questa promessa si potra rompere como glie fatta per iusto meto; & anchora quando fosse constretto di promettere de non cõbattere; potra reuocare quella promissione como fosse fatta ꝑ forza, & contra il suo honore, perche e glie obligato nelli casi necessarii fare il suo officio militare, altramente commette defalta alla militare disciplina; & impero uno cõte non po refiutare de non combattere con uno nobile per natura che glie obligato per officio de militia farlo, ma ꝑ ragione de lege potrebbe dar campione un' altro nobile excepto in caso di tradimento di Re o della patria, o de homicidio, & de infidelita al uasallo che combattera cõ la propria persona se non fosse uecchio, o indisposto alla battaglia.

Se un duca, o capitaneo de arme rechiesto da un cauagliere se pol refiutare. Cap. VIII.

SEra uno Duca; o capitaneo generale de l' exercito imperiale, o reale, o daltro gran principe, & un cauagliero el richiede di uolere con lui combattere per guagio di batttaglia, se dimanda si sera tenuto combattere con lo richieditore & dicesi che no; ꝑche l' exercito non debbe restar senza il suo duca; & lo duca che fa battaglia, o lassa l' exercito senza licentia del superiore glie tenuto a pena capitale; & questo

& questo anchora si douerebbe obseruare in uno officia
le di una cita, o republica obsessa da li suoi inimici, o che
patisse alchuna oppressione perche non debbe restar sen
za il suo rectore per lo periculo di quella republica; &
dice Ioseph de bello iudaico che l'Imperatore non deue
pugnare con la sua persona per lo periculo uniuersale;
& narra Onexandro che l'Imperatore debbe combatte
re piu con audacia, & con consiglio, & con temperantia,
che con sua persona, & abstenersi dalla pugna particula
re; & habiamo detto di sopra doue hauemo parlato del
la battaglia delli Imperatori, & q̄sto quādo q̄sto officiale
fosse ꝑpetuo; ꝑche serebbe tenuto dar cāpione; ma q̄llo el
quale fosse officiale temporale se aspettarebbe il fine del
suo officio, perche la lege uole che prima se debbeno ex-
plicare le necessita incumbēte al suo officio, & da poi gli
ꝓprii, o uero douera hauere licentia; & secondo la lege
uno officiale che nante la fine dil suo officio lassa lofficio
glie tenuto a gran pena; & quando non hauesse licita op-
pressione; ne fosse assediata, & la sua persona non fosse
periculo uniuersale sarebbe iusta cosa che combattesse;
& satisfacesse al proprio honore; & alla disciplina mili
tare; & essendo il suo signore absente dalla prouincia in
impresa, o uero se fosse infermo, opreso, al'hora tutti gli
officiali sonno excusati dalla battaglia particulare, alla
quale non sarebbono astrecti senza licentia dil loro su-
periore insino che cessasse la necessita; & questa e gran
ragiōe; perche essendo assediata una cita potrebbe l'ini
mico prouocare lo rectore a battaglia per se o per altri,
& combattendo con quello, & uencendolo, o uero ocadē

do, o ferendolo se potria facilmente pdere le cita; & tutti seguiriano questa uia per obtenere le citate che assediate fosseno; & qsto anchora dico de un ambasciatore ilquale fosse rechiesto per guagio de battaglia da un'altro caualiero che nõ saria tenuto cõbattere durante la sua ambasciata; perche e psona publica, & non se po puocare a alcuno iudicio, finche sara finita la sua ambasciata; & se lege de Scipione africano duca de Romani, & de Mario & de Marco Antonio consuli Romani che puocati a pugna singulare refutorno; como uederiti infra uno capitulo che principia appresso se dimanda una questione.

Se uno nobile po refutare a guagio de battaglia uno armigero ueterano, quale non sia de natura nobile. Capitulo. IX.

No nobile homo per natura e rechiesto de cõbattere per guagio de battaglia da uno armigero exercitato longo tempo in arme; non de natura nobile existẽdono tutti doi in lo exercito, questo nobile lo refuta con dire che lui non e nobile, ne paro con lui contendere; lo armigero replica io nõ intendo contrahere parentela con teco, ma intendo per tale causa concernente lo mio honore combattere, & prouare la tua fortezza laquale me hai offeso, & fallita la tua fede; lo nobile replica tuo patre fo rustico, & uile, troua uno altro equale ad te, che io sono nobile per natura; lo armigero replica; & io sono nobile, perche longo tempo ho exercitato la militia, & l'arte militare per la repu-

blica, & sono facto nobile, & ho hauuto honore in le arme; & impo non me poi refutare; pche in l'arme se recerca la uirilita, & la expimentatione, & strenuita; & non nobilita, ne delitie, & quello e nobile che ha la exercitatione, & la militare uirtu in l'arme; & nõ se lauda homo che a uirtute da soi pgenitori; ma la laude debe eẽre propria a il nobile persistẽdo in suo proposito; dice se Dio ha facto te non nobile, & me nobile; non intendo guastare quello che Dio ha facto, & le operatione dela natura; lo ignobile replica la tua excusatione e de dõna, ouero de timido; a me e piu quello che ho per mia uirtute requistato che quanto tu hai da toi antecessori daliquali degenerãdo te uai allongando da quella uirtu che hanno facto gli toi antecessori generosi, & nobili, impero procedero contra de te a ogni infamia ilquale repudii lo militare officio, p dico de tua fama, & honore; tu sei armigero, & io armigero, in questo exercito sono a equale & non poi refutare; & essendo collecte questo al lectore se debe iudicare p iudicio de cauallaria se questo nobile per natura potra refutare de non cõbattere con questo armigero nato da patre ignobile essendo lui uirtuoso, & longamente uersato in exercitio d'arme con bona honestate; & dico non poterse refutare, perche in la militare disciplina non se attende piu ala natura, che ala uirtu (secondo habiamo scripto sopra al primo capitulo) doue e per auctoritate monstrato che la exercitatione, & longo exercitio dela militia, & battaglie fa uno essere bono caualiero, & non locio, & le delitie; ne la natura paterna laquale giouaria al mestiero de l'arme; perche li nobili sono piu aíosi, &

dalla natura sonno generalmente predestinati & uocati allarme; ma questa sola natura non gioua, perche debbe essere exercitato, & operar quello exercitio, & nõ uacare in ocio nel quale deiecte larme uacando questa nobilita senza strenuita non sera laudata; & impero quello e nobile il qual e nobilito da gli progenitori (secondo che uederimo appresso) & dice la lege ciuile che la militia armata, & etiam la disciplina militare forono prima che fosse la lege della nobilita inductiua, & a lexercitio dellarme, il qual principalmente se exercita per nobili, se attende piu alla strenuita che essere nobile senza quella uirtu; & non se risguarda alla nobilita naturale, ma alla nobilita della strenuita & uirtu militare; & ad quella uirtu laqual e piu conueniẽte alla militia armata; questo se proua per le lege imperiale, che uole uno seruo in arme ualoroso douere essere aggregato per lo principe nel numero de gli cauaglieri militanti per sua arditanza, licet sie nato obscuro, & ignobile; & uno illegitimo alla militia; il quale sera prouecto, & exercitato longo tempo in quella, apto sera extimato bon armigero, & nel numero de gli altri; perche la militia armata la fa, et produce larte, & la scientia, & prudentia militare, et nõ sola nobilita de natura; & percio se reputa habele, & digno, & approbato a exercitare le arme, lequal donano nobilita, & fanno nobile quello che sera domito in epse; & dice Tullio che quello che Scipione molti anni merito per la uirtu, adesso lo possede la militia armata; & lo Papa nomina nobile uno armigero uersato in larme; & questo ferma la lege, che la militia armata dona honore;

& quelli che sonno in defensione della republica, & contiinuo in larme hanno dignita como piu sia in la defensione della patria che cosa che possa in questo seculo operare; & di questo ne appareno assai exempli, & presertim delli Romani gli quali andarono ala morte per la patria & questo dice lo decreto, & Vegetio de re militari; & sonno adornati di honore; & sonno piu alti & piu digni che colloro che uacano in ocio, & non hanno questa uirtu, o simile, questi armigeri sonno priuilegiati di molti priuilegii in tutti gli libri della lege, gli quali priuilegii non gli hanno gli homini di natura nobili che non exercitano le arme; & e di tanta excellenza la uirtu militare che nō pol essere constretto ad essere in militia armata se non che gli nobili di natura; & gli rustici sonno reprobati per denotare la sua excellentia, laqual nobilita per larme se acquista per gli rustici, & non nobili per longo exercitio habiandone acquistata quella uirtu della strenuita de larme uenendo de grado in grado; & di tempo in tempo se exaltando, che prima sonno ragazi, dapoi sonno famigli armati; dapoi siando prouata la loro uirtu, experimentata sonno creati homini darme datoli le arme, & caualli, & hanno condutta, & altri subditi a loro, & portano el cimiero nel loro elmo in signo di honore, & con quello sonno coronati; & insigniti per demonstratione di lor uirtu, & sonno fatti nobili essendo posti nel numero; grāde, & loco de gli cauaglieri armati, & per tal uirtu sera deleta la uilita paterna, & acquistata nobilita, pche sono in officio di defensione della republica, & compagni delli principi liquali gli appellano loro comilitoni, & compa-

gni; & e tanto l'honore dellarme, che l'Imperatore si fa nominare homo darme, o cauagliero in arme; & e tanto l'honore dellarme che un'Imperatore, Re, o principe il qual tene summo grado di ogni honore, & da lui proce- deno tutte le dignita mondane, como lacque & le fiuma re dil mare essendo ualoroso in arme, & armigero sopra tutte le suoi dignita acquistara questo honore, e t sera tan to piu digno Impatore, Re, o Pricipe; quanta e adūque la uirtu de l'arme che da honore sopra honore, & dignita adiūge al mare de ogni dignita; & in tutte le gran digni tate se attende la uirtute, & non la natura sola; & questo se proua in lo Re Dauid, & il Re Saul liquali furono pa- stori; & dapoi Re per uirtute regnate in epsi; & se in lo- ro non fusse stato la uirtute militare Dio non gli haueria electi al regno; & questi armigeri se tractano per le le- ge ciuile como nobile; & per delicti militari sono puni- ti como li nobili, & non como plebei; & uacandone in arme sono tenuti ad seruitii personali liquali se impones- seno ala loro cita; & non sono tenuti a fare officii uili; & dapo che sono uecchii sono tractati, & honorati per la lege como nobili. Et dice Bartholo che uno ignobile per natura che sara uersato in arme per la republica; & per anni dece fara lo exercitio dela militia armata uiuen- do uirtuosamente sara nobile; & ĩpero dico che potra combattere con uno nobile per natura senza poterse re- procciare; perche sara de equale nobilita, specialmente quanto ale arme finche sara in gli exerciti de arme, & fara l'arte militare; & de questa nobilita diremo appres so oltra le cose dicte de sopra.

Dela excellentia, & dignita dela armata militia. Cap.X.

Ice la lege ciuile che in ogni acto de uirtute se attende la dignita de glihomini la ifamia se disprezа, & specialmēte in la militia armata laquale prima da Dio uēne per conseruatione dela iustitia per la obedientia deli subditi; & per ampliare lo Impio del mondo da Dio dato; & per punitione deli supbi, & ribelli; & per hauere la pace, & trāquillita nel mōdo, laquale se turba per la guerra, & per supbia deli tyrāni; & phibire le uiolentie alequale li homini sono iclinati; & qsto se gouerna per la fortezza, & sudore deli caualieri, & gēte d'arme per uolūta de Dio, dalquale ala prima eta pcessero gli belli; & le battaglie quando pmesse Re Dauid cōbattesse con Golia, & lo occidesse; & ordino & pmesse l'arte militare per qlle cause che sopra sono dicte; & per iuitare la gente ala militia dono infiniti priuilegii a quelli che exercitassero exercitio d'arme dando punitione ali caualieri che uēdesseno lo ro arme, o che de qlla facesseno instrumēti rurale, aratri o zappe; & piu che homini infami non potessero militare in arme, ne rustici, o negaciatori, ne artifici, o de mala uita; ma che deuesseno essere uirtuosi nobili, & de bona fama che giurasseno defendere la republica, & non euitare la morte; impero in la militia e gran religione per gli precepti de uirtu, & per li giuramenti; & impero quādo se uiene a guagio de battaglia se fanno reproccie, & repulse per nō hauere da pugnare con qlli che indegni, &

reprouate fossero, & da se cazzare da gli exerciti, & da larte militare, et percio la lege ciuile la qual parla de gli feudi, uolse che un cauagliere non destito da natura militare, lui & suoi antecessori non potesse rechiedere ad personale battaglia unaltro cauagliere di natura nō equale ad se prouocatore ma piu digno, & questo non e in obseruantia in larte militare; & piu che uno rustico nō potesse rechiedere di cōbattere uno nobile, o un cauagliero; ma uno cauagliero in arme potra combattere con un cauagliero de dignita creato da uno principe per honore; & simelmente un bono armigero longo tempo uersato in arme el qual fosse de bone uirtu, & costumato non potera essere refutato da uno cauagliero o nobile di natura uolendo combattere con lui per causa di honore, o uero che epso fosse prouocato dal nobile non lo potrebbe da poi refutare, & etiam uno nobile per natura; o de nobilita darme che fosse uirtuoso & degno per causa di suo honore & fama offeso da gran signore, potrebbe dire; uoi me hauete offeso el mio honore & fama, io uoglio con la spata prouare hauermi offeso iniustamente; & quello saria tenuto per ragion di arme respondere con la propria sua persona, o uero dare uno campione simile chi combattesse sopra quella querella, altramente restaria con poco honore, & saria estimato uile, & dauāti Imperatore, Re o altri principi, & in ogni ordine di caualeria saria iudicato douer respondere per se, o per campione; perche la nobilita e di tanta excellentia che fa l'homo habile ad peruenire ad ogni gran dignita Imperiale Regia & ducale; & uno Re, principe, o Duca in se, & non per la di

gnita e piu nobile che un'altro nobile per natura, o p nobilita darme o de uirtu, & potra dire ad ogni signore, se nobile sei, & io nobile sonno, & ad te equale ad montare a quella dignita che tu sei, se Dio ouer la fortuna lo uolesse; & per non uenire ogni persona ad equalita con gli nobili; dice Baldo che uno uile non potra combattere cō uno nobile per non montare a tal dignita per homini infami seranno reprobati de non combattere da persona a persona con nobili; et la mala uita non fa montare gli homini a quelle cose che a loro non sonno cōuenienti, ne far se equali a gli uirtuosi cō loro demeriti. Dice Salustio chi contende con homo misero & uile, simile a lui si fa, & uole la longobarda lege che tutti quelli che sonno prohibiti per loro infamia, delicti, & mala uita de non essere auditi in aduocare al iudicio ciuile, sonno prohibiti in iudicio di arme per la turpitudine de la loro uita, perche gli aduocati pugnano con la loro scientia, & cō la uoce al iudicio ciuile; & gli armigeri con la coraza, & con la spata al iudicio della battaglia, o uero militare, & in cio sonno simili iudicii, battaglie indiciale, & di arme, & questi homini uili & infami como sonno cacciati da testimonii, & da nō potere accusar, & da ogni degno officio, cosi se repelleno de larte militare dalla p̄sentia, et dal comitato di ogne principe, & questi sonno q̄lli che epsi, o loro antecessori hauessero commessa proditione contra gli principi, o contra la patria, & non fossero restituiti; perche in tal caso, loro & gli descendenti non nati fin al terzo grado haranno tal repulso; anchora uno cauagliero, o armigero che fosse stato transfuga a l'hoste, o a gli inimici del

suo signore, o che a loro hauesse facto alcuno segno, o aui samento in detrimento delo stato, o che per delicto mi- litare fosse stato con infamia dalo exercito cauato o re- messo de fora; questo tale non potria combattere con uno altro uirtuoso caualiero, ne potria stare ala cita Impe- riale, o regale in laquale lo Imperatore, Re, o Principe tenesse la sua sedia; & similmente quello armigero, o ca- ualiero che in lo giorno dela battaglia se partesse dalo exercito dale bandere, o dala sua squadra per non se tro uare ala battaglia saria infame, & de capitale pena de- gno; & quelli caualieri, o armigeri che commettesseno delicti deshonesti a loro militia che fosseno ruffiani te- nendo meretrice in guadagno questi la lege gli tene in grande infamia; & anchora che fosse hospitatore, o ta- bernero publico; & che non obseruasse lo giuramento che prestano gli caualieri; & fosse periuro, o preuarica- tore, o che in lo exercito mouesse seditione, o rumore in detrimento del stato del suo signore, duca, o capitaneo; & che fosse preso da l'hoste, & potesse retornare, & non retornasse perche saria transfuga, & reputato per infame; & anchora che mandato fosse ad explorare li p- gressi deli nimici; & restasse coloro quale piu saria trā- fuga, ouero un rustico, & obligato a altri, ilquale in frau de uenesse a arte militare a chi manifestasse gli secreti a l'hoste, ouero chi per timore dela battaglia in la giorna- ta infirmitate simulasse che sara desertore dela militia; quello anchora che lassara il signore ala battaglia, & fu- gira perche commette infidelita, & incorrera grande i- famia como quello che contractasse amicitia con li nimi-

ci del suo signore commetteria gran defalta quello an-
chora che con fraude lassasse la uigilia, & custodia delo
exercito de nocte, o de giorno, o la guardia dela perso-
na del suo principe sara in pena capitale con infamia, &
uno caualiero quale in tempo dela guerra alienasse tutte
l'arme che e desertore dela militia armata; & uno tale
che con sua opera procurasse che li inimici pigliasseno li
fideli, & partisse la preda con loro; & questo secondo la
lege Imperiale sara in pena de essere posto in foco uiuo;
& quello tale che publicamente excommunicato fosse, o
usuraro publico quale e infame, o uno mancatore di fede
heretico; & ogni nobile che exercitasse mestiero non con
ueniente ala sua nobilita, o ala arte militare non condec-
gno; & generalmente ogni uno che fosse in grande infa-
mia per alcuno suo delicto; perche per la ifamia se per-
de la nobilita, & ogni dignita; & similmente un bastar-
do figliolo de homo nobile che non hauesse una grande
uirtu se reprocciaria per uno nobile; perche gli bastar-
di sono estimati uili, & ignobili; & non sono dela casa-
ta; reseruato se fosse morigerato; & in arme longo tem-
po uersato, & uirtuoso; loquale in caso de proprio hono-
re non se reprocciaria iustamente; perche la natura hu-
mana e commune ad tutti; & essendo tale bastardo le-
gitimato dal Papa, o da principe, o per matrimonio se-
quente se fosse uirtuoso non se potria remettere; perche
tutte le lege, & gli decreti dicono che sono simili ali le-
gitimi; & se fosse dato uno bastardo ad seruire la corte
del principe longo tempo acquistaria priuilegio de legi-
timatione, & nõ se potria reprocciare per questa uia, re-

seruato per gran uicii & defetti; per gli quali incorresse infamia intollerabile; & questo per la religione che e in larte militare, la qual recerca grande obseruatiõe de uirtu, et la militare disciplina ha molti precepti descripti in la lege, liquali chi la passa ha gran punitione, & tal disciplina caccia tutti glinfamie da se & dala militia, impero al cõbattere molto si attẽde la fama et l'honor et la uirtu.

Se uno simplice armigero po uenire ad battaglia con un Capitaneo. Cap. XI.

Presso se dimanda una moderna questiõe se uno simplice armigero potra richiedere ꝑ guagio di battaglia uno Capitaneo conduttere de arme, o capo di squatra, o uno grande officiale in larme. Narra Frontino che uno disse a Scipione affricano che gliera poco bellicoso di sua persona, & egli respose, mia matre me genero Imperatore, & non pugnatore; & scriuesse che Mario in Alamania essendo prouocato da uno Todisco a combattere con lui disse, se tu sei cupido di morire potria finire la tua uita impicandote per la gola, & Plutarcho in la uita di Marco Antonio augusto, dice che uno lo prouoco ad pugna personale & egli respose, tu hai molte uie, & modi ad amazare te, & refutorono de persona combattere, ma la non era prouocatione per causa de honore, & sopra hauemo detto, che uno nobile per natura, o per arme in caso di suo honore, & sua fama potra rechiedere un gran signore; & quello sera tenuto respondere, o dar campione equale al

rechieditore; ma in tal caso perche questi armigeri sonno subditi, & quelli sonno superiori che non e iusto debbano pugnare con loro superiori; & questo hauerebbe loco anchora quando uolesse prouocare uno campione o cõduttere de laltro exercito, che potrebbe dar campione equale ad se rechieditore per satisfactione dil suo honore, questi perfetti del exercito sonno officiali ad regimẽto & gubernatione della militia publica, & non debbeno con la loro persona combattere singularmente senza licẽtia dil loro principe, o del duca de l'exercito per lo periculo de tutti (como habiamo scritto disopra) excepto se loro fossero prouocatori, perche nõ potrebbono dapoi refiutar quello che hauessero prouocato, & simelmente uno conestabole, o centurione della militia pedestre non potrebbe prouocare un centuriõe, o capo de squatra, o principe di una legione equestre ad pugnare con loro a piedi, ne uno ad cauallo potrebbe prouocare uno pedestre a pugnare a cauallo, perche se debbe pugnare secõdo la equalita, & conditione del prouocato, & non del prouocatore, & queste militie equestre & pedestre luna e piu digna che laltra, la equestre e piu digna della pedestre; & quando lo pedestre rechiedesse a cauallo lo equestre, quello potrebbe dire, tu sei da piedi non uoglio contendere con teco che sei in militia inferiore, & potrebbegli dare uno simile campione per satisfactione dil suo honore, et non l'habiando saria tenuto satisfare a cauallo rechiedendolo a cauallo. Et Federico imperatore fece una constitutiõe nel regno che uno ad cauallo nõ rechiedera uno ad pede a combattere a cauallo, & cosi per contrario; &

per ben che gli caualieri armati sogliono refutare quelli da pede uole la lege che quando fosse uno da pede de una excessiua, & summa strenuita in l'arme che saria equale ad quello da cauallo che fosse commune armigero. Sogliono alcuni caualieri fare differentia se uno sara facto caualiero per lo Imperatore che sia piu degno che quello che sara facto per uno duca, o altro signore inferiore; ma in l'arme doue se tractasse dela fama, & de satisfare alo suo honore non se fara tale differentia; per che tenuto e per dricto de arme satisfare al honore proprio, & del rechieditore non admessa tale differentia; & sogliono fare differentia li iuristi, & uno che sia nato in una uilla; & l'altro in una famosissima citate che questo sia piu degno; ma non haueria loco in lo combattere per lo honore. Similmente dice Baldo che se uno nobile per natura sara nato, & alleuato, & habitatore in uilla non sara rustico, & potra combattere con uno altro nobile senza tale repulsa. Ma la lege fa differentia fra uno caualiero insignito & gia facto, & uno che sara per lo principe deputato farsi in tale battaglia o in tale giornata; & molti degni caualieri dicono che uno nato rustico essendo armigero, & in exercitio d'arme potra per causa de suo honore in campo combattere con ogni nobile de natura che fosse armigero, & pure in lo exercito chi fra loro e equalita in arme finche sono in campo; como appresso se uedera.

Se un armigero rusticano lassate l'arme se dapo potra uenire a battaglia con uno nobile. Cap. XII.

Abiando dunque de sopra examinati plenamente che un rustico, ouero ignobile longo tẽpo uersato in arme potra ꝓuocare causa de suo honore a uno nobile per natura a battaglia personale; mo se dubita se un armigero rustico per natura uersato longo tempo in arme, & dapo lassato lo exercito de l'arme nõ per delicto, ne per defalta; ma uoluntariamente habita in casa sua antiqua, & uora rechiedere uno nobile per natura ad deuere combattere con lui per causa de honore, se lo potra fare senza repulsa; la ciuile lege dispone che uno rustico non po prouocare lo nobile ad battaglia personale; questo prouocatore allega che glie fatto nobile longo tempo exercitando larte militare, & impero glie nobilitato; per laltra parte se allega in contrario, che gliarmigeri godeno lo priuilegio militare, finche sono in arme, & fanno l'exercitio militare, lo mestiero dellarme, o uero finche sonno in liza, & stanno preparati allarte militare, & q̃sto ha lassato larte, & exercitio militare, & e ritornato alla pristina rusticita & adesso se dimãda che uoria la ragiõe; dico primo che uno rustico che hauera fatto el mestiero dellarme ꝑ longo tẽpo; & che sia acceptato nel'exercito ꝑ armigero fin che sera in campo potra combattere con ogni nobile ꝑ natura in campo, & fora di campo; Ma tutte le lege uoglio no che da poi che egli lassa in tutto el mestieri dellarme & uada a casa sua nõ habia q̃lli priuilegii che godeno gli armigeri; excepto se egli andasse ꝑ pace fatta, o con licẽtia, & con ꝓposito de ritornare; & quãdo sta in lista, o p̃parato allarme, & q̃sto era loco quando sera redutto in

casa sua senza defalta, & quando po longo tempo exercitate le arme per infirmita, o uechiezza, o per hauer passati.xx.anni nel mestiero, che al'hora ha priuilegio de cauagliero uetrano, che non sera tenuto ad seruicii uili, & personale, & sera tractato alle pene como nobile, & ha ēt molti altri priuilegii per la lege Imperiale, & impero questo hauendo fatto el mestiero dellarme lōgo tēpo fidelmente, & uirtuosamente, & dapoi andara senza ignominia, & infamia licētiato dal superiore a reposare ad casa nō perdera la nobilita acquistata per la uirtu militare, & quella galdera uiuendo nobelmente in casa; & uole missere Andrea de Isernia che uno nobile habitando continuo in loco rustico si reputa nobile como habiamo detto quando scriuissemo della nobilita; donde questo potra combattere con uno nobile non obstante che habitasse in loco rustico, doue primo habitaua, perche l'honore, & nobeleza per uirtu; & per arme acquistata non si perde senza delicto, excepto quādo fosse licentiato da l'exercito per gran delicto commisso, o che fosse della fugito non finiti gli stipendii, o uero quando uiuesse uilmente commettendo latrocinii, o exercitasse mestieri uili nō pertinenti a lui, o stesse ad seruicii de persone ignobile, o commettessero uiltade, & negocii a homini nobili nō condigni, che al'hora saria maculata loro nobelezza per arme acquistata, reseruato secōdo l'Imperatore uole se desse opera ala cultura quale e premissa ad cauaglieri che fossero remissi da l'exercito con bona licentia, o ad altri negocii honesti, & fa differentia l'Imperatore da gli priuilegii dati a colloro che exercitano larme, & quelli

che godeno

che godeno li armigeri che po uinti anni exercitate l'arme, & finiti loro stipendii, o licētiati dalo exercito p causa honesta anderāno ad ociare, & reposare; perche questi godeno priuilegii de decurioni, & de ueterani nobili; & sono appellati ueterani; ma quelli che sono in lo feruore de l'arme godeno piu grandi, & diuersi priuilegii dati per la lege imperiale, deliquali priuilegii militari parlano piu, & diuerse lege imperiale.

De una battaglia partita da cinque in cinque chi de loro debbe essere il uincitore. Cap. XIII.

Iando una guerra fra doi baroni signori de cita, & de uasalli; per euitare li homicidii, effusione di sangue humano; & altri incomodi che sogliono per la guerra succedere la fortuna gli offerse la uia, & il modo; & conueneronsi che cinque caualieri per luno, & cinque per l'altro deuessono combattere; & quella partita che hauesse la uictoria deuesse imponere lege al perditore; como descriue Liuio in lo primo libro ab urbe condita deli Romani; & li Albani che feceno pacto che tre de luna parte, & tre da l'altra pugnare deuesseno; & stare quieti ala diffinitione, & uictoria deli pugnatori (como appresso scriueremo) accade che luno barone elege li soi cinque pugnatori soi uasalli; l'altro elege li altri cinque; & questi electi recusano uolere pugnare per loro signore, allegando non essere tenuti; & se loro signore uora che cinque combatteno per la parte sua conduca cinque stipendia

vii, & quelli habiano a pugnare. Mo se dubita se questi uasalli saranno tenuti pigliare impresa de combattere in tal caso per il loro signore; primo se allega che siano tenuti; & se adduce la auctorita deli antiqui. Et prima dice il libro deli Re in lo capitulo. xiiii. che Re Saul accō pagnaua in suo fauore tutti li homini forti ala battaglia, liquali trouaua in suo regno; & in lo capitulo uigesimo quarto dice che Re Saul piglio tre millia deli soi homini electi; & ando a inuestigare li soi inimici; & al uigesimo tertio capitulo comando Re Saul ali soi che andasseno ala battaglia; & Re Dauid congrego il suo populo che andasse ala battaglia per lui simile se scriue in lo primo libro deli Machabei; & uole il Decreto, & la lege ciuile che il subdito e tenuto in li casi de necessita dare auxilio al suo signore; & una altra lege ciuile che li subditi sono tenuti dare auxilio a uindicare la iniuria de loro principi; & in li casi dela necessita non se excusa il subdito da nulla angaria; & specialmente per la republica, & per la patria perlaquale secondo dice il poeta Catone se debbe pugnare; ma questo hauera loco quando uno uasallo fosse tenuto al signore andare per lui ala battaglia per pheudo che tenesse da epso, como dice il libro deli pheudi; ma quando il uasallo non tenesse pheudo dal signore non saria tenuto pugnare con sua persona in tale impresa non essendo suo stipendiario; perche non se troua essere il uasallo simplice tenuto a ponere la sua persona in periculo per il signore suo excepto de dargli tributi, & prestatione debite; & fargli quelli seruitii che sono de cōsuetudine; & impero al signore ha glintrata & utio-

lita dela sua baronia per expendere in la sua necessità, & dela sua republica; & e tenuto conseruare le intrate dela sua baronia per la necessita, & non li debbe cõuertere in propria utilita; como dice Andrea de Sergnia altramente non conseruandole per li casi necessarii, & spendẽdole in sue priuate utilita in pompe soperchie in buffoni, & in altri solazzi nõ conuenienti ne necessarii a bon signori peccaria mortalmente; & li subditi non sarãno tenuti a questo se non uasalli che fossero pheudatarii con questi carrichi de seruire il signore in battaglia quando lui gli andasse; ma sel signore dicesse a questi cinque io ne uoglio pagare como stipendiarii, & mei soldati intrate in la battaglia dandone il premio iusto se saranno tenuti un'altra fiata daremo la sententia.

Se uno artifice seguendo l'arme, & nõ lassando il suo mestiero se po uenire ad battaglia con un'altro armigero. Cap̃. XIIII.

E dimanda una questione necessaria al nostro proposito, se in campo saranno homini negociatori o artifici, & uili; & sarãno exercitio d'arme essendone a soldo stipendiati a pede, ouero a cauallo como homini d'arme; & saranno l'arte loro in campo per causa de loro honore prouocaro a cõbattere con loro un'altro stipendiario nobile, ouero homo d'arme da honore, se potranno essere reprocciati; dico che si, con tal ragione; pche q̃llo debbe essere admesso a pugnare con uno homo nobile, loquale sia homo da

potrre exercitare l'arte militare secondo la lege de l'Imperatore che qlli che exercitano arte mechanice nõ debbeno essere admessi ala militia armata, ne ad exercitio d'arme excepto li nobili, & tutti negociatori sono ꝓhibiti dala militia armata; & similmẽte quelli che sono preposti ad alcuno mercimonio, o a tenere statiõe commercio, o portico, o che farãno mercãtie; & qsto dice etiã una cõstitutione del regno de Sicilia; & fo inducto per ragione che in loro nõ regna animosita, ne uirilita, ne constantia, & debili nõ disposti, & non habili a l'arme; & per ogni piccolo desasio uenenо a ĩfirmita, & sono instabili ala battaglia, & codardi; & stãno con lanimo piu disposto al lucro che ala uirilita; & piu ala pecunia che alla militia, & sono subtili; & nõ se e da ponere sperãza in loro che possano dare la uictoria, ma piu ꝑsto sono apti a fare succũbere; & cogitano de fugire; secõdo dice Vegetio de re militari che dali exerciti se debbeno cacciare de porci seluagi, liquali se possono accõpagnare ala militia che sono forti, & robusti; & disse Marco Catone nel bello Macedonico, nõ essere licito deuere pugnare cõ l'hoste, qllo che non fosse armigero; uole la lege quello deuerse prendere a l'exercitio d'arme che fosse nato de generatione armigera, & homini nõ nobili non potrre essere dela militia equestre senza licẽtia del principe; ꝑche il figlio sole essere simile al patre uile; & li plebei nõ se admetteno a l'arte militare, secõdo la lege iꝑiale, ne serui, o altri obligati de ꝑsona senza licentia del suꝑiore; & senza uedere la exꝑimentatione grande de loro; & como habiamo dicto in un'altro capitulo li homini nobili possono essere

constrecti a l'arte militare per il principe, & non quelli che sono uili, & ignobili; & impo potrãno essere reproc ciati dali nobili; & altri armigeri d'honore tutti artifici, & li sopradicti pche sono ꝓhibiti de exercitare la mili tia armata; & saria carico cõbattere cõ loro; & la uicto ria de q̃sti tali nõ daria honore, ne fama, ne palma de ui ctoria.

De uno reposto à battaglia per se in tempo de uenire a la battaglia commette delicto; se per quello po essere. repulsato. Cap. XV.

Isfidati doi caualieri a battaglia de tutta ol tranza a tẽpo de uno semestre secondo e so lito; & prima che uẽga la giornata stabilita uno de loro cõmettera grauissimo delicto perloquale reporta gran nota de ĩfamia; & tal che se dal principio fusse stato con q̃lla infamia saria stato instamẽte repulsato; uenendo la giornata l'altro manda imbasciata che cõ lui non delibera cõbattere, per causa che lui e ca ualiero reprobato per tale captiuita, & deshonesta che ha cõmessa; q̃llo replica la repulsa se fa al principio, & nõ e facta, & anzi e approbata la mia persona nõ la poi piu repellere; & li pacti sono facti, & lo iudice e depu tato; & tu hai differito fin ala giornata deputata; & ala giornata non se aspecta se non de cõbattere; q̃sto replica al tẽpo dela nostra disfidatione eri habile, & netto caua liero dapo primo che la giornata uenesse sei cascato i tal infamia, & reproccia. Dimandasi al indice se questo ca ualiero potra refutare de non cõbattere con q̃llo infama

to, & dice de si; pche non e da fare differētia che uno sia dal pricipio caualiero reprobato, o che dapo facta la disfida, & dato li guagii dela battaglia sia da reprocciare, & refutare per causa nouamente supuenuta laquale non era in tēpo del guagio acceptato; & q̄sto determina la lege che ogni dignita, honore, preeminētia; officio, & habilita data se pde per infamia, delicto, o crimine che dapo adepta la dignita supuenesse; & speciale un caualiero uenuto ala militia armata se dapo che sara scripto al numero, & lista deli caualieri cōmettera defalta, o delicto militare sara con ifamia remesso, & deiecto da l'exercito, & soluto da ogni sacramēto che prestato hauesse, & toltogli li militari segni; & stimati si como anchora una donna se potra repudiare dal marito per adulterio che committesse dapo facto il matrimonio, ma non p q̄llo che hauesse facto auanti; & cosi anchora hauēdo giurato un caualiero obedire a uno signore nō sara tenuto se quello dapo cōmettesse delicto ploquale non fosse da essere obedito dali soi, o excōmunicato; & ogni pmessa, & ogni giuramēto se intende stando la cosa in quello stato che sara quādo se fa; & ho reseruata la causa noua che supuenesse; & la Decretale dice se io pmetto sposare una donna, & dapo gli sara cauato uno occhio non saro tenuto farlo; & Seneca ali libri deli beneficii dice che accio che l'homo sia tenuto fare quello che pmesso hauera che e necessario che non sia inouata cosa perlaquale il promissore nō sara tenuto de farlo; & impero per noua repulsa superueniente potra essere reprocciato, & refutato.

Finisse il septimo Libro.

Incomincia il Libro octauo deli casi succedēti ale particulare battaglie; & deli pacti deli cōbattēti.

Se facto il pacto de rōpere dece lanze, & luno cascara per incontro, se la battaglia e finita non aspectando de finire de rompere le dece lanze. Cap. I.

Oi cavalieri se disfidano p cōbattere a cauallo con pacto de non correre piu che dece lāze tra tutte doi le parte a ferri politi; & chi de quelli peggio se portasse remanesse per uinto da l'altro. Succede che hauendo corso alquāti renghi, & nō fornita tutta la quantita de gli colpi luno per incōtro da l'altro casca dal cauallo, dapo del suo cadimento uole retornare ala battaglia per fornire il numero deli corsi, l'altro con instantia lo recusa con dire, perche e cascato per uiolentia del suo incontro e fornita la battaglia, & senza piu combattere e rimasto uincitore. Onde se da uedere quello chel iudice ne determina quale sia piu iusta petitione. Dice il Decreto che la battaglia non se fornisse per cascata; como nel gioco dela locta aduene cascando una uolta non fornito il numero del loctare non e condānato per perditore; onde sel caualiero che casca da cauallo presto se ritorna a caualcare a tutta oltranza nō sāra uinto; pche in tal battaglie per finche se po defendere

non essendo morto, ne desdicto nulla lege lo condamna per perditore; attento che potria si uirilmente resistere che dapo il cadimento, quale per desastro potria interuenire portarne la uictoria; onde per tal cagione ala battaglia de tutta oltrāza totalmente se ha d'aspectare o morte, o desdicta del perditore; perche non basta solo la cascata; anchora che l'altro sopra lo buttasse; potria lo abattuto uincere, & desopra se retornare, in modo che restaria uincitore; si como diremo appresso piu distinctamente. Ma essendo la battaglia per monstrare la uirtu de lanimo; ouero che per impresa cōbattesseno; anchora chi nō sia fornito il numero deli corsi; & deli doi luno cascando chiaramēte rimane perditore; perche tal battaglia differisce da quella de tutta oltranza; quantunche sia pacto expresso de correre dece tracti; se intende non interuenendo cascata de nissuno; onde essendo uno cascato a terra e fornita la battaglia; & quello che remane a cauallo resta uincitore con lieta uictoria, & con honore.

De doi che in uno medesimo puncto luno tirando a l'altro se occisero, chi debbe essere uincitore. Cap. II.

Doi se disfidano a piedi per combattere ad tutta oltranza, deliquali uno ne casca, l'altro li ua desopra col coltello in mano dicēdogli renditi per perditore; quello li rispōde con simile parole; onde accade che quello che sta de sotto da una ferita al soprastante nel uentre; il ferito concitato per dolore del mortal colpo, de un'altra ferita al

ſubiecto nela gola; quello che prima era caſcato ſe leua in piedi & camina per il cãpo, per alcuno poco ſpatio di tempo tutti doi moreno. Se e da uedere p il iudice, quale de queſti e il uincitore; anchora che nullo cerca la uictoria; ma pur per reponere le ſpoglie del perditore ſotto la inſegna del uincitore, quale per deſiderio dela remanente fama nel combattere ſe conduſſe. Se decide che quantunche che homo morto non poſſa eſſere uincitore; anchora che ſe potreſſe dire quello eſſere perditore che prima caſcaſſe; perche quello che in piedi rimaſe prima occupete la poſſeſſione del corpo del nimico; como quelli che a un tempo ſono tutti intorno per pigliare uno prigione; quello che prima occupa la pſona del pigliato; qllo ha la uictoria del prigione; perche anchora chi prima piglia la poſſeſſione dela coſa che acquiſta e prima occupatore; ma tal ragione non ſatisfa, ne decide il narrato caſo; perche ſe iudica per lege imperiale quello eſſere uincitore che prima dette la ferita, anchora che ſotto ſteſſe; pche ſe denota l'hora dela ferita data, & non lo puncto dela morte. Onde eſſendo prima ferito quello che ſopra ſtaua; & per cauſa de ſua ferita laſſo in libertate quello che de ſotto tenea, remane con alquanto piu honore il primo percuſſore del ſuo nimico; attento che per uiolentia de ſua percoſſa ha acquiſtato ſubmeſſa libertate, & liberatoſe da nimica mano; queſta queſtione anchora ſe potria reſoluer per ragione de caualleria chel primo morto reſta perditore; attento chel campo e rimaſto al uiuente; quantunche in breue ſpatio ſia morto; & in caſo che tutti doi foſſeno morti fora del campo, quello ſaria per-

ditore, che prima fosse morto, ouero quello ilquale prima dal cāpo uscisse senza licentia, o saria pacta; se in un momento morti fosseno dentro il campo; il perditore saria il rechieditore quale non ha prouato quello che giurando offerse prouare; perche il contrario e stato da lui prouato essendo occiso dal ꝓuocato; quale morendo, & occidēdo il rechieditore pare che habia satisfacto al suo honore; & quando tutti doi moresseno; luno dentro, l'altro de fora la liza buttato, quello pareria uincitore che dentro moresse, anchora che fosse il primo morto; per ragione che glie remasto nel campo; & inanzi che moresse il cāpo uinse al gittato di fora; ma per altra ragione che delo cāpo saria pacta non se potendo a homo morto dare chiara uictoria; remetto impo a cui megliore ragione po eleggere qual sara il maestro & il sauio doctore.

De doi caualieri disfidati a cauallo deliquali luno smonta a piedi, & occise il suo nimico, se iustamente debbe essere uincitore. Cap. III.

Andose guagio de battaglia fra doi nobili caualieri de combattere a cauallo, & non altramente a tutta oltranza essendone conducti ala battaglia; il prouocatore smonta a piedi, & piglia il freno del cauallo a fine che caschi il caualiero in terra, quale ualorosamente se defende sopra del cauallo fa uista de desmontare alzando la gāba monstrando uolere uscire fora dela sella; alhora il primo smōtato li trahe una puncta de spata passandolo per lo fon

damento infino al core, in modo che lo amaza. Se diman
da se questo tal ꝓuocatore l'ha possuto iustamẽte occide-
re, & remanere uincitore; il dubio uene dal thema che
haueano ꝓposto de cõbattere a cauallo, & non altramen
te; ꝑche la conuentione se debbe obseruare; & quello che
non la obserua nõ po essere uincitore in tal battaglia; &
la securita del iudice se da con li pacti quali se cõueneno
fra le parte; onde sel ꝓuocatore ha rotta conuentione, &
desmontato cõbattendo como fante a piedi, & non como
caualiero, & offeso quello che a cauallo cõbatteua ha uio
lata la securita, & non ha li pacti obseruati, merita esse-
re punito; attento che ha superato lo nimico con tradimẽ
to, & non con lialta uenendo contra la promessa statuta
de combattere che era a cauallo, & non altramente. Se
allega incontrario questo non hauere uiolato li pacti; per
che basta hauere incominciata la battaglia a cauallo, &
con arme de caualiero; & impero non essere contrauenu
to ali pacti; & per ragione de caualieri che pò princi-
piare la battaglia a tutta oltranza a cauallo, & dapo a
piedi desmontare; & fare como meglio li pare; attento
che gli ua preiudicio, & deshonore, & de uita glie licito
per uincere ogni auantagio pigliare; quantunche a piedi
cõbattesse contra de quello che a cauallo combatte; per
che e piu auantagio de quello che ad cauallo remanesse
che de quello che dal cauallo desmonta; per lege ciuile
se determina basta chel principio se faccia como e la con
uentione dapo e licito cõ honestate, & deshonestate defen
dere la uita, & cercare ogni astutia per uincere il ni-
mico; perche uedendo il nimico desmontare per uenire

a offendere; quantũche uenesse a piedi glie licito; & debbe prouedere, & non aspectare che gli potesse nocere essere oppresso, & supato da quello loquale potria chiaramente cognoscere che cercaua ogni manera, & inuentione per amazarlo si como mortale nimico quale si era con epso conducto a combattere a tutta oltranza; & questa parte e la piu uera che per ragione de arme, & de lize se troua; quantunche luno a piedi, & l'altro a cauallo combattesse legitimamente se po chiamare battaglia de caualiero, & nõ da fante a piedi; perche (como desopra e dicto) a ogni inimico e licito per ogni uia, puedere che l'altro nõ li possa la uita togliere; & adoperarse in tale modo non excludẽdo nulla astuta idustria che totalmẽte resta uincitore quando se ritroua cõbattere a tutta oltrãza, quale e battaglia che tutti gli cõbattenti se hanno con forza, con arbitrio, & con sapere la uita conseruare.

Come doi combattenti; quali haueano capitulati, che quello che cascasse dal cauallo fosse da l'altro superato cascando insieme al primo incõtro, quale de quelli debbe essere uincitore. Cap. IIII.

Vando doi caualieri se disfidasseno, & se desseno guagio de battaglia a cauallo per cõbattere a tutta oltranza a incontro con pacto che quello che moresse nela battaglia, & non cascasse abattuto in terra dal cauallo restasse uinciuto in tale giornata dapoi longo combattere se incontrano insieme in modo che per uiolẽtia de tutti doi lin

contri e forzato a tutti doi lo cascare. Se dimanda dal iu
dice quale de questi e il uincitore; pare nel primo aspe-
cto chel prouocatore si como a quello e stato causa dela
impresa per reportarne la uictoria sia il perditore, il p-
uocato sia il uincitore; perche quello che prouoco ha mã
cato de sua promessa che fo de uincere; & non solamente
non ha il nimico superato, anzi da quello e stato uinto.
Per leze ciuile se decide che quando doi nimici se disfi-
dano accadendo il caso equale sempre se imputa il pro-
uocatore che tutte le leze fauoreziano in li casi dubii lo
prouocato contra il prouocatore; perche po dire quello
loquale e stato recercato nela battaglia esser cascato del
suo proprio, & non del nimico incontro; per incontrario
se potria dire essere pacta, & tutti doi esserne perditori
& uincitori; & de questo in altra giornata tal battaglia
se deueria finire, ouero se da distinguere la battaglia de
tutta oltranza uinceria il prouocato; & quando fosse bat
taglia per monstrare la uirtu de l'animo per uoto, o per
impresa; al'hora saria il finire la battaglia in quello gior
no, o in un'altra giornata; ma quando dicesseno che ha-
uesseno da combattere in tanto che luno, o l'altro fosse
morto, o desdicto, o prigione; al'hora saria da combatte-
re in un'altra giornata con consenso de tutte doi le par-
te, & con assenso del iudice; ma quando una dele parte
recusasse, & non uolesse consentire nel cõbattere in una
altra giornata non se potria cõstringere; quando il pacto
dicesse che in tal giornata se debba tãto combattere che
luno, o l'altro restasse uinto, morto, o desdicto; la cagione
e questa, che essendo passata quella giornata non e tenuto

il prouocato de ritornare nel combattere quando nelo pacto ſi mentione de tale giornata; perche le battaglie ſono odioſe che piu preſto ſe debbeno togliere, & interdire che non permettere, & ampliare; ma quando non faceſſe mentione de ſpeciale giornata ſe poſſono conſtringere tutte le doi parte nel combattere laſſandolo al megliore iudicio de caualiero.

De doi caualieri intrati in campo ad oltranza, & luno buttato ad terra hauea preſo lo freno de lo cauallo delo nimico; & percoſſo lo cauallo per fare caſcare il caualiero, & lo iudice ſparte la battaglia. Cap. V.

Doi campioni ſe desfidano de combattere ad tutta oltranza a cauallo, & con arme da caualiero in tale giornata con pacto che chi perdeſſe reſtaſſe per prigione del uincitore; & oltra queſto per traditore; ſe conduceno nela battaglia correno molte carrere in modo che in una de qlle luno e abattuto da l'altro per terra, in tale che nel caſcare reſta ingenochiato; perche il uincitore tutta uia lo ua percotendo con la ponta dela ſpada inſu la teſta, & p tutti li altri membri; lo abattuto da molte ferite nel uẽtre del cauallo del uincitore, in modo che glinteriore gli fa ſora demonſtrare; & per uiolentia dele ferite lo indebilito cauallo era per caſcare; moſſo da compaſſione, & clementia il iudice buttando il ſceptro ſparte la battaglia; ql lo che era ſopra il ferito cauallo hauendo apparentia de

uincitore per hauere abattuto lo nimico cerca gli sia donato per prigione, allegando hauerlo abattuto del cauallo per sua potentia, & uirtu; & hauerlo tenuto a terra, in modo che non se potria saluare; & quello ilquale abatte il nimico per ragione debbe essere uincitore; l'altro responde incontrario; attento che hauea ferito il cauallo, in modo che era per cascare il caualiero; quantunche al'hora monstraua essere perditore ala fine saria stato uincitore; rechiedendo al iudice che anchora che lui fosse in terra per quello non debba dar sententia; per lo iudice e determinato che gli retorneno nelo essere, & como prima stauano fornendo la battaglia; lo abattuto non uole retornare; lo caualiero il recerca rechiedondo il iudice che debba dare la sententia; in tale caso non poco se dubita quale sententia se hauera per iudice da donare. Dico che non se potria dare sententia diffinitiua; attento che l'uno, & l'altro era in acto, & dispositione de uincere; & che se debbe il fine aspectare; ma se po dare sententia narrando il caso tutti li colpi acti, & facti tra loro declarando in che dispositione se retrouauano che insino al'hora chel iudice butto il sceptro, diuidendo la battaglia, quello che staua ad cauallo era in megliore stato de uictoria hauendo a terra abattuto il nimico uerisimilmente monstraua deuerlo superare, stando in megliore dispositione de q̃llo che staua per terra; lo abattuto nõ uole piu retornare como staua, non se potria pero dire essere del tutto uincitore per cagione che potria dire hauendo cõbattuto una fiata non essere tenuto altra cõbattere; & quello iudice ha dato sententia spartendo le parte e fornito la

ſuo officio per la prima ſententia; excepto ſe foſſe dechiarato per pacto expreſſo che tanto deueſſeno combattere che luno o l'altro foſſe morto, o deſdicto; in tale caſo ſaria tenuto lo abattuto, a retornare nelo combattere, o reſtare per perditore. Dunque ſe denota che quando accade ſimile caſo nela battaglia debbe l o iudice il fine aſpectare; in modo che luno, o l'altro reſti morto, o ſuperato; ſi como meglio diremo nelo capitulo appreſſo lo fine del preſente libro uno ſimile caſo declarando quando non aſpecta il fine lo iudice ſpartendo interuene piu per clementia che per iuſtitia.

De doi intrati in battaglia de oltranza; & luno butta ꝑ terra l'altro; & q̃llo che ſta deſotto diſſe io ſono uincito; & dette una ferita al ſopraſtante, & amazollo, quale ſara il uincitore. Cap. VI.

Sſendo in Italia doi caualieri Franceſi; & imponendo luno a l'altro nome di traditore uenero a guagio de battaglia. Onde per il ſignore de Padoa gli fo conceſſo il campo con quelli pacti che tra loro erano conuenuti, declarando chel uincitore guadagnaſſe l'arme, & il cauallo del ꝑditore; & oltra queſto reſtaſſe traditore; intrarno nela liza in battaglia, luno butto per terra l'altro; de che quello che abattete lo ſuo nimico ſubito li monto deſopra tenendolo ſtrecto in terra, quello che de ſotto ſtaua diſſe io ſono uinciuto; & dicẽdo tal parole tiro una ferita a quello che ſuperato lo tenea in modo che de ſubito lo amazo.

Se dimanda

Se dimanda chi de loro sia il uincitore; & quale el perditore certo molte ragione se potriano adducere da luna parte, & da l'altra. Et prima per il morto che prima hauea superato il uiuo, & tenealo restrecto in terra in sua potesta, & fecelo confessare con sua propria bocca essere uinciuto, per questo deueria essere uincitore; se quello che de sopra staua acceptato tale confessione expressa, o tacitamente; alhora fo la battaglia fornita; attento che qllo che de sotto staua oppresso iustamente non pote piu offendere, poi che una uolta era superato, & datose per pditore al nimico dapo tale confessione amazando traditamente se potria dire hauerlo superato; & non debbe remanere per uincitore; ma per traditore deueria essere punito; se allega incontrario il uiuo essere uincitore ad cui il campo e rimaso retrouandose uiuo, che la natura dela battaglia e tale che molte uolte interuene uno monstrare essere uinto, & superato; & dapo fortificare per tal manera le forze che resta uincitore; & sempre dela battaglia se iudica il fine, & non per parole se da la uictoria, ma per li facti contrarii ale parole, lequale disse sono uinciuto in quello tempo che ferite il nimico non forono tale che lo obligasseno a essere perditore; perche li disse defendendosi, & offendendo il nimico. Pero se determina per misser Angelo de Perugia, che se il superato dette la ferita al morto non aspectando altra resposta infra le parole, & il tempo; potria dire essere uincitore; ma se per causa dele sue parole quello che lo tenea oppsso lo hauesse relassato acceptando la sua confessione dela perduta, & sconficta; hauendose alquanto da lui allonta-

nato, & cominciato per le dicte parole a liberarlo alla pressura; alhora quello che de sotto staua constrecto, nõ l'haueria possuto iustamente offendere; attento che s'ha-uea dato per perditore; ma se dicte le parole senza in-terruallo de tempo non aspectando resposta percosse quel lo che desopra staua; alhora quelle parole demonstrano che forono dicte fora de intentione de se rendere; attento che con quelle offese lo inimico & occiselo; & forono le parole molto aliene dali facti; dilche il uiuente resta il uincitore alquale e rimaso il campo; perche se considera no li facti, & non le parole dicte senza proposito, & senza intentione de se rendere; si como piu fiate accade che uno dira una cosa con parole, & monstrara il contrario per li facti, che uno tenendo lo compagno sopra de se dira io sono uinciuto, & sono tuo prigione; quello desopra udendo tal parole resta satisfacto e lassa il nimico, quale uedendose liberato offende il suo superatore; sara traditore; & per questo e de necessario soluere con distinctione li accadenti casi per essere uera, & iusta la sententia del iudice in tal caso doue ne ua lo honore, & la uita de caualieri che dinanzi tale spectaculo se conduceno per hauere fama, & defensare loro honore; & non uiuere cõ infamia priuata dela faccia de loro signore; & essere da boni caualieri reprocciati, che como uoleno le lege Imperiale adducendo in similitudine le stipulatione, & promesse se fanno da parte a parte che debbeno essere luno e l'altro parlante; & lo senso dele parole intendente; accioche tal stipulatione uaglia; & quando non se respõde, ne se intende la uoce non uene a hauere effecto tal con-

uentione; reducẽdo dunque a proposito chel caualiero ꝑ parole renduto, non aspectando resposta; & amazato il superatore resta uincitore dela battaglia.

Delo honore deli caualieri quando nela battaglia luno desarma a l'altro certe arme, quale sara megliore fa centr. Cap. VII.

No caualiero ꝓuoca un'altro caualiero nel combattere a cauallo con pacto che chi fa meglio hauesse per prigione per certo tem= po il perditore, o che peggio fa; & oltra q= sto un premio guadagnasse tra loro statuto intrarno nela battaglia, & combattendo dapo molti incontri luno de= sarmo l'altro con la lanza del spallarolo, & de un guan to; & quello che fo desarmato sguarneti l'altro delo scu= to. Se dimunda quale sia piu laudabile colpo; se dice pri ma qllo hauer meglio incõtrato che tolse il scuto al nimi co; ꝑche il scuto e de piu extimatione ne l'arme de che di ce la lege ciuile che qllo caualiero che uẽdesse, o giocas= se il scuto, o la spata; merita piu punitione de qllo che uen desse, o giocasse il cauallo, & li spalaroli, o li schineri; dũ que magiore carrico e al caualiero che perde nela bat= taglia l'arme che sono piu magiore; per questo e piu da essere uituperato quello che megliore arme perde nela battaglia quando combatte con il suo nimico; & questo e per causa che piu honore conseguita quello che se troua desarmato. Onde se uno perde la spata li sara piu carri= co che a quello che perde il scuto nela battaglia, restera con magiore honore quello che togliera la maggiore, & principale arme al nimico; perche la spata e la princi=

pale, & la piu degna armatura che sia; attento che li ca-
ualieri se creano, & pigliano la dignita de cauallaria cō
la spata, laquale è instrumento bellico offensiuo, & defen
siuo; & oltra q̄sto la spata e sceptro diuino; si como Dan-
te poeta dignissimo lo denota neli soi uersi dicendo. La
spata de colui non taglia infrecta; & anchora non esse-
re uera battaglia doue non interuene spata. Onde quel-
lo che togliera la spata al nimico hauera la magiore re-
putatione ne l'arme che dire se possa; & questo si proua
(si como de sopra e dicto) quando che lo Imperatore fa
uno caualiero li cenge la spata; il Capitaneo d'arme in-
ueste con la spata; la iustitia se fauoregia, & regese con la
spata in mano; alo Imperatore e portata la spata dinan-
zi; certo e gran gloria quella dela spata; diremo anchora
se uno perde lelmo nela battaglia ha magiore carrico de
colui che perdera il scuto; perche lelmo guarda il prin-
cipale membro del corpo, & il scuto arma in piu basso lo
co. Onde se denota per la statuta de Nabuchodonosor Re
chel capo era de oro como il piu degno membro, & il pe-
cto de argento che denota essere deteriore membro de
quello; oltra questo il fanciullo quando se baptiza se unge
sopra il capo per essere il piu degno, & principale mem-
bro (como disopra e dicto) quale dolendose fa tutto il re-
sto de glialtri membri dolere; anchora lo Imperatore la
preciosa corona piu presto ne adorna la testa che le spal-
le. Quanta sia la dignita del capo se demonstra che sta
nel piu eminente loco de l'homo, & deli sensi gli quatro
appresso se conserua como e uiso, gusto, audito, & odora-
to; conserua anchora il cerebro quale e sedia, & albergo

de ragione, de memoria; possede la lingua instrumento dignissimo; & per essere tanta excellentia del capo, le ferite delquale sono piu extimate. Quello che perdera il guanto de ferro nela battaglia sara piu incarricato de ql lo che de spallarolo e sguarnito; perche il guanto guarda la mano conlaquale se administra tutta la battaglia che senza la mano il caualiero e inutile; & non se po exercitare nela militia; perche se costuma il guanto darse p guagio de battaglia como armatura necessaria, & senza la quale la mano pericula combattendo; onde per non essere costumato il spallarolo darse per pegno de battaglia non e arma degna como il guanto. Quello ilquale sara cacciato fora dela sella per potentia del nimico sara piu uitupato de quello che cascara a terra per diffecto delo cauallo mal cingiato, o per diffecto dela sella rõpendose per lo incõtro, ouero p debilita del cauallo, o per essere troppo strecto, o per rõperse le cingie, o p altro caso senza colpa del caualiero cascato; piu sara uituperato quello che p fortezza del nimico e abattuto. Onde tal particularita donano, & toglieno l'honore ali cõbattẽti in la battaglia psonale; & questa parte habiamo scripto de l'honore de caualieri in battaglia, & diremo appresso.

Quando nela battaglia de oltranza, o in altra se farãno ferite corporale neli membri humani, quale hauera magiore honore, & laude. Cap. VIII.

OCcorre dubitatione neli casi che succedeno in li membri humani in la battaglia se uno

perderà pugnando uno occhio, & l'altro li denti; chi de tali sara piu uituperato, se dice che colui che perde locchio per essere membro piu ppinquo a l'anima sara piu incarricato de quelli che perde gli denti, si anchora che locchio comprende tutti li sensi del corpo, & e membro; & li denti sono instrumenti dela bocca; se uno sara ferito in faccia hauera piu deshonore che se nel pecto fusse ferito, o nel capo, ouero nele braccie, ouero in le spalle; per che dice la lege che la faccia de l'homo e a similitudine de Dio; & per questo non se po bolare per iustitia uno homo in faccia per non maculare la figura simile ala diuina. Et quando locchio dextro se perdesse in nela battaglia saria piu carrico de quello che perdesse il sinistro attento chel dricto e in piu opinione del'homini; cosi diremo dela mano qllo loquale ne fosse priuato in la battaglia saria piu carrico pdere la dextra che la sinistra; perche la mano dextra opa piu ala battaglia; similmēte essendo uno pcosso al braccio, & l'altro ala gamba, quale de manco dignita del braccio resta piu incarricato; accadēdo che uno caualiero hauesse doi occhii; & l'altro cō chi epso combattesse ne hauesse uno saria piu carrico a qllo che ne hauesse uno perdendolo che a quello deli doi ne perdesse uno, & se uno perdesse la mano tutta integra saria piu carrico che a qllo che perdesse uno occhio; & posto che luno pdesse il piede, & l'altro la mano saria piu carrico de quello che il piede pdesse che quello dela mano in la battaglia.

Dele giostre, & torniamenti como se debbeno per il iudice li exercitanti in quelle iudicare. Cap. IX.

Criuese un caso successo in la ielita cita de Napoli in persona de uno caualiero dignissimo citadino de qla nominato misser Piero caso barrile Conte de Monte Derise, ilquale in giostra publica aspectando lo incõtro de un'altro caualiero che contra de lui correua receuendo da quello uno si graue, & ponderoso incontro che dela corazza, & del scuto a un tracto lo desarmo rompendo l'arme doue il scuto era appiccato spezzando la scaletta de lelmo mirabelmente ne spoglio la testa; in modo che la corazza, il scuto, & lelmo andarno per terra. Onde epso in gippone rimase sul cauallo; & in capilli senza lesione alcuna, donando epso Piero uno altro incontro a quello che lhauea desarmato in quello medesimo corso, tale che lo abattete per terra spezandogli le cingie dela sella. Fo dimandato quali de quelli meritaua piu honore per merito delo incontro, ouero quale restasse piu uituperato; dilche per un sauio caualiero fo dicto che quello che casco dal cauallo anchora che hauesse facto grã tracto hauendo de tutte l'arme sopradicte il nimico desarmato e perditore; perche da morte in fora non e magiore carrico dela cascata; anchora che cascasse per diffecto del cauallo. Pero minore carrico e quando casca insieme col cauallo, che quãdo casca il corritore solo; & se in una giornata il caualiero fara meglio che li altri in uno torniamento tutta uia portãdose bene, & ala fine de dicta giornata cascasse non solamente non potera lo honore obtenere; ma senza premio restara uituperato, & priuo de uictoria; similmente coloro che a piedi combattesseno chi

de quelli toccasse la mano in terra per insulto del nimi-
co restaria uituperato;& nelo torniamento piu honore
se dona a quello che correndo incontra a lelmo, che non
quello che al scuto assegna piu ala mano che al scuto;&
quanto piu in alto tanto piu e laudato lo incontro;& ql-
lo ilquale dona nel basso non solamente se lauda anzi se
uitupera;e piu degno da laudare quello che corre bene,
& actamente chiudendose sotto il scuto portando la lan-
za ferma,& acconzamente,anchora che non incōtrasse;
che colui che desbarattato col cauallo corre stando de-
sadacto sopra del cauallo,anchora che la lanza rōpesse.
Tra coloro che rompeno lanze pare de numero quello se
stimi il piu uirile, & piu acto caualiero che in piu loco
eminente rompe;& quello ilquale per impeto del suo in
contrare fa piegare il compagno;& colui che piu acto se
reze nel cauallo,& con piu artificio lo gouerna;quello il
quale portera meglio l'arnese tirato,& fermo;& sel cor
ritore per incontro del nimico cascasse,& senza lesione
remanesse,& l'altro restasse stordito andando per il cā
po per longo tempo smatorito appiccato ala sella hauera
magiore uituperio de colui che senza detrimento a terra
casco;perche tale se reputa essere cascato;& oltra la ca
scata e rimasto stordito;& quantunche alcuni dicano lo
contrario per la cascata del cauallo quello essere perdi-
tore,che anchora che l'altro fosse stordito pur sopra del
cauallo e rimasto;si como quello che perde il campo an-
chora che senza dāno de sua persona ne esca perditore;
quantunche il compagno ferito,& smorto nel campo re-
manesse che quello nela battaglia piu se stima che piu ui

rile, & animosamente se comporta; che colui ilquale co-dardamente ferisse il compagno, piu se debbe honorare quello che toglie il cimiero de quello che sguarnisse altro ornamento; piu se uitupera de quello che rompe la lanza nel arzone de q̃llo che porta bene la lanza, anchora che lo incontra; piu merita essere incarricato colui che ferisse il cauallo in fronte o in altra parte; anchora che rompe la lanza de colui che non rompe lanza nissuna; piu se condāna colui che rompesse molte lanze hauendo ferito il cauallo de colui che non ha rotto, ne incontrato; & q̃llo ilquale percote il cauallo, e simile del cascato, quale nõ po hauere premio de uictoria in quella giornata; poco se stima quello ilquale non sapera gouernare il suo cauallo; quello ilquale sta mobile sopra dela sella; da manco se stima q̃llo che toglie una armatura ligiera, che q̃llo che rõpe tutte le sue lāze; piu se debbe laudare q̃llo che col suo impeto fara l'altro dala sella desordinare; minore carrico e ꝑdere la lanza, & da manco se debbe extimare q̃llo ilquale nõ po mettere la lāza insu la resta; che quello ꝑ fremito del cauallo la perde; piu se debbe extimare quello che rompe in loco fermo de quello che rompe in loco debile; anchora piu se stima quello che rompe, & fracassa tutta la lanza de quello che solo in una parte la speza, & piu quello che non se piega de quello che se piega, piu quello che con meglio tempo arresta la lanza de quello che sbrandēdo la porta insu la resta; & piu quello che piu tardo la pone con artificio uicino alo incontrare, merita piu laude de quello ilquale insu lo partire arresta. In ogni equalita e piu extimato quello che meglio, & piu

aptamente caualca; quello che piu põderoso, & piu aptamente andara de sua persona; & che meglio, & piu aptamente sostene l'arme; & quello che con manco aiuto se cõserua; quello che usa l'arme si como fosse desarmato durãdo longo tempo sotto l'arme; & q̃llo che per fin al fine non se desarma de lelmo; & q̃llo che incõtra lo rozzetto de l'altro rompendo la lanza; sara piu estimato de colui che rompe nelo scuto, chel corpo e simile alo incontro de lelmo; & quello che incontra ala rota e simile de quello che incontra ala mano; quello ilquale ferisse o percote il cauallo non e degno de p̃mio; p̃che e simile de quello che casca; quello ilquale non fornisse correre tutte sue carrere, anchora chel compagno buttasse a terra hauendo bene giostrato non debbe, ne po obtenere premio, ne honore; & quello ilquale casca non po piu correre in tal giornata; ma q̃llo ilquale tenesse il rengho stãdo fermo, anchora che cascasse potra retornare a caualcare, & aspectare li corritori; perche e obligato in tale giornata aspectare tutti li uentureri, & liberalli; & queste sono ragione militare in li torniamenti Neapolitani.

De doi caualieri disfidati de combattere a oltranza con mazza ferrata, deliquali luno porto il bastone concauo pieno de poluere pestifera, conlaquale uince il suo nimico. Cap. X.

Oi caualieri hauendose disfidati per combattere a tutta oltranza con mazze ferrate intrati nela liza; luno porta la sua mazza

ferrata concaua, ne la quale era una poluere pestife-
ra che dando sopr a dela uisera delo inimuco subito stor-
dito lo priuo delo lume, in modo che lui fo forzato de
transmortire; & con questa maligna astutia rimase uinci
tore hauendo tolto la uista, & il senso alo nimico; perche
se dubitaua se tale hauesse iustamente combattuto; & se
merita la uictoria; se dice che no; secõdo la lege antiqua
de longobardi che non debbeno gli combattenti intrare
dentro del campo portando con loro ueneno, o herba pe
stifera, ne altra poluere quale uiolentia hauesse a opera-
re ala offensione delo nimico senza operatione de propria
uirtu de l'animo; quantunche non hauesseno giurato ope
rare simile mancamento; nientedimeno la lege longobar-
da uole che non se debba portare nulla occulta armatu-
ra che senza combattere offendesse la persona del com-
battẽte; perche se debbe uincere con arme de battaglia
mediante la forza, & lauiso de lingegno mõstrare la uir
tu de l'animo; & non con ueneno, & altro medicamento;
tanto piu quanto che la conuentione de combattere cõ ar
me militare e non cõ tossico, o simile pestifere specie, qua
le non se annumerano ne l'arte militare; & quelli liquali
portano cosa uenenosa nela battaglia (si como dice la le-
ge) e specie di tradimento; & non e uirtu uirile quale se
recerca nela battaglia; & Tullio dice, quello ilquale cor
re contra de l'altro se debbe adaptare uincere il nimico
mediante la fortezza, & la uirtu de l'animo in modo che
de quella, & non de l'altra mailtia ueda lo experimen-
to; & dice Isidoro che la uictoria e uile quando e acqui-
stata con falsita; & non e degna essere laudata. Et Hiero

nymo dice che lo maestro deli figlioli de falentia inimici de Romani conducendo li innocenti fanciulli con subtile calida, & acuta astutia sotto l'ombra de sua deshonesta auctorita; con fronte sfacciato al Capitaneo Romano gli offerse con speranza de douere il premio per salario del tradimento conseguire; a cui per lo generoso, & uirtuoso conductero questa aurea resposta fo referita degna certo in littre diamantine annotare li Romani non uogliono acceptare scelerata uictoria, quale non fosse degna de laude; & Frontino dice che offerendo il medico de Pyrrho Re de Pyroti il suo benigno signore con tradimento uenenare como notorio inimico de Romani scriuendo a Fabritio uirtuoso Capitaneo de Romani; & dare la morte ad Pyrrho cercando un certo premio per salario del tradimento; dilche Fabritio como possessore de generoso animo, non solamente non uolse acceptare la uictoria che col tradimento potetua obtenere; anzi benignamente alo Re Pyrrho la manifesto; perlaqualcosa monstrando tanta uirtu al suo nimico hoste fo cagiõe del cõstringere dala inãzi essere amico de Romani. Et nela nostra etate successe chel Re Alphonso de Ragona signore degno de ogni laude per sua inclita uirtu, & potentia hauendo assediato misser Iacobo Caldora strenuissimo Capitaneo d'arme, in uno colle per lõgo spatio de tẽpo con grandissimo exercito nel tempo estiuo stando il campo de sua maiesta in una pianura, & uallato intorno; & ben renchiuso in mezo, che non potea essere offeso da nimici; succede in una nocte spirando un uento che con gran potere soffiaua se mosse uno antiquo armigero, & disse a misser Iacobo Cal

dora suo Capitaneo;signore adesso saria il tempo che non solo ne possiamo liberare da inimica obsidione;ma ancho ra possiamo obtenere lieta uictoria con auxilio de questo soffiante uento; attento che gli allogiamenti dela maiesta del Re nostro inimico per lo gran calore le frascate, & allogiamenti secche sono deuenute se noi ce armamo in questa nocte senza strepito alcuno,& buttaremo foco in piu parte del campo del Re appicciaremo fiāme de mira bile incendio onde saranno constrecti linimici per lo ac ceso foco pigliare fuga;& lassare le tende,& li caualli;p laqualcosa facilmente restaremo uincitori;lo consiglio del quale il Capitaneo non solamente non uolse pigliare;anzi arduamente il represe,dicendo io non delibero obtenere tale fraudolente uictoria contra de un tanto Re;ancho ra che sia nostro hoste;ma piu presto uoglio perdere con honore che con tale non degna astutia uincere;dapo non molti giorni passaro uenendogli il soccorso forono li ob sessi liberati. Tullio dice che e cosa deshonesta con frau de,& non con uirtu superare lo nimico;perche la frau de quello ilquale la opa acquista magiore carrico;il De creto dice quelli sono degni de corona de uictoria che non con fraude,& non con astutia,ma con uirtu superan do li nimici. Pero li armigeri pugnatori dicono il contra rio che in battaglia de tutta oltranza e licito de frauda re linimico;& con ogni delosita,& astutia restare uinci tore togliendoli la uita,considerato che tutti doi a morte se sono disfidati;& con ogni cauto ingegno in tal batta glia de oltranza se debbe la propria uita conseruare;& questo se proua per exemplo,& auctorita;primo dal de

creto, & dela lege; qual dice che usare fraude cõtra del nimico e virtu uincendolo, anchora che con inganno l'habia superato; & se scriue anchora exemplo de Annibale che hauendose li africani ribellati; & sapendo quelli esserne desiderosi, & auidi; del uino fece ordinare che fosse posto uno certo ueneno in uasi pieni de uino intra lo suo exercito; & prouocando gli nimici uenire ale mane obtẽne appicciare facto d'arme con loro; uenendo la nocte lassati certi disutuli finse la fuga; & fugendo abandono il campo; perlaqualcosa dono cagione ali nimici de assaltare, & uincere il campo; & trouãdo li uasi pieni del medicato uino desiderosi inconsideratamente beuetero; ꝑ laqual beuenda da la a piccolo spatio de tempo cascaro in terra como morti; & retornando Annibale senza altro conflicto tutti li piglio, & feceli tagliare in pezzi; a questo proposito una lege de iurisconsulti dice che debiamo usare ogni astutia, ogni arte, ogni falsita per liberarci da mano de nimici; & quello ilquale non po occidere lo nimico con ferro, lo debbe occidere con ueneno. Molte fallacie, & calide astutie scriue Frontino se debiano adoperare contra li nimici. Et q̃sta opinione anchora che sia piu secura, & utile per dare, & non per pigliare morte dal nimico, pero operare non se debbe; perche non e degna di laude, ne se po chiamare legitimamente uictoria acquisita con ueneno; & quello ilquale con simile fraude ua superando il nimico non debbe, ne po corona de gloria obtenere per hauere usata la falsita dandogli il ueneno per remanere uincitore, la uictoria e deshonestissima; & debbese per iudice deputato denegare portare ueneno

nel campo nelo debbe dare per uinciuto quello ilquale e superato con detestando modo; & in questo la leze longobarda degnamente prouede de non portare herba pestifera ne ueneno dentro il campo per li cōbattenti che deliberano combattere con arme militare; perche non e cosa a caualieri appertenente, ma a medici; & questa e la uera sententia che uincere se debba con uirtu, & con auiso, & astutie, & non medicinale; & se tale sententia non te piace allegando megliore ragione obtenerai.

De doi intrati nel campo per combattere a oltranza con spata luno dismontato ad piedi, & tenendo il nimico che a cauallo staua per il piede quello da cauallo se butto sopra l'altro, & uincelo. Cap. XI.

Essendo uenuti a guagio de battaglia doi caualieri con pacti de deuere combattere ad tutta oltranza a cauallo con spate, & non cō altre arme; & quello che sara morto, o superato con le spate resta prigione, & traditore; intrauene che combattendo rompeno le spate; & luno hauendo gli freni del suo cauallo spezzati non potendolo gouernare, ne regere desmonta a piedi prende il nimico per il piede, quale era insul cauallo; & quello uiolētemente se sforza desmontarlo, quale non aspectando per uiolentia delo nimico farse cascare uoluntariamente subito con impeto se derrupa dal cauallo, buttandose sopra de quello che preso per lo piede lo tenea in modo che lo butto per terra cascandogli desopra gli monta con li genochii adosso.

Onde ſmortendoſe q̃llo che de ſotto ſtaua il iudice buttã-
do il ſceptro fo cauſa che la battaglia ſe forniſſe; quello
che ſopra ſe retroua dimanda per prigione il nimico ſuo
& che li ſia dato per traditore; l'altro dice uolere ſerua
re li pacti; ſi como parlano fermo; & per non eſſere ſta-
to ſuperato con la ſpata, quale tra lo combattere erano
rotti; & per eſſere deſmontato, & facto caſcare dal ca-
uallo il nimico, anchora che foſſe caſcato adoſſo non uene
per ſua uirtu; ma per cagione de ſua uiolentia che lo con-
ſtrinſe a farlo caſcare; & che la battaglia fo fornita rom
pendoſi li inſtrumenti con liquali haueano promeſſo com
battere; & perche anchora lui non ſe e trouato deſdicto
non debbe eſſere perditore. L'altro replica dicendo an-
chora che la noſtra conuentione ſia de douere combatte-
re, & uincere con la ſpata gia e ſtato ſeguito; & la batta
glia con la ſpata fo principiata; & hagio obſeruata la p̃-
miſſione; perche con la ſpata te ho uinciuto; & comparẽ
do con la ſpata nela battaglia con quella ho combattuto;
quantunche ſiano ſpezzate nel combattere, nientedime-
no io ho uinto la battaglia de ſpata; & cacciandote dalo
cauallo te ho ſuperato; & te ho tenuto in mia poteſta, ha-
uendote liberato il iudice da mia mano, non reſta pero
ch'io non te teneſſe preſo; & oppreſſo in terra; & quella
ſe po chiamare uictoria che con prudentia, animoſita, &
con fortezza corporale ſe acquiſta; perche la gagliardia
e quella che combatte, e non il ferro; & per queſto io deb
bo eſſere il uincitore. Mo ſe dimanda, quale ſiano piu po
tente ragione quelle del ſuperato, o quelle del ſuperãte.
Certo quello che de ſopra ſtaua fin al tempo chel iudice

ſpartete

ſpartite la battaglia; anchora che le ſpate foſſeno rotte chiaramente reſta uincitore; attento che la battaglia fo cominciata con ſpata; & che queſto ſia il uero ſe ſcriue in una chronica che uno combattendo, & hauendo perduto la ſpata ſe poſe abraccio col nimico; & caſcandone inſieme lo deſarmo preſe quello dela ſpata per gli membri uirili; in tanto che per dolore lo conſtrinſe a farlo rendere per ſuo prigione. Et de un'altro ſe ragiona che intrauenendogli ſimile caſo torſe tanto al ſuo nimico il braccio deretro che lo fece perditore. Et un'altro ſtrenſe con gli ginocchii tanto forte il pecto del ſuo aduerſario che lo reduſſe a morte ſuffocandolo. Et in Padoa intrauene che ſtando uno per ſuffocare il ſuo nimico intanto lo reduſſe che con ſua propria bocca il fece confeſſare eſſere uinto. In queſti & in altri caſi e ſtato ueduto che ſenza arme, ſolo con forze de braccia e ſtata aquiſtata la uictoria; & molti con denti mordendo hanno ſuperati li nimici; & uole la lege che chi percoteſſe il nimico con li denti cauandogli ſangue ſia ala pena caſcato; como quello che con gli denti al ſopraſtante il naſo tagliaſſe. Et la conſtitutione de Federico uole che li campioni che ſeno dati per gli loro ſignori debbano combattere, & defendere perdendo la ſpata con li morſi, & con li denti; per queſto non ſi po dubitare quello eſſere in quello tempo uincitore, che alhora dal buttato ſceptro ſopra'l nimico ſe ritrouo. Pero il iudice commeſſe colpa diuidendo la battaglia che debbe il fine aſpectare; tanto piu che in tale caſo non era periculo de homicidio eſſendone le ſpate rotte; ma in tal caſo ſententia diffinitiua dare non ſe potria; perche quello de

ſotto ſe potrà preualere, & uenire de ſopra; & non eſſen do il fine aſpectato, ma farſe declaratione in quello tem po del ſpartimento lo ſopraſtante eſſere in ſtato de uicto ria trouato; & potriaſe del iudice querelare che l'ha fa cto preiudicio il fine non uedendo dela battaglia.

De doi combattenti, & luno habiando grauemente ferito l'altro, il percuſſore ſe ſmorti per uedere il ſangue del ferito; quale lo piglio, & ligollo, & dapo ſe ne mo rite. Cap. XII.

PVgnandone doi caualieri a tutta oltranza; & hauendo tra loro pacto ſtatuito; che quel lo ilquale ſuperaſſe il ſuo nimico guadagnaſ ſe l'arme, & il cauallo del ſuperato; & quel lo che perdeſſe per cauſa dela ſconficta reſtaſſe tradito re. Onde eſſendo dentro dela liza nel combattere pigliã do uno de quelli una mortale ferita dal nimico nela go la, in modo ſpargendo il ſangue in grande abundantia fo cauſa fare il percuſſore tranſmortire; in modo che eſſen do fora de ogni ſentimento como morto a terra caſco dal cauallo; como che molte uolte intrauene a alcune perſo ne uedendo copia de ſangue humano ſe ſmortiſſeno; quan tunche che epſi ſiano ne l'rme ualoroſi, & gagliardi. On de per la caſcata delo indebilito offenſore fo cauſa che lo ferito de ſubito li monto de ſopra in manera che lo ligo molto ſtrecto li piedi, & le mane da retro non hauendo pero cacciato lo ligato nimico fora de liza, doue uolendo lo buttare fora dela liza; a tale che a lui remaneſſe il cã

po;& per consequente remanesse uincitore adoperando le forze, uenne lui anchora indebilitandose a morire per la soperchia copia de sangue quale usciua dalo uulnerato corpo, in modo che se morite in tale operatione non hauendo pero lo ligato nimico cacciato fora del steccato da po la morte delo ferito quello che per tramortire rimase ligato retorna nel suo essere, & cognoscimento; & retrouandose strecto da l'arme se forza tutta uia potterse disciogliere; & non potendose, fo de necessario farse per altro desligare. Nasce il dubio quali de questi sia il perditore se lo morto, ouero il uiuo; per parte del morto se adduceno molte ragione quale sono queste. Primo che lui piglio uiuo quello che ligato tene in sua potesta per alcuno spatio de tempo per suo prigione; & como primo occupatore de sua persona; attento che nela battaglia quello e presc che ligato in potesta delo nimico se troua; perche uenne in alienatione delo sentimento per sua potentia, in modo che casco morto in terra; & perche li monto adosso con ardimento tenendolo in suo potere lo priuo de liberta sua per finche uoluntario se leuo dadosso per uoler lo buttare fora dela liza; & se sopranenendo la morte nō pote mandare ad effecto quello che per uincere in tutto haueua deliberato non se gli debbe imputare hauendo il nimico superato; perche dice la lege de Romani quello se iudica essere prigione che peruēne in potere de nimica mano; & perche il uiuo era in forze del morto, quale lo tenea ligato; & anchora che un moresse subito che hauesse ligato, & superato; il prigione non saria pero liberato per la morte del suo superatore, che per ragione resta

ria in potere del Capitaneo del campo in quella medesima subiectione, o restara prigione deli compagni, o deli successori del morto prehenditore; & cosi similmente nel presente caso essendo lo uiuo ligato prigione in potere de capiente a chi dapo succedente la morte, non resta pero libero, anzi resta in subiectione del successore del morto, delquale la ragione magiore, & la piu potente e questa; che hauendo il morto prima in suo potere il uiuo ligato il poteua facilmente occidere; & la morte e la uita de quello era in sua potesta; & quello e uincitore che prima uene ala uictoria. Da l'altra parte in fauore del uiuo incōtrario se responde; & prima che anchora che ligato se retrouasse essendo uiuo se haueria possuto desligare; & oltra questo per alcuno spatio resistere per finche altro accidente nel cōbattere fosse intrauenuto. Et nela battaglia de tutta oltranza se debbe combattendo tanto aspectare per finche luno o l'altro pugnatore sia morto o desdicto. Et perche il uiuo anchora che ligato fosse non essendo ala fine dela battaglia morto ne desdicto, non se po dire essere perditore; attento che lui uiuente e remasto possessore del campo, quātunche ligato se trouasse non e pero morto, ne desdicto, ne datose per perditore; & restando uiuo po liberamente dire hauere ferito il suo nimico ad morte quando libero, & sciolto se retrouaua; & perche la lege uole, & presume in quella hora che se da ferita mortale in quello medesimo tempo, & per morto lo reputa. Onde per tal respecto se po dire, & iustamente iudicare il uiuo essere uincitore; & quādo le sopradicte ragione nō satisfacessero eglie questa altra ultima, & la piu potente.

de tutte; che non essendo morto, ne desdicto non basta essere ligato in battaglia de tutta oltranza il thema dice q̄llo che sara uincitore; perlaqualcosa non appare nela fine dela battaglia de quello che uiuo dono ferita alo nimico; perlaquale lui e morto, & epso uiuo rimase.

De doi disfidati a oltranza, & il rechieditore promesse de prouare, & dapo per uno incontro tutti doi trapassati; se il rechieditore sara perditore, ouero sara pacta. Cap. XIII.

Isfidandose doi armigeri per combattere ad cauallo a tutta oltranza per causa de honore promettendo il prouocatore che non se ꝓuaua con la spata quello che opponeua contra il suo nimico uoleua restare sotto nome de traditore; & oltra a questo l'arme, & li caualli che fosseno del uincitore; succede che correndo luno contra de l'altro se īcontrorno con tanto impeto in uno medesimo incontro tutti doi da l'haste se trouarono trafitti, in modo che insieme in un momento morti cascarono dali caualli; per la quale cosa se dubitaua per uolere il caso decidere, quale de quelli fosse con magiore honore, ouero il uincitore, si per zelo, & per conseruatione dela fama; si anchora per interesse del guadagno appresso li successori. Onde uolēdo determinare si dubioso accidente caso se potria dire ogni uno de loro essere uinciuto, & uincitore; anchora che ogni morte essere non possa uictoria, ouero che fosse pacta; ma per rigore de ragione hauēdo il rechieditore

per pacto expresso promesso de prouare con la spata, & non lo hauendo facto se condāna il rechieditore, quale a morte receputa non hauendo ꝓuato quello che promesse de prouare expressamēte sotto la statuita pena p hauere mossa la battaglia anchora che habia occiso il suo nimico; nienteдimeno non e rimaso uincitore essendo morto dal prouocato, dalquale nullo auātagio dire se potria ne la fine del conflicto hauerne reportato; attento che insieme combattendo forono extincti, & morti; & nela stome sa per lo carrico e de ꝓuare, & de essere uincitore del prouocato, quale in satisfactione del ꝑprio honore pose la uita sul campo, & quella nō curo ꝑdere per monstrare la iusta querela, quale inanzi che moresse fece lo nimico remanere morto, & senza la promessa uictoria. Onde per non hauere obseruata la promessa e incorso oltra la morte ala satisfactione dela pena; & sotto il carrico dela uergogna, per questo se debbe per sententia declarare cosi proprio como uiuo se retrouasse restando morto con fama de traditore, & cō perduta de l'arme, & deli caualli; si che nullo suo successore possa in tale restāti beni succedere, conciosia cosa che per iustitia spectādo al iudice; & in caso che hauessero in campo cōbattuti non hauēdo il rechiesto chi per epso succedere deuesse uoria la ragione che le spoglie fosseno del Capitaneo de l'exercito; & quando non hauesseno pacto de correre a tutta oltrāza; ma per experimento de loro uirtu, & possanza cōbattesseno, o per impresa; per uoto facto, o per amore saria pacta; si como possiamo cōprendere per lo exēplo del gioco dela locta che cascando insieme lo loctante a terra es=

sendo la uirtu, & fortezza de tutti doi prostrata, & abbattuta tra essi ne carrico, ne honore se po cognoscere in alcuno de loro: si como dice missere Angelo de Perugia in una questione che fo tra doi Francesi, quali ad Padoa combatterono; & interuenne, si como de sopra narrando e scripto la conclusione delo caso preposito che il rechieditore morite non hauendo compita la sua promessa sia perditore con perduta de gli beni, ne l'altro per la morte po hauere uictoria, pero remette a megliore iudicio de caualieri.

De doi combattenti che luno fo deiecto a terra; & pungendo il suo cauallo lo spense contra l'altro, in modo che contrastandone li caualli, il caualcato col cauallo a terra cascato se morite. Cap. XIIII.

Ombattendo doi caualieri in uno campo designato con aratro a cauallo a tutta oltranza. Onde luno de questi dono si ponderoso incontro a l'altro che lo cauo fora dela sella in manera che ferito il fece andare a cascare fora del termine del cāpo; perlaquale botta uedēdose il cascato abattuto in terra non hanēdo altra offensione cōtra del nimico ponse il suo cauallo con la spata per extremo remedio de sua uictoria, perlaquale percossa concitato il cauallo del dolore subito ando incontra de l'altro cauallo del nimico fremendo, & stāpando in manera che standogli caualli ricti nel combattere; fo causa chel caualiero percussore de suo inimico cascando il suo cauallo;

& uenne ad rompere le gambe incorrendo periculo de morte. Se dimanda qual de questi sia il uincitore; & prima se dice in fauore de quello che incontro buttando ad terra il suo nimico cacciandolo fora del segno per hauerlo priuato del campo con sua potentia meritamente debbe essere uincitore. Se responde da parte delo abattuto dicendo per hauere facto cascare il suo nimico; & essere in stato de morte non potendo in nullo modo uiuere nõ debbe essere perditore. Se replica da parte del cascato dentro il campo la sua cascata non essere intrauenuta p uirtu de quello che fora il campo fo abattuto per non hauerse adoperato in quello la sua persona; nõ se debbe pero attribuire al suo honore; attento chel cauallo e solo stato causa dela cascata del caualiero, perlaquale e incorso ala morte; & poi che una uolta l'hauea buttato fora del campo con sua potentia che pero se reputa uinto non hauea piu defensione dapo che fo superato. A che lo abattuto responde, quantunche fosse cascato fora del campo subito dentro se retorno; & prese il suo cauallo a fine che andasse contra del suo nimico; & per epso retrouarse uiuo; & l'altro in breue spatio de tempo morto, dice a lui restare il campo; l'altro responde che per essere stato da lui abattuto il superato essendo percio uinciuto, non puo essere il uinciuto piu uincitore, che per hauere lui prima andato fora del segno fo uinciuto, anchora che dapo per disgratia del suo cauallo fosse cascato, non resta pero che non sia uincitore; lo abattuto de continuo replica allegando hauerlo a morte conducto; quantunche lui andasse fora del segno subito dentro retorno, concitando il

cauallo che incontra li deuesse andare, in modo che per quello uenendo a morte e superato; & epso retrouandose ala fin dela battaglia uiuo debbe obtenere la uictoria. Onde uolendose per iudice determinare se ha da uedere prima se quello dele gambe spezzate e per morire incontinente certamente debbe essere perditore, o ueramēte se debbe aspectare la morte; & dapo donare la sententia contra de lui; & in caso che non fosse in periculo de morire, alhora quello che fo buttato fora dela liza ferito retornando subito dentro del segno cacciato merita magiore honore per hauere causata magiore offesa al nimico; pero incōtrario se potria dire che l'honore e de qllo che per sua uirtu incōtrando il nimico lo butto fora del campo; & piu che lui casco per briga del suo cauallo, nō se debbe pero attribuire in laude delo abattuto; per questo se remette in arbitrio de iudice competente.

De doi combattenti che luno preso tēne longo tempo l'altro per il piede fin ala nocte non facendogli altra offesa se debbe essere uincitore. Cap. XV.

Forono doi caualieri nobili, quali se desfidorono per combattere a cauallo; & intrando in uno campo che era designato per aratro senza altro termine de ligname; & imposta la thema p il iudice che nissuno de quelli ardisca uscire fora del segno, sotto pena de perditore senza sua licentia; & demorando per longo spatio de tempo nel combattere, successe che a uno de quelli cascandogli il cauallo sot-

to a piedi dismonto schifando tutta uia il nimico, quale se adoperaua per dargli morte, oueramente condurlo a far lo desdire; il cascato per extremo remedio in reparo de sua persona adoperaua il suo cauallo che in piedi era le- uato non altramente che se muro fosse stato; il caualiero che a cauallo se regea uoluntoroso de mandare alfine la battaglia hauendo bono principio de uictoria uolunta- rio da cauallo smonto; & essendo con daghe ale mane col nimico, in modo che per lo strecto combattere a braccia deuenero; & cascando a terra insieme collectando luno l'altro, hor desotto, hor desopra percotendose con le da- ghe, intanto che uno uenne ad essere superiore, e l'altro subiecto in modo che quello che sopra se retrouo destro, & ualorosamente se reduffe in piedi; & leuatose subito il nimico per lo piede appiccato, & in alto il piede leuato. tenendolo con due mane per lo piede con fauore del spe- rone per prigione; & per alcuno spatio de loco, & de tẽ- po lo traheua; in modo che non se potea piu aiutare per leuarse; & peruenendo appresso fino al termine del se- gno, quello ilquale traheua il suo nimico non aduertendo piu se retrouo con li piedi fora del segno; & tenendo l'al tro ben constrecto, & fermo per il piede in alto infino a la sopraueniente nocte; perlaqualcosa adunandose quello che in terra era capto dal nimico se protesto contra de ql lo che per lo piede stando fora del segno lo tenea dicen- do perche era uscito fora del campo per suo recalcitrare deuea percio essere perditore dela impresa; a chi il suo nimico che per lo piede lo tenea replicaua dicendogli tu sei mio prigione si tu non te desdici io te amazaro, quale

piu amazare non potea; perche tutte due le mano impedi
te erano per tenere il piede delo inimico, quale con luna
mano tenere non lo potea; & questo pur dicea anchora
ch'io sia uscito fora del termine non e stata mia intentio-
ne; per non uolere il comandamento del iudice preteri-
re, ma solo per non retornare la libertate; attento che la
natura dela battaglia lo recerca; & stando tu mio prigio-
ne dentro del campo, anchora che io sia difora non me se
debbe imputare che altro che uno piede non sono difora
del segno stando con te appicciato, & tenendoti per il pie
de preso non sono fora del segno, ma dentro essere me re
puto tutto in tal modo tenendoti. Et stando in queste tale
parole tutta uia la nocte il giorno occupaua. Se dimãda
che e da essere per il iudice determinato essendo la gior
nata finita, & non essere fornita la battaglia altramente,
& non essere in termine de douerse fornire per albora;
perche lo occupatore non lassaua, & lo deiecto non se re
leuaua. Et uolendo il iudice la battaglia dissoluere faria
iniuria ala parte che la uora perlongare, & non uolendo
determinare se debba fornire nela sequente giornata, nõ
lo potra fare contra la uolunta deli pugnatori; & uolen-
do fare perseuerare la nocte nela impresa non e iusto; at
tento che de nocte non se costuma combattere, & la no-
cte pare habia dato il fine a quello che se deuesse decla-
rare de loro pare che se deuesse remettere ala commune
uolunta deli combattenti deuessenо deferire la battaglia,
& ala sequente giornata fornirla deliberassenо incomin
ciando dal principio, ouero lassarla stare neli termini de
la differentia retornando al pristino stato, o per sententia

iudicarla secondo lo stato delo conflicto narrãdo per or dine li casi che per tutto il giorno insino ala nocte pugnã do sono intrauenuti; & che uenendo le tenebre in tale modo se retrouano che luno l'altro per il piede tenea, nõ lo lassando mai ne altra offesa gli facendo per farlo desdi re per forza d'arme per causa che fargli altra offesa non potrua per le mano che tutte due operaua in tenerlo assai forte, quale relassando haueria persa la impresa non uo lendose pero lo deiecto rendere ne desdire, dicendo lui essere uincitore per cagione chel suo nimico era fora del campo cacciato, qual preso hauea che tempestando lui lo hauea cacciato tenendolo fora del segno quello che deie cto tenea il inimico destricto allegaua la ragione sopra narrata. Onde il iudice uolendo decernere per diffiniti ua sententia contra quello che tenea lo nimico per lo pie de per stare un piccolo spatio difora del segno non saria iusta sententia; perche monstraua essere in stato de uicto ria tenendo a terra preso, & deiecto lo nimico; & lo pro hibimento delo iudice non dice che quello che sara fora del campo resta perditore se non che nullo ne debba di fora uscire non ponendoce pero pena de sconficta; saluo se per consuetudine fosse expresso, & neli capituli se li in tendesse essere uinciuto quello che se cacciasse fora de termine solo il piede; perche in tale caso lo uscire per si breue spatio non da sconficta quando tenesse il nimico pre so, o contra lui hauesse altra uictoria, o quando inconti nente retornasse; ma in questo proposito non e uinciuto quello che tene il nimico per lo piede; quantunche ha uesse passato il termine tenendo la pietra in mano remà

ne uincitore fin a quella hora anchora che se potria tem pestando, & colluctãdo spirare, & recuperare la liberta sua quello che in terra stesse; & facendo conclusione se potria dire che se quello che in terra deiecto staua a lhora dela nocte lo rechieditore saria apertamente perditore; perche finita la giornata non ha conseguita la uictoria; ma e stato deiecto, uinciuto, & preso; & similmente se fosse lo rechiesto non saria uinciuto; perche haueria possuto uenire in sua liberta; & in battaglia de oltranza se da dare morte, o desdicta; ma in altra battaglia quello che soprastaua haueria l'honore; & anchora in caso de oltranza saria piu lodato, & honorato lo soprastante de l'altro, ma non saria del tutto uinto; & il iudice saria lo manifesto como la battaglia sia processa del tutto.

De doi combattenti, deliquali luno casco disgratiosamente per li tronconi dele lanze rotte, & non per uirtu del nimico. Cap. XVI.

Onducendosi doi caualieri todeschi in Italia per combattere a cauallo a incontro p monstrare la ualorosita, & fortezza delo animo; & cercando con grande instantia a molti signori li fosse concesso il campo per satisfactione de loro uoluntate per lo Gouernatore de Roma li fo concesso con quelli pacti, & capituli che tra loro se erano cõuenuti; specificando che quello ilquale fosse superato dal nimico oltra che perdesse l'arme il cauallo prigione de fede remanesse; & intrati in liza, & rotte molte lanze

tra luna parte, & l'altra; accade che hauendo uno de quelli fornito il corso, & dal compagno allontanatose che per la copia deli tronchi che dentro il steccato erano cascati fo cagione che un cauallo deli caualieri tramazasse, in modo che cascando per fortuna lo caualiero sotto se re troua dicendo poi che una uolta sei cascato, & te hagio ligato per prigione io non delibero piu con teco a combattere me conducere; attento che tu fugendo, & io seguitandote te hagio preso. Se dimanda se quello ilquale casco debbe essere prigione de quello che ligato; se respõde de no, per ragione che la battaglia non era a tutta oltranza; ma solo per la uirtu de l'animo demonstrare; & non hauendo quello con sua fortezza, & uirtu il suo nimico superato non debbe in tal battaglia remanere uincitore essendo l'altro cascato dal cauallo, in tempo che non appare p incontro ne dapo la uiolentia de quello essere intrauenuto; ma solo per impedimento deli dispersi tronconi essendo da l'altro per longo spatio de tempo, & de uia allontanato per uolere retornare a incontrare il suo nimico. Et perche li premii non se danno se non solo a coloro che con uirtu la acquistano non debbe chi per disgratia supera il suo nimico uictoria ne premio obtenere; attento che ne forza, ne ingegno nõ glie adoperato de colui chel premio adimanda; & la lege dice che hauendo un Re pronuntiato che qual se uoglia persona amazasse uno suo ribello traditore guadagnasse un certo statuito premio; & succedendo che un caualiero ando a caccia de balestra. Et incontrando il nimico de suo signore, quale uedendolo con la balestra imposta contra se uenire temendo che

contra de lui non andasse uolendo fugire cascò dal caual lo, & scauezossi il collo, ouero che per paura a piedi re= trouandose, & sotto una sepe se recelasse, il cacciatore credendo li stare recelata bestia syluagia, ouero tirando a una fiera, & la sagitta dando o non dando per fortuna contra il traditore transportasse amazandolo, non debbe pero il statuto premio godere per hauerlo per infortu= nio, & non con intentione de seguire lo edicto de suo si= gnore amazato; perche se concedeno solo a coloro li pre= mii che con fatica quelli cercano guadagnare; & con tale proposito, & non altro exercitio facendo; ma in caso che a tutta oltranza combattesseno (si como neglialtri prece= denti capituli diffusamente hauemo narrato) che e licito in tal battaglia de tutta oltranza con ogni modo, & con ogni uia il nimico superare, in modo che totalmente la uictoria se uenga a obtenere. Si como referisse Liuio che hauendo Annibale explorãdo inteso chel campo de Ful uio Capitaneo de Romani non era con cautezza, ne con solicitudine guardato malitiosamente uedendo laere da nebule offuscato monstro cõ pochi caualli non bene exer citati guardare, perlaquale simulatione Fuluio ingannato dala astuta malitia de Annibale credendo incauto lo ni mico assaglire imprudente, & repentinamente se mosse assaltando il campo; uedendo Annibale il suo dissegno li reuscia dala parte de retro con la magiore parte del suo exercito spauẽtosamente li cinse; in modo che per lo suo astuto auiso insieme col Duca de l'exercito in quello con flicto ottanta millia ne perirono; per exemplo delquale tale crudele hystoria commemorando ne amaestra de=

uere con ogni astutia,& subtilita in battaglia captare la uictoria;& non curare qual se uoglia ingegno,arte,o inganno a quella conseguire.

Como luno deli combattenti porto li uasapiedi,& uinse l'altro i battaglia p tal fraude,& igegno. C.XVII.

Essendo doi caualieri Heluetii in lingua uulgare Sguizari appellati;dandose guagio de battaglia de combattere a tutta oltranza,a liquali per un principe fu il campo securo concesso,con pacto fermato de combattere con arme da caualiero;cioe con spate equale luna a l'altra,& intrati dentro de loro campo chiuso,luno porto spata conueniente al pacto;& l'altro oltra la spata con esso una sacchetta de uasapiede nascostamente se condusse;& circundando la liza nel intrare qlli per una parte del campo semeno uenendo lui con scarpe in piedi che haueuano le sole de ferro;& essendo nel combattere astutamente se adaptaua in quella parte doue li uasapiedi se trouauano il suo nimico constringere,quale tutta uia li colpi del nimico reparando fo cagione al loco da inganno preparato puenire,doue essendo conducto,& sentendose rigidamente da quelli li soi piedi pongere,& offendere;fo causa facilmente dal suo nimico essere superato ; perlaqualcosa nasce il dubio se iustamente in tale modo e stato superato ; & per ragione de cauallaria per alcuno fo iudicato quello essere stato iustamente uinto;attento che in battaglia de tutta oltranza combatteuano ; doue e licito con ogni

ogni fraude il nimico superare, & uincere (si como piu uolte habiamo replicato) & per questa opinione fa la hystoria che raconta Liuio; che essendo Tyberio Crasso in Hispania, & hauendo notitia che l'exercito deli nimici del populo Romano per penuria de frumento in extrema necessita de fame laborauano, in modo che molti giorni erano passati che de substantiale cibo erano priuati, fece il suo campo de grande abundantia guarnire, & remouendo lo exercito dal campo quello quasi inconsideratamente abandono; perlaquale facilmente allesco il nimico exercito andare nel suo campo per la desiderata uictuaglia depredare; & non trouando nel campo defensore securamente auidi, & famolenti desordinatamente loro fame satiare, in modo che dapo la scacciata fame per lo desordinato mangiare somnolenti ala secura se poseno a dormire; il perche retornando Tyberio per dare fine al suo dissegno per reportarne la lieta uictoria assaglien dogli uigorosamente li scõfisse; & Annibale Carthaginese retrouandose nel grande, & memoroso conflicto contra de Romani nela campagna de Canna uedendo che la fiumara per potentia, & afflato de uento buttaua poluere de immensa quantita mixta con arena, perlaquale turbatione como Capitaneo prudentissimo cognoscendo che nõ poco impedimento donaua ali combattenti; ordino che le sue squadre dauano le spalle contra lo soffiante uento, in modo che la uista deli Romani solo uenea ad offendere; onde per tale astutia rimase uincitore dela battaglia, doue tanti Romani gli morirono che fo cagione donare fine ala nobile famiglia de Fabii che fin al presente e me

morata;& Mario Duca de Romani essendo ala sconficta
deli cimbri Flāminghi altramente nominati nelo giorno
che deliberaua con li nimici pugnare ordino che tutto il
suo exercito deuesse la matina adasiatamente mangiare;
& in tanto spatio de tempo tenne li nimici in interuallo
che aspectando lo auxilio delo reuerberante sole contra
la uista de nimici mouendose con grande impeto con pol
uere,& sole;rimase uictorioso non senza grande exter-
minio delo ferocissimo populo (como habiamo de sopra
narrato) de Annibale che con la mendrangola nelo uino
li soi nimici smortite;& con tale auiso li supero;ma pero
la lege ciuile,& longobarda non permette (como de so-
pra in un'altro capitulo e notato) se debia portare nela
battaglia herbe,ne altre cose uenenose,o diabolico artifi-
cio adoperare;donde in tale caso essendo dato per prin-
cipe il campo securo;& trouandose uiolata con la fraude
deli sparsi uasi a piedi quello che gli butto iniustamente la
securita del signore ha maculata;& la lege,il campo che
p signori a duello se dona per sacro,& publico loco lo re
puta,quale quello che ardisse uiolarlo merita essere pu-
nito;si como quello che ala sua ppria possessione le broc
ca punesse non facendogli manifestare al loco publico;&
perche la offensione del falso combattitore fo fora,& con
tra la natura dela battaglia,nelaquale non e altramente
licito superare lo inimico che como l'arte militare uole,
& permette;onde per hauere usato fraudolente inganno
contra la conuentione nel combattere e grandissimo tra
dimento;attento che la conuentione diceua con spate,&
non altramente combattere;per questo non appare essere

licito con altre insidie offendere il nimico; perche ancho ra che a tutta oltranza se combattesse nō deueua pero da li pacti uscire. Onde secondo la lege non se debbe dare premio a quello che rompendo li pacti se deshonesta; & quantunche in battaglia de tutta oltranza se dica che in ogni modo e licito offendere lo nimico; non se intende pe ro con altre arme che con quelle che tra li pacti sono li mitate; & non altra prudentia, & astutia se non cō la mi litare, & non con quella fraudolente insidia che fosse fo ra l'arte militare; & uolēdo demonstrarlo per exemplo diremo; che desfidādose doi con spate, & con altre arme non potra nissuno lanza, ne balestra in quella battaglia adoperare; & questo dico reseruando lo megliore indi cio de capitanei, & conductieri de arme, quale longo tē po ne l'arte dela militia se sono adoperati; se megliore ra gione allegaranno.

Como doi caualieri combattendo luno disse a l'altro io me rendo; & strinse la spata, & amazo il nimico. Capitulo. XVIII.

Ombattendo doi caualieri Inglesi ad tutta oltranza; & dicendo luno a l'altro rendi te a me, alquale l'altro li respose; io me rē do; & dicendo tale parole subito stringen do la spata senza altra resposta in tale modo percosse lo nimico che de continente morto lo abattete. Onde dubi tando se quello che hauea lo nimico amazato in tale caso merita restare uincitore; & essendo molte ragione incō

trario che non solo uincitore, anzi perditore remanesse quello ilquale per confessione de sua propria bocca per prigione al suo nimico se rendete; che per ragione non pote, ne debbe il suo superatore piu offendere; attento che p le parole l'homo se liga; & dice misser Angelo de Perugia che tanto uale a dire io me rendo a te, quanto se dicesse io te dono la fede; pero se potria respondere incontrario che hauendo gli facti non correspondenti ale parole adoperate, anchora che dicesse io me rendo monstrando che lo animo, nela mente gli consentea non se iudica essere renduto; attento che in tempo che le parole pronuntiete per li facti monstrando lo animo da quelle essere molto alieno; & perche nela battaglia piu lo animo che le parole se denota per causa che la mente e quella che fa li facti adoperare; & quello che e nela mente neli facti se demonstra; & li signali sono quelli che la itentione de l'animo manifestano; & in lo homo piu la uolunta che la parola se denota; onde hauendo il renduto percussore dicendo de parole il suo nimico amazato; si como uole la lege che da piu se stima quello che facti, & non parole demonstra. Et Tullio dice che doue sono li testimonii de li facti non sono necessarii quelle dele parole; & piu presto per li facti le parole; che non le parole per facti se cõprende la uolunta de l'animo; perche gli facti piu uolte con le parole non se accordano; & per questo solo li facti notando se hanno da seguire; & hauendogli facto lo homicidio executo monstrando le parole essere stato derisorie, & dicte per inganno; si como per effecto li acti hanno demonstrato che molte uolte per parole la uolunta de

l'animo se recella; si como nelo exemplo del nostro redē ptore Iesu Christo se denota, alquale li cani perfidi giudei diceano con false salute Dio te saluti Re deli giudei dicendo con peruerso animo tale uerissime parole attanto signore condicente lo suo sanctissimo, & uenerando uolto con fortissime guanzate percoteano; perche monstrauano le parole dali facti essere molto da lontano; onde dele parole lo effecto se considera; perche se presume ogni homo essere dal principio como fo ala fine; & impero dicēdo le ficte per lo effecto non essere uere se demonstrano si como intrauene che uno molte uolte fara il cōtrario de quello che per lui e stato ragionato. Onde concludendo dico quello essere uincitore che per li facti, & non per le parole la generosita de l'animo ha demonstrato; pero se ha da uedere se colui che se rendete dala a certo spatio de tempo, & non in quello stante hauesse percosso il suo nimico dapo hauendo acceptata la sua desdicta; & ꝑ traditore, & per perditore se condanna che per li segni se po chiaramente cognoscere quello ilquale accepta la renditione del nimico liquali sono questi non offendendo piu dicte le parole il suo renduto, oueramente cessasse indrieto reponendo la spata togliendo la offesa; questi sariano segni hauere acceptato lo nimico per perditore; & quello ilquale offendesse da la a certo spatio de tempo il suo uincitore commetteria tradimento, & premio de uictoria non meritaria; ma uolendo decidere il presente caso alo iudicio de proposti, & de spectāti se remette, quale haueriano possuto uedere, & intendere li acti, & le parole con quale modo, & dispositione forono ado

perate, & pronuntiate; & sel ferire fo per alcuno spatio dapo acceptata la submissione, o de continente a un tempo li facti con le parole dicte.

Quando uno deli combattenti casca dal cauallo, & l'altro ua appiccato, & stordito per le staffe, & abandonato; qual e il perditore. Cap. XIX.

Ssendo conuenuti doi caualieri per demonstrare la uirtu de l'animo de combattere a cauallo a scontro de lanza haueano capitulato quello ilquale senza morte de nissuno meglio se adoperasse de l'altro remanesse uincitore; & essendo nela battaglia per longo combattere rescaldati ala fine uno de quelli incontro in si facto modo il suo nimico che per forza a terra lo butto, receuendo pero uno altro incontro che per lo impeto fo de necessario che ferito perdute le staffe stordito appiccato ala sella remanesse da una parte pendente in manera che fo bisogno che li famugli lo aiutasseno; attale che sopra la sella ricto se regesse; nasce il dubio quale di questi sia il uincitore, & quale il perditore; perche se dice nullo de questi essere degno de uictoria, ne honore; attento che per essere luno totalmente a terra cascato, l'altro quantunche non cascasse ha tre demeriti in fauore del cascato primo che e ferito; & la ferita e simile ala cascata; laltra che fo impiccato, & stordito nela sella remase; perlaqualcosa monstrando sangue fo grande honore del suo percussore; & quello ilquale casco non senza gran uergogna se retrouo; dimanda quali

de loro in piu carrico incorresse. Se responde che tutti doi equalmente sono incarricati, in modo che uene a esse re pacta; & con uolunta de tutte due le parte, la batta glia alhora, o in altra giornata se deueria fornire.

Quando uno deli combattenti uiene armato con molte ar me, & l'altro ligieramente; & al primo corso cōtra li capituli dono drieto al cauallo del nimico. Cap. XX.

Eliberando de cōbattere doi caualieri dis fidati per guazio de battaglia ad tutta ol trāza capitularo che ogn'uno correre de uesse tre lanze; & quelle corse retrouan dose uiui dopo la battaglia con spate deuessero fornire; & quello ilquale fosse superato, de l'altro prigione rema nesse; & uenendo ala battaglia uno de quelli uenne mol to carrico de arme artificiosamente con certe rote mobile; attale che nullo ferro, nela corazza potesse appicciare; & oltra questo uenne sopra un grosso, & possente corsie ro; & l'altro portando cauallo de mezza taglia uelocissi mo corritore destro al sperone, & solicito ala mano uen ne coperto de ligiera armatura; & essendo intro la liza in dispositione de correre con le lanze insu la resta; quel lo che sopra il cauallo piccolo se trouaua galoppando con lento corso contra il suo nimico se conducea; & giungen dose nel puncto delo incontrare gittando la lanza a ter ra maestreuelmente il corpo del nimico schiffo, in modo che trapassando lo nimico subito la spata caccio; & segui tando dala parte de drieto senza aspectare il numero de

le carrere fornire uiolentemente il grande cauallo schin co;perlaquale percossa incomportabile dolore causando gli col caualiero conuenne cascare; & subito smontando presolo a terra per suo prigione;perloquale acto adoperato fora deli pacti conuenuti;nasce la differentia fra loro uolendo quello essere uincitore; & l'altro recusando dice che per non hauere li pacti obseruati che era prima correre tre lanze, & dapo uenire ale spate essendo stato superato al correre dela prima lanza non accepta essere perditore;alquale l'altro replica dicendo hauere li pacti seruato hauendo corso la prima lanza;& in quello hauerlo superato, & preso;& senza piu correre resta per prigione essendo iustamente pigliato. Se dimanda se tale e stato uinto con iusta ragione; se dice de si;perche essendo quello nel combattere;& hauendo al primo corso iusta la continentia deli pacti,neliquali non fo expresso che non se deuesse cacciare spata se prima li tre corsi non fosseno finiti meritamente debbe hauere la uictoria essendo lo abattuto al primo corso superato non se po dubitare che iustamente non sia prigione;attento che la uictoria con prudentia e stata acquisita da colui che per iudicio diuino ad quello che ha iustitia ne fa degno;de che Frontino scriue che essendo Sẽpronio Graccho nela guerra deli Celtiberi nimici de Romani fingendo per paura da loro allontanarse mando certi armati ligieri che deuesseno il campo de quelli assaltare;& lui ordinandose bene con li soi caualieri sentendo che li soi messi ale mano con gli nimici combatteano assaltando dala parte de drieto con le sue squadre molti ne occise;& tutto il resto

delo exercito piglio con sua prudentia, inlaquale hysto‑ria se denota che tutte le battaglie uniuersale, & particu lare con subtile, & acuta industria de ingegno se gouer‑nano, il piu dele uolte remaneno uincitori; perche con quelle e de necessario la uictoria conseguire.

Quando doi per causa de tradimento combatteno; & lu‑no mai potete uincere l'altro; se per humanita del iu dice se deueriano spartire si, o no. Cap. XXI.

Ssendo accusato uno caualiero de defalta p hauere offeso la regale maiesta; & dandose guagio de battaglia de tutta oltranza cõ suo accusatore con pacto che prima a cauallo, & dopo a piedi combattere deuessero; & hauendo tutto il giorno combattuto, dando mo pigliando de molte feri‑te; succede che luno trouandose sopra il suo nimico, qua‑le pigliando forza lo sottomesse uigorosamente aiutando‑se sopra uenne; dapo un'altra uolta loctando si fo forza‑to sotto retornare, & uenendo lo sangue a uscire da tutti li feriti corpi in grandissima abundantia spargendose per tutto il campo; & essendo la uictoria instabile che hora luno, hora l'altro monstraua essere uincitore pugnando ciascuno uirilmente in tanto che uennero per stracchez‑za a riposare; quale collectatione uedendo li circunstan‑ti che per iudicio de Dio se permettesse che quelli total‑mente se uenessero a amazare si crudelissimamente ap‑parea che tutti doi dela regale offesa participassero, oue‑ramente per simile peccato douessero si rigida morte i‑

correre. Onde deprecato il iudice con grande instantia che quelli piu combattere non permettesse; alquale lo iudice respose; attento che per causa de grauissimo peccato combatteano che era contra il stato, & preiudicio dela regia maiesta per tale ragione non si deueua in nullo modo dispartire; in tanto che Dio per la uerita dela iustitia non demonstraua; & quello scandalo, & infamia del delicto non remanesse indeciso; onde essendo il iudice oltra modo exhortato dali caualieri ch'aspectauano la battaglia partendose dissi; io non intendo uenire contra la uolunta diuina parendoue andati uoi aspartirli; & andãdo li caualieri per euitare tanta crudelita uedendo si crudelissimo caso a diuidere la battaglia; dico che in tal caso era da uedere la fine, ilquale anchora che crudelissimo fosse considerato la battaglia de grandissimo delicto era causato; perche era de tradimento a terrore de glialtri era d'aspectare lexito; acciochè fosse delo colpãte punitione, & deli altri exemplo. Federico Imperatore per sua constitutione casso la lege longobarda, quale permettea le particulare battaglie, saluo che in questo caso, cioe in crimine dela offesa maiesta, & in homicidio occulto, per imponere terrore a quelli che tali delicti pensasseno adoperare; perche luno e contra la diuina maiesta per ragione che quella sola ha potesta de occidere; & quando altro lo adopera e contra il suo comandamento; l'altro e contra lo principe, quale e patre dela republica, alquale se debbe fidelita obseruare; attento che Dio in terra po essere appellato; & ogni tradimento dire se po essere contra dela natura humana che e commune ad gli

homini uiuenti; & luno tradimento insidiando l'altro essa natura offende.

Se doi combattendo a oltranza; & luno a terra cascato il caualcante dal fratello amaestrato contra lo imperio del iudice, se uincitore sarà. Cap. XXII.

Essendo per lo Illustrissimo Duca de Milano concesso il campo a doi caualieri, deliquali luno era Neapolitano, & l'altro Fiorentino che potessero combattere a tutta oltranza si como loro haueano recercato cō patti che quello che perdesse restasse traditore, & prigione de l'altro che lo superasse; & inanzi che nel campo intrassero fo imposto per lo iudice che nissuno deli circunstanti per fin che la battaglia durasse deuesse non solamente parlare in fauore de nullo cōbattente; ma per nissuno segno, o acto che demonstrasse in pena dela uita incorresse; & intrati nela battaglia accade che per incontro del Neapolitano uenne a cascare il Fiorentino, in modo che transcorrendo per il campo non se auede del nimico cascato; onde trouādose tra li circunstāti il fratello del Neapolitano mosso da fraternale amore non recordandose dela prohibitione del iudice a alta uoce grido retorna chel nimico e in terra, & incontralo col cauallo che senza dubio restarai uincitore; perloquale auiso operando lo fraternal consiglio uince il Neapolitano, & del Fiorentino hauendo la uictoria adimando che per il iudice li fosse dato per prigione con quella conditione che neli patti se cōtenea; alquale il Fiorentino repugnando dicena che per non gli essere stata

obseruata la securita del campo, ne quello uincitore, ne epso perditore deueano remanere che era expressamente prohibito che nissuno potesse parlare, ne demonstrare segno alcuno per auiso, & amaestramento deli combattenti; & per questa ragione si como uole la consuetudine militare dice non essere prigione de iusta battaglia particulare; si como quelli che non sono prigioni de iusta guerra nele battaglie uniuersale per iustitia sono relassati. Incōtrario il Neapolitano uincitore responde allegando iustamente hauere il nimico superato; attento che se il fratello ha errato a epso non se doueua imputare, & che rimaneua in potere del iudice lo errore commesso parlando castigare; & oltra questo diceua che anchora il fratello con le parole lo auisasse, nientedimeno quello adoperare in ogni modo senza suo auisamēto hauea deliberato; & per questa ragione lo amaestramento del fratello e stato superfluo; attento che era cōstretto, & da arte militare amaestrato succedendo il caso; & de necessario non potea altro intrauenire che quello non adoperasse. Lo abattuto incontrario respondeua; attento che stando in terra non essendo ueduto dal suo nimico non potea quello contra de epso in si facto modo adoperarse; quantunche la natura dela battaglia da persona a persona non debbeno doi contra uno ītrauenire; attento che in quella manera che e stato superato po dire con doi, & non con uno hauere combattuto, per ragione che luno con li facti, & l'altro con auisi, & parole adoperandose, de necessita e stato perditore; perche tanto se apprecia lo bon cōsiglio nela battaglia quanto se appreciano le arme; como Salamone di

ce chel bon consiglio l'arme gouerna; & lo antiquo pro
uerbio referisse deli giocatori de scacchi che per inuiola
bile lege teneno che tracto imparato non se debba adope
rare. L'altro replica dicendo hauerlo uinto solo, & chel
dire del fratllo non gli bisognaua per essere epso perito
ne l'arme; & se il fratllo ha facto contra il comandamē
to, & imperio del iudice se debba del iudice lamentare,
& che in battaglia de tutta oltranza e licito usare ogni
fraude per uincere; onde hauendo preso il consiglio del
fratllo iustamente lo hauea possuto fare. L'altro respon
de quantunche se possa usare ogni fraude in battaglia de
tutta oltranza nientedimeno non se po usare quello che
dal iudice per imperio e prohibito, che fo de non parla
re, ne per aiuto dare auiso a nissuno loquale secondo la le
ge scripta in molti modi se presta; & specialmente cō uo
ce, & con signali; dice anchora che questa prohibitione e
in fraude del iudice, & delo astante populo, & non ifra
li pugnatori; a questo responde il perditore che per esse
re facta in fauore deli combattenti; & per causa dela lo
ro battaglia; & hauendola tra loro acceptata per epsi ob
seruare se deueua; & non obseruando nel combattere lo
stile, & consuetudine militare reuerte in preiudicio de
loro; in questo caso il iudice seguendo lo iudicio de Sala
mone quale dono contra la falsa matre che lo figliolo dela
sua compagna che per inuidia consentiua che fusse ama
zato laquale iniquita nephandissima Salamone cognoscē
do ala uera matre integro, & sano lo fanciullo assignete.
Cosi tornando al proposito dico, che uolendo il iudice de
terminare la dubiosa battaglia, & la uerita dela fraude

commessa cognoscere, disse che uoleua chel uincitore ha-
uesse la uictoria del suo nimico, con questo chel fratello
che contra il suo comandamento era uenuto fosse decapi
tato, laquale sententia recusando il uincitore non uolse ac
ceptare, per non uedere il fratello morto recuso la uicto
ria conseguire, & per uolere decidere tale causa. Primo
se po allegare Bartholo che dice essendo uno preso per
lo iudice contra li stili, & lo ordine dela corte se debbe
p iustitia relassare; attẽto che nulla captura uale facta cõ
tra le ordinatione, & cõsuetudine obseruata; & per que
sta parte fa che se uno ha deliberato amazare il suo nimi
co; & io li consiglio che uada a occidere suo nimico; & ql
lo desponendose totalmente delo amazare, seguendo per
cio lo homicidio lo consigliatore non sara como homicida
tenuto; perche quello senza lo consiglio dato deliberato
era delo amazare; ma ultimamente uolendo declarare di
co che lo consiglio, & persuasione del fratello non toglie
pero che lo abattuto non fosse superato considerando che
chiaramente appare, che in ogni modo saria seguito de i-
cõtrarlo dapo che era a terra deiecto p dare fine ala bat
taglia; ma essendo molte ragione da luna parte, & da l'al
tra narrate; resta in arbitrio del iudice, quale potra de-
terminare secondo meglio li pare; quanto ala seconda de-
terminatione doue per lo iudice era iudicato chel fratel-
lo douea essere punito essendo uenuto contra la prohibi-
tione del iudice. Respondo che posto la prohibitione di-
ca, & expressiuamente declara sotto pena dela uita non
se intendeua pero che per ragione douesse morire; pche
uole la lege ciuile che al parente sia mitigata in tal caso

la pena capitale, alaquale fosse cascato per cagione de aiutare, o fauorire il suo parente per la affectione del sangue quale lo stringe, & excusa da molte pene quale per tale cagione meritasseno; po e pena extraordinaria che in arbitrio del iudice se remette; si como se fa iudicio ne la lege; che sel principe comandasse che un tale bandito non fosse receptato ala pena dela uita; quello receptandolo un suo parente, o coniuncta persona la pena se mitigaria; & questa e uera decisione per lege, & ragione naturale da obseruarse.

De doi disfidati a oltranza che chi de loro cascasse, o fosse ferito, remanesse perditore, o desdicto; uno casco p disgratia, & non per incontro, & ferisse; se l'altro po allegare causa de uictoria. Cap. XXIII.

Oi bellicosi Caualieri ad battaglia de tutta oltranza disfidati haueano tra loro capituli che quello che cascasse a terra, o fosse ferito da l'altro; per uinciuto, & prigione remanesse; & intrati in liza; succede che luno l'altro seguendo uenne lo seguitato a cascare; per modo che se fece una ferita nela gamba; & uolendo l'altro remanere uincitore per la cascata intrauenuta al suo nimico; quello con instantia lo recusa dicendo per fortuna, & non per forteza del compagno essere cascato; alquale l'altro replica; attēto che dinanzi a lui fugeua; & per cagione che lo seguitaua interuenendo la ferita per la cascata; anchora che non l'habia abattuto essendo lui stato causa delo cascare

meritamente debbe essere uincitore; attento che se non lo hauesse seguitato il caso non saria intrauenuto. Se di= manda quello de cio la iustitia ne determina. Bartholo dice che quello che seguita l'altro uenendo il seguito a ca scare in modo che ferita se facesse cosi como manualmen te l'hauesse facta lo sequutore se debbe reputare; & per questo quello che seguiua il suo nimico debbe ragioneuel= mente uincere; la ragione e che hauendo l'animo con p= posito disposto del ferire; pero se considera lo euento; at= tento che lo perseguire era causato a fine che da lui re= manesse offeso, ouero ferito. Onde per tal respecto essen= do stato lui cagione dela cascata; & chi da la causa delo dãno se indica hauere dato il danno; & questo in batta= glia de tutta oltranza solamente se indica, & non in bat= taglia de impresa, o che p monstrare la uirtu de l'animo se pigliasse; si como in altro capitulo habiamo declarato.

Deli combattenti che pacto era quello obtenere che piu ferite facesse, & uno de loro in uno impeto facesse di uerse ferite, se uincitore sara. Cap. XXIIII.

Onuenendose doi de combattere haueano tra loro capituli expressi, che quello fosse uinto che piu ferite hauesse, ouero quello che nel combattere peggio se comportasse & correndone a incõtro luno passo la uista de l'elmo de l'altro, in modo che ferendolo in faccia duno occhio lo priuo con gli pezzi che dela spezzata lanza peruenero; & quello che del occhio fo priuato assignando al pecto del

del nimico cō la sua lāza mirabelmente isino ala spalla lo passo in modo che piu de un palmo de quella dala parte de drieto se uedea. Mo se dimanda quale de questi ha habuto piu ferite; & quale per consequente debbe essere perditore per iudicare secondo parlano gli patti. Onde appe che quello che ha il petto passato hauendo la pōta dela lāza passato fora dela spalla; si como e narrato mō stra hauere due ferite hauendo una nel petto; & l'altra nela spalla in modo che de drieto, & dinanzi in doi mē bri uene a essere ferito; & contra de questo se po allegare che in piu degna parte; & piu degno membro ha offeso quello che in faccia percosse suo nimico hauendolo de uno occhio priuato, quale e delicatissimo mēbro; & q̄sto meritamente debbe essere il piu honorato uincitore, anchora che lui habbia due ferite receptute dal nimico per una tutte due se possono iudicare; & hauēdo dato in piu eminente loco, & in uile essere stato percosso; como che e la spalla, & il petto; quale a equiperatione dela faccia, & del occhio se po iudicare men degno.

De doi cōbattenti luno cecasse locchio al nimico, & q̄llo a lui trōcasse il naso qual saria piu honorato. C.XXV.

Acendose una battaglia fra doi caualieri, quali hauendo fermati capituli chi meglio fa resta per uincitore, & habia lo honore de la uittoria; & chi peggio fa resta per uinciuto, & prigione del uittorioso. Accade nel combattere che luno l'altro duno occhio priuo; & quello che p̄dette

a l'altro taglio il naso,& finendose la battaglia dubitan-
do se dimandaua,quale de loro fosse piu honorato uinci-
tore . Onde quello che hauea cauato l'occhio al compa-
gno monstraua hauere magiore parte nela uictoria hono
rata;attento che in questo mondo nõ e altra miseria che
essere priuo dela uista per respecto che fa restare l'ho-
mo inutile a tutte cose;& per essere l'occhio membro no
bilissimo ; & per essere collocato in eminente loco e di-
gnissimo membro per essere in testa collocato quale e lo
principale,& lo gouernatore de tutti li altri membri hu
mani;attento che le guida,& conduce con lo instrumen-
to del lume,& doue a lui pare,& piace;& per quelli se
cognosce,& discerne tutte le cose dela natura la imagine
delquale al cerebro,& al core representano,& conser-
uano la memoria dele cose uisiue;& fanno lo homo com-
battere,& legere como instrumẽti necessarii a tutti exer
citii ministrano allegrezza al core che in meggio de l'hu
mano corpo e recelato,conlaquale per la uirtu uisiua al-
legrandose con allegrezze se nutrica;il perche ragione e
de uiuere longo tempo che per essere il naso membro in-
utile nel capo e uile per cagione che e conductore dele
fezze del cerebro;& per quello se conduceno li puzolen
ti uapori dela testa;& per essere il senso delo odorato in
utile al corpo humano altra utilita de quello non sente se
non che per adornamento dela bellezza dela faccia in
quello loco da natura e stato producto. Adunque conclu
diámo che l'occhio e membro de magiore excellentia;at-
tento che sono due porte dela uista,quale e lo aprire,& il
serrare per loro uolunta ponno disponere,& in loro de-

fensione la natura maestra de tutte le cose due parpetule ha procreate; & lo Philosopho dice (si como noi in un'altro capitulo habiamo referito) che l'occhio e instrumento de l'anima sensitiua; & la mente uede mediante l'occhio; & impero quanto piu e excellente lo membro; tanto e piu honorata, & magiore la offesa che contra quello e adoperata tanto piu quanto che per la sua percussione causa magiore dolore; & p questo ha magiore honore quello che priuo che non quello a chi fo lo occhio priuato; ma se poria incontrario replicare che quello ilquale perdette il naso per essere unico membro nela faccia e piu necessario al corpo humano, & piu dănosa la perduta de quello; attento che per essere solo ornamento essendone la faccia sguarnita in nullo modo se po remediare; & hauendo perduto uno occhio restando l'altro totalmente non e priuato delo lume, anzi se fortifica la uirtu uisiua, & quello che era in doi in uno naturalmente se reduce, in modo che uene a uedere cosi con uno restante como con li doi; & questo e per ragione che la uirtu uisiua e indiuisibile, quătunche se possa diminuire, non pero se po partire; & questo dice Baldo che lo homo che ha uno occhio da nissuno exercitio per disutile se po amouere; & legese de Annibale Carthaginese, ilquale per uiolentia de freddo perdendo luno occhio al'alpe de Bologna con lo restante grandissimi facti contra de Romani adopero, in modo che de molte uictorie famosissimo nel mondo e rimasto; & lo euangelio dice meglio e con uno occhio andare in paradiso che con doi nelo inferno essere tormentato; ne se acquista pero extrema miseria per hauere uno occhio; p

che uole la lege che non se possa admouere da nulla administratione de officio quello che ha uno occhio che per homo imperfecto non lo condãna; & per questa ragione se denota che perdere il naso e magiore uituperio; attento che essendo la faccia humana assimigliata al uolto diuino; totalmente per la perduta del naso resta molto deturpata, perdendo la ornata bellezza, alaquale non glie nullo remedio; ne se potria per coprimento celare tal deformita del naso tagliato; onde monstrando in presentia de tutti tanto desornamento, si como e magiore pena a colui che ha una mano, & perdela, como dice Baldo; cosi e magiore pena, & carrico per exemplo uno che perde il naso como quello alquale li more lo unito figliolo ha magiore dolore de quello che hauendone doi gli more solamẽte uno restandogli l'altro non e si grande la sua pena; & perche secõdo la opinione deli homini non se po fare magiore improperio, & iniuria a l'hõ uiuente che priuarlo del naso; perloquale e magiore la offesa che nõ seria dela mano, dun piede, o de uno occhio lo priuasse; pche e piu manifesta uergogna; & per questo per una gran pena se sole un delinquente ala priuatione del naso condãnare, accio che porta per eternale pena insu la faccia de continuo la sua uergognosa punitione, laquale in niuno modo se po coprire; & dice Federico nela sua constitutione che la pena dela priuatione del naso e punitiõe atroce, & seuerissima; attento che e derisione dela gente; & questa tale punitione dare se costuma ale donne che adulterano il matrimonio coniugale per manifesta pena del grauissimo delicto; & per questo crederia che ha magiore ho-

nore quello ad chi e restato il naso perdendo lo occhio; quello ilquale con doi occhii, & senza naso se ritroua; pero quando simile caso accadesse potra il iudice secondo il suo uedere iudicare. Ma la mia sententia me pare essere iusta per le altre circunstantie che possono nele ferite intrauenire.

Quando deli doi combattenti luno percosse la mano tutto il braccio debilitando, & l'altro la gamba percotendo tutta fo debilitata. Cap. XXVI.

Ombattendo a cauallo doi strenui caualieri incontrandose luno contra de l'altro cō le lanze. insu la resta se uēnero in si facto modo a ferire che luno la mano dela briglia dal ferro del nimico con lo arcione da l'hasta dela lāza se trouo confitta, tale che con difficulta da per se sferrare se potete; & l'altro essendo percosso nel ginocchio fo si graue la botta che uenne tutta la gamba insieme con il piede a essere in tal modo lacerata che ne a piedi, ne ad cauallo de quella se potea piu ualere. Se dimanda quale de quelli per merito delo incōtro ne debbe lo honore reportare; & quale con piu dāno, & uituperio sia rimasto. Pare nel primo aspecto che quello ilquale fo ferito nela mano habbia magiore offesa receputa per essere membro uirilissimo, & molto necessario al seruitio de l'homo; & piu a quelli che sono armigeri, & che aiuta, & gouerna tutti li altri membri, & con quella se exercita la militia guarnendo tutto il corpo de l'arme necessarie; & con la

mano se offende il nimico, & con quella ale offese se re para. Et in tanto dice la lege chel caualiero armigero senza mano e disutile ala battaglia, & debbe perdere il pheudo statuito per premio de l'exercitio militare. Attẽ to che non e piu apto adoperarlo. Et dice la sacra scriptu ra che l'homo debbe uiuere delo exercitio dele sue ma no; & non e magiore infelicita appresso dela perduta de la uista, in questa uita che perdere la mano; perche quel lo ilquale e priuo de quella glie de necessario con uergo gna per uiuere perpetualmente mendicare. Et per questo per hauere perduto membro piu degno dela gamba, & del piede, & collocato in piu eminente loco ha magiore carrico. Pero incontrario se responde per parte de quel lo che e offeso nela mano dicẽdo epso offeso nel piede, & nela gamba lo nimico debbe hauere magiore honore; attẽ to che la gamba, el piede piu che la mano sono necessarie al caualcare; conciosiacosa che e stato ueduto un caualie ro senza mano fortissimamente cõbattere portando la spa da artificiosamente in una mano di ferro ligata nel tron co braccio destro, & ne l'altro sinistro portaua uno scuto appiccato con certi ramponi de ferro, ouero crocchi, con liquali appiccãdo pigliaua de molti prigioni, liquali exer citii senza gambe, & piedi non se potriano adoperare. Onde concludendo diremo che quello ilquale ha guasto la gamba con lo piede sara con piu deshonore, & danno de sua persona che colui che ha la mano persa. Attento che piu commodamente quello che ha una mano guasta se potra exercitare de quello del piede ilquale essendo caualiero potra in campo essere conductieri, officiale de

arme guida, ſpia, & cõſigliatore, cauallaro, pueditore de l'exercito, & amaeſtratore deli paeſi; lequale coſe non potra opare quello che hauendo li piedi rotti non potra caualcare e de neceſſario eſſere da altri gouernato, & a piedi e totalmente diſutile, & a cauallo quello che ha piedi, & non mane po gouernare ſe, & altri con mane artificiale; quantũche ſia ſtato ueduto cõductieri con gãbe artificiale mettendoſe a cauallo cõ auxilio de ſoi famigli marauiglioſamente con gambe de legno ne l'arme ſe adoperaua; pero ſenza aiuto non potria caualcare, ne diſmontare potrua. Et per queſto diremo che e piu diſutile quello ilquale da per ſe nõ ſe po aiutare, che quello che da epſo uale a qualche coſa adoperarſe, conſiderato che uno fante a piedi ſenza mano e ſtato ueduto andare ala ſtrata, & pigliare de molti prigioni, & ſcalare caſtelli de nocte cõ le mano di ferro, & a crocche, & con quelli medeſimo pigliaua li prigioni. Per queſta ragione me pare piu uera la ſententia; pero io la remetto in arbitrio delo lectore al legando megliore ragione. Incontrario po iudicare ſi como meglio il ſuo iudicio li porge.

Quando lo deſtro combatteſſe col ſiniſtro, & le ferite foſſeno ale mano de tutti doi, qual ſara piu honorato uincitore, o perditore, o pacta. Cap. XXVII.

E combatteſſeno doi a tutta oltrãza deliquali il prouocatore foſſe ſiniſtro, & tagliaſſe al prouocato la mano deſtra; & quello ſimilmente a lui la ſiniſtra; ſe ueneſſeno a contrã

quale de quelli deuesse essere il piu honorato, o uincito-
re, o perditore, ouero se deuesse essere pacta. Perche uo
lendo tale differentia iustamente declarare diremo, che
piu efficace ragione se potriano adducere per iudicare
essere pacta che uno perditore condānare. Attento che
tutti se trouano dela destra mano essere priuati; quantun
che luna la destra, & l'altra la sinistra habbia perduta;
perche naturalmente quello ilquale perdette la sinistra p
destra la adoperaua; perlaqualcosa non po dire hauere
meno danno del compagno receputo; pero se potria iusta
mente dire che per essere la sinistra destra al prouoca-
tore perdēdola nel combattere, anchora che dela destra
il prouocato priuasse debbe essere perditore, per respe-
cto che ha promesso uincere la battaglia hauendo persa
la mano che ad epso era destra, quantunche fosse sini-
stra; per respecto che e piu propinqua al core; & per
questo ha maggiore carrico anchora che fusse pacta. At
tento che ha promesso prouare quello che a lui e stato
per opinione de cauallaria debbe essere perditore. Con
siderato che e tenuto uincere, & non apactare. E da sa-
pere anchora che la mano sinistra repara gli colpi delo
assaltatore conlaquale lo assaltato ponendose a fronte de
lo nimico. Attento che defende il core daloquale e amae
strata nelo reparare; & piu ogni offesa che se fa al co-
re la sinistra e scuto, & reparo dela destra che natu-
ralmente con quella se copre il capo. Attale che piu se-
curamente la destra se adopera nelo offendere tutta uia
ua reparando contra delo inimico per dargli causa es-
sere perditore.

Quando il prouocatore, & ꝓuocante sono in simili mēbri feriti qual sara il uincitore, o ꝑditore. Ca. XXVIII.

Auendo doi caualieri longo tempo combattuto per guagio de battaglia de tutta oltranza trouandose equalmente in simili membri feriti indebiliti forono nela giornata. Se dimanda quale debbe essere il uincitore per la ragione de lo precedente capitulo narrato debbe essere il prouocante perditore; perche non ha prouata la offerta del superare; pero nel cauare del sangue secondo il modo e causa de uictoria al nimico. Onde uolendo distinguere se debbe considerare il loco doue se caua; se da ala testa, o dali altri membri inferiori; secondo la dignita del membro; & la operatione de quello considerato che cauādolo dal braccio destro del nimico sara piu honore del percussore, de quello chel cauo del sinistro. Attento chel destro e quello conloquale in defensione & in offensione la spata se exercita; quantunche il sinistro (si como habiamo dicto) sia piu propinquo al core che uenendose da quello a cauare saria si como dal core cauato fosse; perche nela mano sinistra sono le uene che respondeno al core; & ꝑ questo nel sposare dela donna se pone lo anello al quarto digito nela sinistra mano per essere in quello una uena respondente al core. Ma in facti, & exercitii militari se estima piu la destra, laquale ministra tutte battaglie; & per questo percotendo la destra, e percosso il principale deli membri nele arme necessario; & per consequente e magiore la offesa dela destra che dela sinistra; per respe

cto che la sinistra e scuto de quello che combatte; & naturalmente ponēdose inanzi del nimico a reparare e piu acta a receuere la ferita per tale ragione combattendo a tutta oltranza e perditore quello che nela destra e ferito. Ma in battaglia de honore saria pacta, ouero quello saria uincitore che piu uirilmēte fosse adoperato, & che manco ha estimato il dolore dele ferite, & che meglio ha exercitato le arme. Se debbe attendere anchora a considerare la qualita dele ferite discernendo la mortale da la meno periculosa (si como de sopra habiamo dicto) cōsiderare la nobilita deli membri feriti.

De una partita de quatro quale sia la uictoria. Capitulo. XXIX.

Enendo ad guagio de battaglia quatro caualieri de combattere doi per doi a tutta oltrāza a cauallo per causa de crimine læsæ maiestatis intrarono nela liza ala giornata deli quali doi per commune consiglio haueano deliberato andare sopra uno deli nimici che era alquanto debile, & fiacco; laquale deliberatione poseno in effecto; & combattendo con tutta la loro potentia gli doi contra luno; lo assaglito resistendo audacemente percosse uno deli soi insultatori nimici; perlaqualcosa uedendo il compagno de lo assaltato subito a piedi desmonto, & leuatose li speroni con la sua propria lanza dala parte de retro ferite un deli assaltatori delo suo compagno grauemente facendo l'altro desdire, in modo che lo desdicto fugendo fora de

la liza alo suo ferito compagno disse che non se deuesse partire; attento che era piu honore dentro che fora la liza morire quello ilquale hauea ferito luno, & facto l'altro desdire, uedendo fugire il desdicto per lui prendere il seguitaua, & non potendolo pigliare; se dimanda quale sia la uictoriosa partita remanendo luno con gli doi dentro la liza ferito. Considerato che li doi dicono che la loro partita debbe per ragione essere uincitrice hauendone facto uno desdire, & l'altro grauemente ferito. In cōtrario responde quello che solo dētro la liza e rimaso dicendo che loro debbeno essere uincitori. Attento che de li doi ne e uno ferito, & anchora chel suo compagno sia stato ferito fo traditamente, & essendo l'altro desdicto deli doi luno ne e andato fora dela liza senza licentia del iudice che se iudica essere uinciuto; & allegate le ragione de luna parte, & de l'altra; se debbe la sententia per il iudice donare; & pche la causa e dubia essendo un ferito da luna parte, & da l'altra; & de glialtri luno uscito fora dela liza, & l'altro desdicto in fauore de q̄lla partita doue non se troua nullo essere desdicto se debbe la sententia donare; quantūche uno deli uincitori senza licētia uscisse dala liza nō lo fece per timore, anzi per uolere pigliare il desdicto fugitore per farlo dal iudice meritamēte punire, ilquale fugēdo non uoleua la diffinitione de sua punitione aspectare; & perche cōbattendo uno per causa de tradimento, o de crimine læsæ maiestatis essendo superato, & cōfesso se debbe como traditore punire, pche non basta essere desdicto; & fo q̄llo il uincitore ilquale sbarattando tutti doi li nimici piu uirilmente se adopero

ferendone uno grauemente, & l'altro facendolo desdire uilmente il fece fugire fora del campo.

Quando fo data disfida de combattere con arme equale, & militare; & luno uenne con arnesi de charta piu ligieri che de ferro, & uinse; se debbe essere uincitore. Cap. XXX.

Oi caualieri se disfidorno per combattere a piedi armati de arme equale, & militare; con accie in mano con pacto che quello fosse il uincitore che in piu eminente loco dela persona ferisse il nimico peruenendo ala giornata secondo la conuentione, deliquali luno per essere piu ligiero, & ueloce nel combattere uenne con lo arnese de charta pergamena in argentate, & si ben polite che monstrauano ueramente essere de acciaro in modo che per la falsa apparentia nela battaglia dal suo nimico non forono cognosciute, ilquale per essere piu adiutante per gli falsi schineri assignando un colpo nela uista del nimico li dono una ferita con grande effusione de sangue; perlaquale percossa uedendo il iudice per tema dela uita del ferito subito spartendo pose a fine la battaglia; & uolendo il percussore como megliore facente la sententia dela uictoria, peruenendo a notitia del iudice la falsa astutia del percussore che con arme de charta hauea combattuto p suo grandissimo auantagio, & detrimento del compagno, quale allegaua che hauendo quello con falsita superato non meritaua laude degna de honore, alquale il percussore

replicaua dicendo. Se io ho uoluto combattere con le gābe de charta coperte, & non de acciaro; e stato mio desauantagio con periculo. Attento che se me hauesse tirato per le gambe tutte due facilmente le haueria rotte; & p questa ragione non me se debbe imputare in fraude; l'altro tutta uia impedeua la sententia cognoscendo per ingāno essere superato; & essendo tutte le ragione punctalmente dal iudice ascoltate; dette la sententia in fauore del percussore, per essere il megliore facente non bastante la ragion de fraude allegata. Attento che po dire con le gābe desarmate cōbattendo ha superato il suo nimico hauendolo ferito in faccia in loco dignissimo, & eminēte p piu respecti merita lo honore reportare. Attento che desarmato animosamente se ha saputo gouernare operando cō tempo la destrezza, non se ha facto percotere neli membri desarmati confidandose ala sua propria uirtu e stato del suo nimico uincitore, & con grande honore rimaso dela impresa. Questo caso successe in Catalogna; si como noi lo habiamo nel presente capitulo narrato.

De battaglia de doi caualieri combattenti quando il principe lo sceptro butto per spartire, & luno corse dapo dicēdo non hauer ueduto il sceptro buttato, & l'altro dice essere percio uincitore. Cap. XXXI.

Auendo doi caualieri longo spatio dentro la liza a tutta oltranza combattuto in presentia de loro principe ilqual uedendo la uirtu de tutti doi che con grāde animositate ha

ueano luno a l'altro resistuto senza auantagio de nissuno non permesse che combattesseno; & buttando il sceptro interdisse la battaglia; perloquale acto uno de quelli posando le arme desistete dal combattere; l'altro impetuosamente con la lanza su la testa percosse il suo desarmato inimico; perlaquale desobedientia uedendo lo astante principe turbatamente intrato nela liza con animo de castigare lo desobediente caualiero iratamente lo seguitaua; perlaquale turbatione uedendo il caualiero percussore de suo inimico il principe irato persequendolo tuttauia dentro la liza fugeua dinanzi alo suo signore protestandose che per euitare la ira delo suo signore fora la liza fugesse non deuesse ala ragione delo suo honore preiudicare; & con tale protestatione fugendo fora del campo saltete; perlaquale fuga lo ferito che dentro era rimaso dimandaua diffinitiua sententia in suo fauore che se douesse declarare per la desobedientia, & fuga delo suo inimico essere perditore. Et oltra questo hauendolo desarmato ferito sotto la securita delo principe se deuesse per traditore pronuntiare. Ala petitione delquale incontrario per lo fugito se responde dicendo. Attento che lo sceptro se debbe per lo principe buttare in tempo che da ciascuno combattente commodamente se possa uedere. Retrouandose lui nelo dato segno hauere il suo cauallo concitato fo cagione che non se auede delo prohibimento dela battaglia, & delo buttare delo sceptro; & per questo hauendone lui sprouistamente percosso il suo inimico ne per traditore, ne per desobediente debbe essere castigato, ne debbe anchora essere perditore per esse

re andato fora dela liza fugendo la ira del suo signore; che per diuino precepto se troua se debba fugire lo irato signore per dare loco ala perturbatione delo animo, che il piu dele uolte per mala informatione se commoueno, in modo che uenneno ad maculare la modestia de la loro temperanda iustitia, per respecto che se debbe con lo animo tranquillo, & non turbato moderatamente gli delicti castigare, altramente non saria iustitia, anzi crudelitate; & quello ilquale fuge lo uolto irato delo suo signore e segno de timore, & obedientia. Onde hauendo lui constrecto, & non uoluntario con protesti fora dela liza fugito non se gli debbe imputare ad mancamento delo suo conseruato honore, ne anchora ad condãnarlo essere perditore. Per uoto de molti caualieri uolendo il caso declarare fo determinato se deuesse dare il giuramento ad quello ilquale allegaua non hauere ueduto il segno delo buttato sceptro; & in caso che giurasse non hauerse aueduto delo prohibimento quando uerisimi le coniecture incõtrario non apparesseno non se potria, ne per traditore, ne per perditore condãnare; quantunche hauesse fora dela liza fugito per respecto che per lo Imperatore Iustiniano fo facta una lege per lo Papa approbata. Essendo per un Principe, Re, Imperatore, o quale se uoglia altra potesta expressamente ali loro officiali comandato che deuesseno uno tale subiecto decapitare non debbeno de continente inconsideratamente obedire, ma debbeno per spatio de uinti giorni, neliquali ueresimilmente appare la ira del suo signore cessare maturamente soprasedere, per respecto che lo comandamento

delo irato principe non se debbe obedire; pero se debbe sopra de quello accortamente consultare; perche se lege nele Romane hystorie che li Consuli deputati administrare la iustitia nela republica dinanzi de loro continuo portauano in segno de imperio un mazzo de uirge cente, & ligate con una cordella intorno a molte uolte fasciata, & strecta; denotando che se il Consulo per sinistra informatione in ira se accendesse non potendo in breue tempo la fasciata uerga desligare uolendo alcuno con quella in segno de imperio castigare se hauesse uenuto a mitigare la ira nel tempo che a dissoluere la uerga se adoperaua. Si como dice Dante; Che la spata de Dio nõ taglia infrecta. Ma trouandose per commune iudicio deli electi officiali, ouero deli circunstanti con lui hauesse commessa disobedientia al suo principe, & la sua excusatione non fosse uera ne uolendo giurare dela sua innocentia. Se debbe pero como perditore de pena de tradimento grauemente punire hauendo offeso il suo desarmato, & obediente nimico; & lo offeso per la obedientia debbe essere uincitore. Attento che con quella fermo nel campo rimase considerato che non se po hauere magiore honore per li combattenti quando ne per iusta, ne per iniusta cagione in ninno modo senza licentia escono fora del campo per fin che dal iudice non e data dela battaglia diffinitione; perche la possessione del campo da grande reputatione ad quello che la mantene; & piu ad quello che con uictoria se la conserua.

De una partita de septe contra septe, de quali doi andati

per

per terra de luna, & de l'altra gli cinque che male fanno de qual sara la uictoria. Cap. XXXII.

Ombattendo septe caualieri dentro uno campo partiti contra de altri septe p monstrare la strenuita, & la uirtu de l'animo con pacto che la uictoria fosse de quella partita doue piu quelli che megliore fanno se trouasseno; succede che cinque de una banda ualorosamente se adopero li doi annumerati compagni per terra da altri doi ualorosi caualieri dela inimica partita forono buttati de liquali uincitori gli altri cinque compagni uilemente se comportarono perdendo de molte lanze, & male adoperano le arme. Se dimanda quale partita de quelli deueria essere uincitrice. Se responde prima che ragioneuolmente deueria essere quella deli cinque bene operanti per essere magiore numero che meglio fanno pero se potria dire incontrario essendone doi loro compagni da gli altri per ponderoso incõtro uirilmente per terra deroccati deueriano essere perditori. Attento che non e magiore dishonore ne l'arte militare dela cascata ali caualieri che in tali exercitii se adoperano; quantunche tutta la giornata ualorosamente se adoperasseno uenendone a cascare al fine non potriano premio ne honore guadagnare in quella giornata; plaqualcosa la uergogna deli abattuti uitupera lo honore deli compagni acquistato per bene operare. Altra uolta se replica in fauore deli cinque; attento che cinque compagni deli doi uincitori perdendone lanze, & uilemente con le arme adoperandose che

sono apti uno grado pegiore delo cascare; & per questo essendo cinque che male fanno, & da l'altra partita doi ragioneuolemente quella debbe essere perditrice doue e magiore il numero deli mali operanti. Attento cō lo narrato argumento se po chiaramente uedere che uolendo li doi abattuti lo honore deli cinque compagni occupare uerisimilmente gli cinque uilemente operati debbeno lo honore deli doi offuscare, pero tale dubitatione se potria meglio per caualieri che per iuristi, ouero philosophi decidere; quantunche io crederia che debbeno essere uincitori la contraria partita deli doi cascati. Attento che il cascare e apto uilissimo nelo exercitio militare (si como de sopra habiamo narrato) doue se demōstra la uilta de l'animo; & la mala doctrina del caualcare; & da morte in fora il magiore dishonore che a caualieri possa ne la battaglia intrauenire; doue se denota impotentia, imbecillita, & fiacchezza del corpo; pero io me reseruo al iudicio deli prudenti, & sauii caualieri martiali; & se la mia decisione non satisfara il iudice sara colui quale piu efficace ragiōne porgera per la uera decisione.

Quando il rechieditore toglie sse la spata al rechiesto se sara uincitore, o che meglio fanno. Cap. XXXIII.

Essendo uno caualiero da un'altro in battaglia de tutta oltranza prouocato; & essendogli per il suo prouocatore tolta la spata dapo nelo combattere mirabilmente senza de quella se defende, quando subterfugendo, quando re-

parandose con le braccie, & con le mano; & in tale mo do gouernandose, che persi, ala soprauenente nocte dalo suo nimico non se fece occidere, desdicere, ne pigliare. Se dimanda se quello hauendo uilemente persa la spata nela battaglia debbe essere perditore, o essere lo pegiore che sia hauendo perso il principale instrumento che in quella se recerca, & guadagnato per il suo nimico la lege ciuile descriue che il perdere dela spata, & de l'arme in la battaglia, e il magiore deshonore che accadere possa a un caualiero; perche non senza uilita se perdeno; & per magiore odio del perditore de l'arme nela battaglia lo Imperatore per lege, & militare disciplina comanda essendone recuperate per li sodali, ouero compagni non se debbeno restituire al perditore; quantunche altre cose in battaglia perse, & recuperate dali soi se deuesseno retornare al perditore quando al debito tempo recuperate fossero da nimici. Ma per dare recto iudicio se determina non essere uinto, ne superato; quantunche sia stato desarmato dal nimico; & dinanzi a quello tutta uia per il campo sia andato discorrendo; nientedimeno in battaglia de oltranza doue se recerca morte, o desdicta non interuenendoce non gli cognosce perduta, ne uictoria; quantunche lo toglitore dela spata monstra hauere magiore honore. Considerando accortamente il perditore dela spata merita magiore laude. Attento che essendo desarmato dela spata se e dal compagno audacemente defensato, in modo che non se ha facto occidere prendere, ne desdire; si como molti senza arme retrouãdose se fanno senza defensione superare; & per questa ragione se debbe il desar

mato absoluere dela querela;ma interuenendo in battaglia doue se demonstrasse la uirtu de l'animo meritara piu laude quello che tolse de quello che la spata perdete;ma hauendose senza spata defensato ha acquistato maggiore reputatione senza arme de quello che armato non potte offender il desarmato nimico;po se remette ala sententia deli caualieri se con megliore ragione se mouerãno.

De uno deli combattenti che porto nelo campo uno pomo con uno artificio de foco,quale posto ad terra prohibea il cauallo delo nimico accostarse contra de lui. Capitulo.XXXIIII.

N caualiero desfidato un'altro per combattere a tutta oltranza per fede rotta,o p causa de honore,o per qual se uoglia altra cagione iusta ala battaglia peruenire,offerendose prouare con la lanza,& con la spata quello che opponeua al rechiesto.Et essendo dentro dela liza,il prouocato porta un pomo concauo de metallo con molti pertusi daliquali usciua un foco artificiato che con uentositate buttaua fiamme de foco acceso a modo de fulguri, in modo che duraua un longo spatio de tempo conloquale ne hauea molti altri simili a quello.Et postose in una parte del campo tenea appresso de se lo artificioso fulminante pomo ilquale de continuo stillante foco lo artificio sadoperaua; perlaquale astutia spauentandose il cauallo del rechieditore,anchora che da molte speronate fosse pcosso in niuno modo contra il caualiero se uoleua accostare; anzi da

quello spauentato non stimando gli speroni stimolanti fu-
gendo piu se allontanaua, & continuando il caualiero in-
uentore de tanta malitia, molti de quelli pomi fornendose
luno appresso l'altro in quello medesimo loco collocaua
tutta la giornata dal suo nimico in niuno modo pote esse-
re offeso solo con tale inuentione defensandose. Se diman
da qual debbe essere lo honorato uincitore. Se potria di
re essendo fra le parte conuenuto solo con lanze, & spate
deueano combattere, per trouare la uerita; hauendo il p
uocato con lo narrato artificio la battaglia impedita non
se deueria imputare al prouocante uenendo liberamente
al combattere como ualoroso caualiero con l'arme milita
re. Attento che quello e facto contumace che con le ar-
me deputate secondo la promissione ala battaglia non e
comparso; perche non ha il debito satisfacto; & oltra que
sto ha monstrato per codardia hauere mala iustitia, o ui-
lita de animo; fugendo la battaglia & lo exercitio dele
arme. L'altro essendo prompto, & audace comparito si
como hauesse uinto se deueria la uictoria, & lo honore
meritamente reportare. Et quello ilquale ha mancato de
la promessa deueria essere senza dubio perditore, per nõ
hauere resposto si como hauea promesso respondere met
tendose de drieto uno muro de foco in presentia del nimi
co ha mancato del suo honore quello defensando non con
l'arme de caualleria; ma con foco, & fiamme; como che
fosse nõ caualiero, ma Vulcano fabro Siculo, quale de ful
gore fu auctore. Incontrario se allega, perche la natura
dela battaglia de tutta oltranza recerca ogni astutia, &
ogni fraude per schifare il cõbattere che po dare la ter-

ribilità dela morte non debbe essere perditore non essen do in battaglia per monstrare la uirtu, & lo experimento de l'arte militare saria acto deshonestissimo in niuno modo excusabile de usare nissuna fraude, o ingegno che fosse impedimento delo experimento dela battaglia. Et quantunche in battaglia de tutta oltranza sia licito usare ogni fraude contra del nimico; non se intende pero usare ingegno per artificio che lo nimico non se possa contra de lo altro appropinquare. Et quello ilquale per industria de artificio schifa la battaglia; per tāto se reputa como se dal nimico fugesse. Attento che de tali ingegni gli mori gente uilissima forono gli inuentori. Et per questo quelli che lo usano per carrico se gli pote imputare. Et per quel lo debbe il prouocatore meritamente essere honorato con colore de animosita, & de iustitia. Attento che accadette che uno caualiero essendo dentro la liza con uno altro caualiero portando una lanza subtile, laquale tiro ne le coperte anteriore delo cauallo delo inimico passandogli uiolentemente, in modo che stando appiccata impuncta il perditore per terra; fo cagione per quella chel cauallo del nimico in niuno modo contra lui se potesse accostare. Et quello fo uincitore perche dette su li garletti delo cauallo facendolo cascare; facilmente prese, & supero il suo nimico.

Quando nelo combattere se desdice; & il uincitore li remette; sel iudice il potra punir, o restara traditore cō descēdenti. Cap. XXXV.

SSendo uno caualiero da un'altro in batta-
glia de tutta oltranza superato, preso, & dis
dicto cerca al suo uincitore li debba perdo-
nare la uita, ilquale benignamente li perdo-
na. Se dimanda se tale uinto, & desdicto se
deuera dal iudice punire. Attento che haueá gi̇urato ne
lo intrare dela battaglia essere uero quello che defende
re intendeua; perche e opinione de molti caualieri che
quello debbe essere grauemente punito; & oltra questo
restare per traditore repulsato infino a l'ultima proge-
nia che da epso descendesse, saluo quelli liquali inanzi, o
uero nel giorno dela battaglia fosseno procreati; pero al-
cuni dicono che non debbe per traditore remanere; per
che ale uolte e necessario commettere il tradimento con-
tra un pessimo tyranno uiolatore dela diuina iustitia, &
de l'honore deli subditi; si como fece quel Duca del exer
cito che la gran uendecta fece dela adulterata donna do
nando il passo del regno a lhoste del suo infidele signore,
& dela corona lo priuo per il gran desdegno de tanta in
fidelita, qual non fo da caualieri; pero de infamia notato
essendo a lui la fede dal suo signore fallita, rotta, & man
cata. Pero in tal caso il perditore non ha tradimento cō-
messo; quantunche sia stato superato per defendere una
querela iniusta; quando fosse battaglia che per cagion de
tradimento se combattesse perdendo traditore se mon-
straria essendogli prouato con l'arme, & hauere con sua
bocca confessato dicendo essere traditore; laquale ragio-
ne e piu uera. Et questo anchora haueria loco quādo ha-
uesse tradita la patria, ouero il suo signore essendo nela

battaglia desdicto restara traditore con li soi descenden
ti; ma non con quelli che fosseno prima nati (si como ha
biamo de sopra scripto.) Se debbe intendere pero che
non per causa del giuramento de defendere la uerita ha
uendo spergiurato che per la sola perduta restaria tra
ditore; pche tale giuramento non po fare che sia piu gra
ue dela sua natura, ne anchora il delicto se po in tradi
mento transmutare quando non e specie de tradimento
commesso, ne la pena del delicto se debbe mutare, ne ag
grauare per causa chel delinquente se habbia uoluto de
fendere; quantunche per forza d'arme sia confesso (como
de sopra e dicto) la proua che se fa per battaglia de ol
tranza per alcune circunstantie che gli uengono e dubia
& non sempre se uede essere uera; & questo se proua p
molte auctorita, & de antique scripture ch ale uolte mol
ti perdeno con ragione doue habiamo attestata la Decre
tale che dice che albora Dio lo permette per punitione
de antiqui peccati, & nō per causa del delicto, perloqua
le se combatte; & anchora che questo habbia confessato p
forza d'arme; benche sia confessione ualida in iudicio de
arme, & che non se gli possa allegare il contrario; nien
tedimeno hauēdola facta per timore spontaneamente nō
e per tanto legitima quanto fosse uoluntaria. Attento che
con lo cortello in gola ha confessato quello che non inten
deua confessare. Et secondo la lege scripta quello che giu
ra falsamente in causa criminale; quantunche li sia pro
uato il delicto, non debbe esser per periurio punito; per
che a ogn'uno e licito in qual se uoglia modo rescotere il
proprio sangue dala acerbita dela corporale pena con sa

cramenti falsi;perche nullo modo e tenuto con la propria bocca condānarse,ne se medesmo accusare;tanto piu che quelli che combatteno giurano che credeno hauere iusti tia;& che non usano alcuna calumnia,ne periurio alcu no excepto de infidelita se po a morte condānare;ne an chora debbe traditore remanere;quantunche per il suo principe giurasse;perche Baldo,& Andrea de Sergnia dicono quando se proua il delicto per battaglia de tutta oltranza per la proua che e dubia & incerta se debbe la pena mitigare,& non augmentare;perche se uno sara de homicidio colpato combattendo sopra la querela per dendo non se debbe decapitare;ma se gli debbe tagliare la mano,conlaquale dice hauere conmesso lo homicidio. Et per q̄sto in tale caso non se debbeno li descēdenti diffa mare como traditori,o nati de tal patre per delicto del patre, saluo in crimine de maiesta offesa; ouero quando hauesse tradita la patria. Albora nascendone gli figlioli de sangue paterno maculato,& infecto de tradimēto ra gione manifesta e che debbe essere traditore;si como q̄l lo ilqual nasce de patre leproso nullo expertissimo medi co il potria assicurare che nela infirmuta paterna non p̄ uenesse.In questi doi narrati casi sempre fo licito che p̄ le lege antique,& noue se permette il combattere iusta mente a tutta oltranza,cioe per tradimēto de patria & de regale signoria;la ragione e questa;p̄che e licito ama zare un traditore dela patria,& del suo signore;& piu che morto non se debbe piangere, ne portarne dolo, ne fare nulla demonstratione de mestitia per li soi parenti; tanto e seuera la punitione dela offesa dela maiestate,&

dela patria;& la lege uolse in questi doi casi il figliolo p
lo paterno delicto fosse punito. Si como anchora dice la
diuina scriptura, li patri nostri mangiaranno le cose agre
ste;& li denti deli figlioli zeleranno. Onde concludendo
dico che totalmente e falsa la opinione de quelli che di-
cono chel perditore de tale battaglia resta traditore ex-
cepto neli doi sopradicti casi;benche sia confesso del de-
licto perloquale se condusse nelo combattere per paura
(si como desopra e narrato) la confessione facta con la
spada non e del tutto da essergli data perfecta fede;per
che la magiore parte de quelli che sono tormentati p cau
sa de delicto confessano quello che non hanno facto per
forza de tormento;per questo comanda la lege che non se
debba a tale cõfessione stare excepto se per altri indicii
chiaramente paresse per lo tormentato essere commes-
so il delicto imposto, como per exemplo diremo. Confes-
sando uno hauere amazato uno homo nel bosco. Se deb-
be per lo iudice mandare in quello loco a trouare il cor-
po morto, ilquale non trouãdo non se debbe il confesso de
pena de homicidio punire non essendo la sua confessione
uerificata. Per questa ragione se conclude quelli che per
forza de arme se rendeno;quantunche per iudicio de ar
me resteno infami,& superati;nientedimeno non se po-
tranno dare per traditori;pero restano repulsati;si como
in uno altro capitulo per noi diffusamente e dicto.

Quando uno in battaglia de oltranza e uinciuto,& re-
preso dicesse non essere il uero,& per forza essere con-
fesso se debbe essere udito. Cap.XXXVI.

Ouese una questione de un che fosse in battaglia de tutta oltranza confesso con credenza de non hauere hauuta iustitia; & dapo uolesse dire il contrario, allegando che per forza de arme, & timore dela uita non essere uero quello che per lui e stato dicto. Se dimanda se questo tale debbe essere in questo caso audito. Baldo dice che la natura dela battaglia particulare e tale che nõ se gli po allegare forza, ne timore dopo che e stato superato altramente non saria battaglia; & questo e il uero; perche la forza e iusta quando se fa per proua, & experimẽto dela uerita; & specialmente quando con li ordini necessarii e processo ala battaglia essendogli electo il iudice, & loco; secondo il stile de cauallaria recerca; & essendogli uerisimili indicii contra lo accusato; & che per testimonii non se potesse prouare (si como habiamo dicto in uno altro capitulo) uno caualiero superato forza, ne timore non po allegare per ragione che li saria grandissimo mancamento quando contra uno hauesse combattuto, & uoluntario; & dinanzi il iudice competente hauesse pigliata la battaglia doue non se presume potere intrauenire superchiaria; & essendo anchora per loro giurato de defendere ciascuno la causa sua senza calumnia seguẽdo la confessione non po allegare che per forza l'habia facto hauendo confessato iudicialmente in examina de battaglia doue se combatte da corpo a corpo ciascuno defendendo la sua querela; & per commune uolunta se elegeno l'arme, & chi e superato e perditore per diuino iudicio; perche la iustitia uole che quello abattuto che defen-

de il falso; & che la uerita sempre superi la spata che cõtra de epsa combatte togliendogli la potentia facendogli indebilitare le fortezze; perche sempre il falso nela battaglia dal uero e superato; & quello ilquale combatte cõ iustitia porta lo animo inuicto con firma speranza de uictoria laquale indubitatamente dice il Philosopho sempre debbe seguire; perche non e presumptione che Dio habbia cura deli homini iniqui che sempre fauoregia la iustitia, laquale uene dal cielo, e la uerita nasce dala terra doue sempre se abracciano insieme se collegano in fauore dela uerita, & in detrimento dela falsita; & questo e approbato per molte auctoritate; si como in lo libro latino habiamo scripto.

Quando il iudice mosso per clementia, o altra causa spartesse la battaglia non aspectando il fine se il caualiero se po del iudice aggrauare. Cap. XXXVII.

Isparte ndo il iudice per compassione doi che dentro la liza pugnauano, deliquali luno diceua che alhora che il sceptro fo buttato era in stato de uictoria che staua per superare il nimico, ilquale respondea incontrario dicendo che molte cose potcano intrauenire, perlequale potea essere lui uincitore; & perche se debbe lo fine aspectare doue se manifestano le cose dubie; & il piu dele uolte intraueneno per altro modo che non sono pensate. Se dimanda quale sententia se debbe dare per il iudice nela diuisa battaglia; attento che nullo di loro e stato superato;

ne anchora e uincitore. Se responde (si como desopra e dicto) che se debbe considerare in che stato era dela battaglia nelo tempo del buttato sceptro; & secondo se erano cõportati li cõbattẽti cosi debbe ꝑ patente pũctalmẽte manifestar isino alhora che la causa mosse il iudice a dispartirli; po se debbe cõsiderare anchora che la clementia mouesse il iudice non debbe facilmente la pugna de oltranza diuidere; attento che a tutte le parte despiaceria, & appare che sia iniquitate per ragione che quello che in bono stato se retroua se potra dal iudice lamentare dicẽdo che se deuea aspectare il fine dela sua uictoria, laquale senza difficulta deuea acquistare; l'altro che in male stato se retrouasse potria opponere dicendo che se deuea spartire prima che in meglio stato se retrouaua; & hauẽdo aspectato quando era appresso de essere superato dalo nimico pare che sia partialitate hauendo possuto l'altro preualerse; & per questo il iudice quando fosse causa che importasse scandalo, cioe che combattesseno per tradimento, homicidio, ouero fede rotta, falsita, o per altro delicto, ilquale per non essere manifesto generasse grande errore; alhora il iudice debbe il fine aspectare, & in niuno modo spartire; attento che crudelita se demonstri in lo non spartire, quella e clementia; perche fa apparere la uerita dela iustitia; che altramente magiore inconueniente resultaria fra li pugnatori che andariano in altro loco a fornire la battaglia; & gli caualieri potriano murmurare, quale de quelli fosse il colpabile; nientedimeno neli casi che non fosseno criminali se potria per clementia interdire il combattere; perche e in arbitrio del

iudice;ma in battaglia de tutta oltranza lo fine è da aspẽctare per morte,o per desdicta; & quando il contrario se facesse saria clementia del iudice,ma non iustitia militare per dricto d'arme.

Quando uno deli cōbattenti in liza era ferito,& lui buttato per terra il nimico staua col coltello per amazarlo,& il iudice despartete,& il ferito se morite;quale sara il uincitore. Cap. XXXVIII.

INtrati in liza doi caualieri desfidati de cōbattere a incontro a tutta oltranza correndo luno contra l'altro uno de quelli trapasso la mano dela briglia de l'altro rompendo la lanza;perche il ferito animosamente se desferra;quantunche dala ferita uscisse sangue in grandissima abundātia;nientedimeno corse uigorosamente contra del suo percussore,in modo che per terra lo abattete;& dal suo cauallo desmontando corse sopra al cascato che staua genuflexo con la spata euaginata per amazarlo;& trouando la ponta de quella rotta pose mano per la cortella,& uedendo cio il iudice comando che la battaglia diuidere se deuesse;perche nasce la controuersia tra li caualieri;attēto che quello ilquale butto il suo nimico per terra cercaua lo abattuto per prigione;l'altro recusando diceua che lui lo haueua prima ferito,& cauatogli copia de sangue loquale dona grande honore al percussore se deuea per il iudice la fine aspectare;attento che in quella potea uincere il iudice le ragione delo abattuto, recusando dono

sententia in fauore de quello che lo hauea superato dapo in breue spatio de tempo per la quantita delo sangue, lo uincitore se uenne a smortire, in modo che como morto indebilito in terra casco; perlaqualcosa quello che perditore fo condãnato lamentandose diceua che iniquamente dal iudice la battaglia fo terminata, & anchora la sententia contra lui donata, si como la cascata del indebilito uincitore demonstraua ad chi lo iudice respondea che se deuesse ritornare nelo suo pristino stato, & la deuesseno la battaglia finire; il condãnato respondeua che la causa era finita per lo smortito essendo per la sua ferita lui nel cãpo rimasto uiuo, & forte nõ debbe essere condãnato ꝑditore; se dimanda se fo iusta la sententia delo iudice. Se responde anchora che sia in sua potestate nelo principio acceptare, & denegare il iudice; & dapo preso il iudicio habbia arbitrio, non debbe pero ad alcuna dele parte fare preiudicio, essendo la causa de grãde importantia debbe il fine dela battaglia aspectare, attale che nulla dele parte se potesse de lui iustamente lamentare per non hauere aspectato l'ultimo fine della battaglia da causa de querelarse a colui che nelo spartire in male stato se retrouaua, allegando la partialita del iudice che per passione nelo spartire e intrauenuto; & per questo il iudice nelo diuidere dela battaglia uso clementia, ma non fece iustitia; & piu nel dare dela diffinitiua sententia; ꝑche debbe il stato dela battaglia per lui diuisa punctalmẽte narrare dicendo che per clementia non permesse che piu se combattesse; perche nela battaglia de tutta oltranza (si como piu uolte habbiamo narrato) prima che morte, o

desdicta non gli interuene non se po decernere uictoria; anchora che mille ferite gli apparessero; & per questo la sententia non fo donata per termini iuridici; ma per humanita dubitando non li seguesse morte; & anchora che lo abattuto recusasse uolere retornare nelo pristino stato nela battaglia iustamente lo haueria possuto dire iustificandose, p respecto che hauendo lui ferito il suo nimico a morte, quale dentro del cãpo era mortificato; & essendo per il iudice spartito fo grãdemente aggrauato per non hauere possuto fornire la battaglia; & per questo lui potrua dire in uno altro loco, & con altro iudice uolere retornare nelo combattere doue hauesse trouato piu iustitia. In tale caso saria tenuto il iudice fare una patente notificando per quella si como il facto tra gli caualieri era passato; attale che narrando la causa, & gli termini dela diuisa battaglia per trouare la uerita; & per lo honore de ciascuno se possa per altro iustamente iudicare; & questo dico seruando megliore iudicio de tutti quanti li caualieri & campioni; & se l'altra parte e tenuto de andare a finire in altro loco la battaglia doue parlaremo dela appellatione appresso piu distinctamente per noi sara narrato.

Quando lo principe che ha concessa licentia dela battaglia perdonasse al uinciuto, & uolesse nõ fosse ne morto, ne prigione; sel uincitore potra al principe recercare tutte le spese, & il dãno del rescotere del prigione. Cap. XXXIX.

Essendo

Ssendo da uno officiale de arme dimandato in caso che uno principe acceptasse lo iudicio de doi caualieri disfidati, de iustamente declarare quello che per loro nela battaglia se seguesse; & hauendo luno la uictoria de l'altro dentro dela liza acquistata lo principe per clementia non permette chel prigione sia del uincitore, anzi per monstrare clementia dale sue mane lo uole liberare; se tenuto sara il principe uolendo usare clementia, & nõ iustitia alo perditore le spese del uincitore restaurare; perche da me e dicto che sempre lo principe tene lo loco delo iudice competente non debbe ne po togliere la iustitia, ne lo honore de nissuna dele parte specialmente quando non sono loro subditi; benche li fosseno, non potria pero iustamente farlo; quantunche hauendo potestate, la lege dela natura e subiecta ala ragione; perche se debbe la iustitia dele parte integramente seruare; attento che facendo il contrario saria tyranno, & iniquo principe; per questo se debbe guardare de iniusta deshonestate; ma uolendolo per alcuna iusta causa in utilita dela republica uno caualiero da morte, & captiuita liberare; essendo quello strenuo, & ualoroso armigero e necessario ala militia, oueramente per alcuno seruitio reputato meritasse da lui essere meritato; alhora uolendo lo principe quello per le narrate cause liberare po iustamente farlo con queste che e tenuto al uincitore tanto dele spese facte per uenire ala giornata quanto de quelle che per lo repatriare incorresseno integramente al uincitore satisfare dandogli la uictoria, & lo honore; & oltra questo e tenuto

de darlo lo rescapto del prigione, si como dicono le lege ciuile, & anco lo imperatore in una sua lege nelo cotico che uolendo il principe dare ad uno seruo liberta per iusta causa che la sua mente mouesse debbe pagare lo precio del seruo al suo patrone; attento che non conuene alo principe ad nullo togliere la ragione, ne derogare il termine dela iustitia; & per questo e lo principato per non fare iniuria a nissuno. Narrase del Duca Philippo integro signore de Milano che un ualoroso Caualiero Neapolitano uincendo una battaglia in presentia de sua illustrissima signoria, nelaquale supero, & prese lo nimico caualiero; quale signore dimanda la uita del prigione alo uincitore Neapolitano; & da quello obtenuto dapo in remuneratione del donatore caualiero la liberta de uno suo imprigionato barone ala dimanda de quello il Duca gratiosamente dono; per questo debiamo dali exẽpli del gran principe amaestrati seguirli.

Finisse il Libro octauo.

Incomincia il nono Libro doue se tracta de quelli che sono renduti per prigioni in duello, o in battaglia parti culare; & data fede de andare a rechiesta deli uincitori.

Quando uno superato in battaglia psonale non sarà morto, ne deslicto; ma datose per prigione; se lo uincitore dapo lo potra occidere. Cap. I.

Volendo uno caualiero bellicoso experimentare la uirtu dela sua fortezza portaua una impresa con conditione che se altro caualiero hauesse hauuto presumptione toccarla deuesse con lui totalmente combattere ad tutta oltranza con arme de caualiero, con pacto che ql lo ilquale fosse superato restasse prigione del suo uincitore; & finalmente presentandose in corte de uno gran principe manifesto li capituli, & la conditione dela impresa cercando se alcuno caualiero se uolesse cacciare toccandola con epso uenire ala battaglia. Onde uno dignissimo caualiero parendogli che per uilta tutta la corte del suo signore lo recusasse, lui uirilmente toccando la impresa uenne col portatore de quella

con gli pacti che in epsa se conteneua nelo combattere, nelquale longo spatio de tempo combattendo in fine luno fo da l'altro superato; & restando prigione da la ad certo tempo il suo uincitore occiderlo delibero. Se dimanda al iudice essendo questo tale per impresa in battaglia de tutta oltranza superato; & per prigione rimaso se instamente lo potria dapo amazare; benche fo per lo iudice determinato, che quantunche in tale battaglia licito sia occidere lo nimico disfidato nel combattere, cessando la resistētia dela pugna debbe anchora la ira cessare che essendo uno superato, & prigione hauendo acceptata il uincitore la uictoria del suo nimico senza cōtentione sottomessose, non se potria piu occidere; si como uole la lege antiqua che quelli che sono prigioni dopo che la battaglia deli exerciti e fornita uiui se cōseruano, liquali erano appellati serui; perche non erano occisi ma conseruati. Et dice Cyno che uno che se rende non se po occidere. Et lo Decreto uole che ad uno uinciuto se monstra misericordia, excepto quando se dubitasse che quello deuesse la pace perturbare; si como hogi nela Italia se obserua ad chi se rende senza resistere, o fuge nela battaglia non se debbe dapo occidere; & piu anchora la lege uole che quello ilquale amazasse dapo che cessata fosse la battaglia un suo seruo se deueria grauemēte punire; pero Baldo dice che quello che se rende in battaglia de tutta oltranza como homo morto se potria occidere de continente; ma passando alcuno spatio de tempo non lo potria piu fare; si como uole Iacobo de Arena; ma dicēdo io me remetto ale tue mano non lo po tractare contra la consue

tudine militare; se non como costuma ogni bon caualiero, & non altramente.

Quando uno superato, & datose per prigione al uincitore sara liberato de retornare; se il uincitore gli potra comandare seruitii uili non pertinenti ad caualieri. Cap. II.

Ornita una battaglia de tutta oltranza da doi Caualieri con pacto chel perditore restasse prigione delo uincitore; & restando uno de quelli superato, & prigione ad ogni sua rechiesta da la a certo tempo dalo uincitore fo rechiesto che deuesse andare sotto la promessa fede; ala chiamata dalquale representandose essendogli comandati seruitii piu conuenienti ad serui che ad caualieri, uolendolo portare appresso de lui ligato, o farlo mãgiare sotto la mensa per disprezio, o farlo zappare la uigna, o farlo seruire per mulettiero. Se dimanda al iudice sel uinciuto caualiero se debbe in si uili seruitii exercitare se e permesso da stile d'arme; perche la opinione de alcuni armigeri dicono de si; pero alcuni piu discreti dicono che non, conlequale opinione, deliquali la lege ciuile se concorda che non se possa imponere ad caualiero preso in battaglia seruitii non conuenienti ad caualieri; & uole piu chel signore che crudelmente tracta il seruo se debba constringere a farlo uendere, piu ragioneuolmente uno caualiero preso nela battaglia non se deuera crudele, & inhumanamente tractare; & piu inconue

niente saria fare seruitii non condecenti ala sua conditio-
ne, ne a l'arte militare; questa determinatione e delo Im-
peratore Diuo Pio consultando contra de quelli che tra-
ctauano crudelmente gli prigioni dela battaglia campa-
le; liquali si como serui erano per antiqui tractati rescri-
uendo ad uno pro Consulo che li dimandaua consiglio so-
pra de tale caso; & questo e per usanza de non se fare
tali tractamenti ali caualieri prigioni de battaglia; &
anchora uno uasallo che fosse tenuto seruire lo suo signo-
re personalmente non se gli potra imponere pero serui-
tii disconuenienti ala sua qualitate; ne in quelli doue non
fosse exercitato; ma ben potria il uincitore farse dal pri-
gione in sua battaglia accompagnare o farse aiutare nelo
seguire de alcuna impresa in briga particulare in sua de
fensione lo pote adoperare, oueramente in altri conueniē
ti seruitii tractandolo como e costume tra gli caualieri
tractarse in simili casi per ragione che essendo tornato
ala fede non se debbe piu carcerare secondo fo determi-
nato per certi strenui capitanei d'arme in persona delo
signore Roberto de sanseuerino; pero lo contrario dal Du
ca de Bergogna fo adoperato in psona del Duca danioya
quale prese in battaglia campale; & quello liberato da
po imitando Marco Regulo nobilissimo Romano tornan-
do ala fede fo da lui per spatio de tre anni prigione rete-
nuto intrauenendogli como Marco regulo che retornan-
do per seruare la promessa fede in Carthagine fo den-
tro una botte de chiodi crudelissimamente extincto. Et
Baldo dice che quelli che sono pigliati in battaglia de tut
ta oltranza non restano serui de loro uincitori; ne se pos-

sono tractare altramente che como observa la cavallaria; & per questo quando fosse imposto servitio uile alo cavaliero prigione non saria tenuto ad obedire si como il uasallo che non e tenuto servire lo suo signore de servitio che auilisci la sua conditione; secōdo dice Andrea de Sergnia lo servitio deshonesto commesso alo uasallo se debbe in altro licito, & honesto commutare in modo che nō se uenga ad offendere la conditione de quello. Et piu dice che se per caso uno grande barone tenesse uno pheudo da uno Re per certo servitio uenendo quello tale barone ad essere Re de un'altro reame se debbe il servitio doue epso era obligato in altro licito, & honesto permutare tale che non sia disconueniente alo stato regale. Et piu dice che se uno signore comanda a uno cavaliero suo uasallo che lo serua a piedi, ouero che gli porta dela calce ala fabrica del suo castello non se debbe per lo cavaliero obedire.

Se uno sara superato in duello, & datose per prigione al uincitore con fede, & ad sua rechiesta retornasse; sel suo signore, & lo uincitore lo rechiedera ad quale de loro deuera andare. Cap. III.

Essendo un cavaliero preso per prigione secondo la conuentione del pacto delo combattere; & liberato ala fede d'andare personalmente ad ogni rechiesta del uincitore dalquale da la ad certo tempo fo rechiesto che douesse per la promessa fede dinanzi a lui retorna

re;& perche il uinciuto era uasallo de uno regale prin-
cipe, dalquale in quello medesimo tempo che fo dal suo
uincitore rechiesto fo anchora in guerra dalo suo signo-
re recercato. Se dumanda doue e piu tenuto obedire es-
sendo obligato per fede al uincitore, o se tenuto sara pri-
ma al suo signore obedire; perche la fede se debbe obser-
uare quanto la uita. Si como se scriue de Marco Regulo
(delquale nelo precedente capitulo habiamo facto men-
tione) che uolse morire per obseruatione dela fede, laqua
le mai se rompe senza grande carrico, & detrimento del
caualiero; & per doi ragione se proua che la magiore di
falta che se possa ne l'arte militare conmettere e la fe-
de fallire; prima perche li caualieri sono defensori dela
republica uenendo ad uiolare la fede non se li debbe piu
fidare lo stato; & perche de continuo conuersano con gli
principi daliquali debbeno essere separati tutti tradito-
ri, & mancatori de fede como persone infame degne da
ogni conuersatione humana essere segregati; ma in que-
sto caso se debbe prima il signore obedire; attento che per
giuramento e prima ad quello obligato; & benche fosse
nela captiuita obligato lo uasallo non se intende in preiu-
dicio delo suo signore, alquale e tenuto per giuramento
legitimo delquale non importa tanto quanto quello che e
facto al uincitore; perche expressamente sintende reser-
uato lo antecedete giuramento delo signore facto per ser
uare la fidelita secondo la lege lo signore temporale se
debbe sopra ogn'altra cosa obedire, benche giurasse lo
subdito se gli reseruano quatro cose. La fidelita de Dio de
la Chiesia; & del signore ad chi epso e subdito; & dela

patria laquale e piu degna da essere seruata che quella del patre naturale, & anchora delo proprio signore; ma in caso chel signore non hauesse necessita delo uasallo essendo rechiesto de fede e tenuto de andare alo suo uincitore, anchora che per lo signore fosse impedito essendo procurata la rechiesta delo signore se debbe la fede alo uincitore obseruare; & quando un uasallo caualiero fosse preso in guerra da uno principe nimico de suo signore essendo ad fede relassato, & po rechiesto per il suo signore impedito de andare per la ragione sopra assignata chel subdito e prima obligato ala sua fidelita in tale caso e tenuto andare ala rechiesta per obseruare la promessa fede cõsiderato che fo preso in battaglia facta per causa delo suo signore; & per questo lo signore non e primo in la fidelita hauendo operato lo uasallo nela sua guerra essendo preso non po l'andata per la rechiesta euitare per respecto che nela ragione che hauea sopra delo uasallo se ha preiudicato operandolo ala sua guerra, & pero obligandolo ala iustitia dela guerra; & per questo non lo po excusare ne tenerlo ala rechiesta del suo uincitore essendo ad quello per fede obligato; & per questa ragione se intende che quando uno caualiero, o altro uasallo combattesse con licentia delo suo signore, ouero che epso hauesse il campo assecurato, & stato iudice fra gli pugnatori uenendo ad perdere il uasallo restando per pacto prigione del uincitore non lo potria il signore retenere de non obedire la rechiesta del suo uincitore essendo ala fede liberato con pacto de essere prigione de rechiesta; & benche gli fosse impedito l'andare per suo

signore non saria tenuto obedire, ma deuera andare la sua promessa ad observare; & in caso chel suo uincitore dapo che l'hauesse superato hauesse tradita la patria, o ueramente il suo signore non saria tenuto observare la promessa fede per respecto del tradimento perde ogni dignita, & per eminentia; & lo suo prigione e liberato da la fede; si como anchora uole la lege ciuile, & canonica; stando in excommunicatione il uincitore non saria tenuto il suo prigione ala rechiesta comparere.

Sel uincitore acceptara lo superato per suo prigione; & dopo relassato con promissione de retornare, & non uolendo; se potra per lo suo signore essere constrecto de retornare. Cap. IIII.

Eguita una antiqua questione de un che fosse preso in campale, ouero in particulare battaglia; & fosse dal suo superato ad fede relassato; se per iustitia potra essere dal suo signore constrecto nelo retornare; & se tenuto sara ad observare la promessa. Baldo dice che a l'hoste inimico dela republica non se debbe ne fede, ne promissione seruare, si como uole anchora la Decretale resta pero in suo arbitrio lo retornare, si como dice de uno che fosse per la uita carcerato contra iustitia retenuto, & ala fede relassato non e tenuto ale carcere retornare; ma quando fosse iustamente detenuto sara tenuto retornare essendo sotto fede relassato, & peccaria fugendo dale carcere deli nimici quando fosse preso in licita battaglia; si co-

mo quello che fosse per iustitia ad morte condānato rompendo le carcere dela republica peccaria; ma quādo fosse preso da latroni de strata, o da gente de arme che andassero incorrere contra l'usanza de guerra iusta, o publica quelli che fosseno da tali presi, & ad fede relassati; non sariano tenuti a loro rechiesta retornare per pagare la taglia quando fosse guerra illicita, ma essendo licita sariano iustamente presi, & tenuti de retornare, como uole Bartholo, & Innocentio; & in caso che fosse dubio se la guerra fosse licita, o illicita; e tenuto per fede retornare; ma quādo chiaramente cognoscesse che fosse iniustamente preso, benche facesse giuramento de retornare non saria tenuto de obseruarlo. Et Baldo dice che se uno caualiero promettesse de andare ad uno certo loco in termine de uno mese; & fosse per lo camino da un barone per comandamento sotto certa pena impedito che non deuesse da lui partire restando per tale impedimento non e iusta la causa; attento che debbe fugire per non essere iustamente retenuto saluo se hauesse giurato de nō retornare. Onde concludendo dico per iustitia ciuile se debbe obseruare quello che de sopra e dicto; pero li armigeri caualieri uoleno che senza distinctione in guerra iusta, o iniusta se debba totalmente la fede seruare; cosi anchora quelli che sono presi in duello celebrato dinanzi ad iudice competente essendo ala fede liberati la debbeno obseruare; saluo se da lo imperatore fosseno impediti, como e de sopra scripto; & habbiamo anchora dicto de Marco Regulo Romano che certo dela felice morte retornare uolse per la promessa fede non maculare

reputandose per gloria uiuere; essendo per cio extinꝫ
cto, & cruciato.

Quando uno caualiero fosse uinto, & prigione de l'alꝫ
tro; & dapo data la fede diuentasse signore, prinꝫ
cipe, o Duca; se tenuto sara de ritornare al uincitore.
Capitulo. V.

Doi caualieri disfidati per combattere ad caꝫ
uallo con pacto che lo perditore fosse priꝫ
gione de l'altro; & perdesse l'arme, & gli
caualli, & che restasse traditore; accade
che essendone uno uinto da l'altro fo ala fede da quelꝫ
lo liberato; con pacto che ad ogni rechiesta del uincitoꝫ
re deuesse da lui obedientemente retornare; in caso chel
prigione un gran principe retornasse, & fosse dal suo suꝫ
peratore rechiesto per la promessa fede che deuesse da
lui retornare; & fosse per lo prigione in dignita perueꝫ
nuto denegato per la noua signoria non deuere essere
piu obligato ad comparere; attento che de stato simpliꝫ
ce ad gran fastigio e peruenuto, & ha mutata la condiꝫ
tione, laquale simplice la obligo; doue alhora non astrinꝫ
se la dignita, nelaquale deuea interuenire doue non pen
saua peruenire nel tempo che per fede se subiugo. A que
sto per lo caualiero uincitore se replica che la dignita de
lo superato debbe stare da parte, & che lui lo recerca
como simplice caualiero; & quanto e in magiore stato,
tanto e piu tenuto seruare la promessa fede. Se dimanꝫ
da alo iudice sel prigione in gran stato peruenuto sia obꝫ

ligato d'andare ala rechiesta del suo uincitore. La lege ciuile narra uno simile caso che essendo uno uasallo obli= gato personalmente seruire il suo signore; & peruenen= do con quello in equale dignita, oueramente in grado che fosse disconueniente lo seruire, dice la lege che e excu= sato del seruitio, nelquale era obligato; saluo se la digni= ta fosse prima del uasallo. Dicono gli doctori che la di= gnita che superuene ali homini gli excusa, & libera da uile seruitii, & da ogni seruitu p ragione che non se deb= be uilipendere niuno grado de dignita; si como dicono de uno famiglio facto officiale, oueramente che uno no= taro caualiero peruenesse non se potria constringere con la dignita dela cauallaria scriuere instrumenti le lege donano molti priuilegii ala dignita per conseruatione de quella. Et dice Andrea de Sergnia doctore Regnicolo che se uno Barone tenesse baronia da uno Re peruenen= do lui in stato regale e libero; & non e piu tenuto per= sonalmente seruire la baronia; ma debbe per substituto seruire; perche non e tenuto in seruitii non condecenti ad regale maiestate; pero se debbe lo seruitio doue epso e obligato mutare in altro seruitio che conuenesse ad rea= li principi, qual potriano permutare in tributi de dina= ri, oueramente che deuesse nela sua guerra con sua poten tia prestare fauore; perche non saria iusto ne condecen= te che uno libero Re ad altro fosse de personale serui= tio obligato. Et dice misser Baldo che la dignita che su= peruene ad uno subiecto lo fa in liberta peruenire; per= che essendo un curiale obligato ad seruire la corte, fa= cto dapo episcopo e liberato dalo seruire, per essere la

dignita episcopale piu degna dela regia; & un seruo peruenuto militare, o a altra dignita che li principe li fosse donata resta libera; pche ogni lustrata, & clara dignita libera la subiectione curiale; & uno ilquale e facto sacerdote e liberato dala potesta paterna per le ragione sopra narrate diremo che quello ilquale essendo homo simplice per prigione se obligo; essendo principe peruenuto se debbe dela obligatione, & promessa fede con moneta liberare, oueramente cõ altro premio; como dice Andrea de Sergnia debbe essere tanto lo recapto, quanto recerca lo stato dela sua antiqua faculta; cioe nelo tempo quale per prigione se dono, & non secondo la noua felicita; cioe como Re, considerato che la dignita gli saria dannosa, la quale non e obligata si como la priuata persona; perche e dale leze liberata per la acquisita dignita, nelaquale non obsta la data fede, delaquale tutte le leze, & decretale dicono che ha molte conditione tacitamente in se da deuerse intendere. La prima e se quello ilquale e obligato per fede se troua nelo stato primero, neloquale era quando la fede dono. Secondariamente se non sopravene cosa perlaquale non sia tenuto seruarla; si como la Decretale ne da exemplo de uno che giurasse pigliare una donna per sposa; & prima chel matrimonio totalmente facesse quella diuentasse cieca, oueramente diuentasse meretrice, o che cadesse in altra difformita; como che fosse male de lepra, o in altro brutto, & incurabile morbo, o infamia; non e tenuto pigliarla; perche ogni giuramento, & fede facta se intende non succedendo noua causa, per laquale non sia tenuto seruarla che sono infinite lequale

se remetteno ali doctori iuristi che sono scripti in amplissimi latini uolumi; questo caso succede nel tempo chel Duca Danoia fo preso dal Duca de Bergogna, & de quello ala fede liberato; quale da la ad certo tempo peruennie ad titulo reale, dalquale essendo rechiesto uolse la fede seruare recordandose; & seguendo Marco Regulo glorioso Romano comparendo fo retenuto; perche fo grauemente represo; attento che non era tenuto d'andare per la dignita reale dapo la promessa peruenuta, perlaquale andata se dice essere il secondo Regulo.

Quando uno fosse preso da tre caualieri in battaglia, & fosse prigione de tutti tre, & ad uno tempo da tutti rechiesto a quale prima deuera andare. Cap. VI.

Essendo uno armigero in diuerse battaglie da tre caualieri preso & sotto fede liberato ala rechiesta de ciascuno retornare; posto che fosse in uno medesimo tempo da tutti rechiesto. Se dimanda a quale rechiesta deuesse comparere; dice la lege che debbe obseruare la fede ad chi primo la promesse; & dato che ad uno medesimo tempo ad tutti hauesse promesso per fede, & da quelli insieme rechiesto debbe dinanzi ad quello primo comparere che e piu degno, ouero ad quello loquale prima lo recerco; & posto che per uno medesimo nuntio receuesse tutte tre le litere dele rechieste deuera andare a quello de chi era la litera che prima aperse; & con questa distinctione gli doctori absolueno tale dubitatione per ra

gione de ciuile lege.

Se uno superato per prigione acceptato, & ala fede relassato; se potra rescottre la fede per dinari, o altro premio. Cap. VII.

No che fosse in battaglia de tutta oltranza preso, & per benignita del uincitore fosse liberato sotto fede de retornare ad ogni sua rechiesta uolendose liberare per dinari da la obligatione dela fede. Se dimanda alo iudice se iustamente po recercare lo suo uincitore; secondo la lege ciuile se determina che si per togliere la molestia, & per lo periculo, & per la spesa facta per lo uincitore per la preparatione dela battaglia, conducendose da lontana parte per cagione de combattere, nelquale hauendo uictoria, & presumptione che hebbe iustitia. Dice Innocentio che quello ilquale iniustamente moue la guerra e tenuto ala emendatione deli danni, & dele spese ad quello contra chi e stata facta la guerra; & per questo il perditore, quale se presume contra iustitia hauere combattuto se potria rescotre cosi como in guerra iusta fosse stato preso; & quello ilquale lo rescotesse per dinari dal suo uincitore iustamente lo potria ligare, & carcerare; & tenerlo per nome de pegno insino ad tanto che da lui hauesse lo suo dinaro; secondo la lege ciuile dice piu che in caso che non hauesse da pagare il suo recapto seruendo per spatio de cinque anni saria libero, & non saria tenuto ad pagare li alimenti receputi; & quando uno

do uno fosse prigione per dinari e tenuto quello che lo tene in suo potere ad qual se uoglia persona che lo uolesse per bon zelo recaptare dargli libertate per quella taglia che per lui fusse facta, laquale po che una uolta fusse stabilita non potria sorgere ne la augmentare lo precio hauendolo pagato non se gli potria niente piu dimandare; & in caso che non hauesse da pagare se po dimandare il suo seruitio de uno certo tempo per restauratione dela pagata taglia; pero uolendolo exercitare in uili exercitii disconuenienti ala conditione delo prigione, non saria tenuto seruirlo, & iustamente potria fugire; ma quando per pieta lo liberasse, o per qualche altra occasione de non lo dimandare non saria tenuto pagarlo; & in caso che hauesse in dono uno prigione dal uincitore receputo non lo potria rescotere; como appresso distinctamente uederemo.

Se uno superato in battaglia personale sara per prigione dal uincitore acceptato, & donato al pricipe se epso principe lo potra rescotere. Cap. VIII.

No caualiero che fosse uinto, & prigione de un'altro in battaglia de tutta oltranza con pacto chel superato che non fosse morto, ne desdicto deuesse prigione remanere, & lo capitaneo delo exercito, oueramente il principe in presentia, delquale combatterono al uincitore in gratia lo dimandasse impetrandolo uolendolo il principe alquale donato rescotere. Se dimanda al iudice se iustamente

lo po recercare la lege ciuile determina de no. Et Baldo in questo medesimo caso dice che quello che gratiosamente se fa ali proximi non se gli debbe uendere; perche non e iusto de homini fare mercantia. Et la Regina Ioanna prima uso una memorabile larghezza che celebrando in Caieta una dignissima festa doue conuito missere Galeazzo de Mantua alhora caualiero de grande affare hauendo con lei ballato ala fine delquale ballo missere Galeazzo ingenochiādose disse che per la humanita per sua maiesta ad epso monstrata promesse per uoto andare tanto per lo mondo combattendo se la uita gli basta insino ad tanto che doi caualieri in battaglia superasse, li quali prometteua in remuneratione de tanta benigna domestichezza ala prefata maiesta presentargli; ilquale in Inghilterra, & in Borgogna combattendo uirilissimamente de doi caualieri rimase uincitore; & si como hauea per uoto promesso ala Regina li presento; liquali da quella forono con grandissimo honore, & fauore receputi; & dopo gli sumptuosi doni de uestiti, & de caualli con copia de dinari accompagnati honoreuelemente neli loro paesi liberi licentio. Et gli Canonici de sancto Pietro de Roma forono grauemente represi quando uno caualiero fo da un'altro in terra de Roma superato, ilquale dalo suo uincitore per prigione con l'arme, & li caualli a sancto Pietro de Roma fo offerto; & gli Canonici lo feceno exercitare nelo spacciare dela chiesia per certo tempo; perche non gli usaro nullo termine de humanita essendo offerto, & donato non li debbeno imponere specie de seruitute; ma gli debbeno usare pieta, & clementia; & si co-

mo gratiosamente era offerto gratamente lo debbeno tra-
ctare donandogli la pristina liberta.

Se uno uinto & superato acceptato per prigione dalo uincitore se dapo la sua morte sara prigione delo figliolo. Cap. IX.

Auendo uno caualiero combattuto ad tutta oltranza con pacto chel superato senza morte, o desdicta fosse prigione delo uincitore. Et essendo uinto dal suo nimico ilquale dopo la uictoria da questa uita passo de morte naturale; lo figliolo delquale dimanda lo abattuto per prigione se dubita se instamente il figliolo del uincitore po dimandare; essendogli molti argumenti perliquali se potria pbare de si; specialmente che la paterna uictoria debbe essere del figliolo. Attento che per una persona se reputa che essendo il patre in battaglia de tutta oltranza per caso de honore superato saria infamia; non solamente del figliolo; ma de tutti soi descendenti. Onde per tale cagione lo honore, & la uergogna paterna essendo commune tra lo patre el figliolo ragioneuelmente lo po dimandare (si como e sopradicto) & la lege ciuile dice che cioche acquista lo patre e con intentione de lassarlo alo figliolo; & uno liberto del patre e liberto del figliolo; & giurando lo patre e como se lo figliolo giurasse; & questo non se po dire priuilegio personale del patre, perche e pacto; & ogni pacto passa il figliolo; & impero secondo la lege saria prigione del figliolo quando herede del patre remā

nesse; perche fo data sententia che uno preso in battaglia campale dalo patre, & ala fede liberato resta prigione del figliolo dapo la morte del patre con potesta del rescotere; pero alcuni caualieri dicono il contrario doue non assignano nulla ragione; se non che gli facti d'arme non scēdeno per hereditate, non considerando pero che la macula paterna infecta, & corrompe lo honore de soi descendenti che non fosseno nati per stilo d'arme. Et se quello che dico non fosse il uero la infamia non occuperia lo honore deli figlioli (si como e dicto de sopra.) Donde hauendo li figlioli per la uictoria paterna perpetua infamia, deuera anchora participare de lo honore paterno quando fosse uincitore del nimico per seruarse equalita; perche doue e lo carrico sia anchora de l'honore.

Se uno rechiesto de retornare ala data fede, allegando impedimento sara da essere udito. Cap. X.

Liberato uno prigione in battaglia particulare sotto fede de retornare ad ogni rechiesta del uincitore de retornare, dalquale essendo rechiesto allegando impedimento non obedēite. Se dubita se iustamente debbe essere excusato. Lo Imperatore decide che se uno soldato sara rechiesto dal suo capitaneo che debba ad tale giornata comparere, nelaquale se hauesse exercitato la battaglia campale, o per causa de altro facto d'arme non comparendo debbe essere punito, excepto si monstrasse iusto impedimento, ilquale non fosse per lui fraudolentemente procurato,

ouerdmente che hauesse induziato lo partire insino alo puncto extremo superuenendo lo impedimento saria iusto; & se tale prigione fosse impedito per facende dela patria, o dela sua republica, o retrouandose carcerato, o occupato in guerra delo suo signore, qual iustamente non potria lassare, ouero fosse in mano de nimici retenuto, daliquali essendo carcerato saria excusato, ouero se hauesse fermato ad tempo per salario in altra guerra, nela quale non hauesse fornita la ferma, & anco quando il suo uincitore fosse ribello delo signore commune, o che fosse excommunicato, ouero superuenendogli nouamente capitale nimicitia tra lo prigione, & lo uincitore; perlaquale cosa dubitasse de andare per timore dela persona, o quando lo uincitore fosse conlegato con lo nimico capitale de lo prigione, o fosseno per noua guerra inimici non saria tenuto de se commettere in mano del inimico suo uincitore, ouero quando lo camino non fosse securo, o per tempestate non potesse caualcare, & in simili casi doue apparesse legitima excusatione non fincta; iustamente la lege ciuile prouede; ma cessando quello iusto impedimento retornare deueria.

Se uno sara uinto in battaglia de oltranza; & per prigione acceptato, & dopo lo uincitore lo uora concedere ad altro caualiero per prigione; se fare lo potra. Capitulo. XI.

SE dimanda un'altra noua questione de uno che hauesse un'altro in battaglia de tutta

oltranza superato; se lo potra ad un'altro caualiero suo amico per prigione concedere. La leze ciuile dice che uno uasallo, ouero homo obligato non se po senza sua uolunta ad altro concedere, ilquale fosse minore, oueramente equale de conditione delo signore ad chi fosse lo subiecto obligato. Ma essendo magiore potra obligare il suo prigione ad epso obligato per contemplatione dela sua uictoria, ma non pero per fare mercantia de gli homini; secondo lo dicto de misser Baldo de sopra allegato; & per stilo de arme non se potria de darsi ad un'altro per prigione; perche nel suo rendere se submette al suo uincitore, & ala sua persona e potentia qual submissione non se intende potersi ad altro extraneo concedere, anchora che fosse suo compagno giurato; perche non passa ad terza persona tale submissione; quantunche con fede data fosse facto per lo perditore.

Se uno sara in battaglia occiso se lo uincitore potra dimandare lo premio promesso del principe a colui che quello occidesse. Cap. XII.

No bando che facesse lo Impatore de quello che percote, o occide uno suo ribello deuesse uno certo premio guadagnare uenendo uno tale ribello per fede rotta, o altra priuata causa, & non per la rebellione ad guagio de battaglia con uno caualiero de combattere ad oltranza; in caso che lo caualiero lo uincesse, o lo amazasse cercando alo Imperatore lo statuito premio nel suo bando per ha-

uere morto il suo ribello. Se dimanda se iustamente lo po obtenere per lo iudice se determina de non; per non lo hauere amazato ad quella intentione delo imperiale bando. Attento che non lo ha punito per causa del delicto contra lo Imperatore celebrato; ma per satisfactione, & defensione dela querela del suo proprio honore, & per non essere uinciuto da lui; ma per necessita dela battaglia doue per suo respecto combatteua; & per questo nō debbe lo premio guadagnare, ilquale se concede ad cui deliberatamente offendesse lo ribello per la sua rebellione, & non per odio priuato, o per altra ragione non concernente il suo delicto.

Como quello che morto sara in duello non more seruo, & potra fare testamento, & recipere gli sacramenti. Capitulo. XIII.

Ouese un'altra dubitatione de uno che sara morto, & superato in battaglia particulare se resta seruo de pena. Volse la lege che uno seruo non po fare testamento, ne acti ciuili. Dicono gli doctori che non e seruo; & primo fo misser Baldo che quello che e uinciuto in duello non resta schiauo delo suo uincitore considerato che po fare testamento dentro la liza inanzi lo trapassare, oueramente poi che fosse cauato defora; ma morendo dentro il campo non se potra dentro la chiesia sepelire per essere morto in dannatione in peccato mortale secōdo sancto Thomaso d'Aquino pero facta la battaglia non se gli po de

negare la penitentia per la confessione, essendo indebilitato per le ferite pentito se po absoluere. Ma nelo intrare del campo non po receuere absolutione intrando ad combattere con intentione de peccato mortale con odio commette lo homicidio ne se po communicare; saluo quello che pentito fosse constrecto per sua defensione, & de la uerita si piglia con necessita mal contento la battaglia, ouero dalo suo signore ad cio constrecto, o per la patria e necessitate per defendere, & non per uoluntaria offesa. Ma essendo ferito a morte con contritione lo potriano pigliare, & non altramente; benche fosseno pentiti nelo principio dela battaglia non se potria cōmunicare; como e dicto de sopra; & essendo uno de loro in terra con coltello ala gola; & non se uolesse desdire contra la uerita quello che lo amazasse per causa che non uolesse il falso confessare, non sara pero morto in peccato mortale per essere morto per uolere la uerita conseruare.

Dele spoglie che se guadagnano in battaglia; se iustamente sono del uincitore. Cap. XIIII.

MOuese una questione de doi caualieri che fosseno ornatamente con paramenti ricchissimi, & gioie per pompa, & fausto comparsi nelo combattere se uno de quelli fosse da l'altro superato, morto, o prigione; se li preciosi paramēti una con l'arme, & gli caualli debbeno essere del uincitore, o del iudice, oueramente del successore del morto perditore; misser Angelo de Perugia dice che si neli

capituli e expresso che l'arme, & gli caualli siano delo uincitore, se non gli apparesse altra expressione secon- do la lege ciuile, anchora che non fosse de pacto se gli in tenderia; perche l'arme se guadagnano in segno dela ui- ctoria, & perdese con gran carrico del perditore; per- che il perdere de l'arme nela battaglia uniuersale e mol to reprobato ne l'arte militare; & pero le spoglie soglio- no essere deli uincitori; & per lo principe dela batta- glia se sogliono concedere ali soi caualieri. Ma nele sin- gulare battaglie non e de natura dela uictoria se non la persona del superato; perche in tale battaglia non se in- tende per causa de robba, ma solo per lo honore che e stata causa delo combattere in battaglia de tutta oltran- za, o per monstrare la uirtu, o che per impresa combat- tesseno non se gli considera lo guadagno dele spoglie se nõ la uictoria delo honore dela persona; quantunche alcu- ni armigeri dicono che le spoglie siano del iudice, & de li soi ministri per antiqua consuetudine; pero in alcuni regioni potria hauere loco quando uno deli caualieri mo resse nela battaglia si como quando uno prouisionato mo resse in campo le robbe de quello sariano del capitaneo delo exercito. Ma se uogliamo parlare secondo la aucto rita deli antiqui Romani queste erano chiamate spoglie opime; si como referisse Liuio nelo primo libro ab urbe condita; lequale erano le spoglie che per lo Imperatore de l'exercito erano spogliate ad un'altro conductieri in battaglia particulare che l'hauesse occiso con sue mano proprie, delquale Romulo primo re de Romani fo l'ori- gine hauẽdo guerra con li Cininensi populi quale ruppe

& seguendogli se affronto con loro Re Acrone nominato conloquale combattete da persona ad persona, & amazatolo piglio le spoglie, & messegli in uno uaso in capitolio, & in uno arboro gli appicco doue fece solenne uoto a Dei de edificare uno templo ad honore de Ioue feretrio con tale distinatione che tutti gli soi successori, cioe Duca, Principi, Re, o Imperatori che hauessero spoglie de loro simili inimici in battaglia singulari superato gli deuessero in quello medesimo templo collocare. Si como anchora Plutarcho refirisse de queste opime spoglie deli uinciuti; & dopo che si memorabile acto fo per Romulo celebrato doi famosissimi Duchi, o conductieri d'arme imitando seguirono tale egregio facto de Romulo, cioe Cornelio Cosso, ilquale amazo Tulmo Re de Toscani, & Marco Marcello che occise Brennio Re de Francesi in battaglia particulare reportorono in quello medesimo loco le spoglie de quelli uinciuti; si como dice Liuio nel septimo libro ab urbe condita. Anchora de Tito Manlio figliolo duno consulo Romano ilquale occise Metio loro inimico combattendo singularmente gli tolse le spoglie, & ali sci con lieta uictoria se retorno; & oltra questo combattendo questo medesimo Tito Manlio figliolo de Lucio con uno Francese de alta statura hauendolo amazato gli tolse uno colaro doro torque altramente nominato, & bagnatolo del sangue delo morto se lo pose nel collo, perla qualcosa lui con tutti gli soi descendenti forono dicti torquati. Descriue anchora Liuio de Tito quinto Crispino che combattete con Badio campano essendo prouocato Tito quinto uinse il suo infesto prouocatore Badio ilquale

tolse lo scuto, & lo cauallo; & de molti altri se lege nelo tempo deli Romani che uinciuti li inimici gli toglieuano l'arme, & li caualli in segno dela uictoria; pero questi sono exempli de guerra publica doue se guadagnano le spoglie per lo occupatore per ragione dela guerra. Ma neli duelli priuati se ha de attendere secondo la consuetudine deli caualieri, ouero secondo la conditione deli pacti, laquale oue non se monstrasse se debbe andare ala dispositione dele lege. Ma li officiali d'arme dicono che le spoglie sono delo iudice, & deli soi ministri per consuetudine obseruata. Et narrase de Re Carlo terzo che hauendo combattuto morto, & uinto lo Re de Vngaria in una insula da persona ad persona li tolse uno cimero che portaua, quale era una testa de elephante con tutto il collo che tenea uno ferro de cauallo in bocca; & quella porto fin che uisse per testimonio dela sua uictoria; & dapo Re Lanzalao suo figliolo portaua quello medesimo cimero p memoria dela paterna gloria; & questo al presente se obserua che tutte bandere, cimeri, & stendardi guadagnati in battaglie particulare se debbeno per gloria del uincitore in uita, & dapo la morte conseruare; & per questo essendo dimandato dal Re de arme se uno Re un'altro in battaglia superasse se gli potesse togliere la corona. Respose de si che gli potria togliere non solamente quella; ma anchora tutte l'altre spoglie de impresa, & de honore como sono bandere, sopra insegne, o quale se uoglia altri cimeri ad exemplo deli Romani Principi. Li quali quando haueano le uictorie deli loro inimici tolto le bandere ad Roma gli reportauano per testimonio

de loro uictoria; cosi dico anchora tornando alo proposito del uinciuto dal suo inimico per segno, & testimonio dela uictoria, & dela futura fama, & gloria potra toglie re l'arme tutte, & li caualli le insegne, & sopraueste del perditore. Anchora che per consuetudine fosseno del iudice, & de soi ministri.

Se lo accusato che intra in battaglia con lo accusatore nõ superato se debbe essere absoluto. Cap. XV.

Offerendo uno caualiero uolere prouare per forza d'arme ad un'altro caualiero per lui accusato tante uolte quante lo denegasse, per laquale accusa uenero ad guagio de battaglia ad tutta oltranza, & quella fornita lo accusato in tal manera per tutta la giornata arditamente se diffese che dalo accusatore non se lasso superare; perlaqualcosa dimandaua al iudice gli deuesse dare sententia solutoria de la accusatione in suo honoreuole fauore, & infamia delo accusatore delo delicto, ilquale cercaua che deuesse essere punito dela pena delo delicto che per epso a lui fo imposto quando per forza de arme gli fosse stato prouato, ouero che lo accusatore debbe essere suo prigione; si como saria lui rimasto essendo superato, & uinto. Se dimanda alo iudice se la petitione delo accusato e iusta. Se responde quanto ala prima parte che de ragione, & iustamente debbe essere absoluto, & liberato dala accusa. Et oltra questo se debbe quello accusatore declarare, & pronuntiare per homo iniquo calumnioso, & iniusto; il

quale maluasamente e mosso contra lo accusato se debbe per periurio condemnare. Quanto ala seconda parte doue petiua che fosse punito dela pena delo delicto ad lui imposto per ragione de ciuile lege se scriue per la calumnia deueria essere punito. Quanto ala terza doue per prigione lo recercaua non e iusta la petitione; perche basta lo accusatore essere condemnato como calumniatore, & periurio; & lui essere absoluto dal delicto con suo honore. Et benche molte lege dicono, & per consuetudine d'arme se troua che de simile pene deueria essere punito lo accusatore, non e pero da seguire quando de altra pena fosse dalo iudice punito per non aggrauare molte pene per uno solo delicto. Ma uolendo prouocare un'altro caualiero lo accusatore potria essere repulsato dalo combattere con lui. Ma la constitutione de Federico uole che fosse punito de simile pena. Ma in tale caso saria iusto che fosse ale spese condemnato lo accusatore che temerariamente se hauesse messo ad dare infamia con spese alo accusato; si como habiamo scripto piu amplamente nelo capitulo delo presente libro scripto in latino.

Sel prigione che se piglia per lo saccomanno debbe essere del suo patrone, o d'altrui. Cap. XVI.

Hauendosi accampati doi exerciti inimici in uno piano luno da l'altro distante doi conductieri deli hosti cacciandose fora de loro exerciti in singulare battaglia de tutta ol-

tranza se disfidaro ciascuno con licentia delo suo capita-
neo de l'exercito; & essendo un superato se rendete per
prigione alo conductieri patrone delo uincitore, ilquale
uolendolo retenere per suo prigione il suo soldato uinci-
tore gli repugnaua con dire che hauendolo lui acquista-
to col suo proprio sangue, anchora che fosse renduto alo
suo patrone non ha possuto la sua ragione preiudicare
che non sia a lui per prigione obligato. Se dimanda de
quale sia iustamente il prigione se del patrone, o del suo
soldato. Misser Baldo dice chel prigione che piglia lo sol
dato hauendose con lui conducto in campo per combat-
tere, anchora che se renda al suo patrone debbe essere
delo uincitore. Attento che per uirtu de quello se troua
essere preso, & non del suo patrone; perche non se deb-
be attendere ale parole de colui che se rende quando e
per potentia de quello con chi se condusse nelo combatte-
re superato; ma in caso che fosse liberato dapo che fosse
renduto spontaneamente per reuerentia di quello ad chi
se rende de parole sara prigione de quello ad chi per pa
role e renduto, si como lo segno lo demonstra chel uin-
citore lassando il suo prigione quando se rende al suo pa-
trone monstra che sua intentione sia chel prigione sia del
suo patrone; ma retenendolo, & menandolo con epso pre-
so non acceptando le parole del rendere alo suo patrone
resta in potere delo soldato, & non del suo patrone. Ma
essendo in battaglia uniuersale, & non da persona a per
sona preso resta prigione delo signore delo exercito se a
lui se rendesse. Pero lo remetto ala consuetudine milita-
re doue se po considerare sel uincitore e famiglio, ouera-

mente homo d'arme de quello sotto ilquale militaua. Ma misser Baldo de Perugia fece la distinctione rendendosi alo patrone lo uincitore lo relassa sara del patrone iusto prigione; ma non relassandolo, & seco menandolo preso saria prigione del famiglio, o soldato che epso l'ha uinto, & superato. Et questa e uerissima decisione.

Si e licito dẽtro il steccato mutare querela. Cap. XVII.

Ombattendo doi caualieri per causa de honore ad tutta oltranza, deliquali luno cognoscendo non hauere iustitia allontanandose sempre se andaua reparando como ad quello che cognosceua deuere essere il perditore per non hauere iustitia; & seguitato dalo suo inimico per molti lochi dela liza; uedendo il seguitatore che quello de continuo fugeua gli disse queste tale parole uoltate traditore, & defendite; perlaquale iniuria uoltatose il fugitore iniuriato disse, io te renuntio la prima querela; ma de questo nome de traditore che mo falsamente mhai imposto sopra de questo teco combatto; & seguendo la battaglia fo de quella alfin uincitore lo nouo iniuriato traditore; perche il uinciuto cercaua la sententia in suo fauore con dire chel suo uincitore non potete mutare querela in suo preiudicio, & cõbattete sopra la seconda. Attento che se deuea fornire la prima querela incominciata; & per questo diceua non essere iustamente perditore essendo per lo suo uincitore l'ordine mutato; lassando la prima incompleta, & pigliata la seconda.

Ad chi replicaua lo uincitore dicendo la prima quere-
la essere fornita per la sua expressa renuntiatione ; &
hauendo lo suo nimico uinto, o per la prima, o per la se-
conda gli bastaua hauerlo superato. Attento che Dio lo
hauea permesso per fauorizare la sua iustitia; & per que
sto deueua essere declarato per lo iudice lui essere uin-
citore ; l'altro anchora replicaua che non deueua essere
perditore per hauere combattuto ad tutta oltranza per
causa de honore essendo renuntiata la prima querela in
iusta dalo suo nimico confessando per tale renuntia esse-
re pugnatore sperìurio, & iniusto se potea nela seconda
noua querela iustamēte repulsare como desdicto, ne de-
ueua essere acceptato piu per la noua querela nelo com-
battere monstrandose per la sua ꝓpria bocca essere sper
iurio, & iniusto essendo intrato dentro la liza per com
battere con lo nimico ad tutta oltranza per causa de ho-
nore contra de iustitia, non deueua essere lui perditore
nelo suo inimico se deueua per uincitore declarare, il
quale per essere desdicto se deueua lui declarare ꝑ uin-
citore ilquale lo fece desdire, confessare, & renuntiare la
sua iniusta querela. Se dimanda che se debbe per iusti-
tia dal iudice declarare sopra de cio. Dico che per ue-
ra iustitia hauendo combattuto per causa de honore se
debbeno declarare tutti doi essere uincitori, luno ala pri
ma, & l'altro ala seconda querela ; hauendo quello re-
nuntiato ala prima debbe essere perditore; & uincendo
nela seconda resta in quella uincitore. Attento che ne
la prima per sua confessione se condānō; & ala seconda
il primo uincitore per doi respecti debbe essere perdi-

tore;

tore; perche fo licito alo iniuriato per la iniuria dicta delo combattere. Et perche lo tradimento non aspecta tempo de uindicarse per fare presto la uindicta delo carrico secondo per causa per respecto che quello che la iniuria disse accepto per la seconda querela combattere che non era tenuto acceptare, nelaquale trouandose superato iustamente resta perditore, pero lo potrua renunptiare; perche de ragione non potrua essere astrecto in quella giornata piu combattere hauendose per la prima il suo nimico desdicto; potrua ben dire che per la seconda essendo recercato dal suo nimico in un'altra giornata se ragioneuolmente se deuea combattere che non lo ha uesse possuto de iustitia per desdicta repulsare haueria facto con suo inimuco noua battaglia. Et per questo sono gli fideli deputati nela liza che ascoltano le parole, & ue deno li motiui deli combattenti attale che lo iudice informato decerna iusta sententia; & cio dico reseruando de li caualieri il megliore iudicio; pero me pare uera iusta, & netta iustitia, indicando (cosi como desopra e dicto) si como per exemplo diremo che recercando mille ducatti ad uno mio debitore, ilquale pendente la causa me dimanda mille pecore prouando io per confessione delo principale il debito iustamente debbo hauere gli milli ducatti; & essendome prouato essere uero debitore dele mille pecore ad me dimandate se debbe dare sententia in fauore de tutti doi; perche luno per propria bocca ha cõfessato il debito; & l'altro per testimonii ualidi glie stato prouato debbeno luno a l'altro de iustitia satisfare.

De uno che se rendesse senza desdicta se finita la batta-glia e tenuto desdire. Cap. XVIII.

Pvgnando doi caualieri dentro la liza per causa de honore; & essendo luno da l'altro abattuto per terra trouandose col inimico sopra col coltello insu la gola disse che se rēdeua per prigione ad quello dalquale fo acceptato, & tolta la offesa tutti doi reuennero in piedi, intrauenne che inanzi che da la liza uscessero, il uincitore disse alo suo prigione; perche se era renduto non bastaua hauendone per causa de honore combattuto; ma uoleua che expressamente se desdicesse in suo honore; si como hauendo per lo honore combattuto lo combattere recercaua morte, o desdicta quale ne era fra loro seguita, alquale il prigione respondeua. Attento che lo hauea acceptato per prigione, & erano spartiti non era tenuto a fare altra desdicta; l'altro replicando diceua che essendo suo prigione il potrua constringere a farlo desdire; perche la battaglia ad oltranza e de tale natura che per fin che se trouano con l'arme in mano gli combattenti non e finita; & dicte queste parole lo minacciaua con l'arme che se desdicesse; l'altro de continuo denegaua che la battaglia era con tale pacto fra loro firmata de lui essere suo prigione, & nō altramētε. El uincitore pertinace diceua che deuesse tornare nelo pristino loco che intendeua farlo desdire. L'altro replicaua dicendo che uoleua combattere con lui che li cercaua cosa iniusta. Attento che non era teñuto de,

tornare nelo loco doue se rendete; perche essendo preso hauendose submesso liberato ad essere suo prigione; l'altro diceua che sopra quello lui uole combattere che non era tenuto andarce. El uincitore diceua, perche lo hauea buttato una uolta in terra; & acquistatolo per prigione non intendeua piu racquistare l'acquistata uictoria; & sempre recercaua farlo nelo loco retornare con dire chel prigione e tenuto fare quanto lo suo uincitore lo recerca nele cose dela uictoria; quello gli monstraua la ponta dela spata, dicendo ad quello. Ecco quella conla quale me uoglio defendere se me uoi constringere a quello che non sono tenuto piglia la tua sel uoi uedere. Mo si dimanda sel prigione e tenuto de se desdire, ouero al primo loco retornare. Per uera sententia se determina de non; perche essendo una uolta acceptato per prigione nõ po il uincitore mutare quello che una uolta gli piacque acceptare, tanto piu che togliendoselo de sopra ponendolo in sua libertate e seguito lo effecto. Et questo disse misser Angelo de Perugia quando doi caualieri Francesi assecurati per lo signore de Padoa insieme se combatterono intrauenendo simile caso disse; che quando un caualiero se rende, & e acceptato dalo suo uincitore e fornita la battaglia; & le parte non se possono piu pentire; si como habbiamo dicto de sopra parlando de quella battaglia; & piu dico hauendose per causa de honore combattuto, dandose per prigione tacitamente e desdicto; como appresso meglio diremo parlando dela desdicta piu diffusamente.

De uno prigione de fede se e tenuto comparere ala rechiesta delo uincitore hauendo altro impedimento. Capitul .XIX.

Oi nobili caualieri per grauissimi delicti uennero ad guagio de battaglia con gli pacti soliti intrarono in la liza combatterono nelo exercito del gran Francesco Sforza alhora Capitaneo d'arme in Italia; & essendo luno ad l'altro per prigione renduto; fo dal suo uincitore sotto fede liberato che ad ogni sua rechiesta deuesse como prigione cõparere. Onde da la ad certo tempo succede guerra infra il uincitore de una sua baronia con uno altro signore. Et hauendo necessita de soccorso manda ad rechiedere il caualiero suo prigione che deuesse andare in suo auxilio, & fauore armato con ogni megliore modo potesse; ilquale comparendo combattete si uirilmente che uinse la guerra con gran prudentia, & uirtute del nimico del suo uincitore; & essendo nelo partire dimando al suo uincitore la relaxatione dela fede alo suo uincitore che non deuesse essere piu obligato ala subiectione; & piacendo al uincitore hauere uno si uirile caualiero per prigione obligato adimanda lo iudice sel deueua per lo prestato seruitio liberare la fede; hauendo liberato de tãto periculo; & uinta la guerra, si se deueua dela subiectione relaxandola remeritare; perche sopra de cio fo deciso per commune lege de Imperatori; che sel seruo cõ la sua strenua gagliardezza liberasse il suo signore de un

gran periculo;per iustitia,& religione merita libertate, attale che gli altri pigliasseno exemplo de acquistare tal premii in simili casi per loro uirtute se demonstrano piu prompti,ualidi,& audaci con tale speranza neli pericu-li deli loro signori. Voleno anchora gli Imperatori che quando lo signore in tale caso lo denegasse se possa per iustitia constringere ad dare la libertate al seruo,quan-do con sua propria uirtu l'acquista; perche e cosa perti-nente ad religione gli seruitii remunerare;& lo contra-rio e inhumana feritate,& e publico fauore che gli ser-uitii siano con preciosi meriti,& non con ingratitudine re-munerati; laquale e uno ueneno che amarcisce dale ra-dice la bona operatione,& gli nerui de uirtute se uēneno ad debilitare per la ingratitudine,laquale regna piu ne gli homini rationali che in quale se uoglia altro animale per brutto che sia,ilquale mai se dismentica delo benefi-cio receputo;si como manifestamente se uede nelo exem-plo del cane animale audace, ilquale dandogli una uol-ta del pane; anchora che piu uolte lo offendesse mai piu non te offende, anzi ad una minima accoglienza discac-ciandolo beniuolo, & pacificato ad te si monstra; & lo sparauiero animale delicatissimo de rapina togliendo uno ucellino per remedio del freddo ne l'humida notte senza lesione alcuna nela sua rapace grampa lo conser-ua,ilquale uenuta la luce del giorno lo libera;& benche da la inanzi lo ritrouasse in niuno modo gli fa piu dispia cere per lo beneficio receputo; benche fosse da fame op-presso non se conduce ad rapinarlo;il nostro signore Iesu

Christo dela ingratitudine se lamenta quādo libero die-
ce leprosi dalo morbo dela lepra dice che nissuno de lo
ro habbia donato gloria al summo Dio excepto uno. Que
sta ingratitudine e quella che fece lo lucifero da laltezza
del cielo nel centro del inferno ruinare. Dumque se deb
be tale uenenosa uipera da ogni humana mente remoue-
re, & cacciare; & non farse superare dala bestia senza
ragione de gratitudine; gli ingrati se possono ali ueneno-
si serpenti assimigliare che receuendo lo beneficio del cal
do quando sono freddi deuenuti mordeno quelli da chi
hanno gli beneficii receputi. Pero questa ingratitudine
como che per experientia se uede regna piu in gente bar
bara, che in altra natione.

Se uno caualiero superato in battaglia, & lassato ala fe-
de se denega dapo se per lo prouocatore se po redu-
cere ad battaglia. Cap̄. XX.

Essendo uno caualiero da un'altro in batta-
glia preso, & liberato ala fede, ilquale da
la ad certo tempo denega essere mai supe-
rato. Se dimanda sel suo uincitore lo potra
un'altra uolta ala battaglia prouocare per prouargli il
uero como da lui e stato uinto. Se responde de si; perche
denegando uene ad spogliare il uincitore dela sua ragio-
ne con gran falsita; & rompendo la fede data commette
delicto de infidelita; si como de sopra e dicto nelo secon
do libro doue se tracta de simili casi se po combattere;

& per questo se debbeno fare li instrumenti publici dela uictoria per lo notaro del iudice, ilquale e tenuto tenerlo, & debbe essere rogato deli facti che succedeno nela battaglia, acciochè la parte uictoriosa uada per tutto con la clarita del facto, ouero con patente del iudice.

De doi che ad determinati colpi correno, se quelli finiti possono piu correre. Cap. XXI.

E Da uedere anchora che gli caualieri liquali portano imprese per combattere sono segno de battaglia; & quello ilquale la porta e rechieditore; como le naue, & le galee de guerra portano una bandarola quando recercano la battaglia; li antiqui caualieri trahendo da quelle tale consuetudine portauano uno segno nelo braccio dicto armille che significaua battaglia; pero molti caualieri portano la impresa per arme de oltranza, & alcuna con arme retracte, cioe ad colpi determinati de correre tante lanze, & tanti colpi assignati, o dare, o receuere tanti colpi de lanza, o de mazza ferrata, oueramente de spata. Et per questo sono appellate arme retracte; perche gli possono non fornendo li colpi retrahere per piu non combattere nelequale arme succede ale uolte morte, ale uolte ferite. Ma doue succede morte sono chiamate arme de oltranza senza altro respecto. Pero non e licito quando se combatte ad arme retracte auantagio, ne fraude in niuno modo usare si como e permesso nelo combattere de oltrāza

doue mai se fornisse la battaglia doue non appare mor-
te, desdicta, o recredenza. Ma in arme retracte, o per
demonstrare la ualorosita de l'animo se possono li caua-
lieri finiti gli determinati colpi per loro arbitrio, & uo-
luntate a lassare tanto con auantagio, quanto con desauan
tagio le parte se retrouasseno e finita la pugna, laquale se
debbe alhora determinare. Et quello che resta con ma-
giore gloria, & honore se debbe iudicare secondo se ha-
uera comportato se meglio de l'altro se con magiore ui-
rilita & arditezza. Et quello ilquale piu adiutante se ha
comportato, & d'hauere respecto de quello piu ligiero
se exercitato sotto il peso de l'arme, & con piu pruden-
tia offendeua, & reparaua, & che staua piu nelo auiso,
& che con magiore artificio operaua l'arme tanto nele
offese quanto nele diffese dando ale botte piu fiere respo-
ste con piu temperamento dela persona, & con piu auiso
ha mosso gli piedi, le braccia con misura, & con quelle
proportione che se recercano nel'offendere, & nel defen
dere che gli soi colpi non fosseno senza misura tracti con
tra del nimico che hauesse intrato l'offendere, & cō ani
mosita hauesse defendendose facto resistentia ben despo-
sta nel defendere, & che non se hauesse recessato dalo
combattere se non alo bisogno. Et quello che piu campo
hauesse tolto al nimico; & quello che meglio hauesse dif
feso il campo guadagnato, & quello che mai hauesse uol
tato la faccia; & quello che essendo percosso de ponta de
spata nela faccia stesse con animosita col uiso fermo; &
colui ilquale receuendo in testa non s'hauesse stordito,

& quello che mai per botta del nimico tocco la mano in terra che saria gran carrico cosi como dalo cauallo che fosse cascato;pero saria piu carrico quello che gli toccas-se li ginocchii e le mano a terra. Et sopra tutto quello il quale hauesse sangue cauato alo nimico senza sua lesione meritaria grande honore si como hauesse il cōpagno de-roccato. Et quello ilquale fosse ferito nela mano ha meno carrico de quello che fosse ferito nel piede; quantunche la mano sia in piu alto loco collocata. Et quella perlaqua-le se defende tutto il corpo per ragione che sempre se por ge inanzi delo nimico per lo exercitare dela spata per offendere;pero e la mano disposta, & piu apta ad essere offesa che non e il piede guardato dala mano; & per que sto e minore carrico essere offeso ala mano che non alo piede;perche in defensione del piede e tutta la spata, & tutto lo braccio del defensore; perche non senza grande ardire del offensore se conduce a ferirlo nel piede tra-passando la spata, & lo braccio tutto del nimico; & in-trando a percotere il piede;pero e piu honore aloffenso-re dela mano per hauere offeso maggiore, & piu uirile membro;quantunche li piedi in battaglia pedestre siano necessarii a temperare la integrita delo corpo;perche lo pugnatore debbe mouere gli piedi con artificiosa misura che non trapassano piu auāti,ne se retraheno piu indrie to che non bisogna doue consiste tutta larte & misura del combattere a piedi, & a tempo mouere gli piedi, & con lo moto offendere lo compagno intrando con tempo quan do bisogna reparare,o offendere; & piu honore hauera

quello che ſara ferito nela parte anteriore de quello che dala parte poſteriore ſe troua eſſere percoſſo. Et p queſto Vegetio de re militare uole (como de ſopra e dicto) chel bon pugnatore debbe eſſere experto ne l'arte dela ſcrima per hauere honore in ogni battaglia. Et Salamone dice che nela battaglia biſogna oltra la forza la prudentia, & lo honore deli caualieri ſono le ferite date con piu honore; ſi como ſopra e dicto; & perche quello il quale porta la impreſa ſole fare li capituli conliquali intende combattere noi ne referimo ad quelli che ſono fra li pugnatori fermati.

Se uno porta una impreſa, & un'altro la tocca chi de loro e il rechieditore. Cap. XXII.

Abiamo de ſopra ragionato che qual ſe uoglia caualiero che portara impreſa per combattere con quello che la toccara; perche e dubio quale de quelli ſia lo rechieditore ſe quello che la portaſſe, oueramente quello che la tocca ſe potria dire lo portatore dela impreſa eſſere lo rechieditore conſiderato che incita l'animoſita delo caualiero nel diſfidare de tutti portando la dicta impreſa nel combattere con lui, & con la inuita dela pugna li tenta nela battaglia tutta la ſchola dela militia che debbano l'ardimento de loro animo demonſtrare; perche nela ueduta de quella impreſa ſe commoueno ad ira tutti quelli che ſono nati ſotto lo martiale pianeta de experimentare la

loro uirtu che non siano fra glialtri strenui uili reputati, & che non se possa il portatore auantare essere compar= so nelo exercito doue non hauesse trouato chi l'hauesse resposto monstrando charte de protesti se uindicara glo= ria de immortale laude nominando li lochi dele cita do= ue fosse andato saria manifesta iniuria deli caualieri che in quelle se retrouasseno monstrando per timore de sua fortezza non hauere ardimento de toccarla; & per que= sta monstra lui essere lo rechieditore; perche prouata in cita rechiede, chiama, & disfida tutti li caualieri nel cõ= battere. Pero incontrario se potria dire che quello e lo rechieditore che tocca la impresa contra la prohibitione del portatore; perche mettendogli la mano adosso contra sua uolunta monstra de assaltarlo; perche non e piccola offesa toccare la persona dun caualiero, ilquale la lege ci uile lo reputa per iniuria, & per disprezio; perche toc= cando pare che lui inuita il portatore nela battaglia, il quale mansuetamente la porta senza offesa de nissuno, o uero che minaccia il toccatore de quella de punirlo com battendo como suo offensore si como quello che defende la sua propria robba con minaccie; & como quello che in segno de disfida glie toccato il naso per iniuria. Et quel= lo ilquale porta la impresa e assimigliato a colui che ha fornito, & fortificato lo suo castello, ouero a quello che la sua naue de molte bombarde ha guarnita non uole altro demonstrare se non che colui che hauera tanto ardire de andare ale mura delo suo castello, ouero de inuestire la sua naue sara da epso de pietre & de bombarda uisita=

to. Et in tal caso quello ilquale ala naue, o al castello che monstra la sua diffesa s'auicinasse per salire saria lo cominciatore dela guerra. Et quello ilquale se fortifica manifestamente e assimigliato al cane animale audace, ilquale uedendose in mezzo de moltitudine di cani per dubio non essere da alcuno de loro offeso monstra gli soi acuti denti significando che con quelle arme s'alcuno lo uolesse offendere se ha da defensare per generare terrore nelo animo de quello che offendere deliberasse gli fa uedere li denti conliquali s'ha da defendere. Cosi anchora lo boue uedendo alcuna fiera rapace che abastasse a superarlo; como urso, o leone; subito le sue pongente corne, ilquale la natura per arme de sua defensione l'ha procreate in terra gli depone monstrandogli al fiero animale per leuargli l'ardire de accostarse colui. Cosi uno ucello de rapina monstra lo becco, & le sue acute unge per sua defensione, & securita; aspectando lo assalto ferocissimo de un'altro animale dala natura procreato armato de arme uiolente dicto istrice, ilquale se pone in guardia, & con sue erecte puche in forma de lancie scotolandose le sblandisce denotando per quello segno che colui che lo uora offendere hauera de quelle a prouare. Si como se descriue nel libro dela natura deli animali. Et per questo concludendo dico; che anchora chel signore dela impresa incita l'animo deli caualieri nel combattere; nientedimeno quello che procede al acto del toccare e il prouocatore; perche non toccando contra lui non saria dalo patrone de quella ad altro processa. Et la lege ciuile di-

ce che quello ilquale tocca li uestimenti adosso del compagno contra sua uolunta, ouero che li posasse un capillo in testa a iniuria lo prouoca. Et quella tentatione che par che faccia quello che porta la impresa e generale che nõ uene in specie a offendere nissun caualiero, saluo a quello che fora se caccia a toccarla, & nõ e iniuria de nissuno portandola. Pero che la lege de Iurisconsulti dice chi defende la robba, & la ragiõe sua a nullo fa iniuria. Anzi piu presto se potria dire da codardia procedere; per che non basta nissuno nominare nela rechiesta, & monstra essere piu apto a defendere che nõ a offendere quando offeso non se retrouasse in tale impresa lo toccatore se obliga per toccare nel cõbattere. Et per quello segno da lo guagio dela battaglia al portatore, in modo che e tenuto a trouare lo loco, anchora che sia prouocatore per causa chel patrone dela impresa eleze larme, & a suo modo capitula. Pero questi tali portatori d'impresa senza necessita dela fama de loro honore sono quelli deliquali parla la sacra scriptura che peccano mortalmẽte tentando Dio, aliquali non se debbe donare il cãpo nè iudice per combattere dali catholici principi; attento che debbeno monstrare la ualorosita de l'animo se sono gagliardi cõtra de li infideli, & non cõtra li christiani; & experimentare la uirtu de loro fortezza in caso de necessita, & nõ uolũtariamente; si como in un'altro capitulo de sopra e dicto del prouocatore in casi de altre battaglie.

Se senza licẽtia del superiore se po toccare una impresa. Capitulo. XXIII.

Eguendo anchora dico de quelli che portano imprese uolũtarie per combattere; e da sapere che nullo caualiero armigero, o altro gentil'homo subdito se potra fora cacciare nel toccare dela impresa senza licentia del suo signore, o dela cita doue epso habita; perche e acto prohibito de mouere battaglia, & pigliare l'arme per uenire a guerra doue se potriano amazare; & per questo sel superiore non lo permettesse non se potria toccare la impresa. Et impero se recercano gli principi per obtenere loco securo ala battaglia che altramente sariano puniti (si como e dicto de sopra) che quello ilquale rechiede altri nela battaglia senza licentia merita dal suo superiore essere castigato. E ꝑ cio se sogliono occultare li rechieditori per non se fare ꝓhibitione per loro signore.

Se uno porta una impresa, & un caualiero repulsato la tocca se se po denegare la battaglia. Cap. XXIIII.

Eguita appresso un'altra questione se quello che porta impresa per combattere con ogni caualiero, o con quale se uoglia altro armigero che la toccasse; & andando uno caualiero a toccarla, ilquale per alcuna sua difalta merita essere reprocciato; sel portatore dela impresa lo potra senza carrico repulsare non facendone mentione neli capituli chel caualiero che uora toccare la impresa sia netto da ogni infamia, o reproccia; se potria dire che non lo

potria repulsare;perche generalmente inuita ogni caua
liero che la tocca ala battaglia, ne se reserua per exce-
ptione alcuna senza fare distinctione de persona se obli-
ga a tutti generalmente;& quando non hauera facta di-
stinctione, o reseruo nelo principio dapo nō la potra piu
ragioneuolmente fare; si como e dicto chel rechieditore
non po repulsare lo rechiesto. Pero incontrario respon-
de la leze ciuile, laquale uole che nela generalita se com
prenda le persone habile, & non prohibite, & indispo-
ste a quello. Et dasse exemplo che se uno Re, o Impera-
tore fara uno statuto che ogni citadino possa hauere ala
sua cita tale officio se intendera de quelli che sono degni,
habili, docti, & disposti a exercitarlo, & non de quelli
che fosseno ignoranti, & indegni a tale officio; cosi ancho
ra il portatore dela impresa potra lo caso dubio a suo mo
do interpretarlo, con dire che la sua intentione e de com
battere con quelli che toccano la impresa, cioe caualieri
netti da ogni difalta che per ragione d'arme; & de ca-
uallaria ragioneuolmēte non se possa repulsare, pero sem
pre se intende secondo la consuetudine militare, & que-
sta e la uera decisione; perche li homini infami non se i-
tercludeno in nullo caso de honore, ne de dignita; pche
sempre la mente dela ragione li exclude da ogni acto de
gno, & uirtuoso; pero che gli infami sono odiati dali uir-
tuosi homini; & non se presume che uno nobile caualie-
ro uirtuoso uolesse admettere ad combattere con epso
quelli che meritamente debbeno essere da lui refutati.
Et per questo si intēde se sono senza reproccio quelli che

toccano la impresa possano combattere col patrone dela stomesa, ouero impresa.

Se doi combatteno ad oltranza se lo iudice gli po spartire. Cap. XXV.

Da sapere anchora quando doi combattesseno per impresa ad oltranza sel iudice per sua uolunta li potra spartire, dico de si; che in arbitrio de quello in tale caso gli potra diuidere; pero quando combattesseno per caso de honore ad oltranza doue per ogni modo s'ha d'aspectare lo fine per morte, ouero per desdicta de luno non lo potria iustamente fare. Perche se aspecta in tale battaglia lo iudicio de Dio secondo la opinione de tutti caualieri armigeri (si como de sopra nelo principio del presente libro diffusamente e dicto) perche dice lo psalmo de Re Dauid, Benedecto sia il signore mio Dio che ipara, & amaestra le mane mei alo prelio; pero mouendose il iudice per clementia, o per pieta a spartire la battaglia oue per honore ad oltranza se combatte, e causa piu humana che iusta; perche lo iudice deueria spartire quando non uenisse desdicta prima che la morte per non se commettere peccato d'homicidio; che si como uole la Decretale lo iudice lo commetteria facendo contra lo comandamento de Dio. Et pero li principi sogliono solamente fargli intrare, & cominciare la battaglia per uedere l'ardimento li motiui de tutti, & con che uirilita, & animosita si cōportano &

tano &

tano & forsi interuenesse desdicta per quello che non hauesse iustitia; como nela Alemania fra doi baroni interuenne liquali uennero ad guagio de battaglia per causa de adulterio con infamia de una donna essendo in presentia delo Imperatore, & de tutta la sua caualleria armati sopra doi ferocissimi caualli per combattere ad oltranza uno de loro, ilquale dun'altro era stato uincitore disse al suo nimico noi siamo accordati per combattere con arme d'armizare e da caualiero; & tu tieni altre arme secrete, che fo da l'altro expressamente denegato; perche lui replicando diceua essere lo uero; & finalmente quello se desarmo de tutte l'arme insino ala camisia de bite; & dapo ritornandose a farse armare per seguire nel prelio; perche quello che adimando de l'arme cognosceua chiaramente non hauere iustitia, nel tempo chel suo nimico se armaua se caccio fora dela liza; & dando la briglia, & li speroni ad uno tempo al suo cauallo fugite per modo che in quella giornata non fo piu ueduto da persona. Et quello che rimase nel campo lo tenne insino a tanto che lo Imperatore uolse che li panni delo spogliato nõ se partessino dal campo per testimonio de l'honore suo; cognoscendo chel fugitore hauea mala iustitia, ilquale fugendo fece una clarissima desdicta, restando pero senza arme uincitore superato con grandissimo uituperio, & da essere reprobato da tutti boni caualieri, & in corte, & piaze regale se trouano; & de molti altri, como de sopra e scripto, se conta hauerne dal campo fugiti, & alcuni sono desdicti nel principio dela battaglia cognoscen-

do non hauere iustitia nel combattere.

Se uno porta una impresa, & toccata da un'altro per cõ battere se un de loro se po punire dapo. Ca.XXVI.

T continuando lo scriuere de quelli che portano impresa se moue una questione quando fosse toccata da un caualiero hauendola l'altro portata con conditione chi la toccasse deuesse con lui combattere. Se dimanda se uno de loro se potra pentire per non uenire ala battaglia, nel principio del presente tractato e dicto che dapo sono intrati nela liza non se possono pentire; & sta in arbitrio del iudice lo diuidere de la battaglia. Ma in q̃sto caso quello che hauera toccata la impresa per ragione darme, & de cauallaria se obligato nel combattere, in modo che non se po piu pentire como quello che toccando la charta con la mano promette per giuramento quello che lie adimandato seruare, ouero quello che uole comparare alo incanto con una sola parola se liga, o como quello che leua un digito in segno de promissione per fermezza non potra piu tal promissione denegare per questo lo toccare dela impresa e obligatione appresso lo iudicio dela cauallaria como fosse proprio instrumento; & impero non uale lo pentire de nissuna dele parte che per segno se contrahe uinculo de obligatione. Si como uno Capitaneo che alzara una bandera, o fara alcun'altro segno demonstratiuo de securita al nimico, e tenuto per quello in nullo modo uio

lare lo assecuramento. Cosi lo toccatore dela impresa nō potra piu la battaglia schifare alquale se sara obligato in tale modo per toccarla, & l'altra per portarla.

Se con certi capituli uno porta una impresa a combattere; & quella toccata per un'altro; se uiolando li capituli se po combattere. Cap. XXVII.

Abiamo da uedere appresso se uno portera impresa per combattere con chi la toccara, & manifesta certi ordinati capituli. Et uno caualiero che de tutti hauera notitia procede nel toccare; perche gli sara de necessario de combattere con quello portatore dela impresa secondo lo tenore de soi capituli, & trouandosi dentro dela liza lo portatore, o l'altro uenera a offendere lo nimico uiolando la forma deli capituli; & preuaricando l'ordine de l'arme deputate, & pero uincendo se dimanda al iudice se debbe essere per traditore reputato; se responde de si. Attento che essendo disfidati con certi ordini, & arme annotate neli capituli per combattere uenendo a offendere altramente commette tradimento; & benche quando per impresa se combatta po succedere sangue, o morte. Et per questo pare che sia a oltranza la battaglia non e pero uero; perche non se fa per caso de necessita de l'honore. Et per questo non se gli debbe fraude, ne inganno commettere, ne prendere alcuno auantagio como e permesso nela battaglia de oltranza. Et commettendo alcuna falsa astu

tia contra l'ordinati capituli debbe essere per traditore reputato; perche offende traditamente, & contra lo teno re deli capituli como quello che senza disfida offendesse, ouero andando ala battaglia per camino, o fornita la bat taglia, ouero in caso doue offendere; secondo la ragione de l'arme non potesse resta traditore.

Se doi caualieri combattendo a capituli se per noue iniu rie se possono rompere quelli. Cap. XXVIII.

Ntra doi armigeri in liza per causa de impresa toccata, liquali haueano per capituli con l'arme deputate, & con colpi determinati combattere. Et non hauendo fornito lo numero de tutti gli tracti circa la fine dela battaglia, lo portatore dela impresa disse al suo nimico chiamandolo traditore che se deuesse defensare se fosse ualoroso; perche iniuriato de tale iniuria seguito la battaglia passando l'ordine dela impresa, & lo termine deli capituli, & deli deputati tracti offendendo lo nimico, & contra lui pugnando, lo iniuriato uenne a uincere, & piglio prigione lo iniuriante cõ grandissimo suo deshonore; perlaqual cosa lo preso, & superato disse dinanzi al iudice che era traditore quello che contra gli capituli dela impresa haue alo traditamente contra li pacti superato, dicendo non essere uinto, & fornita la quantita deli tracti determinati dela battaglia hauea offeso, & percio era rimaso uincitore; ad chi per l'altro era replicato che fo licito uio

lare l'ordine deli capituli dela sua impresa per noua cau
sa che per sua cagione sopraueenne nela battaglia. Atten-
to che da lui fo traditore appellato, laquale iniuria me-
ritaua subito uendetta senza alcuno interuallo de tempo
perche neli soi capituli non era notato che lo potesse iniu
riare senza penitentia. Et hauendose lui deshonestato se
lo castigo fo presto, non se gli debbe a mancamento impu-
tare. Ad che lo perditore respondeua, che benche lo ha
uesse iniuriato lo debbe prima desfidare, che offendere,
& auisarlo per la iniuria receputa che sopra de quella
se hauesse possuto defendere disora l'ordine dela impre
sa; perche non lo potea offendere per noua querela sen-
za disfida; attento che lui staua ala secura per l'ordine
dela impresa, & per li deputati tracti che erano forni-
ti; finalmente fo per lo uincitore replicato che se deuea
tenere disfidato essendone con l'arme in mano hauendo-
lo appellato traditore che deuea sapere per le sue paro
le deuea procedere lo assalto delo coltello; & hauendo
lui prouocato cõtra li soi capituli potea essere certo che
trouandose con la spata in mano con l'accesa cholera ne
l'hora che la iniuria receuete li deuea fare ala sua pro-
posta senza aspectare piu tempo con la spata conuenien-
te resposta; onde essendo lui prima contrauenuto ali soi
medesimi capituli e stato a epso anchora licito per suo dif
fecto preuaricarli; perche se dimanda al iudice se debba
tal caso per iustitia determinare intese le ragione dele
parte fo determinato chel toccatore dela impresa fu l'a-
cto dela battaglia essendo iniuriato traditore hebbe iu-

sta querela offendere lo suo nimico iniuriante, & passare li termini deli capituli dela impresa per hauerli lui contrauenuti prouocando l'altro per chiamarlo traditore; perche non gli bisognaua altra disfida considerato chel prouocatore iniuriaua se debbe preparare ala resposta delo nimico iniuriato senza disfida, laquale fare se debbe quando non gli apparesse offesa del nimico stando l'altro securo perche quando sono tutti doi con le spate in mano in acto de combattere non e necessaria altra disfida; perche lo prouocatore se intende essere disfidato quando ha prouocato a iniuria lo inimico che con lui combatte con intentione de honore ogni prouocatione che fara in battaglia recerca subito resposta condegna; & perche la iniuria de traditore; & tale che recerca piu lo combattere che altro caso, & per respecto lo iniuriato resteria traditore quando non se uendicasse, in modo che ala corte del suo signore non potria comparere senza infamia, & saria da tutta la caualleria per uile, & infame reputato fin ad tanto che non hauesse purgato la sua infamia per questo potete per noua causa offendere; pero piu saria stata iustificata la causa hauendo dicto defenditi sopra di questo chio te monstrero che menti che io sia traditore haueria piu iustamente insultato.

Se un caualiero porta una impresa, & e toccata da tre caualieri quale debbe essere il primo i battaglia.
Capitulo. XXIX.

Rriuando un caualiero in una cita nobilissima abundante de molti gentil'homini, & caualieri cortesani con una impresa nelaquale hauea manifestato chel toccatore de quel la deuesse con lui combattere; succede che essendo in corte del principe signore de quella, fo da tre caualieri in un medesimo giorno toccata fra deliquali ui era un Conte; & essendo da tutti rechiesto era de necessario per satisfactione del suo honore combattere con tutti tre. Se dimanda quale de loro debba prima satisfare nela battaglia. Attento che lo Conte allegaua como a piu degno deueua lui prima che glialtri col caualieri condurse ale mane; & un deli caualieri diceua perche lui fo primo toccatore deueua lui prima la battaglia incominciare; lo terzo & l'ultimo opponeua che deuea primo lui cōbattere per cagione che se era conuenuto col portatore dela impresa dela giornata, & haueano loco, & iudice trouati, & de ogn'altra cosa necessaria se erano insieme preparati facta la electione delaquale con glialtri nō era anchora conuenuto il suo nimico; perche il portatore diceua che era in arbitrio de sua uolunta lo combattere con lo primo deliberaua, & essendogli la uita bastata dapo prima la battaglia haueria la seconda, & la terza con glialtri seguitata. Se dimanda al iudice con quale de loro debbe prima incominciare. Et perche de sopra una simile questione e narrata de quello che prigione de tre se retrouaua essendo da tutti insieme rechiesto doue li nostri Iuristi dicono molte cose, & fanno grande distin

ctione che deuea andare a quello che prima hauea la fe-
de promessa, ouero al primo rechieditore, ouero a quel-
lo daloquale receuendo le litre prima la aperse; altra-
mente potra primo andare a cui che meglio gli parera.
Cosi tornando al caso nostro possiamo donare molte ra-
gione efficacissime, perlequale possiamo demonstrare si
como ogn'uno de loro potria essere il primo, & lo elege-
re non saria in sua uolunta uolēdo satisfare a luno in pre
iudicio de l'altro per respecto che potria essere mor-
to da quello che prima respondesse; perche essendo glial
tri impediti de non potere la uirtu de loro animo demon
strare saria lo honore de quello dal primo combattente
occupato. Pero io diria che deuesse al Conte satisfare, oue
ro per sorte dela fortuna elegere il primo cōbattitore, &
se non, che a l'arbitrio del iudice se remettesse.

De uno che uincesse il nimico in battaglia de impresa cō arme piu ligiere; se debbe essere uincitore. C.XXX.

E dimanda una questione de uno che porta
impresa per combattere a piedi con quello
che la tocca con arme da caualiero con spa-
te, oueramente con accie; & essendo uno de
loro armato de arme piu ligiero de l'altro per essere piu
adiutante, & destro nel offendere, & nel defendere de
sua persona; & con tale auiso obtenesse la uictoria dal ni
mico, si se potesse opponere per il perditore hauendo rot
to lo pacto che neli capituli era notato che non deuesse

iustamente essere uincitore; perche era de combattere con equale arme; si como de sopra e narrato; perche com battendo per impresa con arme retracte differisce da quelle de oltranza; & per questo non e permesso frau de, ne inganno adoperargli per superare lo nimico. Pe ro dico se quello ilquale misse la querela cognobbe l'auan tagio de l'arme de l'altro pugnando con la conditione de quelle perdendo non se potria iustamente in niuno modo del compagno aggrauare. Ma in caso che non lo hauesse ueduto, ne cognosciuto lo auantagio del nimico retrouan dose offeso; se potria dela fraude lamentare; ne deueria hauere lo honore quello che con malitiosa, & occulta ar te ha superato lo inimico. Ma essendo l'arme ligiere non se potria dire essere fraude commesso per lo portatore de quelle; pero me remetto al megliore iudicio de caual laria recordandome de un nostro caualiero che combat tendo con un'altro per impresa, ouero per uirtu in batta glia de accia porto un cimero de subaro inargentato in su l'elmo, in modo che con lo reparo deli subari tutta la giornata al campo se defenso; pche l'altro sguarnito de ta le cautela receuendo un colpo insu la testa subito stordi to a terra casco, & simile caso de sopra per noi e stato ra gionato de quello che porto arnesi de charta de coiro in argentati uincendo per la legiereza lo suo nimico; fo iu dicato essere iusto uincitore.

Se doi inimici che stãno in tregua, & uno porta una im presa sel inimico toccandola il portatore potra schi fare la battaglia. Cap. XXXI.

Eguendo nelo presente tractato de doi che portano impresa per combattere nasce una noua dimanda chel portatore dela impresa hauea un capitale nimico con ilquale hauea tregua de non se offendere per certo tempo. Et essendo da quello ueduto nouamente portare impresa dapo la fermata tregua per segno de combattere con quale se uoglia persona che quello presumesse toccare uoluntoroso de uenire con lo suo nimico ale mano subito ando, & tocco la impresa nõ obstante la tregua che fra loro haueano composta. Se dubita sel portatore dela impresa potra cõbattere, o per la tregua denegare non essendo fornito lo tempo dele inducie de quella. Et sel toccatore potra hauendola toccata constringerlo nelo combattere finita la tregua; perche pare obligandose ad ogni persona che la toccasse non excludendone alcuno non lo potere iustamente refutare, anchora che con epso hauesse tregua. Si como de sopra e dicto in un capitulo che non se uene a rompere la pace quando dapo de quella noua offesa sopraueneße se potria iustamente combattere. Ma in tale caso non po lo nimico chi ha facto tregua con l'altro toccando la sua impresa rompendola uenire nel combattere quando l'altro lo recusasse con dire che sua intẽtione non fo cacciando fora la impresa se gli intendessero li soi nimici conliquali hauea tregua, ne se potria dire essere noua causa de offesa. Ma se haueria da intendere se durando la tregua quello hauesse la impresa toccata sel portatore fosse obligato fornito il termine per la toccata

combattere. Remota ogni dubitatione se responde che quando l'hauesse toccata nel tempo che la tregua duraua non pote contra la promissione de quella fare stomesa contra il nimico, ouero disfida toccandola ne cercare de nouo causa perlaquale potesse con epso combattere. Et impero non hauendo possuto in tal tempo toccare la impresa non e obligato lo portatore combattere con lui quella finita se dal principio nõ la potesse iustamente tocare per cagione che la tregua non era fornita, stomesa non potea fare. Anchora che passato lo termine lo recercasse per la toccata iniusta fora de tempo facta, perche non fo ualida non sara tenuto respondere excepto se de nouo fornita la tregua de nouo la retoccasse che saria noua obliganza, & licita facta a tempo saria constrecto combattere per la noua disfida de toccata. Et questa e la uera sententia che per iustitia se troua in tale caso determinata, laquale apertene piu a doctori Iuristi, che a caualieri.

Se uno caualiero porta una impresa singulare, & uinto se dapoi po essere dali caualieri repulsato. C.XXXII.

E Da uedere anchora sopra de quelli che portano impresa de singulare battaglia combattendo con alcuno caualiero secondo l'ordine & capituli dela impresa del portatore dal quale fosse superato, & uinto; se per tal causa potra essere repulsato da altro caualiero netto de sconficta. Se dimanda & responde de no; perche si como de sopra habia

mo dicto, & expressamente declarato che quando non se combatte per causa de honore, ma per uirtu, o per impre sa non e ad tutta oltranza doue e necessario che se giura nelo intrare delo campo, & ha se d'aspectare morte, o desdicta; onde essendo nela battaglia de impresa uinto nõ incorre infamia alcuna, perlaquale merita essere repul sato, ma restera con altro deshonore, & uituperio che sa ra gloria, & honore del uincitore; pero il piu dele uolte sogliono perdere li portatori de l'imprese; perche proce de da fausto de superbia, & con la ferocita de loro ani mo uanno tentando Dio; & gli homini morendose senza necessita alcuna de loro honore, & fama. Como intrauẽ ne alo signore de campi trouãdosi in toscana in uno exer cito per uolere tentare li caualieri che in quello se retro uauano cauo fora una ĩpresa per cõbattere con chi quel la hauesse toccata laquale porto longo tempo nel braccio; perche mouẽdose un famiglio de homo d'arme delo exer cito inimico gagliardo, & animoso inuio per uno trom betta la imbasciata a quel signore che in tal giornata fos se in ordine a cauallo armato de l'arme sue in una pia nura che luno, & l'altro exercito terminaua che lui sa ria uenuto armato similmente per satisfare la uolunta de sua signoria nel toccare dela impresa, & combattere con lui a incontro; perche lo signore armato nela giornata in ordine inel deputato loco comparse, doue interuenendo ne molti caualieri sci compagni con admiratione dissero al signore de castelli, & capo de squadre. Attẽto che an chora era nobile de sangue non deueua pigliare impresa

con uno saccomanno;ma che deuesse solamente a un suo paro respondere,& chel deuesse quello fare aspectare da un simile suo famiglio lo consiglio deliquali refiutando uolse seguire il suo proposito preparandose al loco ordinato a correre con grande pompa aspectaua il suo nimico, ilquale arditamente deliberato de cõbattere con uno magiore uenendo sopra un bon cauallo con paramento, & lanze negre nelequale de littre bianche era lo motto che diceua ala morte ala morte senza altra cerimonia al segno dela trombetta strinse il suo cauallo,& impetuosamẽte corse contra del signore,ilquale gagliardo & animosamente lo aspectaua assignando nela uista il ferro con tutto il tronco dela lanza fra gliocchii il naso li passo un palmo dala parte de drieto;perche con grande honore se retorno al suo exercito, dalquale da tutti benignamente fo receputo & accariciato;il ferito signore che con pena se potete desferrare medicato,& guarito dela ferita, finche uisse porto il uiso guasto per la gran cicatrice dela ferita che manifestamente tutta la faccia deturpata demonstraua;perche fo exemplo de glialtri de non correre mai cauallo se non alo bisogno; pero il signore che da colui fu superato non haueria deuuto in altra pugna essere repulsato;per benche molte uolte fusse stato uinto in battaglia che nõ fusse de tutta oltranza,ne per causa d'honore.Ma essendo per impresa,ꝑ uoto,o per expimẽtare la uirtu de l'animo debbe essere da ogni bon caualiero acceptato.

Del fine dela battaglia de oltranza. Cap.XXXIII.

O fine de ogni singulare battaglia de oltran za facta per causa de honore e morte, ouero desdicta, o confessione expressa del contrario de quello perloquale ad combattere sara conducto per forza d'arme, & sara assimigliata al tormento che neli maleficii se sogliono per lo iudice dare per trouare nel dubio delicto la uerita dela causa (come e dicto disopra) & tale desdicta se recerca farse, o per lo prouocato, o per lo ꝓuocatore che fosse uinto, o superato per forza d'arme; & la desdicta, o confessione debbe essere chiara, & netta; per modo che non resta dubitatione alcuna nela mente del uincitore, del iudice, & deli circumstanti, como che per exemplo diremo, che uno habbia morto il suo compagno, ouero che habbia tradito il suo signore, ilche sara denegato essere il uero; & uolendo lo infamato per tale cagione combattere interuenendo la desdicta per lo prouocante, o per lo prouocato e de necessario desdicendose il prouocato che dica che lui lo ha morto in tal giorno, in tal loco; & per tale cagione iniqua, & falsamente desdicendo; se il prouocatore e debisogno che dica io te ho accusato de homicidio falsamante; perche non e uero che tu l'habbi morto; & quando la desdicta se facesse per altro facto bastaua dire io l'ho facto, o dicto iniquamente, & contra ogni ragione, o uero como a peruerso homo traditamente fora de ogni humanita ho commessa la accusa peruersamente; o che dicesse io confesso quello che tu dici defendendo essere il uero; & quello che io ho defensato iniustamente combatten

do e stato falso; perche me pento, & cognosco che non lo deuea fare, ne dire; si che confessasse con parole che importassemo simile effecto che non remanesse alcuna dubitatione nela mente del uincitore (como e dicto de sopra) & questo quando se fara se chiamara desdicta expressa; perche ale uolte se sogliono fare tacita, quando dicesse io sono uinciuto, & superato; como disse quello nela battaglia de Padoa, delaquale de sopra habiamo facto mentione; o si dicesse non piu, perche io sono tuo prigione; o che io te prego che non me debbi amazare, perche tu hai la ragione, che dicesse donami la uita; o dira io me rendo, & non uoglio piu combattere fa di me quello che ti pare; io dimando la uita in gratia per misericordia; perche e in potesta tua farla, ale tue mano me remetto per morto; queste submissione satisfacendo al uincitore potra usare humanita de non amazarlo, o per clementia udendo il iudice le parole cognoscēdo lo honore, & la ragione de l'altro spartendogli saria desdicta tacitamente facta con honore del uincitore. Et misser Baldo dice che se dicesse io me remetto nele mane tue, o al tuo iudice, o che dicesse io ho commessa difalta contra di te, perche renuntio la battaglia se debbe usare clementia per il uincitore; perche se intende che como ad homo humano se remette. Ma se dicesse io me remetto in tua mano como homo morto lo potria occidere, como e dicto de sopra. Anchora se dicesse non piu che sono morto saria desdicta tacita, ouero se con reuerentia cercasse mercede, o pdonanza; saria desdicta manifesta quando bastasse al uincitore. Ma cercan

do la chiara, & expressa se debbe fare satisfactione del uincitore; perche alcuna fiata gli fa per uia de excusatio ne; quale non e desdicta uera, ne legitima; ma e una com positione, cõcordia, o transactione, & questo se fara quan do l'offesa, carrico, o parola iniuriosa che fosse dicta, o fa cta se potesse per iudice adhonestare uolendo ponere pa ce, & concordia; como ne daremo exemplo quando uno appellasse traditore un'altro, & udendo le dicte paro le un'altro da parte suspetando che per lui fosseno dicte dicesse tu non dici il uero; perche non sono traditore; se l'altro replicasse dicendo io non l'ho dicto per te, ma per quello a chi gli disse le parole; questa saria excusatione, & non desdicta; attento quando hauesse prima affirma to che era il uero che lui era traditore dicendo dapo il contrario saria desdicta manifesta, o che uno officiale an dasse per lo torniamento con uno bastone in mano, o con la spata ordinando le gente, & donasse ad un caualiero ilquale per cio uolesse con lui combattere, & quello di cesse io non lo fece per donare a te; ma casualmente senza mio proposito te toccai, non saria desdire, ma excusare il facto; anchora se dicesse io te donai senza mia intentione, o uero che non te cognosceua, perche non ho facto bene, o dicesse iniustamente lo ho facto; perche non lo deuea fa re, ne lo fece con mala intentione; questa non saria desdi cta, ma excusatione; quando prima non hauesse facta con tesa incontrario; perche quello che una uolta hauesse fa cta contesa; & dopo se excusasse saria chiara desdicta; & se uno hauesse promesso a uno suo amico sotto la fede

sua

sua adoperare che non fosse offeso dal suo nimico hauendo quello constrecto, & hauuta promissione per fede de non lo offendere, & dopo l'offendesse mancando dela sua promessa; perche lo offeso rechiedendo lo promissore de la rotta fede de combattere con lui, dalquale fosse replicato dicendo che e uero che promisse de operarsi; & tale che non fusse offeso da quello ilquale hebbe la fede de non lo offendere. Onde hauendolo offeso dapo che da lui la fede receuete li parea hauere operato quello che promisse, considerato che non potcua piu fare se non hauere la promessa per fede da lui de non offendere, & se poi e contrauenuto non se debbe a lui per fallimento imputare; questa se chiama excusatione, & non desdicta dandose per fallito; pero la causa saria per lo offeso, & per lo promissore da seguire contra lo mancatore dela fede ne lo combattere. Si che concludendo dico in quale se uoglia modo quello che fallito, colpabile, o perditore maledicente, o malefactore se dara si chiamara desdicta, hauendo prima il contrario debattuto, excepto se per uia de excusatione, laquale exclude ogni maluasa cogitatione & proposito; & quello che fugesse dal campo saria piu uile desdicta de quella che per forza d'arme fosse facta, & per confesso, uinto, infame, & repulsato; se debbe reputare hauendo uno caualiero notitia de una donna che falsamente in adulterio era accusata delibero con arme defenderla; & conducendose in la cita doue era nele carcere restrecta pigliata la querela de quella contra gli accusatori, quali erano doi meno con lui un'altro ualoroso caualiero, ilquale promisse essere con epso nela defen

ſione dela donna;& dato lo guagio dela battaglia, & la giornata fra tutte due le parte il caualiero col ſuo compagno comparſeno con l'arme deputate;& intrarõ li accuſatori dentro la liza, uno de quelli non uolendo ſeguire la battaglia la renuntio fugendo;perche il caualiero defenſore dela donna uolſe ſolo con lo reſtante accuſatore combattere & de lui fo uincitore;perlaquale uictoria il fugitore compagno delo ſuperato, per traditore, & deſdicto,& repulſato fo condẽnato. In uno altro ſimile caſo doi caualieri diſfidati pur per donna contra doi altri ala giornata comparſeno armati ad cauallo; & eſſendo nelo principio dela battaglia fugendo il ſuo compagno ſolo rimaſe contra li doi conliquali tanto ualoroſamente combatte che alo primo corſo luno per lo pecto de una haſta de lanza lo trapaſſo;& dopo uincẽdo l'altro uẽne ad hauere de tutti doi la uictoria;il perche il ſuo compagno fugitore fo dato per traditore, per uinto; & per infame. Onde retornando al mio propoſito dico che la deſdicta e lo magiore mancamento che poſſa hauere un caualiero; ſi che e piu honore la morte con qualche reputatione che non la deſdicta uilemente laquale e infamia perpetua; perche quello che e ſuperato e morto dal nimico po dire eſſere morto defenſando il ſuo honore in quanto li baſto la uita. Ma lo deſdicto lui medeſimo ha occiſo ſe, & lo honore ſuo perpetualmente. Dicono li animoſi caualieri che piu preſto uoriano eſſere morti che deſdicti; & queſta e la uirile monitione che ſe ſogliono dare a quelli che intrano nela liza per cauſa de honore la infamia e tal natura che fa il uiuo morire ogni giorno;& quelli ch

moreno con gloria per uiui nel mondo dali caualieri glo riosi, & degni sono reputati.

Se doi che uẽneno a battaglia; & per loro signore condu cti a pace se uno ringratia il signore se se po dire con fesso, & superato. Cap. XXXIIII.

Oi caualieri subditi a uno Re de corona uo lendone combattere a oltranza per hauere il campo securo dapo molte supplicatione, & priegheri facti per il prouocatore al suo signore finalmente lo Re comanda che tutti doi in sua pre sentia se conducessеno, nelaquale peruenuti benignamen te la pace li persuadeua; & essendo per loro piu uolte de negata in fine a quelli declara che totalmente uolea che facessеno, o pace, o tregua; comandando expressamente che in niuno modo se deuessеno conducere nel combat tere, il perche lo rechieditore inginocchiatose dinanzi al Re gli referite gratie; & basandogli la mano in segno de gratia facta per hauerli denegata la battaglia, per lo quale acto fo per homo uilissimo da molti caualieri re putato che dissеno, & uoleano per efficace ragione soste nere che l'acto del ringratiare la maiesta del Re fo una meza desdicta con uilita mixta hauendo comandato che non se deuesse combattere che era contra il suo proposi to hauendo a battaglia rechiesto il suo nimico; il perche fo dato lo honore a lo rechiesto ilquale sempre rimase ne li soi ꝓpositi denegando lo decreto del Re che interdisse la battaglia, loquale per gratia lo rechieditore se lo repu

to dal Re como e dicto, & fo per cio reputato uile.

Se quatro caualieri doi per doi sono disfidati a oltranza se doi possono andare a ferire uno solo. Ca. XXXV.

Ombattendo quatro caualieri partiti a oltranza sopra una querela quali comparseno ala giornata; & intrati in liza in caso che uno deli doi fugesse, ouero renuntiando la querela, ouero non combattesse desdicendose; & gli altri doi nimici uolesseno combattere con quello che solo restasse; perche lo solo acceptando uolere con loro combattere, ouero prima con luno, & poi con l'altro uolere seguire la battaglia allegasse uolendo gli doi combattere con epso insieme. Attento che la battaglia e ad tutta oltranza de una querela e de necessario che solo da tutti se defenda. Se dimanda se e tenuto combattere uno solo contra de doi ad un tempo. Se responde de si; per ragione chel caso e de oltranza doue e permesso combattere con ogni auantagio pero la fuga e desdicta del fugitore, il quale se reputa per uinto si como accadendo che il primo tracto luno fosse morto deueria lo remanente solo cō li doi la battaglia finire essendo intrato in liza glie forzato se debba da tutti defendere ne gli uale la scusa per essere il suo compagno uinto per la fuga, & cosi anchora quando dentro la liza se retrouasseno desdicendose luno li doi inimici potrāno iustamente fare l'altro desdire; si como e dicto che li tre Romani, quali combatterono con li Albani essendone gli doi morti nel principio dela

battaglia fo a l'ultimo lo Romano solo deli altri uincitori como Liuio refrisse; in un'altro capitulo e narrato, & posto che fosseno conuenuti che in prima se deuesse con luno, & po con l'altro combattere essendo uinto dal primo, & desdicto uolendo con l'altro compagno del suo fugitore combattere nõ potria per ragione che la uictoria de luno e acquistata in fauore de l'altro compagno; & trouandose una uolta desdicto non potria piu con l'altro per quella causa combattere, per respecto che la desdicta li ha posto silentio; & per cio se po repulsare; & quello che non hauesse combattuto po dire uincendo il suo cõpagno lui anchora essere uincitore; attento che la desdicta e commune, & luno la uictoria de l'altro debbe gaudere; ma succedendo la morte naturale in l'homo crederia chel remanente non fosse tenuto a combattere con gli doi; perche il caso saria impedimento de Dio, perloquale legitimamente se potria excusare; como accadendo altro iusto accidente lo excusaria; si como e dicto de sopra in lo capitulo de impedimenti, & diremo appresso.

Se doi disfidati da doi altri a oltrãza; & uno se inferma se se debbe aspectare la sanita del ifermo. C.XXXVI

Esta da uedere si doi fosseno desfidati per guagio de battaglia per uolere con altri doi combattere a oltranza succedendo impedimento de infirmitate a luno se iusta cosa e aspectare la sanita delo infermo se dice de si; quantunche la battaglia sia de oltranza; perche se gli reseruano

tutti li iusti impedimenti che accadesseno,& nela conuen
tione se intende che tutti debbano comparere ala giorna
ta in quello stato de salute,nelquale se retrouano quando
se desfidarõ; & perche la infirmita e impedimento de
Dio,& dela natura doue non se po prouedere;& farria-
se iniuria alo compagno delo infermo non aspectare insi
no che fusse libero uolendo doi contra de uno combatte-
re non saria iusto anzi saria loro carrico;& perche(si co
mo e dicto de sopra)lo caso e fortuito,nelquale non se po
prouedere per euitare ogni impedimento per lo honore
de tutte le parte; se dice che uno che tenesse guagio de
battaglia con altro non debbe inanzi la giornata in altra
battaglia comparere,ne intrare in alcuno intorniamen
to,ne debbe exponere la sua persona doue potesse incor-
rere periculo de caso,perloquale potesse essere nela gior-
nata impedito;como se potria essere ferito,percosso,oue-
ro d'alcuno mẽbro dela sua persona indebilitato;perche
fosse causa de non potere ala giornata comparere;& per
sequente essendo impedito non potria ala fama del suo ho
nore satisfare per suo diffecto non saria admesso per ex-
cusatione;in caso de oltranza saria per contumace repu-
tato,quando se trouasse che lui fosse stato delo impedimẽ
to cagione essendogli intrauenuto senza necessita pare-
ria che lui studiosamente hauesse lo impedimento procu-
rato,& non admessa la excusatione saria lo honore dato
al comparente per sua contumacia,& data sententia in fa
uore del suo nimico che uenuto fosse ala giornata con sue
arme ala battaglia preparato;pche misser Bartholo mo-
ue una questione de uno che fusse obligato in tale giorna

combattere con lo suo nimico, & inanzi il tempo commet
tesse un delicto perloquale deuesse essere punito de pe-
na corporale; & comparendo dauanti al iudice quello cõ
loquale era obligato combattere recercandolo se debba
soprasedere la punitione dala colpa fine intanto che fusse
absoluto dala obliganza del combattere. Se dimanda se
costui debbe essere in tale petitione udito; attento che di
ce la leze ciuile che quando uno e tenuto ponere un gran
conto de razione al suo signore trouandose essere a mor-
te condemnato se debbe soprasedere la executione dela
pena, finche ponera lo conto. Pero Bartholo determina
in tal caso; perche la punitione e de delicto non se deb-
be deferire la executione per la obligatione del combat
tere quale e cosa prohibita, & odiosa; ma nelo ponere de
la ragione e fauoreuele; & cosi anchora dice de uno che
fusse dato per campione in una battaglia per lo suo signo
re essendo quello sententiato a morte per delicto che ha-
uesse dapo cõmesso non se debbe la pena soprasedere, ne
deferire per essere obligato de combattere per respecto
che la pena e cosa publica, & lo combattere e cosa prohi
bita; & perche potria essere morto nela battaglia; per la
qualcosa de pena del delicto non saria uindicata ueneria
la iustitia ad essere beffegiata non hauendo seguito il suo
deuere per questo non se debbe admettere.

Se uno e obligato con uno altro a oltranza
combattere se se fa clerico, & uene a di
gnita se debbe seguire la battaglia.
Capitulo. XXXVII.

Nchora non se debbe lassare de deuere intendere se uno fosse obligato de combattere a oltranza a tale giornata in termine de sei mesi como se costuma, & peruenera a digni ta ecclesiastica, ouero pigliara ordine sacro per obtenere li beneficii che uacasseno. Se dimanda se sa ra obligato a deuere combattere personalmente, ouero per campione; perche la longobarda lege, & la antiqua consuetudine era che li clerici potesseno combattere per campione uero; dapo la Decretale ha prohibito ali eccle siastici lo pugnare, ne per loro, ne per altro per euitare gli homicidii che potesseno intrauenire per la perditio- ne de l'anima cassando ogni altra consuetudine incontra rio apparesse. Et pero diremo che incontrario non es- sere tenuto excepto se fosse fraude in pigliare l'ordine; como e manifesto ad chi ua ala militia per euitare obli- gatione non gode de priuilegii militari; como che la reli- gione non se debbe dare ad chi e obligato pagare altri; & cosi in altre obligatione como serui, o uasalli impero tale fraudolente clerico, o monaco se desdica, o combatta seco; & non lo facendo se po bandire per contumace do- nando lo iudice, lo honore, & le spese alo rechieditore che compare como lo ministro de l'ordine fa pagare gli debiti dele robbe delo monaco a soi debitori. Dico adun que che cessando la fraude uno ecclesiastico non debbe combattere con uno altro caualiero, ma facendose eccle- siastico per fraude debbe comparere, & non debbe da prima promettere.

De uno che disfida uno altro per delicto se uno terzo ca ualiero po per epso sostenere la querela, & intrare nela battaglia. Cap. XXXVIII.

Vando fosse uno caualiero da un'altro disfidato in battaglia personale per causa de un grauissimo delicto cōparendo un terzo che dicesse alo rechieditore io ho inteso che tu molesti un mio amico per tale delicto che tu dici per lui essere commesso per tua infamia, & deshonore; perche io te auiso che lui e innocente de tale cosa; & sono io scomettitore de quello quale uoglio sostenere, & delibero contra di te defensare quante fiate tu dirai il contrario; perche mi pare hauere facto bene prendendo in me la querela; & se replica io non uoglio con teco contendere, perche non sono da te iniuriato, & da l'altro me sento offeso; dimandasi se questo terzo po il cōpagno liberare pigliando in se la querela; & anchora un per un'altro coniuncto, o compagno possa cōbattere cessa in questo caso quando l'altro recusasse non uolere seco contendere, ma con lo principale; excepto se fosse giouene non storpiato, o decrepito; in tale caso potria dire io ho commesso il delicto uoglio combattere, & non quello che tu incolpi dico hauere bene facto, non sara pero rechieditore, per respecto che uene per seguire la defensione sua, & delo suo compagno como terzo hauendo commesso lo delicto, & piglia in se la prima rechiesta facta per lo rechieditore, ilquale po dire uolendo, io intendo potere absoluere del mio rechiesto; & dapo se tu

dirai hauere commessa la difalta contra la fama del mia honore te uoglio con la mia spata satisfare; & quante uol te lo dirai te respondero, & faroti restare con deshono re como che ne sei degno.

Se uno e infamato de tradimento, & e uinciuto i batta glia, & non se uolse desdire; se se tene per traditore. Cap. XXXIX.

Eguita una dubiosa questione de desdicta de uno che uenesse ad guagio de battaglia con un'altro per causa che lo hauesse per traditore iniuriato, ilquale gli offerse farlo in battaglia desdire, & confessare non esse re il uero che fosse traditore peruenendone ale mano fo dal rechieditore superato hauendolo in terra abattuto tutte le sue forze adopero per farlo desdire; perche lo rechiesto abattuto diceua che non se uolea mai desdire, in modo che prima fo amazato che se uolesse desdire. Onde lo rechieditore dimando alo iudice gli deuesse da re la sententia in suo fauore; perche hauea occiso il suo rechiesto aduersario, alquale hauea promesso farlo desdi re; il perche se dubitaua per certe ragione che in fauo re del morto se perduceuano chel uiuo non solamente nõ era uincitore, ma senza arme uinciuto, per respecto che promesse, & hauiase offerto farlo desdire, quale non ha uendo facto non ha satisfacto ala promessa ne quella at tesa, anzi lo morto per non desdirse uirilmente ha per messo prima farse occidere, che lo suo honore maculare.

per desdicta; perche deueria lui hauere lo honore per hauere la sua promessa seruata, & factose morire; & perche lo uiuo per essere uenuto meno de quello che ꝓmesse per essere rechieditore e stato uinto; perche l'altro ha resistuto ale sue forze, ne se e desdicto per finche uiuo se retrouaua; & po dire che la morte pose fine nelo suo desdire, & dasse monitione de piu presto morto che desdicto. Incontrario se allega per parte del uiuo ilquale hauendo amazato lo suo nimico po dire hauere facto piu che non offerse; perche morte in battaglia e una desdicta; & sono simile in effecto per questo lo morto se po dire essere desdicto; perche demonstra per la morte hauere iniustamente pugnato, & per diuino iudicio perse la uita insieme con la battaglia; & per questo uene ad essere piu che desdicto; & cosi il iudice intendendo il caso decise essere il uero che tacitamente ogni morte in substantia e desdicta; & cosi ogni desdicta per consequente e morte delo uiuo; perche offusca, & deturpa la fama delo desdicto; & cosi anchora quando se combatte ad oltranza la fine e morte, o desdicta, & sono pero assimigliati; ma tornando al caso quello che offerse expressamēte con la sua propria bocca farlo desdire quello che constrecto non se uolse desdire; perche ne incorse la morte non se po dire essere desdicto. Attento che quello desdicto promisse expressamente; per questo se deueria dare sententia che lo rechieditore non adimplite quello che promisse, & che lo morto morite con honore non uolendose desdire; ma non se potria iustamente iudicare il uiuo essere perditore hauendo superato, & morto lo nimi

co;perche la morte in battaglia data gli da grande ho-
nore;ne anchora se potria iudicare lo morto essere uin-
citore;quantunche habia receputo lo martyrio dela mor
te per non desdirse; benche gli sia piu honore quanto ala
gloria militare; si como faceano gli antiqui Romani, &
molti altri caualieri moderni hanno uoluto piu presto
morire con honore che con uergogna uiuere;pero lo nu-
mero e piccolo deli caualieri che tale proua habiano fa-
cta. Et dice misser Baldo grande dolceza e nel uiuere, il
perche molti se excusano con la forza, & con lo terrore
de l'arme hauersene desdicti;ma loro scusa a boni caua-
lieri d'arme non e honorata, gli caualieri antiqui giura-
uano non euitare la morte per la republica non credo se
potria dare altra sententia se non como e dicto de sopra
chel iudice declarasse chel prouocatore non ha adimpli-
to la sua promessa, & dando laude al morto che con ho-
nore uolse morire per non se desdire; ne pero se deue-
ria lo morto per uincitore pronuntiare; perche doue e
la morte non se po iudicare essere uictoria, nelo uiuo es-
sere perditore hauendo data la morte alo suo inimico;
ma in caso che lo rechieditore hauesse dicto uolere pro
uare lo contrario, & monstrargli che hauea dicta falsi-
ta amazandolo meritamente deueria la uictoria repor-
tarne, ouero quando hauesse dicto io te faro desdire, &
dopo combattendone lo hauesse amazato non hauendo-
lo lo rechiesto nela battaglia che se deuesse desdire, &
il morto non hauesse dicto io non me uoglio desdire;albo
ra se l'hauesse amazato senza altra resistentia saria co-
mo desdicto; & questo scriuo reseruando sempre lo iu-

dicio deli principi de arme, & de tutti glialtri caualieri che con megliore ragione se mouesse in dare piu recta & iusta sententia.

Quale e magiore deshonore fugire, o desdirse con la propria bocca. Cap. XL.

Irca la desdicta me occorre un'altra dubitatione, quale saria piu deshonore desdirse uno caualiero con la propria bocca, ouero dalo campo codardamente fugire, benche sia desopra narrato che ogni fuga e desdicta, quantunche pare siano simili pur differisceno; perche la fuga procede da magiore uilita che non la desdicta considerato che lui medesimo per propria miseria se condanna, & permette senza arme farse superare; perche debbe con ogni sua forza prepararse quanto gli fosse possibile monstrare la sua uirtu per non fugire che non interuene ad quello che con potentia del aduersario, & per forza d'arme se desdice col tormento de le ferite receppute animosamente inquanto e la sua possibilita resiste per uolere la fama delo suo honore defensare; onde se le sue ultime forze non bastarono ad uincere facendo desdicta per non morire e meno deshonore; perche la forza gli da qualche colore de iusta excusatione; & pare che sia cosa che proceda contra la propria uolunta che per forza fa desdicta; & impero lo fugire e magiore carrico che per forza d'arme desdirse; perche lo perdere con honore non uitupera tanto lo perditore,

quanto lo perdere con uilta & con carrico de fuga; & sempre se debbe tentare la fortuna per la uictoria, & nõ se debbe senza resistentia dare lo honore alo aduersario; perche non e magiore iniuria delo fugire dinanzi a uno doue non se cognosce auantagio, ne magiore reputatione s'acquista che seguitare lo inimico che per paura dinan zi te fugesse.

Finisse il nono & ultimo Libro.

Stampato in la Inclita cita de Venetia.
Adi.XII.Maggio. M.D.XXI.

LAVS DEO.